REGIONE PIEMONTE

bollettino giuridico ambientale

2° Semestre 2003

Assessorato all'Ambiente

30

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO AMBIENTE
Direzione 22 - Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione - Gestione Rifiuti
Settore 22.2 - Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale
www.regione.piemonte.it/ambiente

ISSN 1120-3056

Direttore Responsabile: Roberto Salvio

Impostazione grafica e allestimento
CSI-Piemonte

INTRODUZIONE

La pubblicazione di una raccolta di normativa ed atti amministrativi di interesse ambientale risponde all'esigenza degli operatori del settore e del pubblico interessato di avere a disposizione l'insieme dei provvedimenti emanati nel corso degli anni, sia di carattere generale che relativi ad aspetti specifici delle problematiche ambientali.

Il Bollettino Giuridico Ambientale raccoglie le normative e gli atti di indirizzo emanati a livello comunitario, statale e regionale, secondo l'ordine cronologico con il quale sono stati pubblicati, tenuto conto della rilevanza giuridica che la pubblicazione riveste ai fini della entrata in vigore dei singoli provvedimenti.

La pubblicazione del Bollettino Giuridico Ambientale, avviata nell'anno 1989, è semestrale.

Ciascun numero è suddiviso in tre sezioni, che contengono gli atti di rispettiva competenza:

- Comunità Europea
- Stato
- Regione

Sono stati inseriti - nelle sezioni Stato e Regione - alcuni provvedimenti di competenza di soggetti operanti a livello nazionale, sovraregionale o regionale, quali Comitati o Autorità (es. Autorità di Bacino), in considerazione dell'interesse che essi rivestono per la conoscenza delle problematiche ambientali.

La classificazione per tipologia di argomento, presente nei primi sedici numeri, non viene più effettuata, in quanto resa inapplicabile per la complessità e la trasversalità che caratterizzano la produzione giuridica ambientale. La possibilità di ricerca dei testi per argomento sarà invece mantenuta sulla versione informatizzata del Bollettino Giuridico Ambientale.

Viene invece mantenuta la sezione "citazioni", nella quale sono riportati, seppure in modo non esaustivo, i titoli di provvedimenti diversi, riconducibili per alcuni aspetti ai temi ambientali, pubblicati nel semestre di riferimento.

LEGENDA

Elenco delle principali abbreviazioni

Acc.	ACCORDO
B.U.	BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE
C.I.P.E.	COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIR.M.	CIRCOLARE MINISTERIALE
CIR.R.	CIRCOLARE REGIONALE
COM.M.	COMUNICATO MINISTERIALE
COM.R.	COMUNICATO REGIONALE
D.C.R.	DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE
D.D.	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DEC.CE	DECISIONE COMUNITÀ EUROPEE
Del.	DELIBERAZIONE
Del.Aut. Bacino	DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
D.G.R.	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.I.	DECRETO INTERMINISTERIALE
D.L.	DECRETO LEGGE
D.Lg./D.Lgs.	DECRETO LEGISLATIVO
D.M.	DECRETO MINISTERIALE
D.P.C.M.	DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI
D.P.G.R.	DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
D.P.R.	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DIR.CE	DIRETTIVA COMUNITÀ EUROPEE
DIR.P.C.M.	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
G.U.	GAZZETTA UFFICALE REPUBBLICA ITALIANA
G.U.C.E	GAZZETTA UFFICALE COMUNITÀ EUROPEE
L.	LEGGE
L.C.	LEGGE COSTITUZIONALE
L.R.	LEGGE REGIONALE
O.M.	ORDINANZA MINISTERIALE
P.A.	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RAC.CE	RACCOMANDAZIONE COMUNITÀ EUROPEE
R.D.	REGIO DECRETO
R.D.L.	REGIO DECRETO LEGGE
REG.CE	REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE
RIS.CE	RISOLUZIONE COMUNITÀ EUROPEE
T.U.	TESTO UNICO
app.	appendice
art. artt.	articolo/i
cpv.	capoverso
let. lett.	lettera/e
n.	numero
p. pag.	pagina/e
par. §	paragrafo
reg.	regolamento
s.n.	senza numero
suppl.	supplemento
tab.	tabella

INDICE

ATTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Decisione del Consiglio del 13 giugno 2003, 2003/507/CE 15
Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico

(G.U.C.E. n. L 179 del 17 luglio 2003)

Raccomandazione della Commissione del 10 luglio 2003, 2003/532/CE 54
Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali

(G.U.C.E. n. L 184 del 23 luglio 2003)

Raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, 2003/613/CE 65
Raccomandazione della Commissione concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità

(G.U.C.E. n. L 212 del 22 agosto 2003)

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, n. 1804/2003 77
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

(G.U.C.E. n. L 265 del 16 ottobre 2003)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, 2003/87/CE 82
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

(G.U.C.E. n. L 275 del 25 ottobre 2003)

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, n. 2152/2003 97
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)

(G.U.C.E. n. L 324 dell'11 dicembre 2003)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, 2003/105/CE 107
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
(G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003)

ATTI DELLO STATO

Decreto Ministeriale del 7 maggio 2003 117
Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione del contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002
(G.U. n. 232 del 6 ottobre 2003)

Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2003 122
Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore
(G.U. n. 206 del 5 settembre 2003)

Decreto Ministeriale del 12 giugno 2003, n. 185 125
Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(G.U. n. 169 del 23 luglio 2003)

Decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261 132
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
(G.U. n. 215 del 16 settembre 2003)

Decreto Ministeriale del 19 giugno 2003 138
Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003
(G.U. n. 194 del 22 agosto 2003)

Decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 209 142
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
(Suppl. alla G.U. n. 182 del 7 agosto 2003)

Decreto legge del 3 luglio 2003, n. 158 158
Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza
(G.U. n. 153 del 4 luglio 2003)

Decreto Ministeriale del 3 luglio 2003, n. 194 160
Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose
(G.U. n. 173 del 28 luglio 2003)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 164
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
(G.U. n. 199 del 28 agosto 2003)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 168
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti
(G.U. n. 200 del 29 agosto 2003)

Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2003, n. 254 171
Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179
(G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003)

Deliberazione Autorità di Bacino del fiume Po del 31 luglio 2003, n. 17/2003 183
Aggiornamento dell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - Regione Piemonte" all'elaborato 2 del PAI, recante "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventario dei centri montani esposti a pericolo"
(G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2003)

Decreto Ministeriale del 19 agosto 2003 186
Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque
(Suppl. alla G.U. n. 218 del 19 settembre 2003)

Decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239 188
Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica
(G.U. n. 200 del 29 agosto 2003)

Decreto Ministeriale del 2 settembre 2003 190
Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico
(G.U. n. 208 dell'8 settembre 2003)

Decreto legislativo del 3 settembre 2003, n. 257 191
Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 213 del 13 settembre 2003)

Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269 201
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
(Suppl. alla G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003)

Legge del 27 ottobre 2003, n. 290 210
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità

(G.U. n. 251 del 28 ottobre 2003)

Legge del 31 ottobre 2003, n. 306 215
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003

(Suppl. alla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003)

Ordinanza Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 10 novembre 2003, n. 13/2003 227
Piani per la disattivazione degli impianti nucleari

(G.U. n. 268 del 18 novembre 2003)

Ordinanza Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 12 novembre 2003, n. 14/2003 230
Aggiornamento del "Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari"

(G.U. n. 271 del 21 novembre 2003)

Decreto legge del 14 novembre 2003, n. 314 232
Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi

(G.U. n. 268 del 18 novembre 2003)

Decreto legge del 14 novembre 2003, n. 315 235
Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

(G.U. n. 268 del 18 novembre 2003)

Legge del 24 novembre 2003, n. 326 238
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Suppl. alla G.U. n. 274 del 25 novembre 2003)

Decreto legge del 24 dicembre 2003, n. 354 241
Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003)

Legge del 24 dicembre 2003, n. 350 245
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Suppl. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003)

ATTI DELLA REGIONE

Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2003, n. 9-9584 253
Aggiornamento del Programma a Breve Termine del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 42/2000
(B.U. n. 31 del 31 luglio 2003)

Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 giugno 2003, n. 287-20269 254
Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Suppl. al B.U. n. 31 del 31 luglio 2003)

Legge Regionale del 26 giugno 2003, n. 11 272
Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari)
(B.U. n. 27 del 3 luglio 2003)

Legge Regionale del 22 luglio 2003, n. 19 274
Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)
(B.U. n. 30 del 24 luglio 2003)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R 291
Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”
(Suppl. al B.U. n. 31 del 31 luglio 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 1° agosto 2003, n. 65-10232 333
Pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica degli scarti e sovvalli. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 61-8032 del 16 dicembre 2002
(B.U. n. 39 del 25 settembre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 1° agosto 2003, n. 86-10252 334
Indirizzi regionali per l’applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e del decreto ministeriale 13 marzo 2003
(B.U. n. 39 del 25 settembre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 1° agosto 2003, n. 87-10253 336
Contributi regionali per la realizzazione di progetti territoriali di raccolta differenziata dei rifiuti. Disposizioni da applicarsi ai soggetti beneficiari e ai soggetti ammissibili a finanziamento a seguito del nuovo assetto organizzativo dei servizi pubblici locali previsto dalla Legge n. 448/2001 e dalla Legge regionale n. 24/2002
(B.U. n. 39 del 25 settembre 2003)

Legge regionale del 14 ottobre 2003, n. 27 339
Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero
(Suppl. al B.U. n. 43 del 23 ottobre 2003)

Legge regionale del 14 ottobre 2003, n. 28 342
Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge)

(Suppl. al B.U. n. 43 del 23 ottobre 2003)

Legge regionale del 14 ottobre 2003, n. 29 346
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine)

(Suppl. al B.U. n. 43 del 23 ottobre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 2003, n. 49-10807 349
Definizione dei criteri per la presentazione ed il finanziamento dei progetti di ricerca sulla produzione e l'utilizzo dell'idrogeno in Piemonte per la produzione energetica e la mobilità sostenibile

(Suppl. al B.U. n. 45 del 6 novembre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 2003, n. 52-10810 352
L.R. n. 42/2000 art. 16, definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell'ammissione a finanziamento per l'anno 2004

(B.U. n. 47 del 20 novembre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 2003, n. 10-10828 359
Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm^3, non inventariati ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 96/59/CE. Adeguamento normativa regionale alla Direttiva 96/59/CE, recepita con D.Lgs. n. 209/1999 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili"

(Suppl. al B.U. n.45 del 6 novembre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 24 novembre 2003, n. 63-11101 369
Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Definizione dei criteri di ripartizione e di trasferimento dei fondi alle Province

(B.U. n. 52 del 24 dicembre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 2003, n. 64-11402 372
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ("Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") - Disposizioni attuative dell'articolo 2

(B.U. n. 53 del 31 dicembre 2003)

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 23 dicembre 2003, n. 7/AQA 376
Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti

(B.U. n. 53 del 31 dicembre 2003)

Citazioni e riferimenti 379

Volumi già pubblicati 385

Atti della Comunità Europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO **13 giugno 2003, 2003/507/CE**

Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico

(G.U.C.E. n. L 179 del 17 luglio 2003)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) L'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico provocano danni inaccettabili per l'ambiente e la salute umana nella Comunità europea.

(2) Il 30 novembre 1999 l'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ha adottato il protocollo relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico ("protocollo di Göteborg"). Il protocollo fissa - per ciascuno Stato parte della convenzione - livelli di emissione massimi autorizzati per i quattro principali inquinanti precursori responsabili dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione o dell'ozono troposferico, ossia biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, composti organici volatili (COV) e l'ammoniaca. Questi valori massimi devono essere raggiunti entro l'anno 2010.

(3) L'integrale applicazione del protocollo di Göteborg aiuterà a raggiungere gli obiettivi della Comunità in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(4) La direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici [3] fissa i limiti nazionali vincolanti di emissione che dovranno essere raggiunti al più tardi entro il 2010, limiti che sono, per ciascuno Stato membro pari o più ambiziosi di quelli previsti dal protocollo di Göteborg.

(5) La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione [4] stabilisce nuovi valori limite per le emissioni provenienti da tale settore, che sono coerenti con quelli stabiliti dal protocollo di Göteborg.

(6) Di conseguenza, la Comunità dovrebbe aderire al protocollo di Göteborg,

DECIDE:

Art. 1

L'adesione della Comunità al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico è approvata in nome della Comunità.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

(1) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 74.
(2) Parere del 4 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella GU).
(3) GU L 309 del 27.11.01, pag. 22.
(4) GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione.

Art. 3

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO

(TRADUZIONE)

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO TRANSFRONTALIERO A GRANDE DISTANZA, DEL 1979, PER LA RIDUZIONE DELL'ACIDIFICAZIONE, DELL'EUTROFIZZAZIONE E DELL'OZONO TROPOSFERICO

LE PARTI

DETERMINATE a dare effetto alla convenzione sull'inquinamento transfrontaliero a grande distanza,

CONSAPEVOLI del fatto che gli ossidi di azoto, lo zolfo, i composti organici volatili e i composti ridotti dell'azoto sono stati associati ad effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente,

PREOCCUPATE del fatto che i carichi critici dell'acidificazione, i carichi critici dell'azoto sotto forma di nutrienti e i tenori critici dell'ozono fissati per la salute umana e per la vegetazione sono ancora superati in molte zone della regione corrispondente alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite,

PREOCCUPATE del fatto che gli ossidi di azoto, lo zolfo, i composti organici volatili emessi e gli inquinanti secondari come l'ozono e i prodotti di reazione dell'ammoniaca sono trasportati nell'atmosfera su lunghe distanze e possono avere effetti transfrontalieri negativi,

RICONOSCENDO che le emissioni prodotte dalle parti appartenenti alla regione compresa dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite contribuiscono all'inquinamento atmosferico a livello di emisfero e su scala mondiale, e riconoscendo inoltre la possibilità che tali inquinanti vengano trasportati tra continenti e la necessità di ulteriori studi in merito a tale possibilità,

RICONOSCENDO che il Canada e gli Stati Uniti d'America stanno conducendo negoziati bilaterali per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili al fine di far fronte all'effetto transfrontaliero dell'ozono,

RICONOSCENDO INOLTRE che il Canada ridurrà ulteriormente le emissioni di zolfo entro il 2010 con l'attuazione della strategia contro le piogge acide denominata Canada-wide Acid Rain Strategy for Post-2000 e che gli Stati Uniti si sono impegnati a porre in essere programmi di abbattimento degli ossidi di azoto negli Stati Uniti orientali e a ridurre le emissioni al fine di rispettare gli standard nazionali di qualità dell'aria per il particolato,

DECISE ad applicare una strategia a molteplici effetti e destinata a vari inquinanti per prevenire o ridurre al minimo i superamenti dei carichi e dei livelli critici,

TENENDO PRESENTI le emissioni prodotte da alcune attività e impianti esistenti responsabili degli attuali livelli di inquinamento atmosferico e dello sviluppo di attività e impianti futuri,

CONSAPEVOLI che esistono tecniche e prassi di gestione per ridurre le emissioni delle sostanze in questione,

DECISE ad adottare misure per anticipare, prevenire o ridurre al minimo le emissioni di tali sostanze, alla luce dell'applicazione del principio di precauzione stabilito nel principio n. 15 della dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo sostenibile,

RIBADENDO che gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo e che hanno inoltre la responsabilità di garantire che le attività che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale,

CONSAPEVOLI della necessità di un approccio regionale efficace sotto il profilo dei costi per combattere l'inquinamento atmosferico, che tenga conto delle variazioni degli effetti e dei costi di abbattimento tra i paesi,

NOTANDO l'importante contributo offerto dal settore privato e delle organizzazioni non governative alla conoscenza degli effetti associati alle suddette sostanze e delle tecniche di abbattimento disponibili, nonché del ruolo che essi assumono nella riduzione delle emissioni in atmosfera,

RICORDANDO che le misure prese per ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili non possono essere un mezzo per esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile né un modo indiretto per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE i migliori dati e conoscenze scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, sui processi atmosferici e sugli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle suddette sostanze, nonché il costo delle misure di riduzione, e riconoscendo la necessità di approfondire tali conoscenze e di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica per una maggiore comprensione di tali fenomeni,

NOTANDO che ai sensi del protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o ai loro flussi transfrontalieri, adottato a Sofia il 31 ottobre 1988, e del protocollo relativo alla lotta contro le emissioni di composti organici volatili o ai loro flussi transfrontalieri, adottato a Ginevra il 18 novembre 1991, esistono già disposizioni per limitare le emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili, e che gli allegati tecnici di entrambi i protocolli contengono già indicazioni tecniche per ridurre tali emissioni,

NOTANDO INOLTRE che il protocollo relativo ad un'ul-

teriore riduzione delle emissioni di zolfo, adottato a Oslo il 14 giugno 1994, dispone già di ridurre le emissioni di zolfo per contribuire all'abbattimento dei depositi acidi riducendo i casi in cui vengono superati i depositi critici di zolfo, derivati dai carichi critici di acidità in base al contributo dei composti ossidati di zolfo al deposito acido complessivo nel 1990,

NOTANDO INFINE che il presente protocollo rappresenta il primo accordo ai sensi della convenzione che tratta specificamente la riduzione dei composti azotati,

RICORDANDO che la riduzione delle emissioni delle suddette sostanze può apportare altri benefici alla riduzione di altri inquinanti, compresi in particolare gli aerosol secondari di particelle transfrontalieri, che hanno effetti sulla salute umana associati con l'esposizione alle particelle sospese,

RICORDANDO ANCHE la necessità di evitare, per quanto possibile, misure per realizzare gli obiettivi del presente protocollo che aggravino altri problemi sanitari o ambientali,

NOTANDO che le misure per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e ammoniaca dovrebbero tener conto dell'intero ciclo biogeochimico dell'azoto e, per quanto possibile, non dovrebbero aumentare le emissioni di azoto reattivo, compreso il protossido di azoto, che potrebbero accentuare altri problemi legati all'azoto,

CONSAPEVOLI che il metano e il monossido di carbonio emessi dalle attività umane contribuiscono, in presenza di ossidi di azoto e di composti organici volatili, alla formazione dell'azoto troposferico,

CONSAPEVOLI INOLTRE degli impegni assunti dalle parti in virtù della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,

HANNO CONVENUTO
quanto segue:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo,

1. per "convenzione" s'intende la convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;

2. per "EMEP" s'intende il programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;

3. per "organo esecutivo" s'intende l'organo esecutivo della convenzione, costituito in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione;

4. per "Commissione" s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;

5. per "parti", salvo indicazione contraria del contesto, s'intendono le parti contraenti del presente protocollo;

6. per "zona geografica delle attività dell'EMEP" s'intende la zona definita all'articolo 1, paragrafo 4, del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;

7. per "emissione" s'intende il rilascio in atmosfera di sostanze prodotte da fonti puntuali o diffuse;

8. per "ossidi di azoto" s'intendono il protossido di azoto e il biossido di azoto, espressi come biossido di azoto (NO_2);

9. per "composti ridotti dell'azoto" s'intendono l'ammoniaca e i suoi prodotti di reazione;

10. per "zolfo" s'intendono tutti i composti dello zolfo, espressi come anidride solforosa (SO_2);

11. per "composti organici volatili" o COV s'intendono, se non specificato diversamente, tutti i composti organici di natura antropica, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di radiazioni solari;

12. per "carico critico" s'intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ad uno o più inquinanti al di sotto della quale, secondo le attuali conoscenze, non si hanno effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell'ambiente;

13. per "livelli critici" s'intendono le concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera al di sopra delle quali, secondo le attuali conoscenze, vi possono essere effetti nocivi diretti per i destinatari come gli esseri umani, le piante, gli ecosistemi o i materiali;

14. per "zona di gestione delle emissioni inquinanti" o ZGEI s'intende la zona designata all'allegato III secondo le condizioni enunciate al paragrafo 9 dell'articolo 3;

15. per "fonte fissa" s'intende ogni edificio, struttura, attrezzatura, impianto o apparecchio che emette o può emettere zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili o ammoniaca direttamente o indirettamente in atmosfera;

16. per "fonte fissa nuova" s'intende qualsiasi fonte fissa la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo. Spetta alle autorità nazionali competenti stabilire quale sia una modifica sostanziale, in considerazione di fattori come i vantaggi che tale modifica presenta per l'ambiente.

Art. 2
Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili prodotti da attività antropiche e che possono avere effetti negativi sulla salute umana, sugli ecosistemi naturali, sui materiali e sui raccolti a causa dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione o del livello di ozono troposferico successivamente al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza; è inoltre di garantire, per quanto possibile, che nel lungo termine e con un'impostazione graduale, tenendo conto dei progressi delle conoscenze scientifiche, i depositi o le concentrazioni atmosferici non superino:

a) per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP e per il Canada, i carichi critici di acidità descritti all'allegato I;
b) per le parti che rientrano nella zona geografica delle

attività dell'EMEP, i carichi critici di azoto da nutrienti descritti all'allegato I;

c) per l'ozono:
   i) per le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, i livelli critici di ozono descritti all'allegato I;
   ii) per il Canada, la norma Canada-wide Stardard for ozone;
   iii) per gli Stati Uniti d'America, la National Ambient Air Quality Standard for ozone.

Art. 3
Obblighi fondamentali

1. Le parti che hanno un limite di emissione contenuto in una delle tabelle dell'allegato II riducono e mantengono la riduzione delle proprie emissioni annue secondo il limite e il calendario indicati nel suddetto allegato. Le parti controllano almeno le proprie emissioni annue di composti inquinanti nel rispetto degli obblighi di cui all'allegato II.

2. Le parti applicano i valori limite indicati negli allegati IV, V e VI a ciascuna fonte fissa nuova all'interno di una delle categorie di fonti fisse di cui ai suddetti allegati, entro e non oltre le scadenze specificate nell'allegato VII. In alternativa, le parti possono applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni che consentano di raggiungere livelli di emissione globali equivalenti per tutte le categorie di fonti.

3. Le parti, per quanto sia fattibile sotto il profilo tecnico ed economico e alla luce dei costi e dei benefici, applicano i valori limite di cui agli allegati IV, V e VI a ciascuna fonte fissa esistente all'interno delle categorie di fonti fisse di cui ai suddetti allegati, entro e non oltre le scadenze specificate nell'allegato VII. In alternativa, le parti possono applicare strategie diverse di riduzione delle emissioni che consentano di raggiungere livelli di emissione globali equivalenti per tutte le categorie di fonti o, per le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP, che consentano di conseguire gli obiettivi nazionali o regionali di abbattimento dell'acidificazione e di soddisfare gli standard di qualità dell'aria nazionali.

4. I valori limite per le caldaie nuove ed esistenti e per i riscaldatori di processo con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth e per i nuovi veicoli pesanti sono valutati dalle parti nel corso di una seduta dell'organo esecutivo al fine di modificare gli allegati IV, V e VIII entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.

5. Le parti applicano i valori limite per i carburanti e le nuove fonti mobili indicati nell'allegato VIII entro e non oltre le scadenze indicate nell'allegato VII.

6. Le parti applicano le migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e a ciascuna delle fonti fisse nuove o esistenti, tenendo conto dei documenti di orientamento da I a V adottati dall'organo esecutivo nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e delle eventuali modifiche a tali documenti.

7. Le parti adottano le misure adeguate, anche alla luce di criteri scientifici ed economici, per ridurre le emissioni di composti organici volatili associati all'impiego di prodotti non inseriti nell'allegato VI o nell'allegato VIII. Le parti, entro e non oltre la seconda seduta dell'organo esecutivo successiva all'entrata in vigore del presente protocollo, valutano i valori limite relativi al contenuto di composti organici volatili dei prodotti non inclusi nell'allegato VI o nell'allegato VIII, nonché i tempi per l'applicazione dei suddetti valori, al fine di adottare un allegato sui prodotti, compresi i criteri di selezione di questi ultimi.

8. Ai sensi del paragrafo 10, le parti:

a) applicano almeno le misure di riduzione dell'ammoniaca di cui all'allegato IX;
b) applicano, ove lo ritengano opportuno, le migliori tecniche disponibili per prevenire e ridurre le emissioni di ammoniaca, secondo quanto indicato dal documento di orientamento V adottato dall'organo esecutivo nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tale documento.

9. Il paragrafo 10 è applicabile alle parti:

a) la cui superficie totale sia superiore a 2 milioni di chilometri quadrati;
b) le cui emissioni annue di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e/o composti organici volatili che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione o alla formazione di ozono in zone soggette alla giurisdizione di una o più delle altre parti, provengano prevalentemente dall'interno di zone dipendenti dalla loro giurisdizione menzionate nell'allegato III con il nome di "zona di gestione delle emissioni inquinanti" (ZGEI) e che hanno presentato una documentazione al riguardo ai sensi della lettera c);
c) che, nel firmare, ratificare, accettare o approvare il presente protocollo o nell'aderirvi, abbiano presentato una descrizione della portata geografica di una o più ZGEI per uno o più inquinanti con relativa documentazione di supporto, al fine di inserirle nell'allegato III;
d) che, nel firmare, ratificare, accettare o approvare il presente protocollo o nell'aderirvi, abbiano precisato che intendono avvalersi del presente paragrafo.

10. Le parti cui si applica il presente paragrafo sono tenute a:

a) se rientrano in una zona geografica delle attività dell'EMEP, soddisfare le disposizioni del presente articolo e dell'allegato II solo all'interno della rispettiva ZGEI per ciascun inquinante per il quale una ZGEI all'interno della propria giurisdizione sia inserita nell'allegato III o
b) se non rientrano in una zona geografica delle attività dell'EMEP, soddisfare le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e dell'allegato II, solo all'interno della rispettiva ZGEI per ciascun inquinante (ossidi di azoto, zolfo e/o composti organici volatili) per il quale una ZGEI all'interno della propria giurisdizione sia inserita nell'allegato III; non sono tenute a conformarsi al paragrafo 8 in nessuna zona all'interno della propria giurisdizione.

11. Il Canada e gli Stati Uniti d'America, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, presentano all'organo esecutivo i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili affinché vengano automaticamente inseriti nell'allegato II.

12. Le parti, con riserva dei risultati del primo esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2, ed al massimo un anno dopo il completamento di detto esame, avviano negoziati circa i nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.

Art. 4
Scambio di informazioni e di tecnologia

1. Le parti creano, in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, e ai sensi degli obblighi del presente protocollo, condizioni favorevoli per facilitare lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche per ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili, in particolare promuovendo:

1) la creazione e l'aggiornamento di banche dati sulle migliori tecniche disponibili, comprese quelle che consentono di aumentare l'efficienza energetica, sui bruciatori a basse emissioni e sulle buone prassi ambientali in agricoltura;
2) lo scambio di informazioni e di esperienze nella realizzazione di sistemi di trasporto meno inquinanti;
3) i contatti e la cooperazione diretti nel settore industriale, comprese le joint ventures;
4) la fornitura di assistenza tecnica.

2. Per promuovere le attività specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, le parti creano condizioni favorevoli per agevolare i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti nel settore pubblico e privato in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione tecnica, nonché attrezzature o mezzi finanziari.

Art. 5
Sensibilizzazione

1. Le parti incentivano, in conformità con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, l'informazione del pubblico in generale, comprese informazioni su:

a) emissioni nazionali annue di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili e progressi realizzati per conformarsi ai limiti nazionali di emissione o ad altri obblighi di cui all'articolo 3;
b) depositi e concentrazioni dei rispettivi inquinanti e, ove possibile, gli stessi depositi e concentrazioni rispetto ai carichi e ai livelli critici di cui all'articolo 2;
c) livelli di ozono troposferico;
d) strategie e misure applicate o da applicare per ridurre i problemi di inquinamento atmosferico di cui al presente protocollo e definite all'articolo 6.

2. Le parti possono inoltre dare la massima divulgazione delle informazioni al pubblico al fine di ridurre al minimo le emissioni, comprese informazioni su:

a) combustibili meno inquinanti, fonti di energia rinnovabili ed efficienza energetica, compreso il rispettivo uso nei trasporti;
b) composti organici volatili nei prodotti, compresa l'etichettatura;
c) soluzioni di gestione per i rifiuti contenenti composti organici volatili prodotti dal pubblico;
d) buone prassi agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca;
e) effetti sulla salute e sull'ambiente associati agli inquinanti disciplinati dal presente protocollo;
f) provvedimenti che i cittadini e le imprese possono adottare per ridurre le emissioni degli inquinanti di cui al presente protocollo.

Art. 6
Strategie, politiche, programmi, misure e informazioni

1. Ciascuna parte, per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3, secondo le necessità e sulla base di solidi criteri scientifici ed economici:

a) adotta strategie, politiche e programmi di supporto senza indebito ritardo dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione;
b) applica misure per controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili;
c) applica misure per favorire una maggiore efficienza energetica e un uso più cospicuo di fonti di energia rinnovabili;
d) applica misure per diminuire l'uso di combustibili inquinanti;
e) realizza e introduce sistemi di trasporto meno inquinanti e incentiva sistemi di gestione del traffico per ridurre le emissioni globali prodotte dal traffico stradale;
f) applica misure per favorire la realizzazione e l'introduzione di processi e prodotti scarsamente inquinanti, tenendo conto dei documenti di orientamento da I a V adottati dall'organo esecutivo nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e delle eventuali modifiche a tali documenti;
g) favorisce la realizzazione di programmi di gestione per ridurre le emissioni, ivi compresi programmi volontari, e il ricorso a strumenti economici, tenendo conto del documento di orientamento VI adottato dall'organo esecutivo nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e delle eventuali modifiche a tale documento;
h) applicano ed elaborano altre strategie e misure in base alle situazioni nazionali, quali la progressiva riduzione o eliminazione di imperfezioni del mercato, incentivi fiscali, esenzioni da tasse e accise e sussidi in tutti i settori che producono emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili che non rispettino l'obiettivo del presente protocollo, e applicano strumenti di mercato;
i) ove risulti efficace sotto il profilo dei costi, applicano misure per ridurre le emissioni di prodotti di scarto contenenti composti organici volatili.

2. Ciascuna parte raccoglie e conserva informazioni su:

a) i livelli effettivi di emissione di zolfo, composti dell'azoto e composti organici volatili e le concentrazioni ambiente dei depositi di tali composti e dell'ozono, tenendo conto, per le parti che rientrano in una zona geografica delle attività dell'EMEP, il piano di lavoro dell'EMEP e
b) gli effetti delle concentrazioni ambiente e del deposito di zolfo, composti dell'azoto, composti organici volatili e ozono sulla salute umana, sugli ecosistemi terrestri e acquatici e sui materiali.

3. Le parti possono adottare misure più rigorose di quelle stabilite nel presente protocollo.

Art. 7
Comunicazione delle informazioni

1. In conformità delle leggi e delle regolamentazioni nazionali e in conformità degli obblighi di cui al presente

protocollo:

a) ciascuna parte, tramite il segretario esecutivo della Commissione, comunica all'organo esecutivo, ad intervalli periodici fissati dalle parti durante una seduta dell'organo esecutivo, informazioni sulle misure adottate per attuare il presente protocollo. Inoltre:
   i) se una parte applica strategie di riduzione delle emissioni diverse ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, è tenuta a documentare le strategie applicate e la conformità alle disposizioni dei suddetti paragrafi;
   ii) se una parte ritiene che alcuni valori limite definiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, non siano realizzabili sotto il profilo tecnico ed economico, alla luce dei costi e dei benefici che comportano, lo riferisce, motivando la sua posizione;
b) ogni parte situata nella zona geografica delle attività dell'EMEP comunica a quest'ultimo, tramite il segretario esecutivo della Commissione, ad intervalli periodici da stabilire dall'organo direttivo dell'EMEP e approvati dalle parti in una seduta dell'organo esecutivo, le seguenti informazioni:
   i) livelli di emissione di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili, utilizzando, come minimo, le metodologie e la risoluzione temporale e spaziale specificata dall'organo direttivo dell'EMEP;
   ii) livelli di emissione di ciascuna sostanza nell'anno di riferimento (1990) utilizzando le stesse metodologie e la stessa risoluzione temporale e spaziale;
   iii) dati sulle emissioni previste e sugli attuali piani di abbattimento;
   iv) ove lo ritenga opportuno, eventuali circostanze eccezionali che giustifichino la presenza di emissioni temporaneamente più elevate rispetto ai limiti stabiliti per uno o più inquinanti;
c) le parti situate al di fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano informazioni analoghe a quelle indicate alla lettera b) qualora l'organo esecutivo ne faccia richiesta.

2. Le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 1, lettera a) sono conformi alla decisione riguardante il formato e il contenuto delle stesse, che le parti adottano durante una seduta dell'organo esecutivo. Le indicazioni della decisione sono eventualmente riesaminate per individuare possibili elementi aggiuntivi riguardanti il formato e il contenuto delle informazioni da inserire nelle relazioni.

3. In tempo utile prima di ciascuna seduta annuale dell'organo esecutivo, l'EMEP fornisce informazioni:

a) sulle concentrazioni ambiente e sui depositi di composti dello zolfo e dell'azoto e, se disponibili, sulle concentrazioni ambiente di composti organici volatili e ozono;
b) sulle cifre dei bilanci dello zolfo e dell'azoto ossidato e ridotto e sui dati pertinenti relativi al trasporto a lunga distanza dell'ozono e dei suoi precursori.

Le parti situate al di fuori della zona geografica delle attività dell'EMEP comunicano informazioni analoghe qualora l'Organo esecutivo ne faccia richiesta.

4. L'organo esecutivo, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione, adotta le disposizioni necessarie per determinare le informazioni sugli effetti dei depositi dei composti di zolfo e di azoto e delle concentrazioni di ozono.

5. Nelle sedute dell'organo esecutivo le parti adottano le disposizioni necessarie per definire, ad intervalli regolari, informazioni aggiornate sulle assegnazioni di riduzione delle emissioni, calcolate ed ottimizzate a livello internazionale, per gli Stati situati nella zona geografica delle attività dell'EMEP, per mezzo di modelli di valutazione integrata, compresi i modelli di trasporto in atmosfera, onde ridurre maggiormente, ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo, lo scarto tra i depositi effettivi dei composti di zolfo e di azoto ed i valori dei carichi critici, oltre che lo scarto tra le concentrazioni effettive di ozono e i livelli critici dell'ozono indicati all'allegato I; in alternativa possono essere utilizzati metodi di valutazione diversi approvati dalle parti in una seduta dell'organo esecutivo.

Art. 8
Ricerca, sviluppo e sorveglianza

Le parti incoraggiano la ricerca, lo sviluppo, la sorveglianza e la cooperazione nei seguenti settori:

a) armonizzazione internazionale dei metodi per calcolare e valutare gli effetti negativi associati alle sostanze di cui al presente protocollo, al fine di stabilire i carichi critici e i livelli critici ed eventualmente di elaborare procedure per detta armonizzazione;
b) perfezionamento delle banche dati sulle emissioni, in particolare quelle relative all'ammoniaca e ai composti organici volatili;
c) miglioramento delle tecniche e dei sistemi di sorveglianza e dei modelli di trasporto, delle concentrazioni e dei depositi di zolfo, composti dell'azoto e composti organici volatili, nonché della formazione di ozono o di particelle secondarie;
d) migliore comprensione scientifica del destino a lungo termine delle emissioni e del relativo impatto sulle concentrazioni di fondo emisferiche di zolfo, azoto, composti organici volatili, ozono e particelle, con particolare attenzione alla chimica della troposfera libera e alla possibilità di un flusso intercontinentale di inquinanti;
e) ulteriore elaborazione di una strategia globale per ridurre gli effetti negativi dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'inquinamento fotochimico, comprese le sinergie e gli effetti combinati di tali fenomeni;
f) elaborazione di strategie volte a ridurre ulteriormente le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili in base ai carichi critici e ai livelli critici nonché al progresso tecnico; miglioramento dei modelli di valutazione integrata per calcolare la ripartizione ottimizzata a livello internazionale delle riduzioni delle emissioni sulla base di un'equa ripartizione dei costi tra le parti. Particolare attenzione meritano le emissioni derivanti dall'agricoltura e dai trasporti;
g) identificazione delle tendenze nel tempo e comprensione scientifica degli effetti più generali delle emissioni di zolfo, azoto, composti organici volatili e dell'inquinamento fotochimico per la salute umana, compreso il relativo contributo alle concentrazioni di particolato, per l'ambiente, in particolare l'acidificazione e l'eutrofizzazione, e per i materiali, soprattutto i monumenti di valore storico e culturale, in considerazione della relazione tra gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l'ammoniaca, i composti organici volatili e l'ozono troposferico;

h) tecnologie di riduzione delle emissioni nonché tecnologie e tecniche atte ad accrescere l'efficienza energetica, i risparmi energetici e l'uso delle energie rinnovabili;
i) efficacia delle tecniche di riduzione dell'ammoniaca per le aziende agricole e relativo impatto sul deposito su scala locale e regionale;
j) gestione della domanda di trasporto e sviluppo e promozione di modi di trasporto meno inquinanti;
k) quantificazione e, se possibile, valutazione economica dei vantaggi derivanti all'ambiente e alla salute umana dalla riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili;
l) sviluppo di strumenti che consentano la massima applicazione e diffusione dei metodi e dei risultati delle suddette attività.

Art. 9
Osservanza

L'osservanza degli obblighi del presente protocollo è esaminata a scadenze periodiche. Il comitato di applicazione, istituito dalla decisione 1997/2 dell'organo esecutivo durante la quindicesima seduta, è incaricato di procedere a tale esame e riferisce alle parti durante le sedute dell'organo esecutivo, ai sensi dell'allegato della suddetta decisione e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

Art. 10
Esami effettuati dalle parti durante le sedute dell'organo esecutivo

1. Nelle sedute dell'organo esecutivo le parti, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle parti, dall'EMEP e dagli organi sussidiari dell'organo esecutivo, i dati relativi agli effetti delle concentrazioni e dei depositi dei composti dello zolfo e dell'azoto e dell'inquinamento fotochimico, nonché i rapporti del comitato di applicazione di cui all'articolo 9 del presente protocollo.

2. a) Nelle sedute dell'organo esecutivo, le parti esaminano regolarmente gli obblighi enunciati nel presente protocollo, compresi:
   i) i loro obblighi riguardo alla ripartizione delle riduzioni delle emissioni calcolate ed ottimizzate a livello internazionale, di cui all'articolo 7, paragrafo 5; e
   ii) l'adeguatezza degli obblighi ed i progressi realizzati in vista di raggiungere gli obiettivi del presente protocollo;
b) tali esami sono basati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili in materia di acidificazione, eutrofizzazione e inquinamento fotochimico, compresa la valutazione di tutti gli effetti rilevanti per la salute, dei livelli e dei carichi critici, dello sviluppo e del perfezionamento di modelli di valutazione integrata, degli sviluppi tecnologici, dell'andamento della situazione economica, dei progressi realizzati sulle banche dati relative alle emissioni e alle tecniche di riduzione, in particolare quelle riguardanti l'ammoniaca e i composti organici volatili, e della misura in cui sono rispettati gli obblighi relativi ai livelli di tali emissioni;
c) le modalità, i metodi ed il calendario di detti esami sono specificati dalle parti in una seduta dell'organo esecutivo. Il primo esame deve cominciare al più tardi entro un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

Art. 11
Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra due o più parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del protocollo, le parti interessate si sforzano di risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le parti interessate informano l'organo esecutivo che una controversia è in corso.

2. Nel ratificare, accettare o approvare il protocollo, o aderirvi, o in ogni successivo momento, una parte che non sia un'organizzazione d'integrazione economica regionale può dichiarare per iscritto in uno strumento presentato al depositario che, per ogni controversia connessa all'interpretazione o all'applicazione del protocollo, essa riconosce come obbligatori ipso facto, e senza accordo speciale, uno dei due mezzi di composizione in appresso o entrambi, nei confronti di ogni parte che accetta lo stesso obbligo:
a) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
b) arbitrato in conformità alle procedure che le parti adotteranno il prima possibile, in una seduta dell'organo esecutivo, e che saranno contenute in un allegato riservato all'arbitrato.

Una parte che sia un'organizzazione d'integrazione economica regionale può formulare una dichiarazione di effetto equivalente per quanto riguarda l'arbitrato, secondo le procedure di cui alla lettera b) di cui sopra.

3. La dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 2 rimane in vigore fino a quando non scade secondo i termini in essa stabiliti, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale una notifica scritta della revoca di tale dichiarazione è stata depositata presso il depositario.

4. Il deposito di ogni nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo una procedura intentata dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, ameno che le parti alla controversia non convengano diversamente.

5. Salvo nei casi in cui le parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di composizione della controversia di cui al paragrafo 2, e qualora le stesse parti non siano riuscite, allo scadere di un termine di 12 mesi a decorrere dalla data alla quale una parte ha notificato ad un'altra parte l'esistenza di una controversia tra di loro, a comporre la controversia con i mezzi di cui al paragrafo 1, detta controversia è sottoposta a conciliazione su richiesta di una qualsiasi delle parti alla controversia.

6. Ai fini del paragrafo 5, è istituita una commissione di conciliazione. La commissione si compone dei membri designati, in numero uguale, da ogni parte in causa oppure, nel caso in cui più parti alla procedura facciano causa comune, dall'insieme di dette parti, nonché di un presidente selezionato di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione formula una raccoman-

dazione che le parti esaminano in buona fede.

Art. 12
Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Art. 13
Modificazioni e adeguamenti

1. Qualsiasi parte può proporre modificazioni del presente protocollo. Ogni parte alla convenzione può proporre un adeguamento all'allegato II del presente protocollo al fine di aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i limiti di emissione e la percentuale di riduzione delle emissioni.

2. Tali proposte di modificazioni e di adeguamenti sono presentate per iscritto al segretario esecutivo della Commissione, che li comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di modificazione e di adeguamento nella successiva seduta dell'organo esecutivo a condizione che il segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.

3. Le modificazioni al presente protocollo e ai suoi allegati da II a IX sono adottate per consenso dalle parti presenti ad una seduta dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per le parti che le hanno accettate il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali modificazioni presso il depositario. Successivamente esse entrano in vigore, per qualsiasi altra parte, il novantesimo giorno successivo a quello in cui le parti hanno depositato il proprio strumento di accettazione delle modificazioni.

4. Le modificazioni agli allegati del presente protocollo, ad eccezione delle modificazioni degli allegati di cui al paragrafo 3, sono adottate per consenso dalle parti presenti ad una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un termine di novanta giorni dalla data in cui viene comunicata dal segretario esecutivo della Commissione, ogni modificazione agli allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 5, a condizione che almeno sedici parti non abbiano presentato detta notifica.

5. Le parti che non possono approvare una modificazione ad un allegato diverso da quelli di cui al paragrafo 3, lo comunicano per iscritto al depositario entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione di detta modificazione. Ogni siffatta notifica è immediatamente comunicata dal depositario a tutte le altre parti. Ogni parte può, in qualunque momento, sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica: in tal caso la modificazione all'allegato entra in vigore per detta parte dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il depositario.

6. Gli adeguamenti all'allegato II sono adottati per consenso dalle parti presenti ad una seduta dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le parti al presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data alla quale il segretario esecutivo della Commissione ha notificato per iscritto alle parti l'adozione dell'adeguamento.

Art. 14
Firma

1. Il presente protocollo è aperto alla firma a Göteborg (Svezia) il 30 novembre e il 1° dicembre 1999, e successivamente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 30 maggio 2000, degli Stati membri, della Commissione nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del protocollo, a condizione che gli Stati e le organizzazioni in questione siano parti della convenzione e figurino sulla lista dell'allegato II.

2. Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano in nome proprio i diritti e le responsabilità conferite dal presente protocollo ai loro Stati membri. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente i loro diritti.

Art. 15
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari.

2. Il presente protocollo, a decorrere dal 31 maggio 2000, è aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 14, paragrafo 1.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

Art. 16
Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite esercita le funzioni di depositario.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario.

2. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, che ratifichi, accetti o approvi il presente protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la suddetta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 18
Denuncia

Ciascuna parte può, con notifica scritta al depositario,

denunciare in ogni momento il presente protocollo dopo che siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui esso è entrata in vigore nei suoi confronti. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della sua notifica da parte del depositario o in ogni altra data successiva eventualmente specificata nella notifica della denuncia.

Art. 19
Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

ALLEGATO I

CARICHI E LIVELLI CRITICI

I. CARICHI CRITICI DI ACIDITÀ

A. Per le parti che rientrano in una zona geografica delle attività dell'EMEP

1. I carichi critici (definiti all'articolo 1) di acidità per gli ecosistemi sono determinati ai sensi del "Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded" della convenzione. Essi rappresentano la quantità massima di deposito acidificante che un ecosistema può tollerare nel lungo termine senza subire danni. I carichi critici di acidità relativi all'azoto tengono conto dei processi di eliminazione dell'azoto all'interno degli ecosistemi (ad esempio, l'assorbimento da parte dei vegetali); questo non avviene per i carichi critici relativi allo zolfo. Un carico critico di acidità di zolfo più azoto tiene conto dell'azoto solo qualora il deposito di azoto sia superiore alla quantità eliminata dai processi di eliminazione dell'azoto dell'ecosistema. Tutti i carichi critici riferiti dalle parti sono sintetizzati per poter essere impiegati nei modelli di valutazione integrata utilizzati come orientamenti per definire i limiti di emissione dell'allegato II.

B. Per le parti dell'America settentrionale

2. Per il Canada orientale, i carichi critici di zolfo più azoto per gli ecosistemi forestati sono stati determinati in base a metodologie e criteri scientifici ("1997 Canadian Acid Rain Assessment") analoghi a quelli contenuti nel "Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded" della convenzione. I valori dei carichi critici (definiti all'articolo 1) di acidità per il Canada orientale relativi al solfato in precipitazione sono espressi in kg/ha/anno. Lo Stato di Alberta, nel Canada occidentale, dove i livelli di deposito sono attualmente inferiori ai limiti ambientali, ha adottato, per l'acidità potenziale, i sistemi generici di classificazione dei carichi critici utilizzati per i suoli in Europa. L'acidità potenziale è definita sottraendo il deposito totale (umido e secco) dei cationi basici da quello di zolfo e azoto. Oltre ai carichi critici relativi all'acidità potenziale, l'Alberta ha istituito carichi da raggiungere e di monitoraggio per gestire le emissioni acidificanti.
3. Per gli Stati Uniti d'America, gli effetti dell'acidificazione sono quantificati mediante valutazione della sensibilità degli ecosistemi, del carico totale dei composti acidificanti all'interno degli ecosistemi e dell'incertezza associata ai processi di eliminazione dell'azoto all'interno degli ecosistemi.
4. Tali carichi ed effetti sono utilizzati nei modelli di valutazione integrata e forniscono un orientamento per definire i limiti massimi di emissione e/o le riduzioni di cui all'allegato II riferiti al Canada e agli Stati Uniti d'America.

II. CARICHI CRITICI DI AZOTO DA NUTRIENTI
Per le parti che rientrano in una zona geografica delle attività dell'EMEP

5. I carichi critici (definiti all'articolo 1) di azoto da nutrienti (eutrofizzazione) per gli ecosistemi sono determinati ai sensi del "Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded" della convenzione. Essi rappresentano la quantità massima di deposito di azoto eutrofizzante che un ecosistema può tollerare nel lungo termine senza subire danni. Tutti i carichi critici riferiti dalle parti sono sintetizzati per poter essere impiegati nei modelli di valutazione integrata utilizzati come orientamenti per definire i limiti di emissione dell'allegato II.

III. LIVELLI CRITICI DI OZONO

A. Per le parti che rientrano in una zona geografica delle attività dell'EMEP

6. I livelli critici (definiti all'articolo 1) di ozono per la tutela dei vegetali sono determinati ai sensi del "Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded" della convenzione. Essi sono espressi come esposizione cumulativa al di sopra di una concentrazione limite di ozono pari a 40 ppb (parti per miliardo in volume). Il suddetto indice di esposizione è noto come AOT40 (esposizione accumulata superiore alla soglia di 40 ppb). L'AOT40 corrisponde alla somma delle differenze tra la concentrazione oraria (in ppb) e 40 ppb per ciascuna ora in cui è stata superata la concentrazione di 40 ppb.
7. Il livello critico di ozono sul lungo termine per le colture pari ad un ATO40 di 3.000 ppb ore per il periodo maggio-luglio (corrispondente ad una normale stagione vegetativa) e per le ore diurne è stato utilizzato per definire le zone a rischio, nelle quali viene superato il livello critico. Nei modelli di valutazione integrata preparati per il presente protocollo si è fissato l'obiettivo di raggiungere una specifica riduzione dei superamenti dei valori onde fornire orientamenti per la definizione dei limiti di emissione dell'allegato II. Il livello critico di ozono sul lungo termine definito per le colture intende proteggere anche altri tipi di vegetazione, quali gli alberi e la vegetazione naturale. Attualmente sono in corso altri lavori scientifici per ottenere un'inter-

pretazione più differenziata dei superamenti dei livelli critici di ozono per la vegetazione.

8. Un livello critico di ozono riferito alla salute umana è rappresentato dal livello di ozono previsto dall'Air Quality Guideline dell'OMS pari a 120 µg/m^3 come media su 8 ore. In collaborazione con l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità (WHO/EURO) è stato adottato un livello critico espresso come AOT60 (esposizione accumulata superiore alla soglia di 60 ppb), pari a 120 µg/m^3, calcolato su un anno, come alternativa all'Air Quality Guideline dell'OMS ai fini dei modelli di valutazione integrata. Tale valore è stato utilizzato per definire le zone a rischio, nelle quali viene superato il livello critico. Nei modelli di valutazione integrata preparati per il presente protocollo si è fissato l'obiettivo di raggiungere una specifica riduzione dei superamenti di tali valori onde fornire un orientamento per la definizione dei limiti di emissione dell'allegato II.

B. Per le parti dell'America settentrionale

9. Per il Canada, i livelli critici dell'ozono sono fissati per proteggere la salute umana e l'ambiente e sono utilizzati per stabilire una norma per l'ozono valida in tutto il Canada (Canada-wide Standard). I limiti di emissione dell'allegato II sono stabiliti in base al livello di ambizione richiesto per raggiungere la Canada-wide Standard per l'ozono.
10. Per gli Stati Uniti d'America, i livelli critici dell'ozono sono istituiti al fine di proteggere la salute pubblica con un margine di sicurezza adeguato, di proteggere il benessere pubblico contro ogni effetto negativo noto o previsto e sono utilizzati per definire una norma nazionale di qualità dell'aria ambiente. I modelli di valutazione integrata e gli standard di qualità dell'aria forniscono un orientamento per definire i limiti massimi di emissione e/o le riduzioni di ui all'allegato II riferiti agli Stati Uniti d'America.

ALLEGATO II

LIMITI DI EMISSIONE

I limiti di emissione elencati nelle tabelle sottostanti si riferiscono alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 10, del presente protocollo. I livelli di emissione del 1980 e del 1990 e la percentuale relativa alla riduzione delle emissioni sono inseriti unicamente a scopo informativo.

TABELLA 1

Limiti di emissione per lo zolfo (espressi come tonnellate di SO_2 all'anno)

Parte contraente	Livelli di emissione		Limiti di emissione	Riduzione delle emissioni in percentuale per il 2010 (anno di riferimento 1990
	1980	1990	2010	
Armenia	141	73	73	0%
Austria	400	91	39	-57%
Bielorussia	740	637	480	-25%
Belgio	828	372	106	-72%
Bulgaria	2.050	2.008	856	-57%
Canada (livello nazionale)(a)	4.643	3.236		
ZGEI (ZGOZ)	3.135	1.873		
Croazia	150	180	70	-61%
Repubblica ceca	2.257	1.876	283	-85%
Danimarca	450	182	55	-70%
Finlandia	584	260	116	-55%
Francia	3.208	1.269	400	-68%
Germania	7.514	5.313	550	-90%
Grecia	400	509	546	7%
Ungheria	1.633	1.010	550	-46%
Irlanda	222	178	42	-76%
Italia	3.757	1.651	500	-70%
Lettonia	-	119	107	-10%
Leichtstein	0,39	0,15	0,11	-27%
Lituania	311	222	145	-35%
Lussemburgo	24	15	4	-73%
Paesi Bassi	490	202	50	-75%
Norvegia	137	53	22	-58%
Polonia	4.100	3.210	1.397	-56%
Portogallo	266	362	170	-53%
Repubblica moldova	308	265	135	-49%
Romania	1.055	1.311	918	-30%
Federazione russa (b)	7.161	4 460		
ZGEI	1.062	1 133	635	-44%
Slovacchia	780	543	110	-80%
Slovenia	235	194	27	-86%
Spagna (b)	2.959	2 182	774	-65%
Svezia	491	119	67	-44%
Svizzera	116	43	26	-40%
Ucraina	3.849	2 782	1.457	-48%
Regno Unito	4.863	3 731	625	-83%
Stati Uniti d'America (c)				
Comunità europea	26.456	16.436	4.059	-75%

(a) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada presenta un limite di emissione per lo zolfo, a livello nazionale o per la relativa ZGEI, e tenterà di fornire tale limite per il 2010. La ZGEI per lo zolfo corrisponderà alla zona di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOZ) designata ai sensi dell'allegato III del protocollo relativo all'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, adottato a Oslo il 14 giugno 1994, come ZGOZ del Canada sud-orientale. Si tratta di una superficie di 1 milione di km^2 comprendente tutto il territorio delle province dell'Isola Principe Edoardo Nuova Scozia e New Brunswick, tutto il territorio della provincia del Quebec a sud di una linea retta tra Havre-Saint-Pierre sulla costa settentrionale del Golfo di San Lorenzo e il punto in cui il confine tra Quebec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James e il fiume Nipigon, vicino alla sponda settentrionale del Lago Superiore.

(b) Le cifre si riferiscono alla parte europea della zona EMEP.
(c) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, gli Stati Uniti d'America presentano, ai fini dell'inserimento nel presente allegato: a) misure specifiche di riduzione delle emissioni applicabili alle fonti mobili e fisse di zolfo a livello nazionale o all'interno di una ZGEI, qualora abbiano presentato una ZGEI per lo zolfo da inserire nell'allegato III; b) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di zolfo relativi al 1990, su scala nazionale o per la ZGEI; c) un valore indicativo per i livelli complessivi di emissione di zolfo relativi al 2010, su scala nazionale o per la ZGEI; d) stme associate della percentuale di riduzione delle emissioni di zolfo. La voce della lettera b) sarà inserita nella tabella, mentre le voci di cui alle lettere a), c) e d) saranno inserite in una nota alla tabella.

TABELLA 2

Limiti di emissione per gli ossidi di azoto (espressi come tonnellate di NO_2 all'anno)

Parte contraente	Livelli di emissione 1990	Limiti di emissione 2010	Riduzione delle emissioni in percentuale per il 2010 (anno di riferimento 1990)
Armenia	46	46	0%
Austria	194	107	-45%
Bielorussia	285	255	-11%
Belgio	339	181	-47%
Bulgaria	361	266	-26%
Canada (a)	2.104		
Croazia	87	87	0%
Repubblica ceca	742	286	-61%
Danimarca	282	127	-55%
Finlandia	300	170	-43%
Francia	1.822	860	-54%
Germania	2.693	1.081	-60%
Grecia	343	344	0%
Ungheria	238	198	-17%
Irlanda	115	65	-43%
Italia	1.938	1.000	-48%
Lettonia	93	84	-10%
Leichtstein	0,63	0,37	-41%
Lituania	158	110	-30%
Lussemburgo	23	11	-52%
Paesi Bassi	580	266	-54%
Norvegia	218	156	-28%
Polonia	1.280	879	-31%
Portogallo	348	260	-25%
Repubblica moldova	100	90	-10%
Romania	546	437	-20%
Federazione russa (b)	3.600		
ZGEI	360	265	-26%
Slovacchia	225	130	-42%
Slovenia	62	45	-27%
Spagna (b)	1.113	847	-24%
Svezia	338	148	-56%
Svizzera	166	79	-52%
Ucraina	1.888	1.222	-35%
Regno Unito	2.673	1.181	-56%
Stati Uniti d'America (c)			
Comunità europea	13.161	6.671	-49%

(a) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada presenta i livelli di emissione del 1990 e i limiti di emissione per il 2010 relativi agli ossidi di azoto, a livello nazionale o per l'eventuale ZGEI per gli ossidi di azoto.
(b) Le cifre si riferiscono alla parte europea della zona EMEP.
(c) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, gli Stati Uniti d'America presentano, ai fini dell'inserimento nel presente allegato: a) misure specifiche di riduzione delle emissioni applicabili alle fonti mobili e fisse di ossidi di azoto a livello nazionale o all'interno di una ZGEI, qualora abbiano presentato una ZGEI per gli ossidi di azoto da inserire nell'allegato III; b) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di ossidi di azoto relativi al 1990, su scala nazionale o per la ZGEI; c) un valore indicativo per i livelli complessivi di emissione di ossidi di azoto relativi al 2010, su scala nazionale o per la ZGEI; d) stime associate della percentuale di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto. La voce della lettera b) sarà inserita nella tabella, mentre le voci di cui alle lettere a), c) e d) saranno inserite in una nota alla tabella.

TABELLA 3

Limiti di emissione per l'ammoniaca (espressi come tonnellate di NH_3 all'anno)

Parte contraente	Livelli di emissione 1990	Limiti di emissione 2010	Riduzione delle emissioni in percentuale per il 2010 (anno di riferimento 1990)
Armenia	25	25	0%
Austria	81	66	-19%
Bielorussia	219	158	-28%
Belgio	107	74	-31%
Bulgaria	144	108	-25%
Croazia	37	30	-19%
Repubblica ceca	156	101	-35%
Danimarca	122	69	-43%
Finlandia	35	31	-11%
Francia	814	780	-4%
Germania	764	550	-28%
Grecia	80	73	-9%
Ungheria	124	90	-27%
Irlanda	126	116	-8%
Italia	466	419	-10%
Lettonia	44	44	0%
Leichtstein	0,15	0,15	0%
Lituania	84	84	0%
Lussemburgo	7	7	0%
Paesi Bassi	226	128	-43%
Norvegia	23	23	0%
Polonia	508	468	-8%
Portogallo	98	108	10%
Repubblica moldova	49	42	-14%
Romania	300	210	-30%
Federazione russa (a)	1.191		
ZGEI	61	49	-20%
Slovacchia	62	39	-37%
Slovenia	24	20	-17%
Spagna (a)	351	353	1%
Svezia	61	57	-7%
Svizzera	72	63	-13%
Ucraina	729	592	-19%
Regno Unito	333	297	-11%
Comunità europea	3.671	3.129	-15%

(a) le cifre si riferiscono alla parte europea della zona EMEP.

TABELLA 4

Limiti di emissione per i composti organici volatili (espressi come migliaia di tonnellate di COV all'anno)

Parte contraente	Livelli di emissione 1990	Limiti di emissione 2010	Riduzione delle emissioni in percentuale per il 2010 (anno di riferimento 1990)
Armenia	81	81	0%
Austria	351	159	-5%
Bielorussia	533	309	-42%
Belgio	324	144	-56%
Bulgaria	217	185	-15%
Canada (a)	2 880		
Croazia	105	90	-14%
Repubblica ceca	435	220	-49%
Danimarca	178	85	-52%
Finlandia	209	130	-38%
Francia	2.957	1.100	-63%
Germania	3.195	995	-69%
Grecia	373	261	-30%
Ungheria	205	137	-33%
Irlanda	197	55	-72%
Italia	2.213	1.159	-48%
Lettonia	152	136	-11%
Leichtstein	1,56	0,86	-45%
Lituania	103	92	-11%
Lussemburgo	20	9	-55%
Paesi Bassi	502	191	-62%
Norvegia	310	195	-37%
Polonia	831	800	-4%
Portogallo	640	202	-68%
Repubblica moldova	157	100	-36%
Romania	616	523	-15%
Federazione russa (b)	3.566		
ZGEI	203	165	-19%
Slovacchia	149	140	-6%
Slovenia	42	40	-5%
Spagna (b)	1.094	669	-39%
Svezia	526	241	-54%
Svizzera	292	144	-51%
Ucraina	1.369	797	-42%
Regno Unito	2.555	1.200	-53%
Stati Uniti d'America (c)			
Comunità europea	15.353	6.600	-57%

(a) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada presenta i livelli di emissione del 1990 e i limiti di emissione per il 2010 relativi ai composti organici volatili, a livello nazionale o per l'eventuale ZGEI per i composti organici volatili.

(b) Le cifre si riferiscono alla parte europea della zona EMEP.

(c) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, gli Stati Uniti d'America presentano, ai fini dell'inserimento nel presente allegato: a) misure specifiche di riduzione delle emissioni applicabili alle fonti mobili e fisse di composti organici volatili a livello nazionale o all'interno di una ZGEI, qualora abbiano presentato una ZGEI per i composti organici volatili da inserire nell'allegato III; b) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di composti organici volatili relativi al 1990, su scala nazionale o per la ZGEI; c) un valore indicativo per i livelli complessivi di emissione di composti organici volatili relativi al 2010, su scala nazionale o per la ZGEI; d) stime associate della percentuale di riduzione delle emissioni di composti organici volatili. La voce della lettera b) sarà inserita nella tabella, mentre le voci di cui alle lettere a), c) e d) saranno inserite in una nota alla tabella.

ALLEGATO III

ZONA DESIGNATA DI GESTIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI (ZGEI)

Ai fini del presente protocollo viene inserita la seguente zona di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI).

ZGEI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Si tratta dell'area dell'oblast di Murmansk, la Repubblica di Carelia, l'oblast di Leningrado (compreso San Pietroburgo), l'oblast di Pskov, l'oblast di Novgorod e l'oblast di Kaliningrad. Il confine della ZGEI coincide con i confini statali e amministrativi delle suddette entità costituenti la Federazione russa.

ALLEGATO IV

VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DI ZOLFO PROVENIENTI DA FONTI FISSE

1. La parte A è applicabile alle parti firmatarie diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A. PARTI DIVERSE DAL CANADA E DAGLI STATI UNITI D'AMERICA

2. Ai fini della parte A, ad esclusione della tabella 2 e dei paragrafi 11 e 12, per valore limite s'intende la quantità di sostanza gassosa contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto che non deve essere superata. Se non viene specificato diversamente, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m^3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il contenuto di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori indicati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto.
3. Le emissioni devono essere monitorate (1) in tutti i casi. Verificare il rispetto dei valori limite. I metodi di verifica possono comprendere misurazioni in continuo o discontinue, l'omologazione o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido.
4. Il campionamento e l'analisi degli inquinanti e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare eventuali sistemi di misurazione devono essere conformi alle norme istituite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). In attesa dell'elaborazione di norme CEN o ISO, si applicano le norme nazionali.
5. Le emissioni devono essere misurate in maniera continuativa qualora le emissioni di SO_2 superino i 75 kg/h.
6. Nel caso di una misurazione in continuo per un impianto nuovo, gli standard di emissione sono rispettati se i valori medi giornalieri calcolati non superano il valore limite e se nessun valore orario supera il valore limite del 100%.
7. Nel caso di una misurazione in continuo in un impianto esistente, gli standard di emissione sono rispettati se:
   a) nessuno dei valori medi mensili supera il valore limite e
   b) se il 97% di tutti i valori medi su 48 ore non supera il 110% del valore limite.
8. In caso di misurazioni discontinue, gli standard di emissione sono rispettati, come requisito minimo, se il valore medio ottenuto su un numero adeguato di misurazioni in condizioni rappresentative non supera il valore dello standard di emissione.
9. Bruciatori e riscaldatori di processo con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth

(1) Il monitoraggio deve essere inteso come un'attività globale, comprendente la misurazione delle emissioni, il bilancio di massa, ecc., che può essere effettuata in continuo o in maniera discontinua.

TABELLA 1

Valori limite per le emissioni di So_x prodotte dai bruciatori (a)

	Potenza termica (MWth)	Valore limite (b) (mg SO_2/Nm^3)	Alternativa per l'efficienza di eliminazione dei combustibili solidi nel settore domestico
Combustibili solidi e liquidi, impianti nuovi	50-100 100-300 > 300	850 850-200 (c) (diminuzione lineare) 200 (c)	90% (d) 92% (d) 95% (d)
Combustibili solidi, impianti esistenti	50-100 100-500 > 500 50-150 150-500 > 500	2.000 2.000-4 000 (diminuzione lineare) 400	 40% 40-90% (aumento lineare) 90%
Combustibili liquidi, impianti esistenti	50-300 300-500 > 500	1.700 1.700-400 (diminuzione lineare) 400	
Combustibili gassosi, impianti nuovi ed esistenti		35	
Gas liquefatto, impianti nuovi ed esistenti		5	
Gas a basso valore calorifico (ad esempio gassificazione di residui di raffineria o combustione di gas di cockerie)		Nuovi 400 Esistenti 800	
Gas di altiforni		Nuovi 200 Esistenti 800	
Impianto di combustione nuovo in raffinerie (media di tutti gli impianti di combustione nuovi)	> 50 (capacità totale raffineria)	600	
Impianto di combustione esistente in raffinerie (media di tutti gli impianti di combustione esistenti)		1.000	

(a) i valori limite sono applicabili, in particolare a:
- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccatura o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali, ad esempio forni di riscaldo, forni per trattamento a caldo,
- impianti di post-combustione, cioè qualsiasi apparecchiatura tecnica deputata a depurare gli scarichi gassosi della combustione che non sia gestita come impianto di combustione indipendente,
- impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico,
- impianti per la conversione di solfuro di idrogeno in zolfo,
- reattori utilizzati nell'industria chimica,
- forni a coke a batteria,
- cowper,
- inceneritori di rifiuti,
- impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato.

(b) il contenuto di riferimento di O_2 è pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per gli altri combustibili.

(c) 400 con olio combustibile pesante S<0,25%.

(d) se un impianto raggiunge i 300 mg/Nm^3 di SO_2 può essere esonerato dall'applicazione dell'efficienza di eliminazione.

10. Gasolio

TABELLA 2

Valori limite per il contenuto di zolfo del gasolio (a)

	Contenuto di zolfo (% in peso)
Gasolio	< 0,2 dopo il 1° luglio 2000 < 0,1 dopo il 1° gennaio 2008

(a) Per "gasolio" s'intende qualsiasi prodotto petrolifero entro la categoria HS 2710 o qualsiasi prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 °C. La definizione non comprende i carburanti utilizzati in veicoli stradali e non stradali e nei trattori agricoli. Il gasolio destinato all'uso marittimo rientra nella definizione se risponde alla descrizione di cui sopra o se presenta una viscosità o una densità entro i limiti di viscosità o densità definiti per i distillati marini della tabella I della norma ISO 8217 (1996).

11. Impianto Claus: per impianti che producono oltre 50 Mg di zolfo al giorno:
    a) recupero di zolfo al 99,5% per gli impianti nuovi;
    b) recupero di zolfo al 97% per gli impianti esistenti.
12. Produzione di biossido di titanio: negli impianti nuovi ed esistenti, gli scarichi derivanti dalle fasi di digestione e calcinazione nella produzione di biossido di titanio devono essere ridotti ad un valore non superiore a 10 kg di equivalente SO_2 per Mg di biossido di titanio prodotto.

B. CANADA

13. I valori limite per ridurre le emissioni di biossido di zolfo prodotto da fonti fisse nuove appartenenti alle categorie di fonti fisse indicate di seguito saranno determinati in base alle informazioni disponibili sulle tecnologie e sui livelli di riduzione, compresi i valori limite applicati in altri paesi, e al seguente documento: Canada Gazette, parte I, Department of the Environment, "Thermal Power Generation Emissions - National Guidelines for New Stationary Sources", 15 maggio 1993, pagg. 1633-1638.

C. STATI UNITI D'AMERICA

14. I valori limite per ridurre le emissioni di biossido di zolfo prodotte da fonti fisse nuove appartenenti alle categorie di fonti fisse indicate di seguito sono indicati nei seguenti documenti:
    (1) "Electric Utility Steam Generating Units"- 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 60, sottoparti D e Da;
    (2) "Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Db e Dc;
    (3) "Sulphuric Acid Plants"- 40 C.F.R., parte 60, sottoparte H;
    (4) "Petroleum Refineries"- 40 C.F.R., parte 60, sottoparte J;
    (5) "Primary Copper Smelters" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte P;
    (6) "Primary Zinc Smelters" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Q;
    (7) "Primary Lead Smelters" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte R;
    (8) "Stationary Gas Turbines" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte GG;
    (9) "Onshore Natural Gas Processing" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte LLL;
    (10) "Municipal Waste Combustors" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Ea ed Eb;
    (11) "Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec.

ALLEGATO V

VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO PRODOTTE DA FONTI FISSE

1. La parte A è applicabile alle parti firmatarie diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A. PARTI DIVERSE DAL CANADA E DAGLI STATI UNITI D'AMERICA

2. Ai fini della parte A, per valore limite s'intende la quantità di sostanza gassosa contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto che non deve essere superata. Se non viene specificato diversamente, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m^3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il contenuto di ossigeno presente nello scarico gassoso si applicano i valori indicati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti.
   Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. I valori limite riguardano, in genere, l'NO e l'NO_2, comunemente indicati come NO_x, espressi come NO_2. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto.
3. Le emissioni devono essere monitorate [1] in tutti i casi. Verificare il rispetto dei valori limite. I metodi di verifica possono comprendere misurazioni in conti-

(1) Il monitoraggio deve essere inteso come un'attività globale, comprendente la misurazione delle emissioni, il bilancio di massa, ecc., che può essere effettuata in continuo o in maniera discontinua.

nuo o meno, l'omologazione o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido.
4. Il campionamento e l'analisi degli inquinanti e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare eventuali sistemi di misurazione devono essere conformi alle norme istituite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). In attesa dell'elaborazione di norme CEN o ISO, si applicano le norme nazionali.
5. Le emissioni devono essere misurate in maniera continuativa qualora le emissioni di NO_x superino i 75 kg/h.
6. Nel caso di una misurazione in continuo, ad esclusione degli impianti di combustione esistenti della tabella 1, gli standard di emissione sono rispettati se i valori medi giornalieri calcolati non superano il valore limite e se nessun valore orario supera il valore limite del 100%.
7. Nel caso di una misurazione in continuo in un impianto di combustione esistente della tabella 1, gli standard di emissione sono rispettati se: a) nessuno dei valori medi mensili supera il valore limite e b) se il 95% di tutti i valori medi su 48 ore non supera il 110% del valore limite.
8. In caso di misurazioni discontinue, gli standard di emissione sono rispettati, come requisito minimo, se il valore medio ottenuto su un numero adeguato di misurazioni in condizioni rappresentative non supera il valore dello standard di emissione.
9. Bruciatori e riscaldatori di processo con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth

TABELLA 1

Valori limite per le emissioni di NO_x prodotte dai bruciatori [(a)]

	Valore limite (mg/Nm³) [(b)]
Combustibili solidi, impianti nuovi	
- Bruciatori 50-100 MWth	400
- Bruciatori 100-300 MWth	300
- Bruciatori > 300 MWth	200
Combustibili solidi, impianti esistenti	
- Combustibili solidi in generali	650
- Combustibili solidi con una percentuale di composti volatili inferiore al 10%	1.300
Combustibili liquidi, impianti nuovi	
- Bruciatori 50-100 MWth	400
- Bruciatori 100-300 MWth	300
- Bruciatori > 300 MWth	200
Combustibili liquidi, impianti esistenti	450
Combustibili gassosi, impianti nuovi	
Combustibile: gas naturale	
- Bruciatori 50-300 MWth	150
- Bruciatori > 300 MWth	100
Combustibile: tutti gli altri gas	200
Combustibili gassosi, impianti esistenti	350

(a) I valori limite sono applicabili, in particolare a:
- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l'essiccatura o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali, ad esempio forni di riscaldo, forni per trattamento a caldo,
- impianti di post-combustione, cioè qualsiasi apparecchiatura tecnica deputata a depurare gli scarichi gassosi della combustione che non sia gestita come impianto di combustione indipendente,
- impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico,
- impianti per la conversione di solfuro di idrogeno in zolfo,
- reattori utilizzati nell'industria chimica,
- forni a coke a batteria,
- cowper,
- inceneritori di rifiuti,
- impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato.

(b) Questi valori non sono applicabili a bruciatori funzionanti per meno di 500 ore all'anno. Il contenuto di riferimento di O_2 è pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per gli altri combustibili.

10. Turbine a combustione onshore con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth: i valori limite di NO_x espressi come mg/Nm³ (con un contenuto di O_2 del 15%) devono essere applicati ad un'unica turbina. I valori limite della tabella 2 si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.

TABELLA 2

Valori limite per le emissioni di NO_x prodotte dalle turbine a combustione onshore

> 50 MWth (potenza termica alle condizioni ISO)	Valore limite (mg/Nm³)
Impianti nuovi, gas naturale [a]	50 [b]
Impianti nuovi, combustibili liquidi [c]	120
Impianti esistenti, tutti i combustibili [d]	
- Gas naturale	150
- Combustibili liquidi	200

(a) Il gas naturale è metano presente in natura con non più del 20% (in volume) di inerti costituenti.
(b) 75 mg/Nm³ in caso di:
- turbine a combustione usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità o
- compressore azionante una turbina a combustione per la rete pubblica di distribuzione del gas.

Per le turbine a combustione che non rientrano nelle categorie di cui sopra, ma che hanno un grado di efficienza superiore al 35% - determinato alle condizioni ISO di carico di base - il valore limite di emissione sarà pari a 50*n/35, dove n è l'efficienza della turbina a combustione espressa in percentuale (e determinata alle condizioni ISO di carico di base).
(c) Questo valore limite si applica solo alle turbine a combustione che utilizzano distillati medi e leggeri.
(d) Questi valori limite non sono applicabili a turbine a combustione funzionanti per meno di 150 ore all'anno.

11. Produzione di cemento

TABELLA 3

Valori limite per le emissioni di NO_x derivanti dalla produzione di cemento [a]

	Valore limite (mg/Nm³)
Impianti nuovi (10% O_2)	
- Essiccatoi	500
- Altri forni	800
Impianti esistenti (10% O_2)	1.200

(a) Impianti per la produzione di clincker nei forni rotativi con una capacità > 500 Mg/giorno o in altri forni con una capacità > 50 Mg/giorno.

12. Motori fissi

TABELLA 4

Valori limite per le emissioni di NO_x prodotte da motori fissi nuovi

Capacità, tecnica, specifiche del combustibile/carburante	Valore limite [a] (mg/Nm³)
Motori ad accensione comandata (= Otto), 4 tempi, > MWth	
- Motori a miscela povera	250
- Tutti gli altri motori	500
Motori ad iniezione per compressione (= diesel), > 5 MWth	
- Carburante: gas naturale (motori a reazione)	500
- Carburante: olio combustibile pesante	600
- Carburante: diesel o gasolio	500

(a) Questi valori non sono applicabili a motori funzionanti per meno di 500 ore all'anno. Il contenuto di riferimento di O_2 è pari al 5%.

13. Produzione e trasformazione dei metalli

TABELLA 5

Valori limite per le emissioni di NO_x prodotte dalla produzione primaria di ferro e acciaio [a]

Capacità, tecnica, specifiche del combustibile	Valore limite (mg/Nm^3)
Impianto di sinterizzazione nuovo ed esistente	400

(a) Produzione e lavorazione dei metalli: impianti per l'arrostimento o la sinterizzazione dei minerali metalliferi, impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la colata continua, aventi una capacità superiore a 2,5Mg/ora, impianti per la lavorazione dei metalli ferrosi (laminatoi a caldo > 20 Mg/ora di acciaio grezzo).

14. Produzione di acido nitrico

TABELLA 6

Valori limite per le emissioni di NO_x prodotte dalla produzione di acido nitrico, esclusi gli impianti di concentrazione degli acidi

Capacità, tecnica, specifiche del combustibile	Valore limite (mg/Nm^3)
- Impianti nuovi	350
- Impianti esistenti	450

B. CANADA

15. I valori limite per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NO_x) prodotte da fonti fisse nuove appartenenti alle categorie di fonti fisse indicate di seguito saranno determinati in base alle informazioni disponibili sulle tecnologie e sui livelli di riduzione, compresi i valori limite applicati in altri paesi, e ai seguenti documenti:
    a) Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME), National Emission Guidelines for Stationary Combustion Turbines, dicembre 1992, PN1072;
    b) Canada Gazette, parte I, Department of the Environment, "Thermal Power Generation Emissions - National Guidelines for New Stationary Sources", 15 maggio 1993, pagg. 1633-1638;
    c) CME, National Emission Guidelines for Cement Kilns, marzo 1998, PN1284.

C. STATI UNITI D'AMERICA

16. I valori limite per ridurre le emissioni di NO_x prodotte da fonti fisse nuove appartenenti alle categorie di fonti fisse indicate di seguito sono indicati nei seguenti documenti:
    a) "Coal-fired Utility Units" - 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 76;
    b) "Electric Utility Steam Generating Units" - 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 60, sottoparti D e Da;
    c) "Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units" - 40 C.F.R., parte 60; sottoparte Db
    d) "Nitric Acid Plants" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte G;
    e) "Stationary Gas Turbines" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte GG;
    f) "Municipal Waste Combustors" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti Ea ed Eb;
    g) "Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Ec.

ALLEGATO VI

VALORI LIMITE PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI PRODOTTI DA FONTI FISSE

1. La parte A è applicabile alle parti firmatarie diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.

A. PARTI DIVERSE DAL CANADA E DAGLI STATI UNITI D'AMERICA

2. Questa parte del presente allegato riguarda le fonti fisse di emissioni di composti organici non metanici (COVNM) elencate nei seguenti paragrafi 8-21. Non sono compresi gli impianti o le parti di impianti destinati alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi. I valori limite sono indicati nelle tabelle riportate di seguito, specifiche per ciascun settore, e in genere si riferiscono al consumo di solventi o alla portata massica delle emissioni. Se un operatore svolge varie attività rientranti nella stessa sottovoce presso il medesimo impianto di uno stesso sito, il consumo di solventi o la portata massica delle emissioni delle

suddette attività vengono sommati. Se non viene indicato alcun valore limite, a tutti gli impianti interessati viene applicato il valore limite predeterminato.

3. Ai fini della parte A del presente allegato s'intende per:
   a) "deposito e distribuzione di benzina": il caricamento di autocarri, vagoni ferroviari, chiatte e navi marittime presso i depositi e le stazioni di spedizione di olio minerale delle raffinerie, esclusi i veicoli che fanno rifornimento alle stazioni di servizio, che rientrano nei testi pertinenti in materia di fonti mobili;
   b) "rivestimento adesivo": il processo mediante il quale si applica un adesivo alla superficie, ad esclusione del rivestimento e della laminazione adesivi associati ai processi di stampa e alla laminazione del legno e della plastica;
   c) "laminazione del legno e della plastica": qualsiasi processo che faccia aderire legno e/o plastica per la produzione di laminati;
   d) "processo di rivestimento": applicazione di superfici metalliche e plastiche ad automobili, cabine di autocarri, autocarri, autobus o superfici in legno riguardante qualsiasi processo che comporta una singola applicazione o molteplici applicazioni di uno strato continuo di rivestimento su:
      i) veicoli nuovi definiti (come indicato di seguito) come veicoli di categoria M1 e di categoria N1, a condizione che siano rivestiti nello stesso impianto dei veicoli di categoria M1;
      ii) cabine di autocarri, definite come la cabina per il guidatore, e tutto l'alloggiamento integrato per l'apparecchiatura tecnica dei veicoli delle categorie N2 ed N3;
      iii) furgoni e autocarri definiti come veicoli di categoria N1, N2 ed N3, escluse le cabine degli autocarri;
      iv) autobus definiti come veicoli di categoria M2 ed M3;
      v) altre superfici metalliche o plastiche, comprese quelle di aerei, navi, treni, ecc., superfici di legno, in materiale tessile, tessuto, pellicole e in carta.

   Non è compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se il processo di rivestimento prevede una fase in cui lo stesso articolo viene stampato, la stampa è considerata parte del processo di rivestimento. Non sono invece incluse le operazioni di stampa svolte come operazioni separate. Nella definizione, s'intende per:
   - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
   - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg,
   - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 Mg,
   - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 Mg,
   - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 Mg ma inferiore o uguale a 12 Mg,
   - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 Mg;

   e) "verniciatura in continuo di metalli" (coil coating): qualsiasi processo per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo;
   f) "pulitura a secco": qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e aloni nell'industria tessile e dell'abbigliamento;
   g) "fabbricazione di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi": la fabbricazione di preparati di rivestimento, vernici, inchiostri e adesivi, e di prodotti intermedi a condizione che vengano prodotti nello stesso impianto mescolando pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altri eccipienti. In questa categoria rientrano anche la dispersione, la predispersione, la realizzazione di una certa viscosità o colore e l'imballaggio del prodotto finale in un contenitore;
   h) "stampa": qualsiasi processo di riproduzione di un testo e/o di immagini nel quale, grazie ad un vettore di immagine, l'inchiostro è trasferito su una superficie e nel quale si applicano i seguenti sottoprocessi:
      i) flessografia: un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri liquidi che seccano mediante evaporazione;
      ii) offset: un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;
      iii) rotocalcografia per pubblicazioni: rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;
      iv) rotocalcografia: un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimos-

so dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette;

v) serigrafia rotativa: attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;

vi) laminazione associata all'attività di stampa: operazione consistente nel far aderire due o più materiali flessibili per produrre laminati;

vii) verniciatura: processo mediante il quale una vernice o un rivestimento adesivo vengono applicati ad un materiale flessibile per sigillare successivamente il materiale di imballaggio;

i) "fabbricazione di prodotti farmaceutici": sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, fabbricazione di prodotti intermedi;

j) "conversione di gomma naturale o sintetica": qualsiasi processo di miscelatura, frantumazione, mescolatura, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e altri processi per la lavorazione di gomma naturale o sintetica al fine di ottenere un prodotto finale;

k) "pulitura superficiale": qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura; viene considerato un processo di pulitura superficiale qualsiasi processo di pulitura costituito di più fasi eseguite prima o dopo qualsiasi fase di lavorazione. Il processo riguarda la pulizia della superficie dei prodotti e non la pulizia delle attrezzature utilizzate per i processi;

l) "estrazione di oli vegetali e grassi animali e raffinazione di oli vegetali": attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi e depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali;

m) "finitura di veicoli": qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento e le attività di sgrassamento associate per:

i) il rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi, realizzato nell'ambito della riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori dell'impianto di produzione, o

ii) il rivestimento originale dei veicoli stradali, o di parti di essi, con materiali tipo finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione, o

iii) il rivestimento di rimorchi (compresi i semirimorchi);

n) "impregnazione di superfici di legno": qualsiasi processo consistente nell'impregnazione del legname con additivi;

o) "condizioni standard": una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa;

p) "COVNM": tutti i composti organici, escluso il metano, che alla temperatura di 273,15 K presentano una tensione di vapore minima di 0,01 kPa o una volatilità comparabile alle condizioni di applicazione date;

q) "scarichi gassosi": gli effluenti gassosi finali contenenti COVNM o altri inquinanti, emessi nell'atmosfera da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in m^3/h in condizioni standard;

r) "emissione fuggitiva di COVNM": qualsiasi emissione, non contenuta negli scarichi gassosi, di COVNM nell'atmosfera, nel suolo e nelle acque e, se non stabilito diversamente, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, comprese le emissioni non catturate di COVNM rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. I valori limite per le emissioni fuggitive sono calcolati in base ad un piano di gestione dei solventi (cfr. l'appendice I del presente allegato);

s) "emissioni totali di COVNM": la somma delle emissioni fuggitive di COVNM e delle emissioni di COVNM contenuti negli scarichi gassosi;

t) "quantità immessa": la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono calcolati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività;

u) "valore limite": la quantità massima di sostanza gassosa contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto che non deve essere superata durante il normale esercizio. Se non viene specificato diversamente, tale valore è calcolato in termini di massa di inquinante per volume di scarico gassoso (espresso, se non indicato diversamente, come mg C/Nm^3), in condizioni standard di temperatura e pressione del gas a secco. Per gli impianti che utilizzano solventi, i valori limite sono espressi come unità di massa per unità caratteristica della rispettiva attività. Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas aggiunti agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione. I valori limite in genere riguardano tutti i composti organici volatili escluso il metano (senza ulteriori distinzioni, ad esempio in termini di reattività o di tossicità);

v) "normale esercizio": tutti le fasi di esercizio, escluse le operazioni di avvio e di chiusura e la manutenzione dell'impianto;

w) "sostanze pericolose per la salute umana": si dividono in due categorie:

i) COV alogenati che possono presentare un rischio di effetti irreversibili o

ii) sostanze pericolose che si rivelano cancerogene, mutagene o tossiche per il sistema riproduttivo o che possono provocare il cancro, possibili alterazioni genetiche ereditarie, il cancro per inalazione, ridurre la fertilità o provocare danni ai feti.

4. Devono essere effettuate le seguenti operazioni:

a) monitorare le emissioni di COVNM [1] e verificarne la conformità ai valori limite. I metodi di verifica possono comprendere misurazioni in continuo o discontinue, l'omologazione o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido; essi devono inoltre essere economicamente validi;
b) misurare le concentrazioni di inquinanti atmosferici in condotte di gas in maniera rappresentativa. Il campionamento e l'analisi degli inquinanti e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare eventuali sistemi di misurazione devono essere conformi alle norme istituite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). In attesa dell'elaborazione di norme CEN o ISO, si applicano le norme nazionali;
c) in caso di misurazione delle emissioni di COVNM, queste devono essere effettuate in continuo se superano 10 kg di carbonio organico totale/h nel condotto di scarico a valle di un impianto di riduzione delle emissioni e se le ore di esercizio superano le 200 h/anno. Per tutti gli altri impianti è necessaria come minimo una misurazione discontinua. Per la garanzia di conformità è possibile ricorrere ad approcci propri, a condizione che diano risultati altrettanto rigorosi;
d) nel caso di una misurazione in continuo, gli standard di emissione sono rispettati come minimo se la media giornaliera non supera il valore limite durante il normale esercizio e se nessuna media oraria supera il valore limite del 150%. Per la garanzia di conformità è possibile ricorrere ad approcci propri, a condizione che diano risultati altrettanto rigorosi;
e) nel caso di una misurazione discontinua, gli standard di emissione sono rispettati come minimo se la media giornaliera di tutti i valori letti non supera il valore limite e se nessuna media oraria supera il valore limite del 150%. Per la garanzia di conformità è possibile ricorrere ad approcci propri, a condizione che diano risultati altrettanto rigorosi;
f) occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COVNM durante le fasi di avvio e di chiusura e in caso di deviazioni dal normale esercizio;
g) non sono richieste misure se, per rispettare i valori limite riportati di seguito, non è necessaria l'apparecchiatura di abbattimento finale e se si può dimostrare che i valori limite non vengono superati.

5. Se non indicato altrimenti, agli scarichi gassosi si applicano i seguenti valori limite:
   a) 20 mg sostanza/m^3 per gli scarichi di composti organici volatili alogenati (cui è attribuita la frase di rischio: possibile rischio di effetti irreversibili), dove la portata massica della somma dei composti considerati è superiore o uguale a 100 g/h e
   b) 2 mg/m^3 (espressi come la somma delle masse dei singoli composti) per gli scarichi di composti organici volatili (ai quali siano attribuite le seguenti frasi di rischio: può provocare il cancro, può provocare alterazioni genetiche ereditarie, può provocare il cancro per inalazione o può danneggiare i feti; possibile rischio di fertilità ridotta), dove la portata massica della somma dei composti considerati è superiore o uguale a 10 g/h.
6. Per le categorie di fonti elencate ai paragrafi 9-21, si applicano le seguenti eccezioni:
   a) invece di applicare i valori limite per gli impianti indicati di seguito, gli operatori dei rispettivi impianti possono utilizzare un piano di riduzione delle emissioni (cfr. l'appendice II del presente allegato). Il piano di riduzione ha lo scopo di dare al gestore la possibilità di conseguire con mezzi diversi riduzioni di emissioni equivalenti a quelle conseguite applicando i valori limite di emissione dati;
   b) per le emissioni fuggitive di COVNM, i valori delle emissioni fuggitive indicati di seguito sono utilizzati come valore limite. Tuttavia, se si dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che per un singolo impianto non è tecnicamente ed economicamente possibile raggiungere tale valore, l'autorità competente può concedere una deroga all'impianto in questione, a condizione che non si prevedano rischi significativi per la salute umana o per l'ambiente. Per ogni deroga il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la migliore tecnica disponibile.
7. I valori limite per le emissioni di COV relative alle categorie di fonti di cui al paragrafo 3 sono specificati ai paragrafi 8-21.

(1) Il monitoraggio deve essere inteso come un'attività globale, comprendente la misurazione delle emissioni, il bilancio di massa, ecc., che può essere effettuata in continuo o in maniera discontinua.

8. Deposito e distribuzione di benzina

TABELLA 1

Valori limite per le emissioni di COV rilasciate dal deposito e dalla distribuzione di benzina escluso il caricamento di navi marittime

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valori soglia	Valore limite
Unità di recupero vapore degli impianti di deposito e distribuzione alla rete di raccolta o ai terminali delle raffinerie	5.000 m^3 di benzina all'anno	10 g COV/Nm^3 compreso il metano

Nota: Il vapore rilasciato durante il riempimento dei serbatoi di deposito della benzina viene trasferito in altri serbatoi di deposito o nell'impianto di abbattimento che rispettino i valori limite indicati nella tabella precedente.

9. Rivestimento adesivo

TABELLA 2

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate dal rivestimento adesivo

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Fabbricazione di calzature; impianti nuovi ed esistenti	> 5	25 g di solvente per paio	
Altro rivestimento adesivo, escluse calzature; impianti	5-15 >15	50 [(a)] mg C/Nm^3 50 [(a)] mg C/Nm^3	25 20

(a) se si utilizzano tecniche che consentono di riutilizzare il solvente recuperato, il valore limite è di 150 mg C/Nm^3

10. Laminazione del legno e delle plastiche

TABELLA 3

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate dalla laminazione di legno e plastiche

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite per le emissioni totali di COVNM
Laminazione del legno e delle plastiche; impianti nuovi ed esistenti	> 5	30 g NMVOC/m^2

11. Processi di rivestimento (superfici metalliche e plastiche in automobili, cabine di autocarri, autocarri, autobus o superfici in legno)

Tabella 4

Valori limite per le emissioni di COVNM prodotte dai processi di rivestimento nell'industria automobilistica

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno) [(a)]	Valore limite [(b)] per le emissioni totali di COVNM
Impianti nuovi, rivestimento automobili (M1, M2)	> 15 (e > 5.000 elementi rivestiti all'anno)	45 g COVNM/m^2 o 1,3 Kg/elemento e 33 g COVNM/m^2
Impianti esistenti, rivestimento automobili (M1, M2)	> 15 (e > 5.000 elementi rivestiti all'anno)	60 g COVNM/m^2 o 1,9 Kg/elemento e 41 g COVNM/m^2
Impianti nuovi ed esistenti, rivestimento automobili (M1, M2)	> 15 (≤ 5.000 monoscocche rivestite o > 3.500 telai rivestiti all'anno)	90 g COVNM/m^2 o 1,5 Kg/elemento e 70 g COVNM/m^2
Impianti nuovi, rivestimento di cabine autocarri nuovi (N1, N2, N3)	> 15 (≤ 5.000 elementi rivestiti all'anno)	65 g NMVOC/m^2
Impianti nuovi, rivestimento di cabine autocarri nuovi (N1, N2, N3)	> 15 (> 5.000 elementi rivestiti all'anno)	55 g NMVOC/m2
Impianti esistenti, rivestimento di cabine autocarri nuovi (N1, N2, N3)	> 15 (≤ 5.000 elementi rivestiti all'anno)	85 g NMVOC/m^2
Impianti esistenti, rivestimento di cabine autocarri nuovi (N1, N2, N3)	> 15 (> 5.000 elementi rivestiti all'anno)	75 g NMVOC/m^2
Impianti nuovi, rivestimento di autocarri e furgoni nuovi (non cabinati) (N1, N2, N3)	> 15 (≤ 2.500 elementi rivestiti all'anno)	90 g NMVOC/m^2
Impianti nuovi, rivestimento di autocarri e furgoni nuovi (non cabinati) (N1, N2, N3)	> 15 (> 2.500 elementi rivestiti all'anno)	70 g NMVOC/m^2
Impianti esistenti, rivestimento di autocarri e furgoni nuovi (non cabinati) (N1, N2, N3)	> 15 (≤ 2.500 elementi rivestiti all'anno)	120 g NMVOC/m^2
Impianti esistenti, rivestimento di autocarri e furgoni nuovi (non cabinati) (N1, N2, N3)	> 15 (> 2.500 elementi rivestiti all'anno)	90 g NMVOC/m^2
Impianti nuovi, rivestimento di autobus nuovi (M3)	> 15 (≤ 2.000 elementi rivestiti all'anno)	210 g NMVOC/m^2
Impianti nuovi, rivestimento di autobus nuovi (M3)	> 15 (> 2.000 elementi rivestiti all'anno)	150 g NMVOC/m^2
Impianti esistenti, rivestimento di autobus nuovi (M3)	> 15 (≤ 2.000 elementi rivestiti all'anno)	290 g NMVOC/m^2
Impianti esistenti, rivestimento di autobus nuovi (M3)	> 15 (> 2.000 elementi rivestiti all'anno)	225 g NMVOC/m^2

(a) Per un consumo di solventi ≤ 15 Mg all'anno (rivestimenti di automobili) si applica la tabella 14 relativa alle finiture per automobili.

(b) I valori limite totali sono espressi come massa del solvente (in g) emessa rispetto alla superficie del prodotto (m^2). La superficie del prodotto è definita come la superficie calcolata sulla base dell'area totale di rivestimento per elettroforesi e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, utilizzando lo stesso rivestimento. La superficie dell'area rivestita per elettroforesi è calcolata con la seguente formula: (2 x peso totale del corpo del prodotto): (spessore della lastra metallica x densità della lastra metallica).

TABELLA 5

Valori limite per le emissioni di COVNM prodotte dai processi di rivestimento in vari settori industriali

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi ed esistenti: altri rivestimenti, compresi metalli, plastiche, materiale tessile, tessuto, pellicole e carta (esclusa serigrafia a bobina per tessili, cfr. stampa)	5-15	100 [(a) (b)]	25 [(b)]
	> 15	50/75 [(b) (c) (d)]	20 [(b)]
Impianti nuovi ed esistenti: rivestimento in legno	15-25	100 [(a)]	25
	> 25	50/75 [(c)]	20

(a) Il valore limite riguarda le applicazioni di rivestimento e i processi di essiccazione eseguiti in condizioni di confinamento.
(b) Qualora non fosse possibile eseguire il rivestimento in condizioni di confinamento (costruzione di navi, rivestimento aeromobili, ecc.), è possibile concedere una deroga a tali impianti rispetto ai suddetti valori. In tal caso si ricorrerà al piano di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 6, lettera a), a meno che non si comprovi all'autorità competente che questa opzione non sia tecnicamente ed economicamente fattibili. In tal caso, il gestore deve comprovare all'autorità competente che viene utilizzata la migliore tecnica disponibile.
(c) Il primo valore si applica ai processi di essiccazione, il secondo all'applicazione del rivestimento.
(d) Se per il rivestimento in materiale tessile vengono usate tecniche che consentono il riutilizzo di solventi recuperati, il valore limite è pari a 150 mg C/Nm³ per l'essiccamento e il rivestimento insieme.

12. Verniciatura in continuo di metalli (coil coating)

TABELLA 6

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate dalla verniciatura in continuo

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi	> 25	50 [(a)]	5
Impianti esistenti	> 25	50 [(a)]	10

(a) Se si utilizzano tecniche che consentono di riutilizzare il solvente recuperato, il valore limite è di 150 mg C/Nm³.

13. Pulitura a secco

TABELLA 7

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate durante la pulitura a secco

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (COVNM/kg³)
Impianti nuovi ed esistenti	0	20 g [(a)]

(a) Valore limite per le emissioni totali di COVNM calcolate come massa del solvente emesso per massa del prodotto pulito e asciugato.

14. Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

TABELLA 8

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate durante la fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi ed esistenti	100-1.000 > 1.000	150 [(a)] 150 [(b)]	5 [(a) (c)] 3 [(b) (c)]

(a) Si può applicare un valore limite totale del 5% del solvente impiegato invece di utilizzare il limite di concentrazione degli scarichi gassosi e il valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM.
(b) Si può applicare un valore limite totale del 3% del solvente impiegato invece di utilizzare il limite di concentrazione degli scarichi gassosi e il valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM.
(c) Il valore limite fuggitivo non comprende i solventi venduti come parte di un preparato venduto in un contenitore sigillato.

15. Stampa (flessografia, offset, rotocalcografia, ecc.)

TABELLA 9

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate dai processi di stampa

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi ed esistenti: offset	15-25 > 25	100 20	30 [(a)] 30 [(a)]
Impianti nuovi: rotocalcografia per pubblicazioni	> 25	75	10
Impianti esistenti: rotocalcografia per pubblicazioni	> 25	75	15
Impianti nuovi ed esistenti: altra rorocalcografia, flessografia, serigrafia rotativa, unità di laminazione e verniciatura	15-25 > 25	100 100	25 20
Impianti nuovi ed esistenti: serigrafia rotativa su materiali tessili, cartone	> 30	100	20

(a) I residui di solventi dei prodotti finiti non sono considerati parte delle emissioni fuggitive di COVNM.

16. Fabbricazione di prodotti farmaceutici

TABELLA 10

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate durante la fabbricazione di prodotti farmaceutici

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi	> 50	20 [(a) (b)]	5 [(b) (d)]
Impianti esistenti	> 50	20 [(a) (c)]	15 [(c) (d)]

(a) Se si utilizzano tecniche che consentono di riutilizzare il solvente recuperato, il valore limite è di 150 mg C/Nm3.
(b) Si può applicare un valore limite totale del 5% del solvente impiegato invece di utilizzare il limite di concentrazione degli scarichi gassosi e il valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM.
(c) Si può applicare un valore limite totale del 15% del solvente impiegato invece di utilizzare il limite di concentrazione degli scarichi gassosi e il valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM.
(d) Il valore limite delle emissioni fuggitive non comprende i solventi venduti come parte di un preparato in un contenitore sigillato.

17. Conversione di gomma naturale o sintetica

TABELLA 11

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate durante la conversione di gomma naturale o sintetica

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi ed esistenti: conversione di gomma naturale o sintetica	> 15	20 [(a) (b)]	25 [(a) (c)]

(a) Si può applicare un valore limite totale del 25 % del solvente impiegato invece di utilizzare il limite di concentrazione degli scarichi gassosi e il valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM.
(b) Se si utilizzano tecniche che consentono di riutilizzare il solvente recuperato, il valore limite è di 150 mg C/Nm³.
(c) Il valore limite delle emissioni fuggitive non comprende i solventi venduti come parte di un preparato in un contenitore sigillato.

18. Pulitura superficiale

TABELLA 12

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate durante la pulitura superficiale

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi ed esistenti: pulitura superficiale con le sostanze citate al punto 3, lettera w)	1-5	20	15
	> 5	20	10
Impianti nuovi ed esistenti: altri tipi di pulitura superficiale	2-10	75 [(a)]	20 [(a)]
	>10	75 [(a)]	15 [(a)]

(a) Gli impianti che dimostrano all'autorità competente che il contenuto medio di solvente organico di tutto il materiale di pulitura utilizzato non supera il 30% s/s sono autorizzati a non applicare questi valori.

19. Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

TABELLA 13

Valori limite delle emissioni di COVNM rilasciate durante l'estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite totale (Mg/anno)	
Impianti nuovi ed esistenti	> 10	Grasso animale	1,5
		Castoro	3,0
		Semi di colza	1,0
		Semi di girasole	1,0
		Soia (frantumazione normale)	0,8
		Soia (fiocchi bianchi)	1,2
		Altri semi e materiale vegetale:	3,0 [(a)]
		Tutti i processi di frazionamento, esclusa la demucillaginazione [(b)]:	1,5
		Demucillaginazione:	4,0

(a) I valori limite delle emissioni totali di COVNM prodotte dagli impianti che trattano singole parti di semi o di altro materiale vegetale vengono definiti caso per caso dalle autorità competenti in base alle migliori tecnologie disponibili.
(b) Eliminazione della gomma dall'olio.

20. Finitura veicoli

TABELLA 14

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate durante la finitura dei veicoli

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi ed esistenti	> 0,5	50 [(a)]	25

(a) Il rispetto dei valori limite deve essere dimostrato con misurazioni effettuate mediamente ogni 15 minuti.

21. Impregnazione di superfici di legno

TABELLA 15

Valori limite per le emissioni di COVNM rilasciate durante l'impregnazione di superfici di legno

Capacità, tecnica, altre specifiche	Valore soglia per il consumo di solventi (Mg/anno)	Valore limite (mg C/Nm³)	Valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM (% solvente impiegato)
Impianti nuovi ed esistenti	> 25	100 [(a) (b)]	45 [(b)]

(a) Non si applica all'impregnazione con creosoto.
(b) Si può applicare un valore limite totale di 11 kg di solvente/m³ di legno trattato invece di utilizzare il limite di concentrazione degli scarichi gassosi e il valore limite per le emissioni fuggitive di COVNM.

B. CANADA

22. I valori limite per ridurre le emissioni di composti organici volatili (COV) prodotti da fonti fisse nuove appartenenti alle categorie di fonti fisse indicate di seguito saranno determinati in base alle informazioni disponibili sulle tecnologie e sui livelli di riduzione, compresi i valori limite applicati in altri paesi, e ai seguenti documenti:
    a) Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME), Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Dry Cleaning Facilities, dicembre 1992, PN1072;
    b) CCME, Environmental Guideline for the Control of Volatile Organic Compounds Process Emissions from New Organic Chemical Operations, settembre 1993, PN1108;
    c) CCME, Environmental Code of Practice for the Measurement and Control of Fugitive VOC Emissions from Equipment Leaks, ottobre 1993, PN1106;
    d) CCME, A Program to Reduce Volatile Organic Compound Emissions by 40 Percent from Adhesives and Sealants, marzo 1994, PN1116;
    e) CCME, A Plan to Reduce Volatile Organic Compound Emissions by 20 Percent from Consumer Surface Coatings, marzo 1994, PN1114;
    f) CCME, Environmental Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from Aboveground Storage Tanks, giugno 1995, PN1180;
    g) CCME, Environmental Code of Practice for Vapour Recovery during Vehicle Refueling at Service Stations and Other Gasoline Dispersing Facilities, (Fase II), aprile 1995, PN1184;
    h) CCME, Environmental Code of Practice for the Reduction of Solvent Emissions from Commercial and Industrial Degreasing Facilities, giugno 1995, PN1182;
    i) CCME, New Source Performance Standards and Guidelines for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from Canadian Automotive Original Equipment Manufacturer (OEM) Coating Facilities, agosto 1995, PN1234;
    j) CCME, Environmental Guideline for the Reduction of Volatile Organic Compound Emissions from the Plastics Processing Industry, luglio 1997, PN1276;
    k) CCME, National Standards for the Volatile Organic Compound Content of Canadian Commercial/ Industrial Surface Coating Products - Automotive Refinishing, agosto 1997, PN1288.

C. STATI UNITI D'AMERICA

23. I valori limite per ridurre le emissioni di COV prodotte da fonti fisse nuove appartenenti alle categorie di fonti fisse indicate di seguito sono indicati nei seguenti documenti:
    a) "Storage Vessels for Petroleum Liquids" - 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 60, sottoparti K e Ka;
    b) "Storage Vessels for Volatile Organic Liquids" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte Kb;
    c) "Petroleum Refineries" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte J;

d) "Surface Coating of Metal Furniture" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte EE;
e) "Surface Coating for Automobile and Light Duty Trucks" - 40 C.F.R., parte 60; sottoparte MM;
f) "Publication Rotogravure Printing" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte QQ;
g) "Pressure Sensitive Tape and Label Surface Coating Operations" - 40 C.F.R.; parte 60; sottoparte RR;
h) "Large Appliance, Metal Coil and Beverage Can Surface Coating" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti SS, TT e WW;
i) "Bulk Gasoline Terminals" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte XX;
j) "Rubber Tire Manufacturing" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte BBB;
k) "Polymer Manufacturing" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte DDD;
l) "Flexible Vinyl and Urethane Coating and Printing" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte FFF;
m) "Petroleum Refinery Equipment Leaks and Wastewater Systems" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti GGG e QQQ;
n) "Synthetic Fiber Production" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte HHH;
o) "Petroleum Dry Cleaners" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte JJJ;
p) "Onshore Natural Gas Processing Plants" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte KKK;
q) "SOCMI Equipment Leaks, Air Oxidation Units, Distillation Operations and Reactor Processes" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparti VV, III, NNN ed RRR;
r) "Magnetic Tape Coating" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte SSS;
s) "Industrial Surface Coatings" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte TTT;
t) "Polymeric Coatings of Supporting Substrates Facilities" - 40 C.F.R., parte 60, sottoparte VVV.

APPENDICE I

PIANI PER LA GESTIONE DEI SOLVENTI

INTRODUZIONE

1. La presente appendice all'allegato sui valori limite di emissione di composti organici non metanici (COVNM) prodotti da fonti fisse fornisce informazioni relative ad un piano di gestione dei solventi. In questa sede vengono individuati i principi da applicare (punto 2), viene fornito un quadro per il bilancio di massa (punto 3) e vengono fornite indicazioni per la verifica della conformità (punto 4).

PRINCIPI

2. Il piano di gestione dei solventi ha le seguenti funzioni:
   a) verifica della conformità, come indicato nell'allegato;
   b) individuazione delle future possibilità di riduzione delle emissioni.

DEFINIZIONI

3. Le definizioni che seguono si applicano all'esercizio del bilancio di massa.
   a) Per "quantità immessa di solventi organici" (input - I) s'intende:
      I1. la quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa;
      I2. la quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo. (Il solvente riciclato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività.)
   b) Per "rilascio di solventi organici" (output - O) s'intende:
      O1. l'emissione di COVNM negli scarichi gassosi;
      O2. i solventi organici dispersi nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5;
      O3. la quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo;
      O4. le emissioni non catturate di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali, nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili;
      O5. i solventi organici e/o i composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8);
      O6. i solventi organici contenuti nei rifiuti di raccolta;
      O7. i solventi organici o i solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale;
      O8. i solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per immissione nel processo, se non sono registrati al punto O7;
      O9. i solventi organici rilasciati in altro modo.

LINEE GUIDA SULL'USO DEL PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

4. L'uso del piano di gestione dei solventi sarà determinato in base al requisito particolare da verificare come segue.
   a) Verifica della conformità alla soluzione di riduzione delle emissioni di cui al punto 6, lettera a), dell'allegato; il valore limite totale viene espresso come emissioni di solvente per prodotto unitario o in altro modo indicato nell'allegato.
      i) Per tutte le attività che ricorrono alla soluzione indicata al punto 6, lettera a), dell'allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere attivato ogni anno per determinare il consumo. Quest'ultimo può essere calcolato con la seguente equazione:

         $$C = I1 - O8$$

         In parallelo si devono anche determinare le materie solide usate nel rivestimento per calcolare l'emissione di riferimento annua e l'emissione-obiettivo ogni anno.
      ii) Per valutare la conformità ad un valore limite di

emissione totale espresso in emissioni di solvente per unità di prodotto, ove non altrimenti specificato nell'allegato, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni di COVNM. Queste ultime possono essere calcolate con la seguente equazione:

$$E = F + O1$$

dove F = emissione fuggitiva di COVNM, ai sensi della lettera b), punto i). Il valore di emissione è poi diviso per il pertinente parametro relativo al prodotto.

b) Determinazione delle emissioni fuggitive di COVNM per raffronto con i valori delle emissione fuggitive dell'allegato.
   i) Metodologia: le emissioni fuggitive di COVNM possono essere calcolate con la seguente equazione:

$$F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8$$

o

$$F = O2 + O3 + O4 + O9$$

Questa quantità può essere determinata mediante misurazioni dirette delle quantità; alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di cattura del processo.
Il valore delle emissioni fuggitive è espresso in percentuale della quantità immessa, che può essere calcolata con la formula seguente:

$$I = I1 + I2$$

   ii) Frequenza: le emissioni fuggitive di COVNM possono essere determinate con una serie ridotta, ma completa, di misurazioni, che non devono essere necessariamente ripetute se l'apparecchio non è modificato.

APPENDICE II

PIANO DI RIDUZIONE

PRINCIPI

1. Il piano di riduzione ha lo scopo di dare al gestore la possibilità di conseguire con mezzi diversi riduzioni delle emissioni equivalenti a quelle conseguite applicando i valori limite di emissione. A tal fine il gestore può utilizzare qualsiasi piano di riduzione appositamente elaborato per il suo impianto, a condizione che, una volta applicato tale piano, si pervenga ad una riduzione equivalente delle emissioni. Le parti devono riferire sui risultati conseguiti nel realizzare la stessa riduzione delle emissioni, compresa l'esperienza acquisita nell'applicazione del piano di riduzione.

PRASSI

2. In caso di applicazione di rivestimenti, vernici, adesivi o inchiostri può essere utilizzato il piano seguente. Qualora il metodo seguente sia inadeguato, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi piano alternativo di esenzione che soddisfi i principi qui esposti. Il piano deve essere impostato in modo da tener conto degli elementi seguenti:
   a) se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, il gestore deve disporre di un periodo di proroga per attuare i suoi piani di riduzione delle emissioni;
   b) il punto di riferimento per le riduzioni delle emissioni dovrebbe corrispondere il più fedelmente possibile alle emissioni che ci sarebbero state in assenza di un intervento di riduzione.
3. Il piano seguente si applica agli impianti per i quali è possibile ipotizzare e utilizzare un tenore costante in materia solida del prodotto per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione:
   a) il gestore invia un piano di riduzione delle emissioni comprendente, in particolare, le riduzioni nel tenore medio di solvente della quantità totale immessa e/o la maggiore efficienza nell'uso delle materie solide necessarie per raggiungere la riduzione delle emissioni totali dell'impianto ad una certa percentuale delle emissioni annue di riferimento, denominate emissioni obiettivo. Questo esercizio deve avvenire nei seguenti tempi:

Periodo		**Emissioni annue massime totali consentite**
Impianti nuovi	Impianti esistenti	
Entro il 31.10.2001	Entro il 31.10.2005	Emissione obiettivo x 1,5
Entro il 31.10.2004	Entro il 31.10.2007	Emissione obiettivo

   b) l'emissione annua di riferimento è calcolata come indicato di seguito:
      i) si determina la massa totale di materia solida nella quantità di rivestimento e/o inchiostro, vernice o adesivo consumata in un anno. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nei rivestimenti, nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV;
      ii) le emissioni annue di riferimento sono calcolate moltiplicando la massa determinata al punto i) per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Le autorità competenti possono modificare questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida;

Attività	Fattore di moltiplicazione da utilizzare alla lettera b), punto ii)
Rotocalcografia, flessografia, laminazione nell'ambito di un'attività di stampa, stampa, verniciatura nell'ambito di un'attività di stampa, rivestimento in legno, rivestimento in materiale tessile, tessuto, pellicola o carta, rivestimento adesivo	4
Verniciatura in continuo di metalli (coil coating); finitura di veicoli	3
Rivestimento a contatto con alimenti; rivestimenti aerospaziali	2,33
Altri rivestimenti e serigrafia rotativa	1,5

iii) l'emissione obiettivo è uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:
- (al valore di emissione fuggitiva + 15) per gli impianti dei seguenti settori:
- rivestimento veicoli (consumo solventi < 15 Mg/anno) e finitura veicoli,
- rivestimento in metallo, plastica, materiale tessile, tessuto, pellicola e carta (consumo solventi tra 5 e 15 Mg/anno),
- rivestimento di superfici in legno (consumo solventi tra 15 e 25 Mg/anno),
- (al valore di emissione fuggitiva + 5) per tutti gli altri impianti;

iv) la conformità è realizzata se l'emissione effettiva di solvente determinata in base al piano di gestione dei solventi è inferiore o uguale all'emissione fissata come obiettivo.

ALLEGATO VII

CALENDARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

1. I valori limite di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, devono essere applicati secondo il calendario indicato di seguito.
   a) Fonti fisse nuove: un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per la parte interessata.
   b) Fonti fisse esistenti:
      i) se una parte non è un paese ad economia in transizione: un anno dopo l'entrata in vigore del presente protocollo o, se successiva, il 31 dicembre 2007;
      ii) se una parte è un paese ad economia in transizione: otto anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.
2. I valori limite per i combustibili e le fonti mobili nuove di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e i valori limite per il gasolio di cui all'allegato IV, tabella 2, devono essere applicati secondo il calendario indicato di seguito:
   i) se una parte non è un paese ad economia in transizione: la data di entrata in vigore del presente protocollo o, se successive, le date associate alle misure di cui all'allegato VIII e ai valori limite indicati all'allegato IV, tabella 2;
   ii) se una parte è un paese ad economia in transizione: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo o, se successive, cinque anni dopo le date associate alle misure di cui all'allegato VIII e ai valori limite indicati all'allegato IV, tabella 2.

   Questo calendario non si applica alle parti del presente protocollo se esse sono soggette a tempi più brevi riguardo al gasolio in virtù del protocollo relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo.
3. Ai fini del presente allegato, per "paese ad economia in transizione" s'intende una parte che, attraverso gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ha dichiarato di voler essere trattata come un paese ad economia in transizione ai fini dei paragrafi 1 e/o 2 del presente allegato.

ALLEGATO VIII

VALORI LIMITE PER I CARBURANTI
E LE FONTI MOBILI NUOVE

INTRODUZIONE

1. La parte A è applicabile alle parti firmatarie diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America.
2. L'allegato presenta i valori limite per i NO_x, espressi come equivalenti di biossido di azoto (NO_2), e per gli idrocarburi, molti dei quali sono composti organici volatili, e le specifiche ambientali per i carburanti di veicoli in commercio.
3. I tempi per l'applicazione dei valori limite di cui al presente allegato sono stabiliti nell'allegato VII.

A. PARTI DIVERSE DAL CANADA E DAGLI STATI UNITI D'AMERICA

Automobili e veicoli leggeri

4. I valori limite per i veicoli a motore con almeno quattro ruote e deputati al trasporto di passeggeri (categoria M) e di merci (categoria N) sono indicati nella tabella 1.

Veicoli pesanti

5. I valori limite per i motori dei veicoli pesanti sono indicati nelle tabelle 2 e 3, in funzione delle procedure di prova applicabili.

Motocicli e ciclomotori

6. I valori limite per i motocicli e i ciclomotori sono indicati, rispettivamente, nella tabella 6 e nella tabella 7.

Veicoli e macchine non stradali

7. I valori limite per i trattori agricoli e forestali e per altri motori di macchine o veicoli non stradali sono indicati nelle tabelle 4 e 5. I valori relativi alla fase I (tabella 4) si basano sul regolamento ECE n. 96 Uniform provisions concerning the approval of compression-ignition (C.I.) engines to be installed in agricultural and forestry tractors with regard to the emission of pollutants by the engine.

Qualità dei carburanti

8. Le specifiche di qualità ambientale per la benzina e il diesel sono indicate nelle tabelle da 8 a 11.

TABELLA 1

Valori limite per automobili e veicoli leggeri

Categoria		Classe	Applicato da [b]	Massa di riferimento (RW) (kg)	Valori limite								
					Monossido di carbonio		Idrocarburi		Ossidi di azoto		Idrocarburi e ossidi di azoto insieme		Particolato [a]
					L1 (g/km)		L2 (g/km)		L3 (g/km)		L2+L3 (g/km)		L4 (g/km)
					Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Benzina	Gasolio	Gasolio
A	M [c]		1.1.2001	Tutte [g]	2,3	0,64	0,20	-	0,15	0,50	-	0,56	0,05
	N1 [d]	I	1.1.2001 [e]	RW ≤ 1.305	2,3	0,64	0,20	-	0,15	0,50	-	0,56	0,05
		II	1.1.2002	1.305 < RW ≤ 1.760	4,17	0,80	0,25	-	0,18	0,65	-	0,72	0,07
		III	1.1.2002	1 760 < RW	5,22	0,95	0,29	-	0,21	0,78	-	0,86	0,10
B	M [c]		1.1.2006	Tutte	1,0	0,50	0,10	-	0,08	0,25	-	0,30	0,025
	N1 [d]	I	1.1.2006 [f]	RW ≤ 1.305	1,0	0,50	0,10	-	0,08	0,25	-	0,30	0,025
		II	1.1.2007	1.305 < RW ≤ 1.760	1,81	0,63	0,13	-	0,10	0,33	-	0,39	0,04
		III	1.1.2007	1.760 < RW	2,27	0,74	0,16	-	0,11	0,39	-	0,46	0,06

(a) Per i motori ad accensione per compressione.

(b) Sarà vietato immatricolare, vendere o far entrare in servizio veicoli nuovi non conformi ai rispettivi valori limite a decorrere dalle date indicate in questa colonna; analogamente, l'omologazione non potrà essere concessa a partire dai 12 mesi antecedenti alle suddette date.

(c) Esclusi i veicoli la cui massa massima supera i 2.500 kg.

(d) E i veicoli di categoria M specificati nella nota c.

(e) 1.1.2002 per i veicoli di categoria M specificati nella nota c.

(f) 1.1.2007 per i veicoli di categoria M specificati nella nota c.

(g) Fino al 1° gennaio 2003, i veicoli non stradali appartenenti a questa categoria e muniti di motori ad accensione per compressione e i veicoli la cui massa massima supera i 2.000 kg, destinati a trasportare più di sei occupanti compreso il conducente, sono considerati veicoli di categoria N1, classe III, fila A.

TABELLA 2

Valori limite per i veicoli pesanti
Ciclo europeo a stato stazionario (prova ESC) e prova europea di risposta al carico (prova ELR)

	Applicato da [a]	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi (g/kWh)	Ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)	Fumi (m^{-1})
A	1.10.2001	2,1	0,66	5,0	0,10/0,13 (b)	0,8
B1	1.10.2006	1,5	0,46	3,5	0,02	0,5
B2	1.10.2009	1,5	0,46	2,0	0,02	0,5

(a) A decorrere dalle date indicate e ad esclusione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti firmatarie del presente protocollo e dei motori di sostituzione per i veicoli in uso, le parti vietano l'immatricolazione, la vendita, l'entrata in servizio o l'utilizzo di veicoli nuovi muniti di motore ad accensione per compressione o di motore a gas nonché la vendita e l'uso di nuovi motori ad accensione per compressione e motori a gas se le loro emissioni non sono conformi ai rispettivi valori limite. A decorrere dai dodici mesi precedenti tali date, in caso di mancata conformità ai suddetti valori limite l'omologazione può essere rifiutata.

(b) Per i motori di cilindrata inferiore a 0,75 dm^3 per cilindro e con una potenza a regime nominale superiore a 3.000 giri al minuto.

TABELLA 3

Valori limite per i veicoli pesanti
Ciclo transiente europeo (prova ETC) [a]

	Applicato da [b]	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi non metanici (g/kWh)	Metano [c] (g/kWh)	Ossidi azoto (g/kWh)	Particolato [d] (g/kWh)
A (2000)	1.10.2001	5,45	0,78	1,6	5,0	0,16/0,21 [e]
B1 (2005)	1.10.2006	4,0	0,55	1,1	3,5	0,03
B2 (2008)	1.10.2009	4,0	0,55	1,1	2,0	0,03

(a) Le condizioni per verificare l'accettabilità delle prove ETC durante la misurazione delle emissioni di motori a gas rispetto ai valori limite applicabili di cui alla fila A devono essere riesaminate ed eventualmente modificate secondo la procedura istituita all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

(b) A decorrere dalle date indicate e ad esclusione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti firmatarie del presente protocollo e dei motori di sostituzione per i veicoli in uso, le parti vietano l'immatricolazione, la vendita, l'entrata in servizio o l'utilizzo di veicoli nuovi muniti di motore ad accensione per compressione e motori a gas se le loro emissioni non sono conformi ai rispettivi valori limite. A decorrere dai dodici mesi precedenti a tali date, in caso di mancata conformità ai suddetti valori limite l'omologazione può essere rifiutata.

(c) Solo per i motori a gas naturale.

(d) Non applicabile ai motori a gas della fase A e delle fasi B1 e B2.

(e) Per i motori di cilindrata inferiore a 0,75 dm^3 per cilindro e con una potenza a regime nominale superiore a 3 000 giri al minuto.

TABELLA 4

Valori limite (fase I) per i motori diesel delle macchine mobili non stradali
(procedura di misurazione ISO 8178)

Potenza netta (P) (kW)	Applicato da [a]	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi (g/kWh)	Ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)
130≤P<560	31.12.1998	5,0	1,3	9,2	0,54
75≤P<130	31.12.1998	5,0	1,3	9,2	0,70
37≤P<75	31.3.1998	6,5	1,3	9,2	0,85

(a) A decorrere dalle date indicate e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti firmatarie del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i valori indicati in tabella. L'omologazione di un tipo o una famiglia di motori che non rispetti i valori limite viene rifiutata con effetto dal 30 giugno 1998.

Nota: Questi limiti si riferiscono alle emissioni dirette del motore e devono essere ottenuti prima di un eventuale servizio di post-trattamento dei gas di scarico.

TABELLA 5

Valori limite (fase II) per i motori diesel delle macchine mobili non stradali
(procedura di misurazione ISO 8178)

Potenza netta (P) (kW)	Applicato da (a)	Monossido di carbonio (g/kWh)	Idrocarburi (g/kWh)	Ossidi di azoto (g/kWh)	Particolato (g/kWh)
130≤P<560	31.12.2001	3,5	1,0	6,0	0,2
75≤P<130	31.12.2002	5,0	1,0	6,0	0,3
37≤P<75	31.3.2003	5,0	1,3	7,0	0,4
18≤P<37	31.12.2000	5,5	1,5	8,0	0,8

(a) A decorrere dalle date indicate e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti firmatarie del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i valori indicati in tabella. L'omologazione di un tipo o una famiglia di motori che non rispetti i valori limite viene rifiutata a partire dai dodici mesi precedenti a tali date.

TABELLA 6

Valori limite per i motocicli e i 3 e 4 ruote (> 50 cm³; > 45 km/h) da applicare a decorrere dal 17 giugno 1999 [a]

Tipo di motore	Valori limite
2 tempi	CO = 8 g/km HC = 4 g/km NO_x = 0,1 g/km
4 tempi	CO = 13 g/km HC = 3 g/km NO_x = 0,3 g/km

(a) L'omologazione deve essere rifiutata a partire dalle date indicate se le emissioni del veicolo non soddisfano i valori limite.

Nota: Per i tre e quattro ruote, i valori limite devono essere moltiplicati per un fattore 1,5.

TABELLA 7

Valori limite per i ciclomotori (≤ 50 cm³; < 45 km/h)

Fase	Applicato da (a)	Valori limite	
		CO (g/km)	HC + NO_x (g/km)
I	17.6.1999	6,0 [b]	3,0 [b]
II	17.6.2002	1,0 [c]	1,2

(a) L'omologazione deve essere rifiutata a partire dalle date indicate se le emissioni del veicolo non soddisfano i valori limite.
(b) Per i tre e quattro ruote, i valori devono essere moltiplicati per un fattore 2.
(c) Per i tre e quattro ruote, 3,5 g/km.

TABELLA 8

Specifiche ambientali dei carburanti disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione comandata

Parametro	Unità	Limiti [a]		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo [b]	Data di pubblicazione
Ottani RON (research octane number)		95	-	EN 25164	1993
Ottani MON (motor octane number)		85	-	EN 25163	1993
Tensione di vapore (Reid), periodo estivo	KPa	-	60	EN 12	1993
Distillazione:					
- evaporata a 100°C	% v/v	46	-	EN-ISO 3405	1988
- evaporata a 150°C	% v/v	75	-		
Analisi degli idrocarburi:	% v/v				
- olefine		-	18,0 [d]	ASTM D1319	1995
- idrocarburi aromatici		-	42	ASTM D1319	1995
- benzene		-	1	PrEN 12177	1995
Tenore di ossigeno	% m/m	-	2,7	EN 1601	1996
Ossigenati:					
- metanolo, con aggiunta obbligatoria di agenti stabilizzanti	% v/v	-	3	EN1601	1996
- etanolo, con eventuale aggiunta di agenti stabilizzanti	% v/v	-	5	EN1601	1996
- alcole isopropilico	% v/v	-	10	EN1601	1996
- alcole butilico terziario	% v/v	-	7	EN1601	1996
- alcole isobutilico	% v/v	-	10	EN1601	1996
- eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	% v/v	-	15	EN1601	1996
- altri ossigenati [e]	% v/v	-	10	EN1601	1996
Tenore di zolfo	Mg/kg	-	150	PrEN-ISO/DIS 14596	1996

(a) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova": per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri descritti nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).
(b) EN: Norma europea; ASTM - American Society for Testing and Materials; DIS - progetto di norma internazionale.
(c) Il periodo estivo inizia al più tardi il 1° maggio e termina al più presto il 30 settembre. Negli Stati membri con condizioni climatiche artiche il periodo estivo inizia al più tardi il 1° giugno e termina al più presto il 31 agosto e la tensione di vapore (metodo Reid) è limitata a 70 kPa.
(d) Ad eccezione della normale benzina senza piombo [con un numero minimo di ottani MON (motor octane number) di 81 e un numero minimo di ottani RON (research octane number) di 91], per la quale il tenore massimo di olefine è pari al 21% v/v. Questi limiti non precludono l'introduzione sul mercato di uno Stato membro di un altro tipo di benzina senza piombo con un numero di ottani inferiore a quello indicato in questa sede.
(e) Gli altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione non è superiore al punto di distillazione finale indicato nelle specifiche nazionali o, qualora non siano previste, nelle specifiche industriali per i carburanti per motori.

Nota: Le parti provvedono affinché al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000 sul loro territorio venga commercializzata soltanto la benzina conforme alle specifiche ambientali di cui alla tabella 8. Se una parte stabilisce che vietare una benzina con un tenore di zolfo non conforme alle specifiche relative a tale tenore di cui alla tabella 8, ma non superiore al tenore attuale, creerebbe gravi difficoltà alle sue industrie nell'approntare i necessari cambiamenti nei rispettivi impianti di produzione entro il 1° gennaio 2000, essa può prolungare il periodo di tempo di immissione in commercio sul proprio territorio al massimo fino al 1° gennaio 2003. In tal caso la parte in questione specifica, in una dichiarazione da depositare unitamente allo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che intende prolungare tale periodo e presenta per iscritto una notifica sulle motivazioni all'organo esecutivo.

TABELLA 9

Specifiche ambientali dei carburanti disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione per compressione

Parametro	Unità	Limiti [a]		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo [b]	Data di pubblicazione
Numero di cetano		51	-	EN-ISO 5165	1992
Densità a 15°C	kg/m³	-	845	EN-ISO 3675	1995
Punto di distillazione: 95%	°C	-	360	EN-ISO 3405	1988
Idrocarburi policiclici aromatici	% m/m	-	11	IP 391	1995
Tenore di zolfo	mg/kg	-	350	PrEN-ISO/DIS 14596	1996

(a) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova": per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri descritti nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).
(b) EN: Norma europea; IP - Institute of Petroleum ; DIS - progetto di norma internazionale.

Nota: Le parti provvedono affinché al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000 sul loro territorio venga commercializzata soltanto il diesel conforme alle specifiche ambientali di cui alla tabella 9. Se una parte stabilisce che vietare il carburante diesel con un tenore di zolfo non conforme alle specifiche relative a tale tenore di cui alla tabella 9, ma non superiore al tenore attuale, creerebbe gravi difficoltà alle sue industrie nell'approntare i necessari cambiamenti nei rispettivi impianti di produzione entro il 1° gennaio 2000, essa può prolungare il periodo di tempo di immissione in commercio sul proprio territorio al massimo fino al 1° gennaio 2003. In tal caso la parte in questione specifica, in una dichiarazione da depositare unitamente allo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che intende prolungare tale periodo e presenta per iscritto una notifica sulle motivazioni all'organo esecutivo.

TABELLA 10

Specifiche ambientali dei carburanti disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione comandata

Parametro	Unità	Limiti [a]		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo [b]	Data di pubblicazione
Ottani RON (research octane number)		95		EN 25164	1993
Ottani MON (motor octane number)		85		EN 25163	1993
Tensione di vapore (Reid), periodo estivo	kPa	-			
Distillazione: - evaporata a 100°C - evaporata a 150°C	 % v/v % v/v	 - -	 - -		
Analisi degli idrocarburi: - olefine - idrocarburi aromatici - benzene	 % v/v % v/v % v/v	 - - -	 35 	 ASTM D1319 	 1995
Tenore di ossigeno	% m/m	-			
Tenore di zolfo	mg/kg	-	50	PrEN-ISO/DIS 14596	1996

(a) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova": per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri descritti nella norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

(b) EN: Norma europea; ASTM - American Society for Testing and Materials; DIS - progetto di norma internazionale.

Nota: Le parti provvedono affinché al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2000 sul loro territorio venga commercializzata soltanto la benzina conforme alle specifiche ambientali di cui alla tabella 10. Se una parte stabilisce che vietare una benzina con un tenore di zolfo non conforme alle specifiche relative a tale tenore di cui alla tabella 10, ma conforme ai valori della tabella 8, creerebbe gravi difficoltà alle sue industrie nell'approntare i necessari cambiamenti nei rispettivi impianti di produzione entro il 1° gennaio 2005, essa può prolungare il periodo di tempo di immissione in commercio sul proprio territorio al massimo fino al 1° gennaio 2007. In tal caso la parte in questione specifica, in una dichiarazione da depositare unitamente allo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che intende prolungare tale periodo e presenta per iscritto una notifica sulle motivazioni all'organo esecutivo.

TABELLA 11

Specifiche ambientali dei carburanti disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione per compressione

Parametro	Unità	Limiti [a]		Prova	
		Minimo	Massimo	Metodo [b]	Data di pubblicazione
Numero di cetano			-		
Densità a 15°C	Kg/m^3		-		
Punto di distillazione: 95%	°C	-			
Idrocarburi policiclici aromatici	% m/m	-			
Tenore di zolfo	mg/kg	-	50	PrEN-ISO/DIS 14596	1996

(a) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova"; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri descritti nella norma ISO 4259.

(b) EN: Norma europea; DIS - progetto di norma internazionale.

Nota: Le parti provvedono affinché, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005, sul loro territorio venga commercializzato soltanto il diesel conforme alle specifiche ambientali di cui alla tabella 11. Se una parte stabilisce che vietare un diesel con un tenore di zolfo non conforme alle specifiche relative a tale tenore di cui alla tabella 11, ma conforme ai valori della tabella 9, creerebbe gravi difficoltà alle sue industrie nell'approntare i necessari cambiamenti nei rispettivi impianti di produzione entro il 1° gennaio 2005, essa può prolungare il periodo di tempo di immissione in commercio sul proprio territorio al massimo fino al 1° gennaio 2007. In tal caso la parte in questione specifica, in una dichiarazione di depositare unitamente allo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che intende prolungare tale periodo e presenta per iscritto una notifica sulle motivazioni all'organo esecutivo.

B. CANADA

9. Norme sulle emissioni dei veicoli nuovi relative ai veicoli leggeri, agli autocarri leggeri, ai veicoli pesanti, ai motori di grande potenza e ai motocicli: Motor Vehicle Safety Act (e legislazione derivata), allegato V delle Motor Vehicle Safety Regulations: Vehicle Emissions (Standard 1100) SOR/97-376 (28 luglio 1997) e relative modifiche.
10. Canadian Environmental Protection Act, Diesel Fuel Regulations, SOR/97-110 (4 febbraio 1997, zolfo nel carburante diesel) e relative modifiche.
11. Canadian Environmental Protection Act, Benzene in Gasoline Regulations, SOR/97-493 (6 novembre 1997) e relative modifiche.
12. "Canadian Environmental Protection Act, Sulphur in Gasoline Regulations", Canada Gazette, parte II, 4 giugno 1999, e relative modifiche.

C. STATI UNITI D'AMERICA

13. Applicazione di un programma di controllo delle emissioni da fonti mobili per i veicoli leggeri, gli autocarri leggeri e pesanti e i carburanti ai sensi del punto 202, lettere a), g) e h), del Clean Air Act, attuato attraverso le seguenti normative:
    a) 40 Code of Federal Regulations (C.F.R.), parte 80, sottoparte D - "Reformulated Gasoline";
    b) 40 C.F.R., parte 86, sottoparte A - "General Provisions for Emission Regulations";
    c) 40 C.F.R., parte 80, punto 80.29 - "Controls and Prohibitions on Diesel Fuel Quality".

ALLEGATO IX

MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DERIVANTI DA FONTI AGRICOLE

1. Le parti soggette agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), adottano le misure istituite nel presente allegato.
2. Ciascuna parte tiene in debito conto la necessità di ridurre le perdite durante l'intero ciclo dell'azoto.

A. CODICE CONSULTIVO DI BUONA PRATICA AGRICOLA

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna parte prepara, pubblica e divulga un codice consultivo di buona pratica agricola inteso a limitare le emissioni di ammoniaca. Il codice prende in considerazione le condizioni specifiche nel territorio della parte in questione e comprende disposizioni in materia di:
   - gestione dell'azoto, alla luce dell'intero ciclo dell'azoto,
   - strategie di alimentazione del bestiame,
   - tecniche di spandimento degli effluenti animali a basse emissioni,
   - sistemi di stoccaggio degli effluenti animali a basse emissioni,
   - sistemi di ricovero per animali a basse emissioni, e
   - possibilità di ridurre le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali.

   Le parti devono intitolare il codice in questione in maniera da evitare l'eventuale confusione con altri codici di riferimento.

B. CONCIMI ALL'UREA E AL CARBONATO DI AMMONIO

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse provvedono, per quanto sia fattibile, a limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di concimi solidi contenenti urea.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse vietano l'impiego di concimi al carbonato di ammonio.

C. APPLICAZIONE DI EFFLUENTE ANIMALE

6. Ciascuna parte provvede affinché vengano utilizzate, per quanto essa lo ritenga possibile, tecniche di applicazione di fanghi a basse emissioni (indicate nel V documento di orientamento adottato dall'organo esecutivo nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e nelle eventuali modifiche) che dimostrabilmente riducano le emissioni di almeno il 30% rispetto al riferimento indicato nel suddetto documento, tenendo conto delle condizioni locali del suolo e delle condizioni geomorfologiche, del tipo di fango utilizzato e della struttura dell'azienda agricola. Le scadenze per l'applicazione delle misure in questione sono le seguenti: 31 dicembre 2009 per le parti ad economia in transizione e 31 dicembre 2007 per le altre parti [1].
7. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse provvedono affinché l'effluente animale solido applicato al terreno da arare sia incorporato entro almeno 24 ore dall'applicazione, nella misura in cui ritengano tale misura applicabile, tenendo conto delle condizioni locali del suolo, delle condizioni geomorfologiche e della struttura dell'azienda agricola.

D. STOCCAGGIO DELL'EFFLUENTE ANIMALE

8. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse utilizzano, nei nuovi depositi di fanghi in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2.000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40.000 capi di pollame), sistemi o tecniche di stoccaggio a basse emissioni dimostrabilmente in grado di ridurre le emissioni del 40 o più rispetto ai sistemi di riferimento (indicati nel documento di cui al paragrafo 6), o in alternativa altri sistemi o tecniche di cui sia dimostrata un'efficienza equivalente [2].
9. Per i depositi di fanghi esistenti in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2.000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40.000 capi di pollame), le parti devono ottenere una riduzione delle emissioni pari al 40%, nella misura in cui ritengano che le tecniche necessarie a tal fine risultino fattibili sotto il profilo tecnico ed economico [2]. Le scadenze per l'applicazione delle misure in questione sono le seguenti: 31 dicembre 2009 per le parti ad economia in transizione e 31 dicembre 2007 per le altre parti [1].

E. SISTEMI DI RICOVERO PER ANIMALI

10. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo per le parti interessate, esse utilizzano,

nei nuovi sistemi di ricovero per animali in allevamenti di suini e pollame di grandi dimensioni (con 2.000 suini da ingrasso o 750 scrofe o 40.000 capi di pollame), sistemi di ricovero dimostrabilmente in grado di ridurre le emissioni del 20% o più rispetto ai sistemi di riferimento (indicati nel documento di cui al paragrafo 6), o in alternativa altri sistemi o tecniche di cui sia dimostrata un'efficienza equivalente [2]. L'applicabilità della presente disposizione può essere limitata per motivi attinenti al benessere degli animali, ad esempio nel caso di sistemi a letto di paglia per i suini e i volatili e di sistemi all'aperto per il pollame.

(1) Ai fini del presente protocollo, per "parte ad economia in transizione" s'intende una parte che, attraverso gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ha dichiarato di voler essere trattata come un paese ad economia in transizione ai fini dei paragrafi 6 e/o 9 del presente allegato.

(2) Se una parte ritiene di poter utilizzare sistemi o tecniche diversi aventi un'efficienza equivalente comprovata per il deposito degli effluenti animali e per il ricovero degli animali, al fine di conformarsi ai paragrafi 8 e 10, o se una parte ritiene che la riduzione delle emissioni dei depositi di effluenti animali di cui al paragrafo 9 non si possa realizzare per motivi tecnici od economici, deve presentare una documentazione a tal fine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE **10 luglio 2003, 2003/532/CE**

Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali

(G.U.C.E. n. L 184 del 23 luglio 2003)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [1] definisce i requisiti essenziali per la partecipazione delle organizzazioni ad EMAS.

(2) Il regolamento (CE) n. 761/2001 invita la Commissione a promuovere la coerenza nell'applicazione di EMAS.

(3) Questa coerenza può essere migliorata fornendo orientamenti sull'elaborazione di una dichiarazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 761/2001, sia alle organizzazioni che ai verificatori ambientali.

(4) Conformemente al punto 3.3 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 761/2001, le organizzazioni che partecipano ad EMAS possono usare indicatori di prestazioni ambientali per aumentare la chiarezza, la trasparenza e la comparabilità delle informazioni fornite da un'organizzazione.

(5) La scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali possono anche aiutare le organizzazioni a capire meglio e migliorare la loro gestione ambientale e le loro prestazioni.

(6) Nell'allegato I.3 "Orientamenti relativi alla dichiarazione ambientale EMAS" della raccomandazione n. 2001/680/CE [2] si annuncia che la Commissione elaborerà a tempo debito orientamenti sulla scelta e sull'uso di indicatori di prestazioni ambientali.

(7) La scelta e l'uso di indicatori delle prestazioni ambientali devono basarsi su di un equilibrato rapporto tra economicità ed efficacia e sull'adattabilità alle dimensioni, al tipo di organizzazione e alle sue esigenze e priorità.

(8) Gli orientamenti della presente raccomandazione sono conformi al parere del Comitato istituito conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 761/2001

RACCOMANDA:

1. Per elaborare la dichiarazione ambientale EMAS le organizzazioni possono usare gli indicatori di prestazioni ambientali contenuti nell'allegato I.

2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

ALLEGATO I

ORIENTAMENTI SULLA SCELTA E SULL'USO DI INDICATORI DI PRESTAZIONI AMBIENTALI PER IL REGOLAMENTO EMAS

1. INTRODUZIONE

Al punto 3.3 dell'allegato III del regolamento EMAS le organizzazioni che aderiscono al sistema sono invitate

(1) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

(2) GU L 247 del 17.9.2001, pag. 1.

ad usare i pertinenti indicatori di prestazioni ambientali. L'uso degli indicatori ambientali facilita la descrizione delle prestazioni ambientali perché consente di tradurre dati grezzi in informazioni di facile comprensione per il pubblico destinatario. Gli indicatori ambientali riassumono l'ampia serie di dati sull'ambiente in un numero ridotto di pacchetti di informazioni essenziali. In questo modo le organizzazioni possono facilmente quantificare e riportare dati sulle prestazioni ambientali e gestire i loro aspetti e impatti ambientali. Inoltre, anche da parte delle agenzie che forniscono informazioni commerciali o delle imprese di consulenza finanziaria, cresce l'interesse per le prestazioni ambientali.

Creare l'informazione ambientale può essere costoso e chiedere molto tempo. Gli indicatori di prestazioni ambientali devono perciò essere nel contempo economici ed efficaci e adeguati alle dimensioni, al tipo, alle esigenze e alle priorità dell'organizzazione. Essi devono trattare principalmente gli impatti ambientali più significativi e sui quali l'organizzazione può intervenire, a livello di gestione, attività, prodotti e servizi. Essi devono essere sufficientemente sensibili per riflettere i cambiamenti negli impatti ambientali. Le organizzazioni devono inoltre usare in modo ottimale le informazioni ambientali raccolte. Gli indicatori devono quindi rispondere al duplice scopo di coadiuvare la gestione dell'organizzazione e fornire informazioni ai soggetti interessati. In funzione delle capacità e delle risorse di un'organizzazione, l'uso degli indicatori di prestazioni ambientali può inizialmente essere limitato agli aspetti considerati più importanti ed essere poi gradualmente ampliato. Gli indicatori e le unità di misura figuranti nei presenti orientamenti hanno funzione di esempio.

L'allegato II della presente raccomandazione contiene un elenco bibliografico di pubblicazioni e norme che possono essere molto utili alle organizzazioni.

I principi fondamentali alla base dei sistemi di indicatori ambientali sono:

- Comparabilità: gli indicatori devono consentire di effettuare una comparazione e mostrare i cambiamenti avvenuti nelle prestazioni ambientali,
- Equilibrio: tra settori problematici (negativi) e settori promettenti (positivi),
- Continuità: gli indicatori devono basarsi sugli stessi criteri e riferirsi a periodi o unità di tempo comparabili,
- Tempestività: gli indicatori devono essere aggiornati con una frequenza sufficiente per consentire interventi in tempo utile,
- Chiarezza: gli indicatori devono essere chiari e comprensibili.

2. CATEGORIE DI INDICATORI DI PRESTAZIONI AMBIENTALI

Di norma si definiscono tre categorie di indicatori ambientali per la valutazione e la notifica delle prestazioni ambientali di un'organizzazione [3].

Indicatori di prestazioni operative (OPI)			**Indicatori di prestazioni gestionali (MPI)**		**Indicatori della condizione ambientale (ECI)**	
Indicatori di input	indicatori di impianti fisici e di apparecchiature	Indicatori di produzione (output)	Indicatori di sistema	Indicatori di settore funzionale	Indicatori di comparti ambientali	indicatori di biosfera e antroposfera
Materiali	Progettazione	Prodotti forniti dall'organizzazione	Attuazione di politiche e programmi	Gestione e pianificazione	Aria	Flora
Energia	Installazione	Servizi forniti dall'organizzazione	Conformità	Acquisti e investimenti	Acqua	Fauna
Servizi a sostegno del funzionamento dell'organizzazione	Funzionamento	Rifiuti	Prestazioni finanziarie	Salute e sicurezza	Terreno	Esseri umani
Prodotti a sostegno del funzionamento dell'organizzazione	Manutenzione	Emissioni	Partecipazione dei dipendenti	Relazioni comunitarie		Estetica, patrimonio naturale e cultura
	Uso del terreno					
	Trasporti					

(3) Le principali categorie OPI (Operational Performance Indicators), MPI (Management Performance Indicators) e ECI (Environmental Condition Indicators) e la maggior parte delle sottocategorie corrispondono direttamente alle categorie di indicatori pertinenti utilizzate in EN/ISO 14031:1999 "Gestione ambientale - valutazione delle prestazioni ambientali - Orientamenti". Le sottocategorie "Prodotti a sostegno dell'operazione dell'organizzazione", "Trasporto", "Partecipazione dei dipendenti", "Amministrazione e pianificazione", "Acquisti e investimenti" e "Salute e sicurezza" sono specifiche per EMAS.

Indicatori di prestazioni operative (OPI). Si concentrano sugli aspetti connessi con le operazioni di un'organizzazione (compresi attività, prodotti o servizi) e possono trattare argomenti quali emissioni, prodotto e riciclo di materie prime, consumo di carburante del parco auto o consumo di energia.

Gli indicatori di prestazioni operative possono essere suddivisi in indicatori di input, indicatori fisici di impianti e apparecchiature e indicatori di produzione. Essi concernono la pianificazione, il controllo e il monitoraggio degli impatti ambientali delle operazioni dell'organizzazione. Gli indicatori di prestazioni operative sono inoltre uno strumento per comunicare i dati ambientali attraverso relazioni o dichiarazioni ambientali, conformemente al regolamento EMAS. Integrando gli aspetti di carattere economico, essi rappresentano inoltre una base per la gestione dei costi ambientali.

Indicatori di prestazioni di gestione (MPI). Si concentrano sulle attività di gestione per fornire il supporto necessario alla riuscita della gestione ambientale e possono, tra l'altro, coprire programmi ambientali, obiettivi e target, formazione, piani di incentivazione, frequenza di audit, ispezioni in loco, amministrazione e relazioni comunitarie.

Questi indicatori servono principalmente come controllo interno e misura delle informazioni, ma da soli non forniscono informazioni sufficienti per dare un quadro preciso delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.

Indicatori della condizione ambientale (ECI). Forniscono informazioni sulla qualità dell'ambiente che circonda l'organizzazione o sullo stato ambientale locale, regionale o mondiale. Esempi: qualità dell'acqua di un lago vicino, qualità regionale dell'aria, concentrazioni di gas serra o concentrazione di date sostanze inquinanti nel terreno. Sono indicatori a largo spettro e possono servire a concentrare l'attenzione dell'organizzazione sulla gestione degli aspetti ambientali connessi con impatti ambientali significativi.

Le condizioni dei comparti ambientali (aria, acqua, suolo) e i problemi che ne derivano sono spesso influenzati da diversi fattori, come emissioni di altre industrie, abitazioni private o trasporti. I dati sull'ambiente sono in genere rilevati e registrati da istituzioni statali e successivamente sulla base di essi sono elaborati sistemi specifici di indicatori ambientali riferiti ai principali problemi dell'ambiente. Correlati agli obiettivi della politica ambientale, gli indicatori ambientali definiti dalle amministrazioni pubbliche possono aiutare le organizzazioni a stabilire le priorità in termini di propri indicatori e obiettivi, soprattutto quando un'organizzazione è una delle principali fonti di un problema ambientale (ad esempio impatto dell'inquinamento acustico prodotto da un aeroporto nella zona circostante, impatto di scarichi diretti di effluenti sulla qualità delle acque locali, ecc.). In questi casi gli ECI consentono di misurare gli impatti ambientali dell'organizzazione.

Queste tre categorie di indicatori ambientali sono ora ampiamente accettate e riconosciute. Per poter dimostrare le capacità elencate qui di seguito, si consiglia alle organizzazioni di usare una combinazione di questi indicatori:

- le organizzazioni sono a conoscenza dell'impatto ambientale provocato dalle proprie attività, prodotti o servizi (ECI),
- esse prendono opportuni provvedimenti per garantire una gestione degli aspetti ambientali associati agli impatti ambientali (MPI),
- la gestione degli aspetti ambientali migliora le prestazioni ambientali (OPI).

Per le organizzazioni con impatti ambientali ridotti e un sistema di gestione ambientale meno complesso, gli indicatori più importanti sono in genere quelli correlati alle prestazioni ambientali.

3. ORIENTAMENTI

Nel selezionare gli indicatori ambientali di un determinato aspetto ambientale un'organizzazione dovrebbe anzitutto porsi le seguenti domande:

- Quali sono i principali aspetti e impatti ambientali dell'organizzazione?
- In quali settori si possono ottenere i migliori risultati?
- In quali settori si possono ridurre i costi grazie a miglioramenti ambientali?

Gli indicatori ambientali selezionati devono essere conformi alle principali priorità politiche in materia di ambiente.

- In che modo l'organizzazione influisce sulle condizioni ambientali locali o regionali?
- Quali sono i problemi ambientali predominanti nel dibattito politico in corso?
- Quali requisiti esterni influiscono sull'organizzazione?

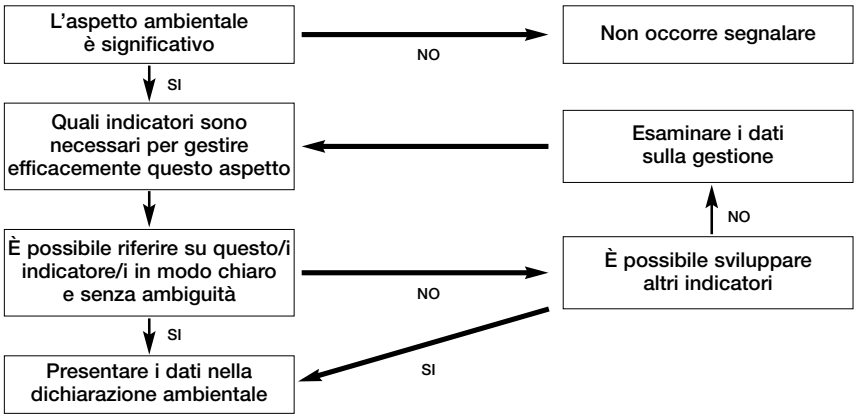

Figura - Diagramma dei processi decisionali nella scelta degli indicatori di prestazioni ambientali

Le organizzazioni devono inoltre scegliere indicatori che migliorino la loro gestione. Gli indicatori che non contribuiscono alla gestione dell'organizzazione non saranno incorporati nella gestione corrente e avranno quindi una scarsa incidenza sul miglioramento delle prestazioni. In sintesi, soltanto gli indicatori che consentono al personale e ai quadri dirigenti di svolgere meglio le proprie mansioni sono i più adatti per l'organizzazione.

Nelle sezioni da a) fino a e) sono esaminati in dettaglio i criteri specificati al punto 3.3 dell'allegato III del regolamento EMAS per aiutare le organizzazioni nella scelta degli indicatori più adatti.

a) *Gli indicatori devono fornire una valutazione precisa delle prestazioni di un'organizzazione*

È importante che l'organizzazione possa valutare correttamente le proprie prestazioni ambientali. Gli indicatori ambientali devono quindi riflettere tali prestazioni nel modo più preciso possibile e fornire un'immagine equilibrata degli aspetti e degli impatti dell'organizzazione.

Se per esempio per ridurre le proprie emissioni nell'atmosfera o nell'acqua un'organizzazione produce più rifiuti solidi da inviare a discarica, essa deve valutare e indicare nella propria relazione i benefici ambientali generali. Ciò avrà delle implicazioni finanziarie in quanto si deve tener conto dei costi di smaltimento per poter valutare i costi e i benefici di questo intervento.

Qui di seguito, sono forniti esempi di indicatori e unità di misura da usare nella dichiarazione ambientale EMAS. Si riferiscono alle diverse categorie e sottocategorie di indicatori (cfr. tabella della sezione 2 sulle categorie di indicatori di prestazioni ambientali).

Oltre ai valori assoluti di impatti ambientali, le unità di misura possono anche trattare l'impatto ambientale per unità di prodotto o servizio, volume d'affari, vendite all'ingrosso o valore aggiunto lordo (indicatori di "eco-efficienza") o impatto ambientale per dipendente [4].

PRESTAZIONI OPERATIVE: INDICATORI DI INPUT		
Categoria di indicatori	**Esempi di indicatori**	**Esempi di unità di misura**
Materiali	Materie prime, materiali operativi e ausiliari, acque sotterranee, acque di superficie, combustibili fossili, legno, ecc.	Tonnellate all'anno Tonnellate per tonnellate di prodotto all'anno Tonnellate di sostanze pericolose/nocive all'anno Tonnellate di sostanze pericolose/nocive per tonnellate di prodotto all'anno Metri cubi all'anno Metri cubi per tonnellate di prodotto
Energia	Elettricità, gas, petrolio, energie rinnovabili, ecc.	Megawattore all'anno Chilowattore per tonnellate di prodotto
Prodotti (da coordinare con settore funzionale "acquisti e investimenti")	Prodotti preliminari, ausiliari e di ufficio, ecc.	Tonnellate all'anno Chilogrammi di materiale pericoloso/nocivo tonnellate di prodotto Numero/percentuale di prodotti con etichette ecologiche (all'anno)
Servizi (da coordinare con settore funzionale "acquisti e investimenti")	Pulizia, smaltimento dei rifiuti, orticoltura, catering, comunicazione, servizi di ufficio, trasporti, viaggi, istruzione, pianificazione gestionale, servizi finanziari, ecc.	Tonnellate all'anno Chilogrammi di materiale pericoloso/nocivo per tonnellate di prodotto Numero/percentuale di prodotti con etichette ecologiche (all'anno)

(4) L'uso di indicatori riferiti ai dipendenti va trattato con prudenza poiché in alcuni casi questa misura dipende molto dal mix capitale-manodopera della società.

PRESTAZIONI OPERATIVE: INDICATORI FISICI DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE		
Categoria di indicatori	**Esempi di indicatori**	**Esempi di unità di misura**
Progettazione	Edifici, macchinari, impianti, ecc.	Perdite termiche degli edifici in watt per metri quadrati e kelvin Percentuale di apparecchiature con parti riutilizzabili (all'anno)
Installazione	Edifici, macchinari, impianti, ecc.	Percentuale di parti di macchinari progettati per riutilizzazione (all'anno) Percentuale o numero di apparecchiature con etichette ecologiche o dichiarazioni ambientali (all'anno)
Funzionamento	Edifici, macchinari, impianti, ecc.	Ore di funzionamento di macchinari o impianti specifici, all'anno Tonnellate di sostanze, materiali o prodotti all'anno utilizzati per il funzionamento
Manutenzione	Edifici, macchinari, impianti, veicoli di trasporto, ecc.	Ore di manutenzione necessarie per macchinari o impianti specifici, all'anno Tonnellate di sostanze, materiali o prodotti all'anno utilizzati per manutenzione
Uso del terreno	Habitat naturali, zone verdi, zone pavimentali, ecc.	Chilometri quadrati (all'anno)
Trasporti	Consumo di carburante, emissioni da veicoli, viaggi d'affari per tipo di trasporto (aereo, automobile, autobus, treno), ecc.	Consumo di carburante in tonnellate all'anno del parco auto Emissioni di gas serra in tonnellate all'anno del parco auto Massa o numero di particelle fini e ultrafini emesse all'anno del parco auto Chilometri-persona all'anno

PRESTAZIONI OPERATIVE: INDICATORI DI PRODUZIONE (OUTPUT)		
Categoria di indicatori	**Esempi di indicatori**	**Esempi di unità di misura**
Emissioni	Emissioni nell'aria (gas serra, composti organici volatili, particelle fini e ultrafini, ecc.) Effluenti (scarico di sostanze pericolose specifiche, acqua di processo o acqua di raffreddamento, ecc.) Rifiuti [pericolosi [1] e non pericolosi], fanghi, calore, rumore, ecc.	Tonnellate all'anno Chilogrammi per tonnellate di prodotto Metri cubi all'anno Metri cubi per tonnellate di prodotto Chilogrammi di sostanze per metro cubo di acque reflue Percentuale di rifiuti riciclabile (all'anno) Megajoules all'anno Megajoules per tonnellate di prodotto Decibel (in punti specifici)
Prodotti (progettazione, sviluppo, imballaggio, uso, recupero, smaltimento)	Sostanze in prodotti, materiale da imballaggio, consumo di energia di apparecchi, ecc.	Tonnellate di materiale pericoloso/nocivo all'anno (e ad unità di prodotto) Percentuale della massa di parti del prodotto progettate per riutilizzazione all'anno Numero e percentuale di prodotti con etichette ecologiche [2] (all'anno) Tonnellate di materiale da imballaggio all'anno
Servizi (progettazione, sviluppo, funzionamento)	Pulizia, smaltimento dei rifiuti, orticoltura, catering, comunicazione, servizi di ufficio, trasprti, viaggi, istruzione, pianificazione gestionale, servizi finanziari, ecc.	Tonnellate o chilogrammi di sostanze pericolose/nocive utilizzate per unità di servizio e anno Consumo di combustibile in litri per unità di servizio e anno Numero e percentuale di servizi con etichette ecologiche (all'anno)

PRESTAZIONI GESTIONALI: INDICATORI DI SISTEMA		
Categoria di indicatori	**Esempi di indicatori**	**Esempi di unità di misura**
Attuazione di politiche e di programmi	Obiettivi e target ambientali, condizioni del posto di lavoro, gestione dei dati, ecc.	Percentuale di obiettivi e target raggiunti all'anno Percentuale di unità/posti di lavoro con requisiti ambientali (all'anno) Percentuale di unità/posti di lavoro integrati in sistemi ambientali di misura e gestione dei dati (all'anno)
Conformità	Audit, conformità con accordi ambientali volontari, ecc.	Percentuale di unità/posti di lavoro verificati all'anno Numero di target di accordi volontari raggiunti (all'anno)
Prestazioni finanziarie	Risparmio di risorse, ecc.	Euro all'anno
Partecipazione dei dipendenti	Formazione ambientale, consultazione dei dipendenti per miglioramenti, ecc.	Giorni di formazione per dipendente e all'anno Percentuale di formazione totale all'anno Numero di riunioni con dipendenti/rappresentati del personale all'anno Numero di suggerimenti per dipendente e all'anno Numero/percentuale di suggerimenti realizzati all'anno

PRESTAZIONI GESTIONALI: INDICATORI DI SETTORE FUNZIONALE		
Categoria di indicatori	**Esempi di indicatori**	**Esempi di unità di misura**
Gestione e pianificazione	Aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti connessi a decisioni, politiche di pianificazione, pianificazione dell'uso del territorio, impegni in mercati verdi, ecc.	Numero di procedimenti di decisione politica per i quali è stata effettuata un'analisi di impatto ambientale (all'anno) Percentuale di terreno destinato a rimanere o diventare habitat naturali o zone verdi (all'anno) Valore totale in euro o percentuale di prodotti venduti sui mercati verdi
Acquisti e investimenti (da coordinare con indicatori di input relativi a prodotti e a servizi)	Prestazioni ambientali di fornitori e contraenti, ecc. Investimenti in progetti ambientali, ecc.	Numero/percentuale di fornitori e contraenti con politiche ambientali o sistemi di gestione Valore totale in euro o percentuale di investimenti di capitale in progetti ambientali all'anno
Salute e sicurezza sul posto di lavoro	Infortuni ambientali, malattie, qualità dell'aria all'interno dei locali, qualità dell'acqua nei posti di lavoro, rumore, ecc.	Numero di infortuni dei dipendenti all'anno Giorni di malattia per dipendenti e anno Concentrazione di sostanze nocive in milligrammi per litro o parti per milione Livello di rumore in decibel in punti fissi
Relazioni comunitarie	Discussioni con gruppi di soggetti interessati (riunioni, partecipazione attiva ad eventi), ecc. Richieste esterne di dichiarazione ambientale, ecc.	Numero di discussioni in giorni/persona all'anno Numero di richieste esterne all'anno Numero di download esterni dal sito web all'anno

CONDIZIONI AMBIENTALI: INDICATORI DI COMPARTI AMBIENTALI		
Categoria di indicatori	**Esempi di indicatori**	**Esempi di unità di misura**
Aria	Sostanze specifiche nell'aria (ossidi di zolfo e d'azoto, ozono, composti organici volatili, particelle fini e ultrafini, ecc.)	Milligrammi per litro Parti per milione
Acqua	Sostanze specifiche in fiumi, laghi, acque sotterranee (sostanze nutrienti, metalli pesanti, composti organici, ecc.)	Milligrammi per litro
Terreno	Habitat naturali, settori protetti Suolo contaminato da metalli pesanti, antiparassitari, sostanze nutrienti, ecc.	Percentuale di area (all'anno) Cambiamento in chilometri quadrati all'anno Metri quadrati/metri cubi di terreno contaminato per metro cubo (all'anno)

CONDIZIONI AMBIENTALI: INDICATORI DI BIOSFERA E ANTROPOSFERA		
Categoria di indicatori	**Esempi di indicatori**	**Esempi di unità di misura**
Flora	Specie estinte e in pericolo	Numero/percentuale rispetto a habitat naturali
Fauna	Specie estinte e in pericolo	Numero/percentuale rispetto a habitat naturali
Esseri umani	Speranza di vita della popolazione locale, malattie ambientali della popolazione locale, concentrazione di contaminanti nel sangue della popolazione locale (piombo, ecc.)	Speranza di vita in anni Percentuale della popolazione locale con malattie specifiche (descrizione) Milligrammi di agente inquinante per litro
Estetica, patrimonio naturale e cultura	Monumenti naturali	Chilometri quadrati

(1) I diversi tipi di rifiuti con impatti ambientali significativi devono essere riportati separatamente, in particolare nel caso dei rifiuti pericolosi, eventualmente con la descrizione e il codice delle voci pertinenti dell'elenco europeo di rifuti (decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000).

(2) In tutto questo documento e con riferimento a EMAS si raccomanda di usare l'etichetta ecologica dell'Unione europea o le etichette ecologiche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.
Per ulteriori informazioni, cfr. http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

NB: Spesso i comparti e gli ecosistemi ambientali locali sono i più pertinenti per gli indicatori della condizione ambientale (ECI). Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio: emissioni di gas serra) lo stato ambientale globale può anche essere importante. Se gli ECI non riflettono principalmente l'impatto ambientale dell'organizzazione registrata ma piuttosto l'impatto di altre organizzazioni o di fonti sconosciute, ciò va chiaramente menzionato nella comunicazione con i soggetti interessati.

Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di presentazione (in diagrammi) di indicatori di prestazioni ambientali. In molti casi è utile fornire non solo informazioni sull'anno precedente, ma anche sulle tendenze nell'arco di più anni.

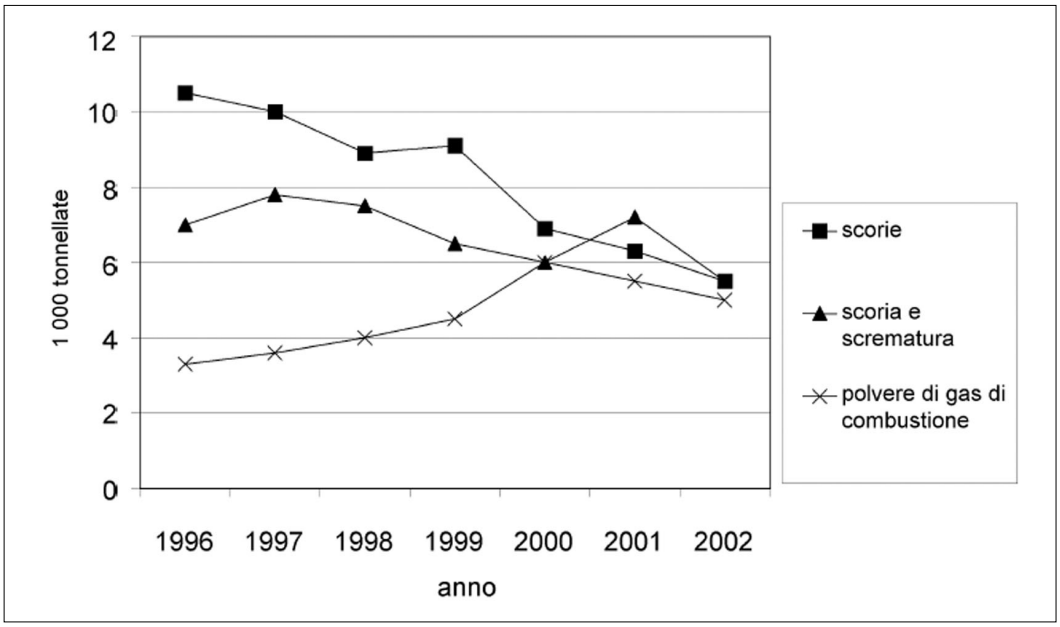

Figura - Sviluppo di tre tipi differenti di rifiuti pericolosi espressi in migliaia di tonnellate all'anno tra il 1996 e il 2002: Scorie (10 04 01), scoria e scremature (10 04 02) e polvere di gas di combustione (10 04 04) [5]

Se le organizzazioni intendono riportare indicatori di gestione come la formazione, può essere utile conoscere la parte della formazione dedicata agli argomenti ambientali o alternativamente la proporzione di verifica (audit) dedicata all'ambiente. Ciò faciliterà un'organizzazione nella stima dei suoi costi di gestione ambientale.

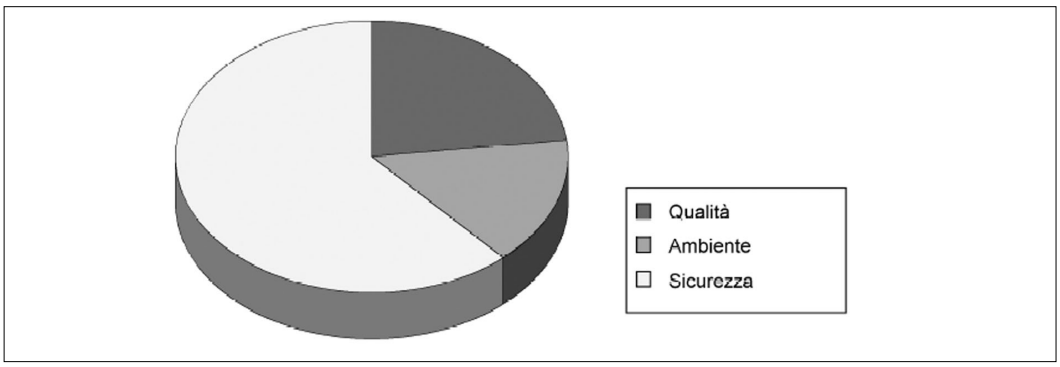

Figura - Proporzioni di ore di formazione per dipendente in sicurezza, ambiente e qualità nel 2002

Se le organizzazioni desiderano riportare informazioni sulle loro prestazioni relativamente alla condizione dell'ambiente sarà utile conoscere il contributo relativo dell'organizzazione all'impatto ambientale. Se un'organizzazione riporta informazioni sulla condizione di un fiume locale sarebbe infatti utile stimare il suo contributo alla condizione generale del fiume per focalizzare meglio i suoi sforzi.

b) Gli indicatori devono essere comprensibili e privi di ambiguità

Per ragioni di credibilità e di efficacia del controllo di gestione è importante evitare che gli indicatori diano un'immagine distorta della situazione o risultino fuorvianti per i destinatari delle informazioni. Essi devono quindi essere chiari e comprensibili a tutti gli utilizzatori delle informazioni e corrispondere alle loro richie-

(5) I codici tra parentesi si riferiscono ai codici delle diverse voci nell'elenco europeo dei rifiuti.

ste di informazione, oltre che coerenti e focalizzati sui dati essenziali.
Nelle relazioni i dati sono spesso presentati in forma aggregata o normalizzata. Il vantaggio di poter trasmettere informazioni in modo succinto, tuttavia, non deve andare a scapito della comprensibilità. Ad esempio, indicare i dati rispetto a un indice interno di riciclo in fabbrica potrebbe risultare poco chiaro se il metodo seguito per elaborare tale indice non viene spiegato in termini semplici.
La normalizzazione dei dati rispetto ad un anno di riferimento offre la possibilità di comparare le informazioni da un anno all'altro, ma rischia di non riflettere esattamente tutti gli aspetti delle prestazioni ambientali. È importante ad esempio spiegare le implicazioni connesse agli acquisti e alle cessioni in modo che il lettore possa capire la grandezza assoluta degli elementi riferiti nella relazione.

c) Gli indicatori devono consentire una comparazione dei dati da un anno all'altro
La comparabilità dei dati da un anno all'altro consente di seguire l'andamento delle prestazioni ambientali di un'organizzazione. L'importanza di una scelta corretta degli indicatori ambientali sin dall'inizio del processo di informazione è evidente ed ha lo scopo di poter comparare le informazioni di anno in anno. Se i parametri scelti per riportare informazioni circa un determinato aspetto o impatto ambientale cambiano, è spesso difficile poi valutare se effettivamente si sia verificato un miglioramento.
Se per esempio il parametro "energia" riferito all'anno 1 è riportato in termini di consumo complessivo, mentre nell'anno 2 è riportato come consumo di energia per tonnellata di prodotto, diventa impossibile comparare i dati da un anno all'altro. Un'organizzazione deve pertanto salvaguardare la continuità quando sceglie gli indicatori che la interessano; inoltre per evitare confusioni è bene riportare oltre agli indicatori anche i valori assoluti, come illustrato dalla tabella seguente.

TABELLA
Esempio di tabella che permette la comparazione da un anno all'altro (1)

Indicatore	Unità	1993	1994	1995
Dipendenti	persone	548	520	409
Fatturato	milioni	87,6	78,5	74,2
Produzione	t	4.075	3.639	2.933
Consumo energetico	MWh	89.285	82.422	73.865
Consumo di energia/cotone	kWh/kg	21,9	22,2	23,7
Consumo di acqua	m^3	249.670	241.450	219.010
Consumo di acqua/cotone	l/kg	-	62,9	64,7
MST/Ökotex (2) 100 testato	%	50	90	99
Tintura senza metalli pesanti	%	35,2	35,3	40
Rifiuti	kg	158.014	102.598	81.658

(1) Rauberger (1998).
(2) MST "Markenzeichen schadstoffgeprüfter Textilien (etichetta per tessuti controllati con riferimento a sostanze nocive)" del "Verein für verbraucher - und umweltrfreundliche Textilien (VvuT, associazione dei consumatori per tessili rispettosi dell'ambiente)", "Ökotex" è un riferimento "Öko-Tex Standard 100" (cfr. il sito web http://www.oeko-tex.com).

Le organizzazioni devono inoltre essere consapevoli del fatto che, per fornire un quadro preciso dell'evoluzione delle proprie prestazioni ambientali nel tempo, devono riportare le medie annue assolute e, se necessario, la varianza. Se ciò non è indicato, va scelto come base di riferimento un anno medio o una media su lungo termine, evitando gli anni che presentano picchi eccezionali.
Talvolta è necessario modificare i metodi utilizzati per riportare i dati riferiti ad un determinato aspetto ambientale. In tal caso l'organizzazione dovrebbe cercare di garantire comunque la comparabilità dei dati nel corso del tempo, ad esempio ricalcolando in base al nuovo metodo i dati degli anni precedenti.

d) Gli indicatori devono consentire la comparazione a livello settoriale, nazionale o regionale
Presupposto essenziale della comparabilità dei dati è il ricorso ad un metodo di elaborazione unico e comune, per evitare di paragonare elementi eterogenei. Per il consumo di energia bisogna ad esempio distinguere tra consumo energetico primario e secondario. Un'organizzazione deve pertanto applicare uno "standard comune" quando stabilisce i propri indicatori. Talvolta sono le associazioni commerciali o professionali oppure le amministrazioni locali, nazionali o regionali a fissare questi standard comuni. Le organizzazioni devono conoscere i parametri di riferimento stabiliti e scegliere i propri indicatori in modo da garantire la comparabilità dei loro dati con questi parametri. Per evitare di appesantire inutilmente le relazioni, le organizzazioni devono scegliere tra i numerosi parametri di riferimento a disposizione quelli più pertinenti al loro settore.

TABELLA
Esempio di tabella che permette la comparazione con il parametro di riferimento (1)

Indicatore / Unità	Massimo	Media	Massimo	Banca di Colonia
Elettricità [MWh]/dipendente	4,3	5	6,8	6,8
Riscaldamento [GJ]/dipendente	18,2	24,6	29,8	26,3
Consumo acqua [L]/dipendente e al giorno	40	83	171	117
Consumo carta [kg]/dipendente	116	138	209	209
Consumo carta per copia [fogli]/dipendente	9	18	23	19
Viaggi [km]/dipendente	410	880	1.100	600

(1) Rauberger (1998).

e) Gli indicatori devono consentire la comparazione con i requisiti di legge

Per una migliore gestione interna e una maggiore credibilità all'esterno un'organizzazione deve poter dimostrare le proprie prestazioni in riferimento ai requisiti di legge. Se sono stati stabiliti requisiti vincolanti per un determinato aspetto che l'organizzazione ha incluso nella propria relazione, tali requisiti devono essere presentati nella stessa tabella o in un grafico assieme ai dati sulla prestazione.

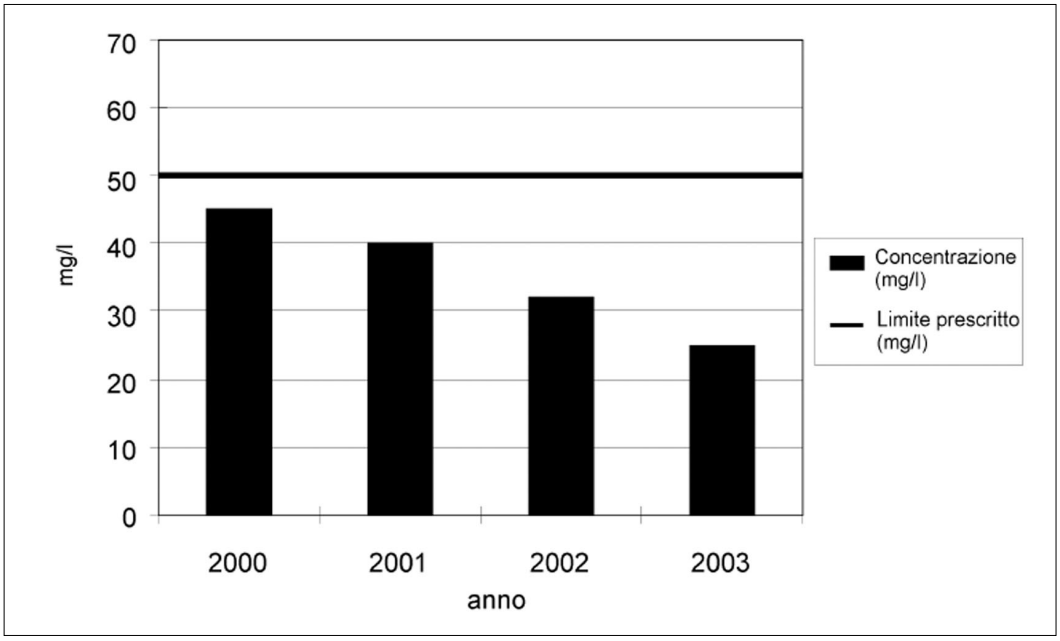

Figura - Esempio di un grafico che permette la comparazione con un requisito di legge

4. RIEPILOGO

Prima di decidere gli indicatori per monitorare un determinato aspetto ambientale, un'organizzazione deve porsi le seguenti domande:

a) I dati rappresentano l'impatto ambientale dell'organizzazione?
b) Gli indicatori consentono di quantificare i target ambientali?
c) I dati coadiuvano il processo di gestione dell'organizzazione?
d) I dati sono comprensibili senza spiegazioni complicate?
e) Il formato in cui sono presentati i dati consente una comparazione di anno in anno?
f) È stato tenuto conto di eventuali vincoli legislativi per l'aspetto preso in considerazione?
g) È possibile comparare i dati con i parametri di riferimento pertinenti per l'aspetto in questione?

Se la risposta a una di queste domande è NO, l'organizzazione deve rivedere i parametri alla base di tale indicatore ambientale. In ogni caso è opportuno riesaminare periodicamente gli indicatori selezionati, per verificare che siano ancora pertinenti e per tenere conto di nuove informazioni o sviluppi.

ALLEGATO II

PUBBLICAZIONI DI PORTATA GENERALE, NAZIONALE O LOCALE CONCERNENTI GLI INDICATORI AMBIENTALI

ANPA - Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1998): "Manuale per l'attuazione del Sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)", CD-ROM Sezione banca dati indicatori, Roma, Internet: www.anpa.it/emas

Associazione per la gestione ambientale nelle banche; casse di risparmio e compagnie di assicurazione (VfU) e ministero federale tedesco dell'Ambiente (1997): "Tempo per agire - Gestione ambientale nelle istituzioni finanziarie - Un'indagine sugli sviluppi recenti che comprende principi e direttive per equilibri eco-interni di fornitori finanziari di servizi", Bonn, Internet: www.vfu.de

Business in the Community (2000): "Winning With Integrity", Londra, Internet: www.bitc.org.uk

Business in the Community (2001): "A Measure of Progress", Londra, Internet: www.bitc.org.uk

FORGE Group (2000): "Guidelines on Environmental Management and Reporting for the Financial Services Sector", Internet: www.bba.org.uk

Ministero federale tedesco dell'Ambiente e Agenzia federale dell'ambiente (ed. 1997): "Una guida agli indicatori ambientali costituiti", Bonn/Berlino, Internet: www.umweltbundesamt.de

Agenzia federale tedesca dell'ambiente (1999): "Leitfaden betriebliche Umweltauswirkungen - Ihre Erfassung und Bewertung im Rahmen des Umweltmanagements. (Orientamenti sugli impatti ambientali operativi - Raccolta e valutazione nel quadro della gestione ambientale)", Berlino, Internet: www.umweltbundesamt.de

Global reporting initiative (2002): "Sustainability reporting guidelines", Boston, USA, Internet: www.globalreporting.org

EN/ISO 14031:1999 "Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines", Ginevra, Internet: www.iso.ch

ISO/TR 14032:1999 "Environmental management - Examples of environmental performance evaluation (EPE)", Ginevra, Internet: www.iso.ch

Jasch, C. e Rauberger, R. (1998): "Leitfaden Kennzahlen zur Messung der betrieblichen Umweltleistung (Orientamenti per misurare le prestazioni ambientali dell'azienda)" edito dal Ministero federale austriaco "Ambiente, Gioventù e Famiglia", Vienna, IÖW Wien Pubblicazioni n. 25/1998; Internet: www.ioew.at/ioew/index.html

Rauberger, R. (1998): "Erweitertes betriebliches Umweltcontrolling (Controllo ambientale ampliato dell'azienda)", in "Praxishandbuch Umweltschutz Management", edito da Hans-Peter Wruk e da Horst Ellringmann, Colonia, Deutscher Wirtschaftsdienst, Internet: www.dvd-verlag.com

UK Association of Certified and Chartered Accountants and Certified Accountants Educational Trust (2001): "An Introduction to Environmental Reporting", Londra, Internet: www.accaglobal.com. (Associazione britannica dei contabili certificati e Fondo educativo dei contabili certificati)

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2000): "Environmental Reporting - Guidelines for Company Reporting on Waste", Londra, DEFRA Publications, Internet: www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm. (Ministero britannico Ambiente, Prodotti alimentari e Affari rurali)

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2000): "Environmental Reporting Guidelines for Company Reporting on Water", Londra, DEFRA Publications, Internet: www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm. (Ministero britannico Ambiente, Prodotti alimentari e Affari rurali)

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2001): "Environmental Reporting - General Guidelines", Londra, DEFRA Publications, Internet: www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm. (Ministero britannico Ambiente, Prodotti alimentari e Affari rurali - "Relazione ambientale - Orientamenti")

UK Department for the Environment, Food and Rural Affairs (2001): "Guidelines for Company Reporting on Greenhouse Gas Emissions", Londra, DEFRA Publications, Internet: www.defra.gov.uk/environment/envrp/index.htm. (Ministero britannico Ambiente, Prodotti alimentari e Affari rurali - Orientamenti per le relazioni delle imprese sulle emissioni di gas serra)

United Nations Division for Sustainable Development (2001): "Environmental Management Accounting, Procedures and Principles", United Nations publication, Economic and Social Affairs Series, Internet:www.un.org/esa/sustdev/estema1.htm. (Divisione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (2001): "Gestione ambientale, contabilità, procedimenti e principi", pubblicazione delle Nazioni Unite, Serie Attività economiche e Affari sociali)

VDI - Verein Deutscher Ingenieure (ed. 2001): "Betriebliche Kennzahlen für das Umweltmanagement - Leitfaden zu Aufbau, Einführung und Nutzung", VDI Richtlinie Nr. 4050, Düsseldorf, Internet: www.vdi.de. (Indicatori operativi di gestione ambientale - Orientamenti in materia di elaborazione, introduzione e uso n. 4050)

World Business Council for Sustainable Development (2000): "Measuring eco-efficiency - a guide to reporting company performance", Ginevra, Internet: www.wbcsd.org/newscenter/reports/2000/MeasuringEE.pdf

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE **6 agosto 2003, 2003/613/CE**

Raccomandazione della Commissione concernente le linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario e i relativi dati di rumorosità

(G.U.C.E. n. L 212 del 22 agosto 2003)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale [1], in particolare il punto 2.2 dell'allegato II alla medesima,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II della direttiva 2002/49/CE raccomanda i metodi provvisori di calcolo per la determinazione dei descrittori comuni L_{den} e L_{night} per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario per gli Stati membri che non dispongono di un metodo nazionale di calcolo e per quelli che desiderano cambiare il metodo di calcolo.

(2) A norma del punto 2.2 dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE, i quattro metodi provvisori di calcolo raccomandati devono essere adeguati alle definizioni di L_{den} e L_{night} e la Commissione deve pubblicare linee guida relative ai metodi di calcolo aggiornati, fornendo dati di rumorosità del traffico aereo, ferroviario e veicolare sulla base dei dati disponibili.

(3) Le misure disposte nella presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2],

RACCOMANDA:

1. Le linee guida relative ai metodi provvisori di calcolo aggiornati di cui al punto 2.2 dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE e i dati di rumorosità del traffico aereo, ferroviario e veicolare sulla base dei dati disponibili sono riportati nell'allegato alla presente raccomandazione.

2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

ALLEGATO

LINEE GUIDA RELATIVE AI METODI DI CALCOLO AGGIORNATI PER IL RUMORE DELL'ATTIVITÀ INDUSTRIALE, DEGLI AEROMOBILI, DEL TRAFFICO VEICOLARE E FERROVIARIO E I RELATIVI DATI DI RUMOROSITÀ

1. INTRODUZIONE

L'allegato II della direttiva 2002/49/CE raccomanda i metodi provvisori di calcolo per la determinazione degli indicatori comuni L_{den} e L_{night} per il rumore dell'attività industriale, degli aeromobili, del traffico veicolare e ferroviario per gli Stati membri che non dispongono di un metodo nazionale di calcolo e per quelli che desiderano cambiare il metodo di calcolo. Tali metodi sono i seguenti:

- Per il RUMORE DEL TRAFFICO VEICOLARE: metodo di calcolo ufficiale francese "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", citato in "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6" e nella norma francese "XPS 31-133". Questo metodo è denominato "XPS 31-133" nelle presenti linee guida.
- Per il RUMORE FERROVIARIO: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in "Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke

(1) GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.
(2) GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996". Questo metodo è denominato "RMR" nelle presenti linee guida.

- Per il RUMORE DEGLI AEROMOBILI: ECAC doc. 29 "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports", 1997. Questo metodo è denominato "ECAC doc. 29" nelle presenti linee guida.
- Per il RUMORE DELL'ATTIVITÀ INDUSTRIALE: ISO 9613-2: "Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation". Questo metodo è denominato "ISO 9613" nelle presenti linee guida.

I metodi summenzionati devono essere adeguati alle definizioni di L_{den} e L_{night}.

Le presenti linee guida riguardano i metodi provvisori di calcolo aggiornati e riportano dati di rumorosità sulla base dei dati disponibili. Va notato che i dati si basano su una rassegna di dati disponibili per essere utilizzati con i metodi provvisori di calcolo raccomandati per il rumore dei trasporti. Poiché i dati di rumorosità riportati nel presente documento non possono coprire tutte le situazioni specifiche che possono verificarsi in Europa, in particolare per il traffico veicolare e ferroviario, si provvede ad indicare come ottenere dati ulteriori mediante misurazioni. Da ultimo, l'uso dei dati riportati nelle presenti linee guida non è obbligatorio e gli Stati membri intenzionati a valersi dei metodi provvisori di calcolo possono utilizzare altri dati che considerino adeguati, purché si tratti di dati adatti all'uso con i metodi di cui trattasi.

2. ADEGUAMENTO DEI METODI PROVVISORI DI CALCOLO

2.1. Adeguamenti generali relativi ai descrittori acustici L_{den} e L_{night}

2.1.1. Considerazioni generali

Gli articoli 3 e 5 e l'allegato I della direttiva 2002/49/CE definiscono i descrittori acustici L_{day} (descrittore diurno), $L_{evening}$ (descrittore serale), L_{night} (descrittore notturno) e il descrittore globale L_{den} (descrittore acustico giorno-sera-notte). A norma dell'articolo 5 della direttiva 2002/49/CE, i descrittori acustici L_{den} e L_{night} devono essere usati per l'elaborazione della mappatura acustica strategica.

L_{den} deriva da L_{day}, $L_{evening}$ e L_{night} secondo la seguente formula:

$$L_{den} = 10 \cdot \lg \frac{1}{24}\left(12 \cdot 10^{L_{day}/10} + 4 \cdot 10^{(L_{evening}+5)/10} + 8 \cdot 10^{(L_{night}+10)/10}\right)$$

Ai sensi della direttiva 2002/49/CE, L_{day}, $L_{evening}$ e L_{night} sono livelli acustici a lungo termine definiti dalla norma ISO 1996-2:1987 e sono determinati sull'insieme dei periodi diurni, serali e notturni di un anno.

Ai sensi della norma ISO 1996-2:1987, per livello medio a lungo termine s'intende un livello di pressione sonora continua ponderato "A" equivalente, che si può determinare per calcolo tenendo conto delle variazioni dell'attività alla sorgente e delle condizioni meteorologiche che influiscono sulle condizioni di propagazione. La norma ISO 1996-2 consente l'impiego di termini di correzione meteorologica e la norma ISO 1996-1 fa riferimento alle correzioni meteorologiche, senza però fornire alcun metodo per determinare e applicare tale correzione.

Da ultimo, l'allegato I della direttiva 2002/49/CE consente agli Stati membri di accorciare il periodo serale di una o due ore, allungando di conseguenza il periodo diurno e/o notturno. L'equazione di base per il calcolo di L_{den} deve essere adeguata per rispecchiare tali modifiche in uno o più periodi di misurazione, ottenendo così la forma più generale dell'equazione:

$$L_{den} = 10 \cdot \lg \frac{1}{24}\left(t_d \cdot 10^{L_{day}/10} + t_e \cdot 10^{(L_{evening}+5)/10} + t_n \cdot 10^{(L_{night}+10)/10}\right)$$

dove:

t_e è la durata del periodo serale accorciato, con $2 \le t_e \le 4$,

t_d è la risultante durata del periodo diurno,

t_n è la risultante durata del periodo notturno,

$t_d + t_e + t_n = 24$ ore.

2.1.2. Altezza di ricezione

Ai fini della mappatura acustica strategica, la direttiva 2002/49/CE dispone che il punto di ricezione (o "punto di misura") si situi ad un altezza dal suolo di 4 ± 0,2 m. Poiché L_{den} è un descrittore globale derivato da L_{day}, $L_{evening}$, L_{night}, tale altezza è obbligatoria anche per questi ultimi descrittori.

2.1.3. Correzione meteorologica

L'allegato I della direttiva 2002/49/CE definisce le caratteristiche del periodo di tempo "anno" per quanto riguarda le emissioni acustiche ("l'anno di osservazione per l'emissione acustica") e le condizioni meteorologiche ("un anno medio sotto il profilo meteorologico"). Per quest'ultimo, la direttiva non fornisce nessuna ulteriore informazione su cosa si debba intendere per anno medio.

Nel mondo della meteorologia, è pratica corrente derivare le condizioni meteorologiche medie di un sito da un'analisi statistica di 10 anni di dati meteorologici particolareggiati misurati sul sito stesso o in prossimità. Tale esigenza di misurazioni e analisi a lungo termine riduce la probabilità di ottenere dati sufficienti per tutti i siti su cui occorre effettuare la mappatura acustica. Per questo motivo, ove manchino dati sufficienti si suggerisce di impiegare una forma semplificata di dati meteorologici, proporzionale alle variazioni delle condizioni di propagazione. Sull'esempio delle ipotesi semplificate del metodo XPS 31-133, questi dati vanno scelti secondo il principio di precauzione e il principio di prevenzione, applicati nella legislazione ambientale dell'UE di tutela dei cittadini da potenziali effetti pericolosi e/o dannosi. In considerazione di ciò, si raccomanda di adottare un approccio prudente (favorevole alla propagazione) nella selezione di tali dati meteorologici semplificati. Pertanto, si raccomanda di seguire l'approccio descritto nella tabella 1 per ottenere correzioni meteorologiche destinate al calcolo dei descrittori acustici UE:

TABELLA 1

Schema di decisione della correzione meteorologica

Condizione	Azione
Sito: dati meteorologici misurati nel sito o derivati da un numero sufficientemente grande di siti vicini mediante metodi meteorologici che garantiscano l a rappresentatività dei dati ottenuti per il sito di cui trattasi. Periodo: tempo di misurazione sufficientemente lungo per consentire un'analisi statistica tale da descrivere l'anno medio con accuratezza e continuità, garantendo la rappresentatività dei dati campionati per tutti i periodi diurni, serali e notturni dell'anno.	Ottenere dati meteorologici medi da un'analisi di dati meteorologici particolareggiati
Non sono disponibili dati meteorologici per il sito interessato, oppure i dati meteorologici disponibili non soddisfano le esigenze sopra esposte.	Adottare un'ipotesi semplificata per i dati meteorologici globali

2.2. Adeguamento del metodo "XPS 31-133" relativo al traffico veicolare

2.2.1. Descrizione del metodo di calcolo

Il metodo provvisorio di calcolo raccomandato per il rumore del traffico veicolare è il metodo di calcolo nazionale francese "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", citato in "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6" e nella norma francese "XPS 31-133". Esso descrive un procedimento dettagliato per il calcolo di livelli acustici causati dal traffico in prossimità di una strada, prendendo in considerazione gli effetti meteorologici che influiscono sulla propagazione.

2.2.2. Correzione meteorologica e calcolo dei livelli a lungo termine

Il livello a lungo termine $L_{longterm}$ si calcola mediante la formula seguente:

$$L_{longterm} = 10.\lg \left[p.10^{L_F/10} + (1-p).10^{L_H/10} \right]$$

dove:

L_F è il livello acustico calcolato in condizioni favorevoli di propagazione del rumore,

L_H è il livello acustico calcolato in condizioni omogenee di propagazione del rumore,

p è l'incidenza nel lungo periodo di condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del rumore, determinata con il metodo descritto al punto 2.1.3.

2.2.3. Tabella riassuntiva degli adeguamenti necessari

Oggetto	Risultato del raffronto/azione
Descrittore acustico	Le definizioni dei descrittori di base sono identiche: un livello di pressione sonora continua ponderato "A" equivalente calcolato su un anno prendendo in considerazione variazioni nell'emissione e nella trasmissione. Tuttavia, occorre introdurre i descrittori acustici comuni, fra cui i tre periodi di misurazione giorno, sera e notte, a norma della direttiva 2002/49/CE
Sorgente	Dati di emissione alla sorgente riportati nella "Guide du Bruit", adeguati per introdurre le correzioni relative alla superficie stradale (cfr. 3.1)
Propagazione • influenza delle condizioni meteorologiche • assorbimento atmosferico	Definire la percentuale di incidenza di condizioni favorevoli, come da 2.1.3. Occorre scegliere i dati a livello nazionale per costituire una tabella del coefficiente di attenuazione atmosferico in funzione della temperatura e dell'umidità relativa tipiche nelle diverse regioni europee interessate, a norma ISO 9613-1

2.3. Rumore ferroviario

2.3.1. Descrizione del metodo di calcolo

Il metodo provvisorio di calcolo raccomandato per il rumore ferroviario è il metodo di calcolo nazionale "RMR" dei Paesi Bassi pubblicato in "Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996", che contiene due diverse metodologie di calcolo: SRM I (metodologia semplificata) e SRM II (metodologia dettagliata). A norma del documento olandese, occorre seguire le condizioni per l'uso dell'una e dell'altra, al fine di determinare quale metodo utilizzare per la mappatura acustica strategica di cui alla direttiva 2002/49/CE.

2.3.2. Tabella riassuntiva degli adeguamenti necessari

Oggetto	Risultato del raffronto/azione
Descrittore acustico	Il metodo RMR calcola livelli acustici equivalenti ma non livelli acustici a lungo termine equivalenti a norma ISO 1996-2:1987 Per calcolare descrittori a lungo termine con il metodo RMR, è necessario disporre dei dati medi per treno per anno di osservazione ed occorre introdurre i periodi di misurazione giorno, sera e notte, a norma della direttiva 2002/49/CE
Propagazione • influenza delle condizioni meteorologiche	I livelli medi a lungo termine sono calcolati prendendo in considerazione il fattore di correzione meteorologica CM (dove C0 è fissato a 3.5 dB)
• assorbimento atmosferico	La tabella 5.1 del metodo RMR riporta l'attenuazione atmosferica in funzione dei coefficienti di temperatura e di umidità relativa. In talune situazioni particolari in determinati Stati membri può essere necessario adeguare tali coefficienti, a norma ISO 9613-1

2.4. Rumore degli aeromobili

2.4.1. Descrizione del metodo di calcolo

Il metodo provvisorio di calcolo raccomandato per il rumore degli aeromobili è il documento 29 ECAC.CEAC "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports", 1997. Ai sensi dell'allegato II, capo 2, della direttiva 2002/49/CE, tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 dell'ECAC doc. 29. Tuttavia, quest'ultimo documento non riporta le procedure necessarie per tali calcoli di segmentazione, contenute invece nelle presenti linee guida (cfr. 2.4.2).

Va notato che nel 2001 la Commissione europea per l'aviazione civile (ECAC) ha avviato una revisione del documento 29, nell'intento di produrre un documento di punta sulla modellizzazione delle curve di livello del rumore degli aeromobili. Sebbene la direttiva 2002/49/CE, pubblicata nel luglio 2002, faccia esplicito riferimento alla versione del 1997 del documento 29 ECAC, occorre prestare attenzione alla versione riveduta del metodo, una volta adottato dall'ECAC, affinché possa essere introdotto nell'allegato II della direttiva 2002/49/CE, se lo si riterrà opportuno e necessario, quale metodo raccomandato per il calcolo del rumore degli aeromobili. Tale introduzione andrebbe considerata in seguito ad una valutazione dell'adeguatezza del metodo riveduto per la mappatura acustica strategica di cui alla direttiva 2002/49/CE.

2.4.2. Tecnica di segmentazione

In linea con la direttiva 2002/49/CE, il livello di esposizione al rumore generato dagli aeromobili in operazione deve essere calcolato mediante una tecnica di segmentazione. Sebbene l'ECAC doc. 29 faccia riferimento ad una tecnica siffatta, esso non fornisce i mezzi per portare a termine i calcoli. Le presenti linee guida raccomandano di usare il metodo di segmentazione descritto nel Manuale tecnico dell'Integrated Noise Model (INM), versione 6.0, pubblicato nel gennaio 2002. Questo metodo è brevemente descritto in appresso.

La traiettoria di volo (parti sia rette che circolari) è divisa in segmenti retti (con potenza e velocità costanti). La lunghezza minima di un segmento è pari a 3 m. Per ciascun sottoarco si calcolano tre punti x-y, che definiscono due segmenti lineari: il primo punto si trova all'inizio del sottoarco, il terzo alla fine e il secondo a metà del sottoarco.

Per ciascun segmento di traiettoria di volo o, se necessario, per il segmento esteso di traiettoria di volo si determinano il punto di approccio perpendicolare più vicino (PCPA) all'osservatore e la distanza obliqua fra l'osservatore e il PCPA (cfr. figura 1).

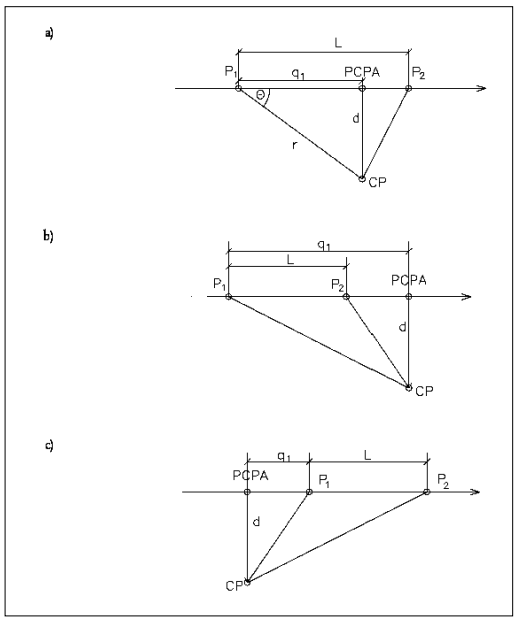

Figura 1 Definizione del punto di approccio perpendicolare più vicino PCPA sulla traiettoria di volo e della distanza obliqua d per un segmento P1P2, dove il punto di calcolo CP si trova sul segmento (a), precede il segmento (b) o segue il segmento (c).

La distanza obliqua d al PCPA definisce i dati da desumere dalle curve rumore-potenza-distanza (NPD) e l'angolo di elevazione. La distanza nel piano orizzontale dal punto di calcolo CP al suolo alla proiezione verticale del PCPA definisce la distanza laterale per il calcolo dell'attenuazione laterale (se del caso).

- In caso di variazione dell'altezza nel segmento, occorre fissare l'altezza come segue: se il punto di calcolo CP si trova sul segmento, si adotta l'altezza corrispondente al PCPA (interpolazione lineare); se il CP precede o segue il segmento, si adotta l'altezza all'estremità del segmento più vicina al CP.
- In caso di variazione della velocità nel segmento, occorre fissare la velocità come segue: se il punto di calcolo CP si trova sul segmento, si adotta la velocità corrispondente al PCPA (interpolazione lineare); se il CP precede o segue il segmento, si adotta la velocità all'estremità del segmento più vicina al CP.
- In caso di variazione della potenza nel segmento o di variazione del livello sonoro in funzione della potenza Δ_ξ occorre fissare tale livello come segue: se il punto di calcolo CP si trova sul segmento, si adotta il livello corrispondente al PCPA (interpolazione lineare); se il CP precede o segue il segmento, si adotta il livello corrispondente all'estremità del segmento più vicina al CP.

La proporzione dell'energia sonora proveniente da un segmento, o "frazione acustica", si calcola secondo il modello usato in INM 6.0.

Se si usano i dati generici di cui al punto 3.3.2 (basati su $L_{A,max}$), la "distanza scalata" S_L cui fa riferimento il manuale tecnico INM 6.0 va calcolata come segue:

$$S_L = \frac{2}{\Pi} \cdot v \cdot T$$

dove:

v è la velocità effettiva in m/s e

Δ_ξ è la durata del passaggio in volo in secondi.

La "distanza scalata" è introdotta per garantire che l'esposizione totale ottenuta dal calcolo della "frazione acustica" sia coerente con i dati NPD.

Il livello sonoro di un passaggio completo di un aeromobile si calcola sommando i livelli sonori dei singoli segmenti su base energetica.

2.4.3. Calcolo dei livelli acustici complessivi

Prima di poter determinare l'esposizione acustica sonora in un punto di calcolo dal traffico complessivo, occorre calcolare il livello di esposizione sonora (SEL) per ciascuna singola operazione di aeromobile, come segue:

- Se i calcoli si basano su dati SEL NPD per una velocità di riferimento (generalmente 160 nodi per aeromobili a reazione e 80 nodi per piccoli aerei ad elica):

$$SEL(x,y) = SEL(\xi,d)_{v,ref} - \Lambda(\beta,l) + \Delta_L + \Delta_V + \Delta_F$$

- Se i calcoli si basano su dati $L_{A,max}$-NPD (come i dati generici di cui al punto 3.3.2):

$$SEL(x,y) = L_A(\xi,d) - \Lambda(\beta,l) + \Delta_L + \Delta_v + \Delta_F$$

dove:

$SEL(\xi,d)_{v,ref}$ è il SEL in un punto di coordinate (x,y) determinate da un movimento su un percorso di arrivo o di partenza di un aeromobile con spinta ξ alla distanza minima d presa da una curva rumore-potenzadistanza per spinta ξ e distanza minima d,

$L_A(\xi,d)$ è il livello sonoro in un punto di coordinate (x,y) determinate da un movimento su un percorso di arrivo o di partenza di un aeromobile con spinta ξ alla distanza minima d presa da una curva rumore-potenza-distanza per spinta ξ e distanza minima d,

$\Lambda(\beta,l)$ è l'attenuazione aggiuntiva del suono durante la propagazione laterale alla direzione dell'aeromobile, per una distanza laterale orizzontale l e un angolo di elevazione β,

Δ_L è la funzione di direttività per il rumore di rullaggio al decollo dietro il punto d'inizio del rullaggio,

Δ_v è la correzione per la velocità effettiva sulla traiettoria di volo, dove $= 10.\lg(v_{ref}/v)$ con:

v_{ref} velocità usata nei dati NPD,

v velocità effettiva sulla traiettoria di volo,

Δ_A è la stima di durata basata sulla velocità v calcolata come da 3.3.2,

Δ_F è la correzione per la lunghezza finita del segmento della traiettoria di volo.

Il numero di movimenti di tutti i gruppi di aeromobili su tutte le traiettorie di volo durante un anno intero deve essere determinato separatamente per i periodi diurno, serale e notturno.

A questo punto, i descrittori acustici L_{den} e L_{night} della direttiva 2002/49/CE sono calcolati come segue:

$$L_{den} = 10 \cdot \lg\left(\frac{1}{86.400}\sum_{i,j}(N_{d,i,j} + 3{,}16 \cdot N_{e,i,j} + 10 \cdot N_{n,i,j}) \cdot 10^{SEL_{i,j}/10}\right)$$

e

$$L_{night} = 10 \cdot \lg\left(\frac{1}{T_n}\sum_{i,j}(N_{d,i,j} \cdot 10^{SEL_{i,j}/10}\right)$$

dove:

$N_{d,i,j}$ è il numero di movimenti del j° gruppo di aeromobili sulla ia traiettoria di volo nel periodo diurno in un giorno medio,

$N_{e,i,j}$ è il numero di movimenti del j° gruppo di aeromobili sulla ia traiettoria di volo nel periodo serale in un giorno medio,

$N_{n,i,j}$ è il numero di movimenti del j° gruppo di aeromobili sulla ia traiettoria di volo nel periodo notturno in un giorno medio,

T_n è la durata del periodo notturno in secondi,

$SEL_{i,j}$ è il livello di esposizione sonora dal j° gruppo di aeromobili sulla ia traiettoria di volo.

Il numero di movimenti in un giorno medio si calcola come media giornaliera del numero di movimenti di un anno, come segue:

$$N_{i,j} = \frac{N_{year,i,j}}{365}$$

dove i movimenti sono computati separatamente per i periodi diurno, serale e notturno e contraddistinti dai pedici "d" per il periodo diurno, "e" per il periodo serale e "n" per il periodo notturno.
La formula per L_{den} contiene un ulteriore +5 dB per il periodo serale (un fattore di 3,16) per tenere conto del numero di movimenti nel periodo serale e un ulteriore +10 dB per il periodo notturno (un fattore di 10) per tenere conto del numero di movimenti durante il periodo notturno.

2.4.4. Tabella riassuntiva degli adeguamenti necessari
La seguente tabella contiene una presentazione dei contenuti dell'ECAC doc. 29 per capitoli, con somiglianze, differenze e aggiunte necessarie per soddisfare i requisiti della direttiva 2002/49/CE.

Parte del testo originale	Adeguamenti necessari
1) Introduzione	Adeguare alla tecnica di segmentazione e ai descrittori acustici comuni a norma dell'allegato II della direttiva 2002/49/CE
2) Spiegazione dei termini e dei simboli	Adeguare all'uso dei descrittori acustici della direttiva 2002/49/CE. L'unità acustica deve essere il livello sonoro totale ponderato "A". La scala del rumore deve essere il livello sonoro equivalente ponderato "A". Sostituire "indice del rumore" con i descrittori acustici della direttiva 2002/49/CE
3) Calcolo delle curve di livello	"Periodo di alcuni mesi" diventa "periodo di un anno" per ottemperare al requisito della direttiva 2002/49/CE per l'"anno medio". Correggere (l'attenuazione laterale $\Lambda(\beta,L)$ va sottratta anziché aggiunta) e adeguare la formula [1] di cui alla parte 3.3 dell'ECAC doc. 29, come descritto al punto 2.4.3 delle presenti linee guida
4) Formato del rumore degli aeromobili e delle informazioni di prestazioni da impiegare nei calcoli	Al punto 4.1.3 dell'ECAC doc. 29, adeguare i livelli limite per garantire la compatibilità con i livelli minimi delle curve di livello da calcolare a norma della direttiva 2002/49/CE. Cfr. la parte 3.3 delle presenti linee guida per ulteriori informazioni sui dati di emissioni acustiche (compresa una raccomandazione generica contenente informazioni sui profili di volo, sulla spinta dei motori e sulle velocità di volo) ai fini della mappatura acustica strategica
5) Gruppi di tipi di aeromobili	Occorre adattare l'approccio alla suddivisione in gruppi di aeromobili, per tenere conto della flotta attualmente circolante negli aeroporti europei. Cfr. il punto 3.3.2 delle presenti linee giuda per i dati NPD generici basati su gruppi di aeromobili aggiornati. La parte 5.4 dell'ECAC doc. 29 consente il completamento dei dati di emissioni ove necessario
6) Griglia di calcolo	La spaziatura della griglia deve essere determinata dalle autorità competenti per tenere conto di situazioni particolari nell'elaborazione di mappe acustiche strategiche
7) Calcolo di base del rumore di singoli movimenti di aeromobili	Nella parte 7.3 dell'ECAC doc. 29, la correzione/stima della durata potrebbe necessitare di un adeguamento se il tipo di dati NPD impiegati è basato su $L_{A\,max}$, (cfr. il punto 2.4.3 delle presenti linee guida). In particolare, se si usano i dati generici raccomandati nel presente documento, Δ_V deve essere sostituito con Δ_A (cfr. il punto 3.3.2 delle presenti linee guida). Nella parte 7.5 dell'ECAC doc. 29, occorre seguire la tecnica di segmentazione (cfr. il punto 2.4.2 delle presenti linee guida). La parte 7.6 dell'ECAC doc. 29 è irrilevante ove si usi la tecnica di segmentazione
8) Rumore durante il rullaggio a terra in fase di decollo e di atterraggio	Nella parte 8.2 dell'ECAC doc. 29, applicare l'equazione (16) per $90 < \phi \leq 148{,}4°$ (onde evitare discontinuità a 148,4°) e precisare che $\Delta_L = 0$ per $\phi \leq 90°$ L'equazione (18) del ECAC doc. 29 per la determinazione del livello di esposizione sonora potrebbe necessitare di un adeguamento per tenere conto della correzione/stima di durata se il tipo di dati NPD impiegati si basa su $L_{A\,max}$, (cfr. il punto 3.3.2 delle presenti linee guida)
9) Sommatoria dei livelli sonori	Introduzione dei descrittori acustici comuni della direttiva 2002/49/CE. Cfr. il punto 2.4.3 delle presenti linee guida
10) Modellizzazione della dispersione laterale e verticale delle traiettorie di volo	Nessun adeguamento necessario
11) Calcolo del livello di esposizione sonora con correzione per la geometria di traiettoria	Capitolo irrilevante ove si usi la tecnica di segmentazione
12) Orientamenti generali sul calcolo delle curve di livello del rumore	Non occorre modificare questo capitolo orientativo, che tuttavia va inteso alla luce dei requisiti della direttiva 2002/49/CE, in particolare per quanto riguarda i descrittori acustici

2.5. Rumore dell'attività industriale

2.5.1. Descrizione del metodo di calcolo

Il metodo provvisorio di calcolo raccomandato per il rumore dell'attività industriale è ISO 9613-2: "Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation". Questo metodo, denominato "ISO 9613" nelle presenti linee guida, specifica un metodo ingegneristico per calcolare l'attenuazione del suono durante la propagazione all'aperto, al fine di prevedere livelli acustici ambientali in prossimità di diversi tipi di sorgenti, fra cui sorgenti industriali.

2.5.2. Tabella riassuntiva degli adeguamenti necessari

Oggetto	Risultato del raffronto/azione
Descrittore acustico	Le definizioni dei descrittori di base sono identiche: un livello di pressione sonora continua ponderato "A" equivalente calcolato su un periodo lungo di diversi mesi o di un anno prendendo in considerazione variazioni nell'emissione e nella trasmissione Occorre introdurre i periodi di misurazione giorno, sera e notte, a norma della direttiva 2002/49/CE
Propagazione • assorbimento atmosferico	Occorre scegliere i dati a livello nazionale per costituire una tabella del coefficiente di attenuazione atmosferico in funzione della temperatura e dell'umidità relativa tipiche nelle diverse regioni europee interessate, a norma ISO 9613-1

3. DATI DELLE EMISSIONI

3.1. Rumore del traffico veicolare - "Guide du bruit 1980"

3.1.1. Procedimento di misurazione

XPS 31-133 fa riferimento alla "Guide du Bruit 1980" quale modello di emissioni di uso generale per il calcolo del rumore del traffico veicolare. Se uno Stato membro che adotti questo metodo provvisorio di calcolo desidera aggiornare i fattori di emissione, si raccomanda il procedimento di misurazione descritto in appresso. Va notato che nel 2002 le autorità francesi hanno avviato un progetto destinato a rivedere i valori di emissione.

Occorrerà prestare attenzione ai nuovi valori e ai metodi sviluppati per ottenerli, una volta pubblicati dalle autorità responsabili, nell'eventualità di farne uso come dati di partenza per il calcolo del rumore del traffico veicolare, ove lo si ritenga opportuno e necessario.

Il livello di emissione acustica di un veicolo è caratterizzato dal massimo livello sonoro di passaggio L_{Amax} in dB misurato a 7,5 m dall'asse di spostamento del veicolo. Tale livello sonoro è determinato separatamente per diversi tipi di veicolo, velocità e flussi di traffico. L'inclinazione stradale è individuata, ma la superficie stradale non è presa in considerazione in modo esplicito. Per rimanere compatibili con le condizioni originali di misurazione, le misurazioni per l'aggiunta di caratteristiche acustiche del veicolo vanno effettuate per veicoli in movimento sui seguenti tipi di superficie stradale: calcestruzzo di cemento, calcestruzzo bituminoso molto sottile 0/14, calcestruzzo bituminoso semiconglomerato 0/14, rivestimento superficiale 6/10, rivestimento superficiale 10/14. Successivamente, si aggiunge una correzione di pavimentazione secondo lo schema di cui al punto 3.1.4.

Le misurazioni si possono effettuare su singoli veicoli isolati nel traffico o su circuiti specifici in condizioni controllate. La velocità del veicolo va misurata con un radar Doppler (accuratezza del 5% circa a basse velocità). Il flusso di traffico è determinato per osservazione soggettiva (accelerato, decelerato o fluido) o per misurazione. Il microfono è posto a 1,2 m dal suolo e a 7,5 m di distanza orizzontale dall'asse di spostamento del veicolo.

Per l'impiego con XPS 31-133 e a norma delle specifiche della "Guide du Bruit 1980", il livello di potenza sonora L_w e l'emissione acustica E sono calcolati dal livello di pressione sonora misurata L_p e dalla velocità del veicolo V mediante:

$$L_w = L_p + 25{,}5 \text{ e } E = (L_w - 10\log V - 50)$$

3.1.2. Emissione acustica e traffico

3.1.2.1. Emissione acustica

Per emissione acustica s'intende:

$$E = (L_w - 10\log V - 50)$$

dove V è la velocità del veicolo.

L'emissione E è quindi un livello sonoro che può essere descritto in termini di dB(A) come livello sonoro L_{eq} sull'isofona di riferimento corrispondente a un solo veicolo all'ora in condizioni di traffico che sono funzione:

- del tipo di veicolo,
- della velocità (o velocità lineare),
- del flusso di traffico,
- del profilo longitudinale.

3.1.2.2. Tipi di veicoli

Ai fini della previsione del rumore, si usano due categorie di veicoli:

- veicoli leggeri (veicoli con portata netta inferiore a 3,5 tonnellate),
- veicoli pesanti (veicoli con portata netta uguale o superiore a 3,5 tonnellate).

3.1.2.3. Velocità

Per semplicità, la velocità parametro del veicolo in questo metodo è impiegata per tutta la gamma di velocità medie (da 20 a 120 km/h). In caso di velo-

città basse (inferiori a 60 o 70 km/h, a seconda dei casi) tuttavia, il metodo è perfezionato mediante il flusso di traffico descritto successivamente.

Per determinare un livello sonoro di lungo termine in Leq, è sufficiente conoscere la velocità media di un gruppo di veicoli. La velocità media di un gruppo di veicoli è definita come segue:

- la velocità mediana V50, vale a dire la velocità raggiunta o superata dal 50% di tutti i veicoli, oppure
- la velocità mediana V50 sommata alla metà della deviazione standard delle velocità.

Tutte le velocità medie determinate con uno di questi metodi che risultano inferiori a 20 km/h sono equiparate a 20 km/h.

Se i dati disponibili non consentono una stima accurata della velocità media, si può seguire la seguente regola generale: per ciascun segmento stradale, si utilizza la velocità massima consentita sul segmento. Occorre definire un nuovo segmento stradale ad ogni variazione della velocità massima consentita. Si introduce un'ulteriore correzione per la gamma di velocità basse (inferiore a 60 o 70 km/h, a seconda della situazione), in funzione della quale occorre applicare correzioni per uno dei quattro tipi di flusso di traffico. Da ultimo, tutte le velocità inferiori a 20 km/h sono equiparate a 20 km/h.

3.1.2.4. Tipi di flusso di traffico

Il tipo di flusso di traffico è un parametro complementare alla velocità, che tiene conto dell'accelerazione, della decelerazione, del carico del motore e del movimento discontinuo o continuo del traffico. Sono definite quattro categorie, in appresso:

Flusso fluido continuo: i veicoli si muovono a velocità pressoché costante sul segmento stradale osservato. Il flusso è "fluido" in quanto stabile in termini spaziali e temporali per periodi di almeno dieci minuti. Durante la giornata si possono osservare variazioni, che però non sono improvvise o ritmiche. Il traffico non è né accelerato né decelerato e mantiene invece una velocità costante. Questo tipo di flusso corrisponde al traffico di un'autostrada o superstrada, di una strada interurbana, di una grande direttrice urbana (fuori orario di punta) e di strade principali in ambiente urbano.

Flusso continuo disuniforme: si tratta di un flusso in cui una quota significativa di veicoli si trova in situazione transitoria (in accelerazione o in decelerazione) instabile nel tempo (si verificano improvvise variazioni di flusso durante brevi periodi di tempo) e nello spazio (ad ogni dato momento si riscontrano concentrazioni irregolari di veicoli nel segmento stradale osservato). Tuttavia, è ancora possibile definire una velocità media complessiva per questo tipo di flusso, che risulta stabile e ripetitivo per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Questo tipo di flusso si riscontra nelle arterie dei centri cittadini, su strade principali vicine alla saturazione, su bretelle o raccordi con molti incroci, nei parcheggi, in corrispondenza di attraversamenti pedonali e di vie di accesso alle abitazioni.

Flusso accelerato disuniforme: si tratta di un flusso disuniforme e turbolento. Tuttavia, una quota significativa di veicoli è in accelerazione, con la conseguenza che la nozione di velocità è significativa solo in punti discreti perché non rimane stabile durante lo spostamento. Questo flusso si verifica sulle grandi direttrici urbane dopo un incrocio, sulle rampe autostradali di accesso, ai caselli autostradali, ecc.

Flusso decelerato disuniforme: è l'opposto del caso precedente, in cui una quota significativa di veicoli è in decelerazione. Tende a verificarsi in avvicinamento ai principali incroci urbani, su rampe autostradali in uscita, in avvicinamento ai caselli autostradali, ecc.

3.1.2.5. Tre profili longitudinali

Si definiscono in appresso tre profili longitudinali, per tenere conto della differenza di emissione sonora in funzione dell'inclinazione della carreggiata:

- carreggiata orizzontale o segmento orizzontale di carreggiata con pendenza nel senso del flusso di traffico inferiore al 2%,
- carreggiata ascendente con pendenza ascendente nel senso del flusso di traffico maggiore del 2%,
- carreggiata discendente con pendenza discendente nel senso del flusso di traffico maggiore del 2%.

Le definizioni si applicano direttamente nel caso di strade a senso unico. In caso di doppio senso di marcia, per ottenere una stima precisa occorre effettuare un calcolo separato per ciascun senso di marcia e successivamente cumulare i risultati.

3.1.3. Valori quantificati di emissione sonora per diversi tipi di traffico stradale

3.1.3.1. Rappresentazione schematica

La "Guide du bruit" riporta nomogrammi con il valore del livello sonoro L_{eq} (1 ora), in dB(A), (noto anche come emissione acustica E, descritta al punto 3.1.2.1). Il livello sonoro è dato separatamente per un singolo veicolo leggero (emissione sonora "Elv") e un singolo veicolo pesante (emissione sonora "Ehv") all'ora. Per questi tipi distinti di veicoli, E è funzione della velocità (cfr. 3.1.2.3), del flusso di traffico (cfr. 3.1.2.4 e del profilo longitudinale (cfr. 3.1.2.5). Mentre il livello sonoro riportato dai nomogrammi non comprende nessuna correzione per la superficie stradale, le presenti linee guida contengono uno schema correttivo (cfr. 3.1.4).

Il livello di potenza sonora di base funzione della frequenza LAwi, in dB(A), di un punto composto di sorgente i in una data banda di ottava j, si calcola a partire dai livelli individuali di emissione sonora dei veicoli leggeri e pesanti ottenuti dal nomogramma 2 della "Guide du Bruit 1980" (denominato "nomogramma 2" nelle presenti linee guida) mediante la seguente equazione:

$$L_{Awi} = L_{Aw/m} + 10\log(L_i) + R_{(j)} + \psi$$

dove:

$L_{Aw/m}$ è il livello complessivo di potenza sonora al metro lineare lungo la corsia attribuita alla specifica linea sorgente, in dB(A), ottenuto mediante:

$$L_{Aw/n} = 10\log(10^{(E_{lv}+10\log Q_{lv})/10} + 10^{(E_{hv}+10\log Q_{hv})/10}) + 20$$

dove:

E_{lv} è l'emissione sonora per veicoli leggeri definita dal nomogramma 2,

E_{hv} è l'emissione sonora per veicoli pesanti definita dal nomogramma 2,

Q_{lv} è il volume del traffico leggero durante l'intervallo di riferimento,

Q_{hv} è il volume dei veicoli pesanti durante l'intervallo di riferimento;

ψ è la correzione del livello acustico della superficie stradale definito al punto 3.1.4,

l_i è la lunghezza del segmento della linea di sorgente rappresentata da un punto di sorgente componente l in metri,

$R_{(j)}$ è il valore di spettro, in dB(A), per la banda di ottava j di cui alla tabella 2.

TABELLA 2

Spettro sonoro normalizzato ponderato "A" calcolato in una banda di un terzo di ottava a norma EN 1793-3

J	Banda di ottava [in Hz]	Valori di R(j) [in dB(A)]
1	125	- 14,5
2	250	- 10,2
3	500	- 7,2
4	1000	- 3,9
5	2000	- 6,4
6	4000	- 11,4

3.1.4. Correzione della superficie stradale

3.1.4.1. Introduzione

Oltre una certa velocità, il rumore complessivo emesso da un veicolo è dominato dal rumore di contatto del pneumatico sul fondo stradale. Ciò dipende dalla velocità del veicolo, dal tipo di rivestimento stradale (per esempio superfici porose e rivestimenti antirumore) e dal tipo di pneumatico. La "Guide du bruit 1980" fornisce un'emissione acustica standard per una superficie stradale standard. Lo schema descritto in appresso introduce correzioni di superficie stradale ed è compatibile con le disposizioni della norma EN ISO 11819-1.

3.1.4.2. Definizioni di tipi di superficie

- Asfalto liscio (calcestruzzo o mastice): è il rivestimento stradale di riferimento definito dalla norma EN ISO 11819-1. Si tratta di una superficie densa, di tessitura fine, rivestita di calcestruzzo bituminoso o di asfalto SMA con pezzatura massima dei granuli compresa fra 11 e 16 mm.
- Superficie porosa: si tratta di una superficie con volume vuoto pari almeno al 20%. Deve avere meno di 5 anni (la limitazione di età dipende dalla tendenza delle superfici porose di perdere capacità di assorbimento man mano che il vuoto si riempie. Se si applica una manutenzione speciale, si può soprassedere alla limitazione di età, ma dopo i primi 5 anni occorre effettuare misurazioni per determinare le proprietà acustiche della superficie. L'effetto di riduzione sonora di questa superficie è funzione della velocità del veicolo).
- Calcestruzzo di cemento e asfalto grezzo: comprende il calcestruzzo di cemento e l'asfalto a tessitura grezza.
- Tasselli con finitura fine: pavimentazione a tasselli con distanza inferiore a 5 mm fra i tasselli.
- Tasselli con finitura grezza: pavimentazione a tasselli con distanza uguale o superiore a 5 mm fra i tasselli.
- Altri: categoria aperta in cui ciascuno Stato membro potrà inserire correzioni per altre superfici. Per garantire impieghi e risultati armonizzati, occorre ottenere i dati a norma EN ISO 11819-1. I dati ottenuti vanno inseriti nella tabella 3. Per tutte le misurazioni, le velocità di passaggio devono coincidere con le velocità di riferimento della norma. Si ricorrerà all'equazione dell'Indice statistico di passaggio (Statistical Pass-By Index - SPBI) per valutare l'effetto della proporzione di veicoli pesanti. Si utilizzeranno rispettivamente le percentuali del 10%, 20% e 30 % per calcolare l'SPBI per ciascun intervallo percentuale definito nella tabella 3 (0-15%, 16-25% e > 25%).

TABELLA 3

Schema standard di correzione della superficie stradale

Velocità	< 60 km/h			61-80 km/h			81-110 km/h		
Percentuale veicoli pesanti	0-15%	16-25%	> 25%	0-15%	16-25%	> 25%	0-15%	16-25%	>25%
Tipo di superficie									

3.1.4.3. Schema di correzione raccomandato

TABELLA 4

Schema proposto di correzione della superficie stradale

Categorie di superficie stradale	Correzione del livello acustico ψ		
Superficie porosa	0-60 km/h	61-80 km/h	81-130 km/h
	- 1 dB	- 2 dB	- 3 dB
Asfalto liscio (calcestruzzo o mastice)	0 dB		
Calcestruzzo di cemento e asfalto grezzo	+ 2 dB		
Tasselli con finitura fine	+ 3 dB		
Tasselli con finitura grezza	+ 6 dB		

3.2. Rumore ferroviario

3.2.1. Introduzione

Il metodo olandese RMR per il calcolo del valore ferroviario ha un modello proprio di emissione, descritto dettagliatamente al capitolo 2 del testo originale olandese. Tale modello di emissione può essere usato in tutti gli Stati membri senza modifiche.

Riguardo ai dati di emissione, le presenti linee guida indicano al punto 3.2.2 la base di dati olandese come base di dati generica raccomandata. Tuttavia, i metodi di misurazione di cui al punto 3.2.2.2 consentiranno agli Stati membri di generare nuovi dati di emissione per compensare la mancanza, nella base di dati generica, di dati relativi a materiale rotabile e rotaie non olandesi.

3.2.2. Il modello di emissione acustica

Prima di calcolare il "livello di pressione sonora continua equivalente", tutti i veicoli che utilizzano un segmento specificato di linea ferroviaria e seguono le pertinenti direttive di servizio devono essere classificati in una delle 10 categorie di veicoli ferroviarie di cui al punto 3.2.2.1 o, se del caso, in una categoria ulteriore dopo l'effettuazione delle misurazioni a norma del punto 3.2.2.2.

3.2.2.1. Categorie ferroviarie esistenti

Le categorie esistenti riportate nella base di dati di emissioni olandese si differenziano principalmente per sistema di trazione e sistema di frenaggio, come segue:

Categoria	Descrizione del treno
1	Treni passeggeri con freni a ceppi
2	Treni passeggeri con freni a disco e a ceppi
3	Treni passeggeri con freni a disco
4	Treni merci con freni a ceppi
5	Treni diesel con freni a ceppi
6	Treni diesel con freni a disco
7	Treni comprensoriali e tranvie rapide con freni a disco
8	Treni interurbani e treni lenti con freni a disco
9	Treni ad alta velocità con freni a disco e a ceppi
10	Riservata provvisoriamente per treni ad alta velocità del tipo ICE-3 (M) (TAV Est)

3.2.2.2. Metodo di misurazione

Le caratteristiche di emissione acustica di un veicolo ferroviario o di un binario si possono determinare per misurazione. I procedimenti di misurazione sono descritti in:

- "Reken- en Meetvoorschrift "Railverkeerslawaai 2002, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening" en Milieubeheer, 28 maart 2002".

Si danno tre procedure per determinare le caratteristiche di nuove categorie di treni o di materiale rotabile non olandese su binari non olandesi (procedure A e B) e di binari non olandesi (procedura C):

- la procedura A è un metodo semplificato, che consente di determinare se un veicolo ferroviario possa essere assegnato ad una categoria esistente (cfr. 3.2.2.1). Questo metodo può anche essere usato per veicoli nuovi (non ancora ultimati) su cui è impossibile effettuare misurazioni acustiche. L'assegnazione avviene principalmente in base al tipo di sistema di trazione (diesel, elettrico, idraulico) e al sistema di frenaggio (a disco o a ceppi),
- la procedura B descrive metodi per ottenere dati sulle emissioni di veicoli ferroviari che non s'inquadrano necessariamente in una categoria esistente. Si introduce una cosiddetta "categoria libera" a cui può essere assegnato qualsiasi veicolo. I dati ottenuti in questo modo prendono in considerazione il distanziamento fra i veicoli, l'irradiamento sonoro del binario, la rugosità delle ruote e i difetti del binario. Anche le

diverse sorgenti di rumore (rumore di trazione, di rullaggio e aerodinamico) sono prese in considerazione, insieme con l'altezza delle varie sorgenti,

- la procedura C consente la determinazione delle caratteristiche acustiche dell'armamento (traversine, massicciata, ecc.). Il metodo di calcolo del rumore si basa sul fatto che le caratteristiche del binario, in bande di ottava, sono indipendenti dal tipo del veicolo o dalla velocità. Per verificare questo fatto, è necessario effettuare misurazioni in un dato sito a due velocità ulteriori (differenza > 20, rispettivamente 30%). Le differenze delle caratteristiche del binario calcolate devono essere inferiori a 3dB in ciascuna banda di ottava. Se la correzione dipende dalla velocità, occorre svolgere ulteriori ricerche che possono portare a riconoscere caratteristiche dipendenti dalla velocità.

3.2.2.3. Modello di emissione

Se i calcoli sono effettuati secondo la metodologia SRM I, i valori di emissione in dB(A) sono determinati come segue:

$$E = 10 \lg \left(\sum_{i,j}^{y} 10^{E_{nr,c}/10} + \sum_{c=1}^{y} 10^{E_{r,c}/10} \right)$$

dove:

$E_{nr,c}$ è il termine di emissione per categoria di veicolo ferroviario per treni non frenati,
$E_{r,c}$ è il termine di emissione per treni frenati,
c è la categoria di treno,
y è il numero totale di categorie presenti.

I valori di emissione per categoria di veicolo ferroviario sono determinate mediante:

$$E_{nr,c} = a_c + b_c \lg v_c + 10 \lg Q_c + C_{b,c}$$

$$E_{r,c} = ar,_c + br,_c \lg v_c + 10 \lg Qr,_c + C_{b,c}$$

dove i valori standard di emissione ac, bc, ar,c e br,c sono riportati nel metodo RMR.

Se si ricorre alla metodologia SRM II, occorre determinare i valori di emissione per banda di ottava per ciascuna categoria di treno e per diverse altezze di sorgente sonora (fino a 5 altezze). Una volta caratterizzata l'emissione per diverse categorie di treno, si calcola l'emissione del segmento specifico di linea ferroviaria, tenendo conto del passaggio di diverse categorie di treno (e del fatto che non tutte le categorie presentano sorgenti sonore a tutte le altezze considerate) e del passaggio di treni a diverse condizioni (frenati e non). Il fattore di emissione in banda di ottava si calcola come segue:

$$L^{h}_{E,i} = 10 \, \mathrm{Log} \left(\sum_{c=1}^{n} 10^{E^{h}_{nb,i,c}/10} + \sum_{c=1}^{n} 10^{E^{h}_{br,i,c}/10} \right)$$

dove n è il numero di categorie di treno che utilizzano la linea ferroviaria considerata, $E^{h}_{nb,i,c}$ (risp. $E^{h}_{br,i,c}$ è il termine di emissione per le unità non frenate (risp. frenate) dei treni in ciascuna categoria di treno (c = da 1 a n), in banda di ottava i e all'altezza di misura h (h = 0 m, 0,5 m, 2 m, 4 m e 5 m - a seconda della categoria di treno), calcolato come segue:

$$E^{h}_{br,c} = a^{h}_{br,c} + b^{h}_{br,c} \log V_{br,c} + 10 \log Q_{br,c} + C_{bb,i,m,c}$$

$$E^{h}_{nb,i,c} = a^{h}_{i,c} + b^{h}_{i,c} \log V_{c} + 10 \log Q_{c} + C_{bb,i,m,c}$$

dove:

$a^{h}_{i,c}$ e $b^{h}_{i,c}$ (risp. $a^{h}_{br,i,c}$ e $b^{h}_{br,i,c}$) termini di emissione per la categoria di treno c in condizioni non frenate (risp. frenate), per la banda di ottava i all'altezza h,

Q_c numero medio di unità non frenate della categoria di veicolo ferroviario interessata,
$Q_{br,c}$ numero medio di unità frenate della categoria di veicolo ferroviario interessata,
V_c velocità media dei veicoli non frenati in passaggio,
$V_{br,c}$ velocità media dei veicoli frenati in passaggio,
bb tipo di binario/stato del binario,
m stima della frequenza delle discontinuità di binario,
$C_{bb,i,m}$ correzione per le discontinuità di binario e per i difetti delle rotaie.

3.3. Rumore degli aeromobili

3.3.1. Introduzione

In seguito ad una revisione delle basi di dati disponibili, le presenti linee guida forniscono, al punto 3.3.2 una raccomandazione generica per il calcolo del rumore degli aeromobili in prossimità degli aeroporti, mediante l'ECAC doc. 29, modificato ai sensi della parte 2.4.

Come sottolinea l'introduzione alle presenti linee guida, l'uso di dati generici raccomandati non è obbligatorio e gli Stati membri possono usare altri dati ritenuti adeguati, purché adatti ai procedimenti di cui all'ECAC doc. 29.

Inoltre, occorre prestare attenzione alle iniziative in corso relative all'istituzione di una base di dati aggiornata ed internazionalmente riconosciuta sul rumore degli aeromobili civili. In particolare, in futuro tale base di dati potrebbe essere messa a disposizione congiuntamente da Eurocontrol e dalla American Federal Aviation Authority.

3.3.2. Raccomandazione generica

Per il calcolo del rumore degli aeromobili, in seguito alla revisione delle basi di dati disponibili, si è appurato che i seguenti documenti (in appresso) forniscono dati completi relativi alla distanza della potenza acustica e alle prestazioni per quasi tutti i tipi di aeromobili civili, compresa la nuova generazione di aeromobili poco rumorosi:

- "ÖAL-Richtlinie 24-1 Lärmschutzzonen in der Umgebung von Flughäfen Planungs- und Berechnungsgrundlagen. Österreichischer Arbeitsring für Lärmbekämpfung Wien 2001",
- "Neue zivile Flugzeugklassen für die Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen (Entwurf), Umweltbundesamt, Berlin 1999".

I dati si basano su un raggruppamento di aeromobili e contengono i livelli LA,max. La seguente formula consente di calcolare i valori SEL utilizzando la durata del passaggio in volo come parametro supplementare.

Il SEL si calcola in dB dal LA,max mediante

$$SEL = L_{A,max} + \Delta_A \;\&\; \Delta_A = 10lg \frac{T}{T_0}$$

con T_0 = 1 secondo e T in s espresso secondo:

$$T = \frac{A.d}{V + (d/B)}$$

dove:
A e B sono costanti distinte per decollo e avvicinamento e per diversi aeromobili ad ala fissa;
d è la distanza obliqua in m (cfr. 2.4.2),
V è la velocità in m/s.
I livelli sonori sono calcolati per la spinta al decollo e per la spinta all'atterraggio. La riduzione della spinta dopo il decollo si considera mediante riduzioni del livello sonoro ΔL_ξ a determinate altezze e velocità.
Per ciascun gruppo di aeromobili, si hanno profili di decollo generici con velocità V e altezza H rispetto alla distanza σ sulla traiettoria a terra dal punto d'inizio del rullaggio e per distanze maggiori con $dH/d\sigma$.
I dati relativi al livello sonoro e quelli sulle prestazioni sono normalizzati per temperatura di 15°C, umidità del 70% e pressione di 1013,25 HPa. Essi possono essere utilizzati per temperature fino a 30°C e ogni volta che il prodotto fra umidità relativa e temperatura è maggiore di 500.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **22 settembre 2003, n. 1804/2003**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

(G.U.C.E. n. L 265 del 16 ottobre 2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [4], è emersa una serie di problemi che vanno affrontati apportando modifiche a tale regolamento. Tali problemi, relativi ad un'efficace e sicura attuazione di tale regolamento, sono stati discussi con gli Stati membri in sede di comitato di gestione di tale regolamento. Il presente regolamento riguarda quattro modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000 la Commissione è incaricata di riesaminare ogni anno gli usi critici di halon elencati nell'allegato VII di tale regolamento. Tuttavia, detto regolamento non prevede che in sede di riesame siano fissati termini per la graduale eliminazione degli usi critici in seguito all'individuazione e all'introduzione di opportune alternative. La prima modifica a detto regolamento prevede la possibilità di stabilire i termini entro i quali deve essere ridotto l'impiego degli halon per usi critici, tenuto conto della disponibilità di alternative o di tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario in sede di revisione dell'allegato VII di tale regolamento. Ciò dovrebbe assicurare che si compiano progressi nel ridurre i quantitativi di halon impiegati per usi critici e accelerare così il ripristino dello strato di ozono.

(3) La seconda modifica riguarda le esportazioni di halon per gli usi critici elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000. Dal 1° gennaio 2004 tale regolamento consentirà che soltanto l'halon impiegato per gli scopi elencati nel suo allegato VII resti in uso per l'estinzione degli incendi nella Comunità europea. Detti usi sono ritenuti "critici" in quanto attualmente privi di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili. Qualunque attrezzatura contenente halon diversa da quelle elencate nell'allegato VII è quindi ritenuta non critica. Tutti gli impianti in cui l'halon è impiegato per usi non critici, dovrebbero essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e l'halon estratto dovrebbe poter essere immagazzinato per usi critici o esportato da impianti di immagazzinamento per usi critici, oppure distrutto.

(4) L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 autorizza "l'esportazione di prodotti e di apparecchiature

(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 297.
(2) GU C 95 del 23.4.2003, pag. 27.
(3) Parere del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2003.
(4) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2003/160/CE della Commissione (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 29).

contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII". Tale articolo dovrebbe essere modificato in modo da consentire l'esportazione di halon sfuso per usi critici entro il 31 dicembre 2009 ove esso sia ottenuto da halon recuperato, riciclato o rigenerato che provenga da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente. Dovrebbe essere previsto un riesame delle esportazioni di halon sfuso per usi critici al fine di vietarne, se del caso, l'esportazione prima del 31 dicembre 2009. Dovrebbero essere vietate le esportazioni di halon per usi critici dopo il 31 dicembre 2003 se l'halon non proviene da impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.

(5) La competenza ad autorizzare le esportazioni di halon esportato all'interno di prodotti e attrezzature per usi critici dovrebbe spettare alla Commissione. Quest'ultima dovrebbe autorizzare tali esportazioni soltanto allorché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia verificato che le esportazioni sono destinate ad uno o più degli usi critici specifici elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000. Inoltre l'esportatore dovrebbe essere tenuto a notificare le esportazioni effettive alla fine dell'anno.

(6) Gli Stati membri dovrebbero notificare annualmente le sostanze controllate, compreso l'halon, che sono state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte. Attualmente il regolamento (CE) n. 2037/2000 prevede che la notifica abbia luogo entro il 31 dicembre 2001, anziché annualmente, laddove in futuro le notifiche annuali sarebbero importanti per determinare i progressi compiuti, soprattutto per quanto riguarda la distruzione di halon che è in eccedenza rispetto alle norme relative agli usi critici.

(7) La terza modifica riguarda l'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate. L'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate dovrebbe essere vietata. Tale divieto favorirà il recupero e la distruzione di tali sostanze controllate in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2037/2000. L'obiettivo principale è porre fine alla crescita delle esportazioni verso i paesi in via di sviluppo di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria usate, in particolare di frigoriferi e congelatori domestici e schiume isolanti ad uso edile, contenenti CFC. In mancanza di adeguati impianti di distruzione nei paesi in via di sviluppo, i CFC finiranno nell'atmosfera, danneggiando lo strato di ozono. Inoltre, i paesi in via di sviluppo stanno iniziando ad eliminare gradualmente i CFC e molti di essi hanno già dichiarato di non voler ricevere prodotti e apparecchiature di seconda mano contenenti CFC.

(8) Il regolamento (CE) n. 2037/2000 si applica non soltanto alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma anche a tutti i prodotti e apparecchiature contenenti schiume isolanti o schiume a pelle integrale prodotte mediante CFC. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, l'impossibilità di esportare dalla Comunità europea gli aeromobili o i veicoli di seconda mano contenenti schiume isolanti rigide o a pelle integrale prodotte mediante CFC. Poiché tale regolamento intendeva vietare le esportazioni di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria usate contenenti CFC e non altri prodotti e apparecchiature contenenti schiume prodotte mediante CFC, è opportuno modificare tale regolamento per escludere prodotti contenenti CFC che non rientrano nel campo di applicazione è ritenuta opportuna.

(9) La quarta modifica riguarda le disposizioni sulle nuove sostanze quali definite nell'articolo 22 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2037/2000. Tale regolamento non garantisce per la nuova sostanza indicata nell'allegato II - bromoclorometano - lo stesso livello di controllo previsto per le altre sostanze controllate, cosicché la Comunità europea attualmente non si conforma pienamente a tutti gli obblighi che le incombono in virtù del protocollo di Montreal. Per porre rimedio a tale situazione occorre che disposizioni applicabili alle sostanze controllate siano applicate anche al bromoclorometano.

(10) Le modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000 sono del tutto in linea con i suoi obiettivi ambientali che comprendono ulteriori misure di protezione dello strato di ozono, ove possibile, la riduzione della produzione globale di sostanze che riducono lo strato di ozono, la promozione di prassi sicure per il trasporto di siffatte sostanze, la garanzia di un monitoraggio obbligatorio di qualsiasi esportazione, fornendo, ove necessario, chiarimenti giuridici,

HANNO ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è così modificato:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze."

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— "sostanze controllate", i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano, soli o in miscela; vergini, recuperati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto,";

b) dopo l'undicesimo trattino è inserito il seguente trattino:

"— "bromoclorometano", la sostanza controllata indicata nel gruppo IX dell'allegato I";

3) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"g) bromoclorometano";

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

"g) bromoclorometano";

b) al paragrafo 4, il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) Il paragrafo 1, lettera c), non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano sono vietate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto.";

5) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della licen-

za all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV, V e IX elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.";

6) L'articolo 11, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1- tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) halon recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII entro il 31 dicembre 2009, e prodotti e apparecchiature contenenti halon per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII. Entro il 1° gennaio 2005, la Commissione avvierà un riesame delle esportazioni di tale halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adotterà, se del caso, una decisione per vietare tali esportazioni prima del 31 dicembre 2009;"

c) è aggiunta la seguente lettera:

"g) prodotti e apparecchiature usati, contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi. Tale deroga non si applica a:

- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria,
- apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altre apparecchiature e altri prodotti,
- schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici.";

7) All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di halon per usi critici non proveniente da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.";

8) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. Le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione ad esportare halon quale sostanza controllata figurano nel paragrafo 4. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.";

9) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Sono soggette ad autorizzazione le esportazioni dalla Comunità di halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione all'esportatore previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Nella domanda di autorizzazione all'esportazione figurano:

- il nome e l'indirizzo dell'esportatore,
- una descrizione commerciale dell'esportazione,
- la quantità totale di halon,
- il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature,
- una dichiarazione secondo cui l'halon deve essere esportato per un uso critico specifico di cui all'allegato VII,
- qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria dall'autorità competente.";

10) All'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001, e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, i sistemi istituiti per promuovere il recupero

delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.";

11) L'articolo 19 è modificato come segue:
a) È inserito il seguente paragrafo:
"4 bis. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno l'esportatore comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati forniti da ogni richiedente in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente."

b) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4, per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.";

12) Nell'allegato I, dopo il gruppo VIII, sono aggiunti i seguenti termini:
Nella colonna intitolata "Gruppo" sono inseriti i termini
"Gruppo IX", nella colonna intitolata "Sostanza" è inserita la dicitura "CH2BrCl (halon 1011 bromoclorometano)" e nella colonna "Potenziale di riduzione dell'ozono" è inserito il numero "0,12".

13) L'allegato II è soppresso.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **13 ottobre 2003, 2003/87/CE**

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

(G.U.C.E. n. L 275 del 25 ottobre 2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

considerando quanto segue:

(1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha lanciato un dibattito in Europa sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e di misure comunitarie, da definire attraverso un processo di consultazione dei soggetti interessati, compreso un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (il sistema comunitario) basata sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.

(2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5], individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema per lo scambio di emissioni esteso a tutta la Comunità. Tale programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70% circa rispetto al livello del 1990.

(3) L'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,[6] è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serro nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico.

(4) Una volta entrato in vigore, il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla con-

(1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 33.
(2) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27.
(3) GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.
(4) Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 72) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.
(5) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni [7], impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del protocollo nella misura dell'8% rispetto al livello del 1990.

(5) La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto, ai sensi della decisione 2002/358/CE. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell'occupazione.

(6) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO_2 e di altri gas a effetto serra nella Comunità [8], ha istituito un meccanismo per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto meccanismo aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.

(7) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

(8) Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell'assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale.

(9) Gli Stati membri possono disporre di rilasciare quote di emissione valide soltanto per un periodo quinquennale che inizia nel 2008 a persone in relazione a quote soppresse corrispondenti a riduzioni di emissioni effettuate da dette persone sul loro territorio nazionale durante il periodo triennale che inizia nel 2005.

(10) A decorrere da tale periodo quinquennale, i trasferimenti di quote di emissione ad un altro Stato membro comporteranno corrispondenti adeguamenti delle quantità assegnate a titolo del protocollo di Kyoto.

(11) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i gestori che esercitano determinate attività siano in possesso di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e controllino e notifichino le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.

(12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni per le violazioni della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(13) Per assicurare la trasparenza, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [9].

(14) Gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione sull'attuazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente [10].

(15) L'inclusione di impianti supplementari nel sistema comunitario dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva e la copertura dello schema comunitario può pertanto essere estesa alle emissioni di gas a effetto serra diversi dal biossido di carbonio, fra cui quelli provenienti dall'alluminio e dalle attività chimiche.

(16) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o stabilire sistemi nazionali di scambio che disciplinino le emissioni di gas ad effetto serra provenienti da attività diverse da quelle elencate nell'allegato I o inserite nel sistema comunitario, o da impianti temporaneamente esclusi dal sistema comunitario.

(17) Gli Stati membri possono partecipare a scambi internazionali di quote di emissione quali parti del protocollo di Kyoto con qualsiasi

(7) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(8) GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).
(9) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
(10) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso.

(18) Il collegamento del sistema comunitario con sistemi di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nei paesi terzi aumenterà l'efficienza in termini di costi del completamento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni, quale è fissato dalla decisione 2002/358/CE sull'adempimento congiunto degli impegni.

(19) I meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, sono importanti al fine di conseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e dell'efficienza in termini di costi dello schema comunitario. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, l'utilizzo dei meccanismi dovrebbe essere complementare alle azioni interne che costituiranno pertanto una significativa dimostrazione dello sforzo effettuato.

(20) La presente direttiva incoraggerà l'utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni per unità di emissione, laddove la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato dell'energia, riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termina ed elettrica.

(21) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [11] istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare la direttiva 96/61/CE in modo da assicurare che non vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, e che gli Stati membri possano scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica in relazione a unità di combustione o ad altre unità che emettono anidride carbonica sul sito, salvi altri requisiti di cui alla direttiva 96/61/CE.

(22) La presente direttiva è compatibile con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il protocollo di Kyoto. Essa dovrebbe essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.

(23) Lo scambio di quote di emissioni dovrebbe far parte di un pacchetto organico e coerente di politiche e di misure realizzate a livello di Stati membri e della Comunità. Salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, per le attività contemplate dal programma comunitario gli Stati membri dovrebbero considerare le implicazioni di politiche regolamentari, fiscali e di altre politiche che perseguano gli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva si dovrebbe tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.

(24) Lo strumento della tassazione può essere una politica nazionale per limitare le emissioni da impianti temporaneamente esclusi.

(25) Le politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell'economia dell'Unione europea e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni. La Commissione dovrebbe considerare in particolare politiche e misure a livello comunitario in modo che il settore dei trasporti offra un contributo sostanziale alla Comunità e agli Stati membri nel rispondere agli impegni sui cambiamenti climatici contratti nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(26) Malgrado la variegata potenzialità dei meccanismi basati sul mercato, la strategia dell'Unione europea in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere costruita su un equilibrio fra il sistema comunitario e altri tipi di azione comunitaria, interna ed internazionale.

(27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione con-

(11) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

ferite alla Commissione [12].

(29) Poiché i criteri 1, 5 e 7 dell'allegato III non possono essere modificati attraverso la procedura della comitatologia, le modifiche concernenti i periodi successivi al 2012 dovrebbero essere apportate unicamente attraverso la procedura di codecisione.

(30) Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1
Oggetto

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato "il sistema comunitario"), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

Art. 2
Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.

Art. 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) "quota di emissioni", il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
b) "emissioni", il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
c) "gas a effetto serra", i gas di cui all'allegato II;
d) "autorizzazione ad emettere gas a effetto serra", l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;
e) "impianto", un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
f) "gestore", la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
g) "persona", qualsiasi persona fisica o giuridica;
h) "nuovo entrante", l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione;
i) "pubblico", una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
j) "tonnellata di biossido di carbonio equivalente", una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO_2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.

Art. 4
Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Gli Stati membri provvedono affinché, a

(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l'impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'articolo 27.

Art. 5
Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

a) l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;
b) le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;
c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e
d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'articolo 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

Art. 6
Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;
d) disposizioni in tema di comunicazioni, e
e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.

Art. 7
Modifica degli impianti

Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

Art. 8
Coordinamento con la direttiva 96/61/CE

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

Art. 9
Piano nazionale di assegnazione

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l'attuazione dei criteri elencati nell'allegato III.

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l'articolo 10 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto.

Art. 10
Metodo di assegnazione

Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95% delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90% delle quote di emissioni a titolo gratuito.

Art. 11
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

1. Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo nonché in merito all'assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno tre mesi prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote.

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

Art. 12
Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:
a) tra persone all'interno della Comunità;
b) tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

Art. 13
Validità delle quote

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate.

2. Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

3. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

Art. 14
Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate in conformità delle linee guida.

3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.

Art. 15
Verifica

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua comunicazione non sia riconosciuta come conforme.

Art. 16
Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

4. Durante il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005, per ogni tonnellata di biossido di

carbonio equivalente emessa da un impianto per il quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, gli Stati membri applicano un'ammenda di livello inferiore per le emissioni in eccesso, pari a 40 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

Art. 17
Accesso all'informazione

Le decisioni sull'assegnazione di quote e le comunicazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità, entro i limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

Art. 18
Autorità competente

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.

Art. 19
Registri

1. Gli Stati membri provvedono ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione precisa delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad uno o più Stati membri.

2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto.

Art. 20
Amministratore centrale

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.

3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.

Art. 21
Relazioni degli Stati membri

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elabo-

rata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni relative all'assegnazione delle quote di emissioni, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.

Art. 22
Modifiche dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Art. 23
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 24
Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e dei gas

1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, ad impianti e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività, impianti e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.

2. Le assegnazioni fatte ad impianti che svolgono tali attività sono precisate nel piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

4. Qualora vengano prese siffatte misure, le revisioni effettuate ai sensi dell'articolo 30 prendono in considerazione anche l'opportunità di modificare l'allegato I per includervi emissioni provenienti da tali attività in modo armonizzato in tutta la Comunità.

Art. 25
Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

Art. 26
Modifica della direttiva 96/61/CE

All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:

"Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [13] in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE."

Art. 27
Esclusione temporanea di taluni impianti

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di impianti, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.

2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti:

a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;
b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e
c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali,

essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

Sono adottate disposizioni per assicurare che non vi siano distorsioni del mercato interno.

Art. 28
Raggruppamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I gestori che svolgono un'attività elencata nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento nominano un amministratore fiduciario:

a) al quale sarà concesso un quantitativo totale di quote di emissione calcolato per gli impianti dei gestori, in deroga all'articolo 11;
b) che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 12, paragrafo 3, e
c) al quale non sarà permesso di effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore non sarà stata riconosciuta conforme ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

4. L'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.

(13) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

5. Uno Stato membro che desideri autorizzare la costituzione di uno o più raggruppamenti presenta alla Commissione la richiesta di cui al paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la Commissione può respingere, entro tre mesi dal ricevimento, una richiesta che non soddisfa i requisiti della presente direttiva. Una decisione in tal senso è motivata. In caso di rigetto della richiesta lo Stato membro può autorizzare la costituzione del raggruppamento soltanto se le modifiche proposte sono accettate dalla Commissione.

6. Qualora l'amministratore fiduciario non rispetti le sanzioni di cui al paragrafo 4, ciascun gestore di un impianto del raggruppamento è responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 16, per le emissioni provenienti dal proprio impianto.

Art. 29
Forza maggiore

1. Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

2. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, fatte salve le disposizioni del trattato, definisce gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

Art. 30
Riesame e sviluppi ulteriori

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:

a) il modo e l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell'alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;
b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;
c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni (compresa una procedura di asta per il periodo successivo al 2012) e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III;
d) l'impiego dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto;
e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;
f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;
g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione;
h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato;
i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata;
j) il raggruppamento;
k) la possibilità pratica di elaborare parametri diffusi in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'analisi costi/benefici.

La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte.

3. Il collegamento di meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario è opportuno ed importante per conseguire sia l'obiettivo della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra sia l'obiettivo dell'efficienza in termini di costi del sistema comunitario. Pertanto i crediti di emissione risultanti da detti meccanismi saranno riconosciuti ai fini del loro impiego in tale

sistema secondo le modalità adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, le quali dovrebbero applicarsi parallelamente al sistema comunitario nel 2005. L'utilizzo dei meccanismi è complementare all'azione interna, ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.

Art. 31
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Art. 32
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 33
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14, PARAGRAFO 1, E AGLI ARTICOLI 28 E 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

Attività	Gas serra
Attività energetiche	
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio	Biossido di carbonio
Cockeria	Biossido di carbonio
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi	
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
Industria dei prodotti minerali	
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnelate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattorni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m^3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m^3	Biossido di carbonio
Altre attività	
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	Biossido di carbonio
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

ALLEGATO II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30

Biossido di carbonio (CO_2)
Metano (CH_4)
Protossido di azoto (N_2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF_6)

ALLEGATO III

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra paesi/entità esterne all'Unione.

ALLEGATO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1

CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI BIOSSIDO DI CARBONIO

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

CALCOLO DELLE EMISSIONI

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non

dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

MISURAZIONI

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

CONTROLLO DELLE EMISSIONI DI ALTRI GAS A EFFETTO SERRA

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
   - nome dell'impianto,
   - indirizzo, codice postale e paese,
   - tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,
   - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
   - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
   - dati relativi all'attività,
   - fattori di emissione,
   - fattori di ossidazione,
   - emissioni complessive, e
   - elementi di incertezza.

C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
   - emissioni complessive,
   - informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e
   - elementi di incertezza.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.

ALLEGATO V

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

PRINCIPI GENERALI

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
   a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
   b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
   c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
   d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il "grado di certezza elevato" il gestore deve provare che:
   a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
   b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
   c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

METODOLOGIA

Analisi strategica

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rappor-

to sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:

a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **17 novembre 2003, n. 2152/2003**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)

(G.U.C.E. n. L 324 dell'11 dicembre 2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

considerando quanto segue:

(1) Le foreste hanno importanti e molteplici funzioni sociali. Oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella preservazione dell'ambiente, sono elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti serbatoi di carbonio e rappresentano un fattore determinante nel controllo del ciclo idrologico.

(2) La situazione delle foreste può risentire gravemente di fattori naturali quali condizioni meteorologiche estreme, attacchi parassitari e malattie, o dell'influsso umano quale si manifesta nei cambiamenti climatici, negli incendi e nell'inquinamento atmosferico. Queste minacce possono alterare gravemente e persino distruggere le foreste. La maggior parte dei fattori naturali e antropici che incidono sulle foreste può avere effetti transfrontalieri.

(3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia forestale dell'Unione europea ha sottolineato la necessità di tutelare l'ambiente naturale e il patrimonio forestale, gestire le foreste in maniera sostenibile e appoggiare la cooperazione internazionale e paneuropea in materia di tutela forestale, facendo riferimento al monitoraggio e alla promozione delle foreste in quanto serbatoi di carbonio. Con la risoluzione del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea [5], il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare e migliorare costantemente l'efficacia del sistema di controllo europeo sullo stato sanitario delle foreste e a tener conto di tutti i possibili fattori che esercitano un'influenza nociva sugli ecosistemi forestali, esortandola inoltre a dedicare particolare attenzione al potenziamento del sistema comunitario di informazione sugli incendi boschivi, in quanto esso consente di valutare meglio l'efficacia delle misure di prevenzione dagli incendi.

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [6], individua l'esigenza di elaborare, attuare e valutare le politiche ambientali sulla base delle conoscenze acquisite e, in particolare, la necessità di monitorare i molteplici ruoli delle foreste in linea con le raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, dal Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, dalla convenzione sulla diversità biologica e da altri organismi.

(1) GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 67.
(2) GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 83.
(3) GU C 128 del 29.5.2003, pag. 41.
(4) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 13 giugno 2003 (GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2003.
(5) GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.
(6) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5) La Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare le attività concordate a livello internazionale in materia di conservazione e protezione delle foreste, in particolare le proposte di azione del panel intergovernativo e del Forum sulle foreste, il programma di lavoro ampliato sulla biodiversità forestale della convenzione sulla diversità biologica, nonché la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto.

(6) La Comunità ha già affrontato due delle cause che incidono negativamente sulle condizioni dell'ecosistema forestale nel regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico [7], e nel regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi [8].

(7) Entrambi questi regolamenti sono scaduti il 31 dicembre 2002 ed è interesse generale della Comunità proseguire e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio istituite da detti regolamenti integrandole in un nuovo sistema denominato "Forest Focus".

(8) Il sistema dovrebbe conciliarsi con i sistemi esistenti a livello nazionale, europeo e internazionale, nel rispetto della competenza della Comunità in materia di foreste, conformemente alla sua strategia forestale e fatto salvo il principio di sussidiarietà.

(9) Le misure da prevedere in questo sistema di monitoraggio degli incendi boschivi dovrebbero completare le misure già adottate, in particolare a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile [9], del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) [10], e del regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS) [11].

(10) Il sistema dovrebbe incoraggiare lo scambio di informazioni in merito alle condizioni delle foreste della Comunità e ai fattori che hanno influssi nocivi sulle medesime, e consentire la valutazione delle misure in atto per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sulle foreste.

(11) La protezione delle foreste contro gli incendi è una questione di particolare rilevanza e urgenza anche per combattere la desertificazione e scongiurarne gli effetti negativi sui cambiamenti climatici. È indispensabile evitare che siano interrotte le azioni avviate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE) n. 2158/92 (non più in vigore). Pertanto il presente regolamento disciplina le misure preventive che non rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 e che non sono contemplate dai programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale.

(12) Per promuovere una comprensione globale dei rapporti tra foreste e ambiente, il sistema dovrebbe includere altresì il monitoraggio di altri importanti fattori quali la biodiversità, l'assorbimento del carbonio, i cambiamenti climatici, il suolo e la funzione protettiva delle foreste. Esso dovrebbe pertanto comprendere azioni che prevedano una più vasta gamma di obiettivi e un'attuazione flessibile, sfruttando al contempo i risultati conseguiti dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. Occorrerebbe prevedere un monitoraggio adeguato ed economicamente razionale delle foreste e delle interazioni ambientali.

(13) Gli Stati membri dovrebbero attuare questo sistema attraverso programmi nazionali da sottoporre all'approvazione della Commissione secondo una procedura da stabilirsi.

(14) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe provvedere al coordinamento, al monitoraggio e allo sviluppo del sistema e riferire al riguardo, in partico-

(7) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2002 (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 1).
(8) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 805/2002 (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 3).
(9) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.
(10) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(11) GU L 165 del 15.6.1989, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1100/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 10).

lare al comitato permanente forestale, istituito dalla decisione 89/367/CEE [12].

(15) Soltanto applicando metodi armonizzati di raccolta dei dati si potranno ottenere informazioni affidabili e comparabili, ai fini della tutela delle foreste della Comunità, dal monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali. Tali informazioni comparabili a livello comunitario contribuiranno alla creazione di una piattaforma contenente dati spaziali provenienti da varie fonti dei sistemi comuni di informazione ambientale. È pertanto opportuno preparare manuali che stabiliscano i metodi da seguire per il monitoraggio delle condizioni delle foreste, il formato e le modalità di elaborazione dei dati.

(16) La Commissione dovrebbe utilizzare i dati raccolti nel quadro di questo sistema relativamente all'assorbimento del carbonio, ai cambiamenti climatici e all'impatto sulla biodiversità in modo da contribuire agli obblighi di rendiconto previsti dalle convenzioni e dai protocolli pertinenti, coerentemente con le loro disposizioni. Qualora sorgessero problemi di incoerenza, la Commissione dovrebbe adottare qualunque misura possibile al fine di giungere a una soluzione positiva.

(17) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con altri organismi operanti nel settore del monitoraggio delle foreste, a livello internazionale o paneuropeo, in particolare il programma di cooperazione internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste (in seguito denominato "ICP Forests"), per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile.

(18) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [13].

(19) È opportuno determinare il volume del contributo comunitario alle attività finanziate nell'ambito del sistema.

(20) Onde assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, occorre prevedere in via eccezionale che le spese sostenute da uno Stato membro possano beneficiare di cofinanziamento se riguardano azioni avviate dopo il 1° gennaio 2003 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché tali azioni non siano state ultimate allorché la Commissione approva i relativi programmi nazionali.

(21) Gli Stati membri dovrebbero designare autorità e agenzie responsabili per l'elaborazione e la trasmissione dei dati e per l'amministrazione del contributo comunitario.

(22) Gli Stati membri dovrebbero inoltre redigere relazioni sulle diverse attività di monitoraggio, da sottoporre alla Commissione.

(23) I dati dovrebbero essere divulgati nel rispetto della Convenzione UN ECE del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Århus) e delle pertinenti disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale.

(24) Le misure di portata generale necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [14].

(25) La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale che si avvale della procedura di regolamentazione in conformità dei criteri esposti all'articolo 2, lettera b), della suddetta decisione.

(26) È importante procedere al costante riesame del sistema e valutarne l'efficacia, onde individuare le necessità cui far fronte. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dello stesso, in particolare in vista di una sua prosecuzione al di là del periodo di attuazione fissato dal presente regolamento.

(27) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il monitoraggio delle foreste e delle loro condizioni e interazioni ambientali

(12) GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14.
(13) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(14) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(28) Gli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, dall'altro, prevedono la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, in particolare nel settore dell'ambiente. Il sistema dovrebbe essere altresì aperto alla partecipazione di altri paesi europei.

(29) In considerazione della scadenza dei regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92 e per evitare eventuali sovrapposizioni o interruzioni, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2003,

HANNO ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1
Obiettivi, contenuto e definizioni

Art. 1

1. È istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni delle foreste (in seguito denominato "il sistema") per:

a) continuare e sviluppare ulteriormente:
   - il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e relativi effetti nonché di altri agenti e fattori aventi un impatto sulle foreste, come i fattori abiotici/biotici e quelli di origine antropica,
   - il monitoraggio degli incendi boschivi nonché relativi cause e effetti,
   - la prevenzione degli incendi boschivi;
b) valutare i pertinenti requisiti e sviluppare il monitoraggio del suolo, dell'assorbimento del carbonio, degli effetti dei cambiamenti climatici, della biodiversità, nonché della funzione protettiva delle foreste;
c) esaminare costantemente l'efficacia delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni delle foreste e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio.

Il sistema fornisce dati attendibili e comparabili nonché informazioni sulle condizioni delle foreste e relativi influssi nocivi a livello comunitario, contribuendo inoltre alla valutazione delle misure in atto per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sulle foreste. Il sistema terrà conto dei meccanismi di monitoraggio esistenti e pianificati a livello nazionale europeo e mondiale, collegandosi ad essi ove opportuno, e sarà conforme ai pertinenti accordi internazionali.

2. Quando il presente regolamento fa riferimento alle foreste gli Stati membri possono includere altre superfici boschive. Quando il presente regolamento fa riferimento alle foreste nel contesto degli incendi boschivi, gli Stati membri possono altresì includere altre superfici.

3. In Francia il sistema non si applica ai dipartimenti d'oltremare.

Art. 2

1. Il sistema prevede azioni volte a:

a) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzata dei dati;
b) migliorare la valutazione dei dati e promuoverne una valutazione integrata a livello comunitario;
c) migliorare la qualità dei dati e le informazioni raccolte nell'ambito del sistema;
d) sviluppare ulteriormente l'attività di monitoraggio del sistema;
e) migliorare la comprensione delle foreste e, in particolare, dell'impatto degli stress naturali e di origine antropica;
f) studiare la dinamica degli incendi boschivi e le loro cause ed effetti sulle foreste;
g) elaborare indicatori nonché metodologie per la valutazione dei rischi concernenti l'impatto di stress molteplici, nel tempo e nello spazio, sulle foreste.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 completano i programmi comunitari di ricerca.

Art. 3

Ai fini del presente regolamento valgono le

seguenti definizioni:

a) "foreste": terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10% e una superficie di oltre 0,5 ettari. Gli alberi dovrebbero raggiungere alla maturità un'altezza minima in situ di 5 m. Esse possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte con copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree supera il 10%. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10%, con un'altezza arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente scoperte a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento. La definizione di "foreste" comprende vivai forestali e arboreti da seme che costituiscono parte integrale della foresta; strade forestali, piste disboscate, strisce tagliafuoco ed altre piccole radure all'interno della foresta; foreste dei parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette come quelle aventi uno speciale interesse ambientale, scientifico, storico, culturale o spirituale; frangivento e fasce di protezione degli alberi con una superficie di oltre 0,5 ettari e una larghezza di oltre 20 m. Sono incluse le piantagioni di alberi della gomma e le foreste di querce sughere. Tuttavia, la definizione di "foreste" non comprende terreni utilizzati prevalentemente per scopi agricoli;

b) "altre superfici boschive": terreni con copertura arborea (o densità equivalente) del 5-10% con alberi che raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ; ovvero terreni con copertura arborea (o densità equivalente) costituita per più del 10% da alberi che non raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi nani o bosco degradato) o copertura arbustiva o cespugliosa. La definizione di "altre superfici boschive" non comprende le aree con alberi o copertura arbustiva o cespugliosa di cui sopra ma con una superficie inferiore a 0,5 ettari e una larghezza di 20 m, classificate sotto "altre superfici"; terreni utilizzati prevalentemente per scopi agricoli;

c) "altre superfici": superfici non classificate come foreste o altre superfici boschive quali definite nel presente regolamento, ma che sono state tuttavia inserite nelle statistiche relative agli incendi boschivi in conformità della normativa nazionale. Tali superfici possono comprendere terreni da brughiera, terreni non sfruttati o terreni agricoli circondati da foreste o ad esse adiacenti;

d) "incendio boschivo": incendio che scoppia e si propaga alle superfici forestali e altre superfici boschive o che scoppia in altre superfici e si propaga alle foreste o ad altre superfici boschive. La definizione di "incendio boschivo" non comprende incendi controllati, normalmente al fine di ridurre o eliminare la quantità di combustibile accumulata sul terreno;

e) "relativi al territorio": riferiti a una specifica area geografica entro la quale sono raccolti i dati e altre informazioni. L'area di riferimento può essere più ampia dell'area o del punto in cui vengono raccolti dati/informazioni, ad esempio al fine di garantire l'anonimato in ordine alla fonte di dati/informazioni raccolti.

SEZIONE 2
Monitoraggio e strumenti per il miglioramento e lo sviluppo del sistema

Art. 4

1. Oltre a sfruttare i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 3528/86, il sistema:

a) continua e sviluppa ulteriormente la rete sistematica di punti di osservazione per la realizzazione di inventari periodici volti a ottenere informazioni rappresentative sulle condizioni delle foreste;

b) continua e sviluppa ulteriormente la rete di posti di osservazione per un monitoraggio intensivo e continuo delle foreste.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Art. 5

1. Oltre a sfruttare i risultati conseguiti dal

regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente il sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi boschivi.

2. Il sistema prevede che gli Stati membri effettuino studi per individuare le cause e la dinamica degli incendi boschivi, nonché il loro impatto sulle foreste. Tali studi completano le attività e le misure relative agli incendi boschivi adottate ai sensi della decisione 1999/847/CE e dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CEE) n. 1615/89. Inoltre, fino al 31 dicembre 2005 vengono finanziate distintamente, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, campagne di sensibilizzazione e attività di formazione speciale per gli operatori che partecipano ad interventi di prevenzione degli incendi, a meno che tali misure siano incluse nei programmi di sviluppo rurale.

3. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi contemplate dal regolamento (CEE) n. 2158/92 sono finanziate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 13, paragrafo 1, purché non rientrino nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 e non siano contemplate dai programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale.

4. Gli Stati membri possono partecipare, su loro richiesta, alle misure e alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Art. 6

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il sistema deve essere sviluppato mediante studi, esperimenti, progetti dimostrativi, prove con metodi pilota e l'istituzione di nuove attività di monitoraggio. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, mette a punto il sistema in particolare per:

a) migliorare la conoscenza delle condizioni delle foreste e delle altre superfici boschive nonché il rapporto tra le loro condizioni e i fattori di stress naturale e antropico;
b) valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste e sulle altre superfici boschive, compresi gli impatti sulla loro diversità biologica e il nesso esistente con l'assorbimento del carbonio e il suolo;
c) tenuto conto degli indicatori rilevanti esistenti, individuare gli elementi strutturali e funzionali fondamentali degli ecosistemi da usare come indicatori per valutare lo stato e le tendenze della diversità biologica nelle foreste e le funzioni protettive delle foreste.

2. Contestualmente alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono realizzare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, studi, esperimenti, progetti dimostrativi o una fase sperimentale di monitoraggio.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuiscono a individuare opzioni per l'istituzione di nuove attività di monitoraggio, nell'ambito del sistema, che dovrebbero contribuire sostanzialmente a soddisfare le esigenze in materia di monitoraggio e di informazione nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). L'attuazione di tali attività va considerata quale parte del riesame di cui all'articolo 18. Nella messa a punto del sistema la Commissione tiene conto delle esigenze e dei vincoli scientifici e finanziari.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, comprese le decisioni sull'attuazione di nuove attività di monitoraggio, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Art. 7

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, conduce studi, esperimenti e progetti dimostrativi al fine di:

a) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzate dei dati a livello comunitario;
b) migliorare la valutazione dei dati a livello comunitario;
c) migliorare la qualità dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del sistema.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono integrare nei propri programmi nazionali gli studi, gli esperimenti e i progetti dimostrativi nei settori descritti al paragrafo 1.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

SEZIONE 3
Programmi nazionali, coordinamento e cooperazione

Art. 8

1. Le attività previste agli articoli 4 e 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 7, paragrafo 2, sono attuate nell'ambito di programmi nazionali elaborati dagli Stati membri per periodi biennali.

2. I programmi nazionali sono presentati alla Commissione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima del 1° novembre dell'anno che precede l'inizio di ciascun periodo triennale.

3. Gli Stati membri adeguano i programmi nazionali con l'approvazione della Commissione, in particolare per tener conto dell'estensione dell'attività di monitoraggio messa a punto ai sensi dell'articolo 6, se introdotta.

4. I programmi nazionali presentati alla Commissione sono accompagnati da una valutazione ex ante. Gli Stati membri eseguono inoltre valutazioni intermedie al termine del terzo anno del periodo indicato all'articolo 12 e valutazioni ex post al termine di tale periodo.

5. La Commissione stabilisce il proprio contributo finanziario alle spese ammissibili sulla base dei programmi nazionali presentati o degli eventuali adeguamenti approvati.

6. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto dei meccanismi di monitoraggio nazionali, europei e internazionali al fine di evitare oneri amministrativi supplementari.

Art. 9

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, coordina, monitora e sviluppa il sistema e riferisce in merito, in particolare al comitato permanente forestale.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta i dati a livello comunitario assicurando la valutazione dei dati e delle informazioni raccolte a livello comunitario a norma dell'articolo 15.

3. La Commissione istituisce un gruppo scientifico consultivo per assistere il comitato permanente forestale nella preparazione dei lavori, in particolare nell'elaborazione del sistema di cui all'articolo 6.

4. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico presso il centro comune di ricerca e può consultare e incaricare istituti di ricerca ed esperti, tenendo pienamente conto della vasta gamma di diversi ecosistemi forestali della Comunità.

5. Nell'adempimento dei compiti di relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.

6. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Art. 10

1. Per armonizzare le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, paragrafo 3 e garantire la comparabilità dei dati, sono specificati in manuali i parametri obbligatori e facoltativi, i metodi di monitoraggio e il formato dei dati per la trasmissione degli stessi. I manuali dovrebbero basarsi sui sistemi esistenti, se disponibili e adeguati.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Art. 11

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano e creano sinergie con altri organismi internazionali o paneuropei, nel contesto degli obiettivi di cui all'articolo 1, per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile.

2. Nel contesto dell'articolo 4, la Commissione collabora con l'ICP Forests, al fine di adempiere agli obblighi previsti nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

3. Ai fini della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Comunità può sostenere le seguenti attività:

a) creazione di legami appropriati con l'organismo di coordinamento scientifico;
b) studi e valutazioni di dati.

SEZIONE 4
Periodo di esecuzione e aspetti finanziari

Art. 12

1. Il sistema ha una durata di 4 anni a decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2006.

2. Ai fini del sistema, il sostegno finanziario comunitario massimo alle spese ammissibili dei programmi nazionali è il seguente:
a) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 4: 50%;
b) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 5: 50%;
c) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 2: 75%;
d) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 3: 50%;
e) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 2: 50%.

3. La Commissione versa agli Stati membri il contributo comunitario alle spese ammissibili.

4. In via eccezionale, le spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di programmi nazionali approvati dalla Commissione possono beneficiare di cofinanziamento se le azioni in questione sono state avviate dopo il 1° gennaio 2003 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché tali azioni non siano state ultimate allorché la Commissione decide in merito ai programmi nazionali.

5. La Commissione finanzia le attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, conformemente alle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

6. La Comunità può erogare un contributo all'Agenzia europea dell'ambiente per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 9, paragrafo 5, e 18.

7. La Commissione può finanziare le attività del gruppo scientifico consultivo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, per l'assolvimento dei compiti previsti nelle modalità di applicazione.

8. La Comunità può erogare un contributo all'ICP Forests per l'adempimento degli obblighi comunitari di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 13

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del sistema nel periodo 2003-2006 è pari a 61 milioni di EUR, di cui 9 milioni di EUR possono essere utilizzati per le misure di prevenzione degli incendi.

2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale entro i limiti delle prospettive finanziarie.

SEZIONE 5
Esecuzione, relazioni degli Stati membri, comitato permanente forestale

Art. 14

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti per la gestione delle attività comprese nei programmi nazionali approvati, in base alle capacità finanziarie e operative di detti organismi, che potranno essere amministrazioni nazionali o altri enti, previa approvazione da parte della Commissione degli enti privati, che abbiano come finalità di servizio pubblico quella di fornire adeguate garanzie finanziarie e che soddisfino le condizioni previste nelle modalità di applicazione del presente paragrafo.

2. Senza pregiudicare le competenti autorità attuali, gli Stati membri designano le autorità e le agenzie autorizzate ad attuare le misure adottate ai sensi del presente regolamento.

3. Gli Stati membri sono responsabili della gestione sana ed efficace del contributo comunitario. A tal fine, essi adottano le disposizioni necessarie a:
a) assicurare l'effettiva e corretta esecuzione delle attività finanziate dalla Comunità, garantendo la visibilità del contributo comunitario;
b) prevenire eventuali irregolarità;
c) recuperare versamenti perduti a seguito di eventuali irregolarità o negligenze;
d) accertare che gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano una corretta gestione e sistemi di controllo;
e) se gli organismi di cui al paragrafo 1 non sono enti pubblici, gli Stati membri garantiscono per essi.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le necessarie informazioni e adottano tutte le disposizioni che possano facilitare le verifiche, comprese ispezioni in loco da parte della Commissione o della Corte dei conti europea, che la Commissione ritenga opportune ai fini della gestione delle finanze comunitarie. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate a tal fine.

5. Sono stabilite norme particolareggiate per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 4, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Art. 15

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione tramite le autorità e le agenzie designate, i dati raccolti nell'ambito del sistema, unitamente a una relazione di accompagnamento. I dati sono relativi al territorio e trasmessi alla Commissione mediante mezzi di comunicazione informatici e/o tecnologia elettronica. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce il formato e le modalità precise di trasmissione.

2. Gli Stati membri divulgano attivamente i dati raccolti in base a formati e standard comuni e tramite banche dati elettroniche relative al territorio, che saranno gestiti secondo i principi della Convenzione di Aarhus e le relative disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale.

3. Per promuovere la valutazione dei dati e ottenere il massimo valore aggiunto dall'uso di essi, il diritto della Commissione di usare e diffondere i dati raccolti, conformemente ai principi della Convenzione di Aarhus e alle relative disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale, non è limitato. Nella divulgazione dei dati raccolti dagli Stati membri questi ultimi devono essere riconosciuti come la fonte.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Art. 16

1. Ciascuno Stato membro redige, in particolare sulla base delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una relazione sulla situazione nazionale relativa alle condizioni delle foreste. La relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2005.

2. Ciascuno Stato membro che partecipa alle attività di cui all'articolo 5 redige una relazione sulla situazione nazionale relativa all'impatto degli incendi sulle foreste. La relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro il 31 dicembre a partire dal 2003.

3. Ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione nazionale relativa agli aspetti trattati nelle attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se introdotte. Gli orientamenti per le relazioni e il periodo di relazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Art. 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

SEZIONE 6
Relazioni della Commissione, riesame, paesi candidati

Art.18

Sei mesi dopo la data fissata per la trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e tenuto conto di tutte le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 16, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema, che ne esamini l'efficacia onde fornire una base per qualsiasi decisione sul proseguimento di tali attività oltre il 2006. A tal fine si invita la Commissione a presentare una proposta.

Art. 19

Prima del termine del periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

relazione sull'attuazione del sistema, tenuto conto del riesame di cui all'articolo 18.

Art. 20

Il sistema è aperto alla partecipazione:

a) dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
b) di Cipro, Malta e Turchia in base agli accordi bilaterali da concludersi con detti paesi;
c) di altri paesi europei su base facoltativa e a proprie spese.

Art. 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **16 dicembre 2003, 2003/105/CE**

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 22 ottobre 2003 dal comitato di conciliazione [3],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/82/CE [4] ha per obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.

(2) Alla luce dei recenti incidenti industriali e degli studi sulle sostanze cancerogene e pericolose per l'ambiente effettuati dalla Commissione su richiesta del Consiglio, occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva 96/82/CE.

(3) Il versamento di cianuro che ha causato l'inquinamento del Danubio dopo l'incidente di Baia Mare, in Romania, del gennaio 2000 ha dimostrato che talune attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria, in particolare gli impianti di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, possono provocare gravissime conseguenze. Le comunicazioni della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie e sul Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea sottolineano perciò la necessità di estendere il campo di applicazione della direttiva 96/82CE. Nella risoluzione del 5 luglio 2001 [5] sulla comunicazione della Commissione sulla sicurezza delle attività minerarie anche il Parlamento europeo si è detto favorevole a tale estensione del campo di applicazione della direttiva, onde contemplare i rischi derivanti dalle attività di deposito e lavorazione nell'industria mineraria.

(4) La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive può costituire un quadro pertinente per misure relative alle strutture di gestione dei rifiuti che presentano un rischio di incidente ma non sono coperte dalla presente direttiva.

(5) L'incidente di materiale pirotecnico avvenuto a Enschede, nei Paesi Bassi, nel maggio 2000, ha dimostrato il potenziale di incidenti rilevanti derivante dal deposito e dalla fabbricazione di sostanze pirotecniche ed esplosi-

(1) GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 357 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 255.
(2) GU C 149 del 21.6.2002, pag. 13.
(3) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2002 (GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 315), posizione comune del Consiglio del 20 febbraio 2003 (GU C 102 E del 29.4.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 2003.
(4) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
(5) GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 382.

ve. Di conseguenza la definizione di dette sostanze nella direttiva 96/82/CE dovrebbe essere chiarita e semplificata.

(6) L'esplosione in uno stabilimento di fertilizzanti avvenuta a Tolosa nel settembre 2001 ha evidenziato il potenziale di incidenti derivante dal deposito di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, in particolare di materiale di scarto del processo di produzione o materiale restituito al produttore (detto "off-specs"). Pertanto le attuali categorie di nitrato di ammonio e di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio di cui alla direttiva 96/82/CE dovrebbero essere riesaminate per includere segnatamente il materiale "off-specs".

(7) La direttiva 96/82/CE non dovrebbe applicarsi a siti degli utilizzatori finali in cui si trovano temporaneamente, prima della rimozione ai fini della rilavorazione o distruzione, il nitrato di ammonio e i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio, che al momento della consegna erano conformi alla specifica prevista in tale direttiva ma che in seguito si sono degradati o sono stati contaminati.

(8) Studi effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri sono a favore dell'aggiunta di nuove sostanze, associate ad opportune quantità limite, all'elenco delle sostanze cancerogene, nonché alla sensibile riduzione delle quantità limite previste per le sostanze pericolose per l'ambiente di cui alla direttiva 96/82/CE.

(9) Per gli stabilimenti che di conseguenza rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE risulta necessario introdurre periodi minimi per le notifiche e per l'elaborazione delle politiche di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei rapporti di sicurezza e dei piani d'emergenza.

(10) L'esperienza e le conoscenze del personale competente nello stabilimento possono essere di grande aiuto nell'elaborazione dei piani di emergenza, e tutto il personale di uno stabilimento, nonché le persone che potrebbero essere coinvolte, dovrebbero essere informati in modo adeguato circa le misure e le azioni di sicurezza.

(11) L'adozione della decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile [6] evidenzia la necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile.

(12) È opportuno, per agevolare la pianificazione dell'assetto del territorio, elaborare orientamenti che definiscono una banca di dati da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e le zone specificate all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.

(13) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere alla Commissione informazioni minime riguardanti gli stabilimenti che rientrano nella direttiva 96/82/CE.

(14) Contestualmente, è opportuno chiarire alcune parti del testo della direttiva 96/82/CE.

(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono state oggetto di una procedura di consultazione pubblica con le parti interessate.

(16) La direttiva 96/82/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 96/82/CE è così modificata:

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
"e) allo sfruttamento (esplorazione, estrazione e preparazione) di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad esclusione delle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;
f) all'esplorazione e allo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;"

b) è aggiunta la seguente lettera:
"g) alle discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostan-

(6) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

ze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali."

2) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:
"— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, entro tre mesi dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma."

b) al paragrafo 4 è inserito il trattino seguente tra il primo e il secondo trattino:
"— di modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere importanti conseguenze per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti, o."

3) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis Per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, il documento di cui al paragrafo 1 è elaborato senza indugi ed in ogni caso entro tre mesi dalla data a cui la direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1."

4) All'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) siano adottate disposizioni ai fini di una cooperazione nella trasmissione di informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni."

5) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome delle pertinenti organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento."

b) al paragrafo 3 è inserito il trattino seguente tra il terzo e il quarto trattino:
"— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data in cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1."

c) al paragrafo 4 il riferimento al "secondo, terzo e quarto trattino" diviene rispettivamente al "secondo, terzo, quarto e quinto trattino".

d) al paragrafo 6 è inserita la lettera seguente:
"d) Si invita la Commissione a provvedere, entro il 31 dicembre 2006, in stretta cooperazione con gli Stati membri, alla revisione dei vigenti “Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di sicurezza.”"

6) L'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è inserito, sia alla lettera a) sia alla lettera b), il seguente trattino:
"— per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultato sui piani di emergenza esterni, allorché vengono elaborati o aggiornati."

c) è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni gli Stati membri dovrebbero tener conto della necessità di agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze gravi."

7) L'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di assetto del territorio e/o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico,

le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall'altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell'articolo 5, per non accrescere i rischi per le persone."

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis La Commissione è invitata ad elaborare, entro il 31 dicembre 2006 in stretta collaborazione con gli Stati membri, orientamenti che definiscono una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate dalle autorità competenti, delle informazioni acquisite presso i gestori e di tutte le altre informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di emergenza."

8) L'articolo 13 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente siano fornite d'ufficio, regolarmente e nella forma più idonea, a ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico (quali scuole e ospedali) che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 9."

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 9, gli Stati membri assicurano che l'inventario delle sostanze pericolose di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia reso disponibile al pubblico, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all'articolo 20."

9) All'articolo 19 è aggiunto il seguente paragrafo:

"1 bis Per gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato; e

b) l'attività o le attività dello stabilimento.

La Commissione predispone e tiene aggiornata una base dati contenente le informazioni fornite dagli Stati membri.

L'accesso alla base dati è riservato alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri."

10) L'allegato I è modificato come figura nell'allegato.

11) All'allegato II il punto IV B è sostituito dal seguente:

"B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze di degli incidenti rilevanti identificati, comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4 e all'articolo 20."

12) All'allegato III la lettera c) è così modificata:

a) il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione.

Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento."

b) il punto v) è sostituito dal seguente:

"v) pianificazione delle situazioni di emergenza: adozione e attuazione delle procedure atte a identificare i prevedibili casi di emergenza grazie a un'analisi sistematica e ad elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali situazioni di emergenza, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici."

Art. 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio

2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 96/82/CE è modificato come segue:

1) Nell'INTRODUZIONE vengono inseriti i seguenti punti:

"6. Ai fini della presente direttiva, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20°C.

7. Ai fini della presente direttiva, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20°C e alla pressione normale di 101,3 kPa."

2) Nella tabella della parte 1:

a) le voci relative al nitrato d'ammonio sono sostituite dal testo seguente:

"Nitrato d'ammonio (cfr. nota 1)	5 000	10 000
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 2)	1 250	5 000
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 3)	350	2 500
Nitrato d'ammonio (cfr. nota 4)	10	50"

b) dopo le voci relative al nitrato di ammonio sono inserite le seguenti voci:

"Nitrato di potassio (cfr. nota 5)	5 000	10 000
Nitrato di potassio (cfr. nota 6)	1 250	5 000"

c) la voce che inizia con "Le seguenti sostanze CANCEROGENE:" è sostituita dal testo seguente:

"Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5% in peso: 4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	0,5	2"

d) la voce "Benzina per autoveicoli e altre essenze minerali" è sostituita dal testo seguente:

"Prodotti petroliferi: a) benzine e nafte, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)	2 500	25 000"

e) i) il testo delle note 1 e 2 è sostituito dal seguente:

"1. Nitrato di ammonio (5.000/10.000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi.

Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

- compreso tra il 15,75% [1] e il 24,5% [2] in peso e contiene non più dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE,
- uguale o inferiore al 15,75% [3] in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili,

in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).

2. Nitrato di ammonio (1.250/5.000): formula del fertilizzante

Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

- superiore al 24,5% in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,
- superiore al 15,75% in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
- superiore al 28% [4] in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,

e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.

3. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico.

Include:

- nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è

- compreso tra il 24,5% e il 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4% di sostanze combustibili,
- superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2%,

• soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80% in peso.

4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità.

Include:

• materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;

• fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE (modificata e aggiornata).

5. Nitrato di potassio (5.000/10.000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.

6. Nitrato di potassio (1.250/5.000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina."

ii) la nota "Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine" diviene la nota 7.

iii) le seguenti note compaiono sotto la tabella intitolata "International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for congress of concern (NATO/CCMS)":

"(1) Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45% di nitrato di ammonio.

(2) Il tenore di azoto del 24,5% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70% di nitrato di ammonio.

(3) Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45% di nitrato di ammonio.

(4) Il tenore di azoto del 28% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80% di nitrato di ammonio."

3) Nella parte 2:

a) Il testo relativo alle categorie 4 e 5 è sostituito dal seguente:

"4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2). sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: U N/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50"

b) Il testo relativo alla categoria 9 è sostituito dal seguente:

"9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi di rischio:	100	200
i) R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R 50/53)		
ii) R51/53: "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	200	500"

c) Nelle note:

i) La nota 1 è sostituita dalla seguente:

"1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:

• direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1],

• direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi [2].

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.

Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.

Ai fini della presente direttiva, la Commissione compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 67/548/CEE."

ii) Il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per "esplosivo" si intende

• una sostanza o preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 2),

• una sostanza o preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione (frase di rischio R 3),

• una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su stra-

da (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada [3].

In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini della presente direttiva sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.

Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:

Divisione 1.1: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico)."

Divisione 1.2: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa."

Divisione 1.3: "Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,

a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi."

Divisione 1.4: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo."

Divisione 1.5: "Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno."

Divisione 1.6: "Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo."

In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini della presente direttiva si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini della presente direttiva l'intero articolo è considerato esplosivo. "

iii) Nella nota 3 b) 1), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
"— le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;"

iv) Il testo della nota 3 c) 2) è sostituito dal testo seguente:
"2. i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R 12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico, e"

v) Il testo della nota 3 c) 3) è sostituito dal testo seguente:
"3. le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione."

vi) Il testo della nota 4 è sostituito dal testo seguente:
"4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

La direttiva si applica se il valore ottenuto dalla somma

$q_1/QU_1 + q_2/QU_2 + q_3/QU_3 + q_4/QU_4 + q_5/QU_5 + ...$

è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.

La presente direttiva si applica, ad eccezione degli articoli 9, 11 e 13, se il valore ottenuto dalla somma

$q_1/QL_1 + q_2/QL_2 + q_3/QL_3 + q_4/QL_4 + q_5/QL_5 + ...$ è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,

e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.

Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità.

Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;
b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le

sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1."

vii) Alla fine delle note sono inserite le note seguenti:
"(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).
(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45)."

Atti dello Stato

DECRETO MINISTERIALE **7 maggio 2003**

Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione del contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002

(G.U. n. 232 del 6 ottobre 2003)

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo sostenibile

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai settori della tutela ambientale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), art. 109, che istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, così come integrato e modificato dall'art. 62 della legge 20 dicembre 2001, n. 488;

Visto il Trattato della Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 88;

Visto il Regolamento 69/2001/CE del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

Visto il decreto legislativo n. 123/1998 del 31 marzo 1998;

Visto il Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Confindustria in data 8 maggio 2002;

Vista la delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 "legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2002, e in particolare il punto 3;

DECRETA:

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente decreto determina, ai sensi della legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), art. 109, i criteri, le modalità ed i termini per l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito Ministero) a sostegno delle attività di seguito indicate.

Concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento 69/2001/CE, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), della Commissione UE (GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad attivare Sistemi di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

Art. 2
Soggetti destinatari

Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie imprese - di seguito denominate PMI - produttrici di beni e/o servizi, così

come definite dalla vigente normativa – decreto ministeriale Industria 18 settembre 1997 (G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) - ed attive sull'intero territorio nazionale a condizione che siano regolarmente costituite ed iscritte alla relativa camera di commercio, industria e artigianato alla data di pubblicazione del presente bando e che svolgano la loro attività nei settori di cui alle sotto elencate sezioni, definite sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 (riferimento codici ATECO 91):

C - Estrazione di minerali;
D - Attività manifatturiere;
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F - Costruzioni;
H 55.1 - Alberghi;
O 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento 69/2001/CE sono comunque escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nei settori legati alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e nei settori connessi all'esportazione. Sono altresì esclusi gli aiuti che favoriscano la produzione interna rispetto ai prodotti d'importazione.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 69/2001/CE le imprese possono beneficiare degli aiuti de minimis nel limite di un importo massimo di 100.000 euro nel periodo di tre anni, pertanto non possono presentare richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni precedenti la data di concessione dei contributi di cui al presente bando, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro.

Il 30% delle risorse relative all'attuazione del presente decreto è destinato alle PMI delle regioni del Mezzogiorno, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 "legge n. 388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attività per gli anni finanziari 2001 e 2002".

Art. 3
Tipologie di intervento

I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:

1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS)[1];
2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

Il contributo verrà concesso alle imprese che ottengano la registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96 a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, farà fede la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.

Art. 4
Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati. Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da specifici contratti sottoscritti tra le parti. I criteri di erogazione sono coerenti con quanto disposto dal Regolamento 1685/2000/CE:

a) per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale;
b) per l'ente di verifica e/o di certificazione;
c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Sono escluse:
   le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi, provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il rispetto degli obblighi di legge;
   Sono escluse da questa tipologia di intervento le PMI già certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rientranti nella fattispecie III.
   le spese per l'acquisto e/o l'ammoderna-

(1) Sono escluse da questa tipologia di intervento le PMI già certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rientranti mnella fattispecie III.

mento di macchinari per il monitoraggio ambientale;

d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della stessa;
e) per la comunicazione ambientale: diffusione della politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni con le istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto, realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dall'esercizio finanziario 2002. A tal fine si farà riferimento ai documenti contabili presentati.

Art. 5
Spese non ammissibili

Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attività indicate nell'art. 4. Sono altresì escluse:

a) le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;
b) le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
c) le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione ambientale normato, già finanziate o in corso di finanziamento da altre amministrazioni o enti;
d) le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema di gestione ambientale normato qualora tali attività abbiano permesso di ottenere priorità di accesso a finanziamenti pubblici in virtù dell'impegno di aderire a un Sistema di gestione ambientale normato entro la fine dell'investimento.

Art. 6
Contributi

Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3, le agevolazioni concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono scaglionate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di investimento:

Per le piccole imprese:

- per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 15.000 euro;
- per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro;
- per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione EMAS. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Per le medie imprese:

- per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 30.000 euro;
- per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 16.000 euro;
- per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Art. 7
Presentazione delle domande e rendicontazione

La domanda e l'allegato, nonché tutta la relativa documentazione, vanno presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale del decreto, nonché i modelli di domanda e di allegato tecnico, saranno reperibili sul sito del Ministero www.minambiente.it La domanda e l'allegato, nonché tutta la relativa documentazione, vanno inoltrati per posta, su supporto cartaceo e su supporto informatizzato (dischetto o CD Rom), attraverso raccomandata a.r.

Ai fini della presentazione fa fede il numero di protocollo interno del Ministero. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante l'indicazione Decreto per la promozione dei sistemi di gestione ambientale", al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile - Div. I - Ufficio del protocollo - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella scheda tecnica devono essere autocertificate con la modalità e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

È richiesta nella domanda di ammissione, pena l'esclusione dall'intervento:

- la dichiarazione relativa al codice primario di classificazione economica dell'attività esercitata ISTAT '91;
- la dichiarazione che l'impresa, alla data di presentazione della domanda, non sia soggetta ad amministrazione controllata, a liquidazione coatta amministrativa o volontaria, a concordato preventivo o a fallimento;
- la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri (fatturato annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza) definiti in data 18 settembre 1997 dal Ministero dell'industria per essere classificata piccola o media impresa;
- la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali altri aiuti de minimis per un importo complessivo eccedente 100.00 euro nei tre anni precedenti;
- la dichiarazione che al momento di presentazione della domanda l'azienda è adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla legislazione ambientale;
- la dichiarazione che in virtù dell'attivazione del Sistema di gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo, l'azienda non ha ottenuto priorità di accesso a finanziamenti pubblici;
- la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi di altre amministrazioni o enti per l'attivazione del Sistema di gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di contributo.

Contestualmente alla domanda e all'allegato tecnico, le imprese dovranno inviare i seguenti documenti:

a) fotocopia autenticata del certificato rilasciato dall'organismo accreditato;
b) copia della politica ambientale dell'impresa;
c) relazione sui risultati raggiunti contenente il prospetto riepilogativo dei costi, con il dettaglio degli stessi;
d) fotocopie autenticate dei documenti contabili quietanzati;
e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
f) coordinate bancarie.

A soli fini statistici per il monitoraggio del Protocollo di intesa di cui in premessa, l'impresa dovrà indicare l'appartenenza alla Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria e sue associazioni federate o ad altra associazione di imprese.

Il Ministero provvede, con cadenza mensile dalla comunicazione di ammissione al contributo di cui al successivo art. 8, alla emissione del relativi decreti di liquidazione.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione entro sessanta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di ammissione al contributo e tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 8
Procedura per l'ammissione al contributo

Il Ministero assegna ad ogni domanda un numero progressivo di ricezione che ne stabilisce l'ordine d'arrivo.

Entro i successivi trenta giorni una apposita segreteria tecnica, insediata presso il Ministero e coadiuvata dal supporto tecnico della Confindustria ai sensi del Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale di cui alle premesse, esamina la domanda e la relativa documentazione e, sulla base dell'esistenza delle condizioni richieste, ne determina l'ammissibilità.

Le domande pervenute sono esaminate nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione quale risulta dal protocollo interno; eventuali integrazioni della documentazione prodotta dovranno essere fornite entro sette giorni naturali consecutivi dalla data del telegramma con cui viene avanzata la richiesta da questa amministrazione, pena lo scivolamento nell'ordine cronologico nella posizione risultante dalla data di presentazione degli elementi integrativi. La mancata presentazione degli elementi richiesti comporta l'esclusione dal contributo.

Il Ministero con cadenza mensile dalla chiusura dell'istruttoria comunica ai soggetti proponenti l'esito della domanda presentata.

L'esaurimento delle risorse disponibili sarà tempestivamente comunicato tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del Ministero; il Ministero provvederà a restituire la documentazione alle imprese le cui richieste non siano state soddisfatte, ai

sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 9
Controlli e sanzioni

Il contributo è revocato nel caso la concessione sia avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o reticenti. In caso di revoca si applica anche una sanzione secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/1998, art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di cui al precedente comma presso le imprese beneficiarie del contributo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, entro cinque anni dalla erogazione dello stesso.

Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.

Art. 10
Norme di salvaguardia

Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata presentazione entro i termini fissati delle documentazioni amministrativo-contabili ovvero dovute a revoche secondo quanto disposto nell'art. 9, verranno utilizzate fino ad esaurimento per il finanziamento delle richieste ammissibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Eventuali risorse in eccesso verranno utilizzate per il finanziamento del decreto successivo relativo all'annualità 2003.

Art. 11
Informazioni

Le informazioni possono essere direttamente assunte per via informatica dal sito web: www.minambiente.it o richieste alla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al seguente indirizzo di posta elettronica: accordi.volontari@svs.minambiente.it

Art. 12
Pubblicità

Il Ministero può dare pubblicità all'attività finanziata con il presente decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra l'altro, la denominazione legale del soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO MINISTERIALE **8 maggio 2003**

Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(G.U. n. 206 del 5 settembre 2003)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanità, ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante

modificazioni alla direttiva 70/220/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;

Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 291 del 28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1

1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;

c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità massima di 15 litri;

d) "veicolo bicarburante", un veicolo che può funzionare a benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.".

2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

Art. 2

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o
b) rifiutare l'omologazione nazionale, o
c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o
b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di veicolo non è conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto; tuttavia, è consentito continuare a rilasciare, su richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto:

a) i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono più considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e
b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di un

certificato di conformità valido a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.

4. Il comma 3, si applica:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M, ad eccezione dei veicoli la cui massa massima è superiore a 2.500 kg, ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui massa massima è superiore a 2.500 kg.

Art. 3

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, o
b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è più consentito rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio nuovi se non sono omologati in conformità del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.

3. È consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali è stata rilasciata un'omologazione in quanto entità tecnica prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli in circolazione.

Art. 4

1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.

2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.

Art. 5

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal presente decreto, relative alla conformità dei veicoli in circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999 o dai successivi decreti di modifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, II, III, VII, IX, IXA, X, XI E XIII AL DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI 7 MARZO 1975 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2002

(omissis)

DECRETO MINISTERIALE **12 giugno 2003, n. 185**

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

(G.U. n. 169 del 23 luglio 2003)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLA SALUTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2, del citato decreto legislativo che prevede la definizione di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 25 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
Principi e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.

2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.

3. Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.

4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento le regioni adottano le norme e le misure previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 1994 per il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo strutturale a

situazioni permanenti di scarsità della risorsa idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi;
b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo di cui alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto, prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;
c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione delle acque reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera b);
d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.

Art. 3
Destinazioni d'uso ammissibili

1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le seguenti:

a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o sportive;
b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.

Art. 4
Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. In applicazione e per le finalità di cui all'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, il riutilizzo delle acque reflue è liberamente consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualità di cui al comma 1.

3. L'autorità sanitaria può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attività di recupero o di riutilizzo.

Art. 5
Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo

1. Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'articolo 4. Le regioni definiscono, in particolare, gli

impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione.

2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le regioni identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.

Art. 6
Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo

1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le norme del presente regolamento e della normativa regionale di attuazione.

Art. 7
Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero

1. L'impianto di recupero delle acque reflue è soggetto al controllo da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 152 del 1999, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 6. Il controllo, su disposizione dell'autorità competente e sulla base del programma di controllo di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, può essere effettuato dal titolare dell'impianto di recupero.

2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un sufficiente numero di autocontrolli all'uscita dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni.

I risultati delle analisi devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.

Art. 8
Scarico alternativo nel corpo recettore

1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualità di cui al Titolo II, Capo I del decreto legislativo n. 152 del 1999 e, come minimo, deve essere conforme alle disposizioni del Titolo III, Capo III del medesimo decreto legislativo.

Art. 9
Reti di distribuzione

1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono separate e realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da quelli delle acque destinate al consumo umano.

2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile.

3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o altre modalità di segnalazione.

Art. 10
Modalità di riutilizzo

1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere realizzato con modalità che assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di distribuzione impiegato. Il riutilizzo irriguo è comunque subordinato al rispetto del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di

azoto delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai sensi dell'allegato VII, parte AIV del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali quelli irrigui, civili e industriali come definiti dall'articolo 3, o con utenti multipli, il titolare della distribuzione delle acque reflue recuperate cura la corretta informazione degli utenti sulle modalità di impiego, sui vincoli da rispettare e sui rischi connessi a riutilizzi impropri.

Art. 11
Monitoraggio delle attività di riutilizzo

1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo. L'autorità sanitaria, nell'esercizio delle attività di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego delle acque reflue recuperate.

2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza annuale.

Art. 12
Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione

1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al riutilizzo, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. L'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione d'uso.

3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire valori limite più restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 ovvero stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

4. Il soggetto titolare della rete di distribuzione fissa la tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.

Art. 13
Informazione

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'articolo 7, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

Art. 14
Norme transitorie

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'articolo 6 possono prevedere, in caso di riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una deroga ai limiti previsti dalla tabella allegata al presente regolamento, fino a 100 UFC/100 ml, da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il presente comma si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a contaminazione fecale.

2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le seguenti condizioni:
a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti edibili crudi con le acque reflue recuperate;
b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.

3. L'autorità competente è tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni che preve-

dano la deroga di cui al comma 1 all'autorità sanitaria.

Art. 15
Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE RECUPERATE ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti paragrafi.

2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati in tabella del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui all'allegato 1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorità competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base dei valori delle acque destinate al consumo umano.

3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale, conducibilità elettrica specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui alla tabella dell'allegato rappresentano valori guida. Per tali parametri le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999; per la conducibilità elettrica specifica, non deve essere superato il valore di 4000 μS/cm.

4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10, comma 1 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite.

6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml.

7. Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.

8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.

Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero

	Parametro	Unità di misura	Valore limite
Parametri chimico fisici	pH		6-9,5
	SAR		10
	Materiali grossolani		Assenti
	Solidi sospesi totali	mg/L	10
	BOD5	mg O_2/L	20
	COD	mg O_2/L	100
	Fosforo totale	mg P/L	2
	Azoto totale	mg N/L	15
	Azoto ammoniacale	mg NH_4/L	2
	Conducibilità elettrica	µS/cm	3000
	Alluminio	mg/L	1
	Arsenico	mg/L	0,02
	Bario	mg/L	10
	Berillio	mg/L	0,1
	Boro	mg/L	1,0
	Cadmio	mg/L	0,005
	Cobalto	mg/L	0,05
	Cromo totale	mg/L	0,1
	Cromo VI	mg/L	0,005
	Ferro	mg/L	2
	Manganese	mg/L	0,2
	Mercurio	mg/L	0,001
	Nichel	mg/L	0,2
	Piombo	mg/L	0,1
	Rame	mg/L	1
	Selenio	mg/L	0,01
	Stagno	mg/L	3
	Tallio	mg/L	0,001
	Vanadio	mg/L	0,1
	Zinco	mg/L	0,5
	Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05
	Solfuri	mgH_2S/L	0,5
	Solfiti	mgSO_3/L	0,5
	Solfati	mgSO_4/L	500
	Cloro attivo	mg/L	0,2
	Cloruri	mgCl/L	250
	Fluoruri	mg F/L	1,5
	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	10
	Oli minerali *Nota 1*	mg/L	0,05
	Fenoli totali	mg/L	0,1
	Pentaclorofenolo	mg/L	0,003
	Aldeidi totali	mg/L	0,5
	Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei paramtri specifici)	mg/L	0,01
	Solventi clorurati totali	mg/L	0,04
	Trialometani (somma delle concentrazioni)	mg/L	0,03
	Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
	Benzene	mg/L	0,001
	Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001
	Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
	Tensioattivi totali	mg/L	0,05
	Pesticidi clorurati (ciascuno) *Nota 2*	mg/L	0,001
	Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/L	0,0001
	Altri pesticidi totali	mg/L	0,05
Prametri microbiologici	Escherina coli *Nota 3*		10 (80% dei campioni) 100 valore puntuale max
	Salmonella		Assente

Nota 1. Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

Nota 2. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/L.

Nota 3. Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **17 giugno 2003, n. 261**

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

(G.U. n. 215 del 16 settembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e di interazione tra pubblico e privato;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1
Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato: "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si articola in sei direzioni generali.

2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a) Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione per la difesa del

suolo; f) Direzione per i servizi interni del Ministero.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca, nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei relativi compiti.

Art. 2
Direzione generale per la protezione della natura

1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità, terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonché istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;
e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati;
f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine;
g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti comunitari;
h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio di incidenti marini;
l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di inquinamento marino;
m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i cittadini.

Art. 3
Direzione generale per la qualità della vita

1. La Direzione generale per la qualità della vita svolge le seguenti funzioni:
a) definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, relativamente alla quantità e qualità delle acque, alla qualità dei sedimenti e del biota, al fine di mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonché di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute umana;
b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle sostanze pericolose, nonché definizione delle misure necessarie al loro risanamento;
c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone vulnerabili e alle aree di salvaguardia;
d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonché individuazione di metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare

riferimento all'uso irriguo;
e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico integrato, nonché promozione del completamento dei sistemi di approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni legislative;
f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;
g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di inquinamento;
i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonché a promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica amministrazione;
l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la loro gestione;
m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;
n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di competenza;
o) supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 4
Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo

1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo svolge le seguenti funzioni:
a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;
b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;
c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;
d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonché di accordi volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;
f) promozione della ricerca in campo ambientale;
g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia ambientale;
h) educazione e formazione ambientale;
i) gestione della biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;
l) coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale delle Nazioni-Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;
m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;

n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente;
o) supporto alle attività del Ministero nelle sedi internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonché attuazione dei relativi impegni e programmi.

Art. 5
Direzione generale per la salvaguardia ambientale

1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le seguenti funzioni:
a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attività delle relative commissioni;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;
c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;
d) attività relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonché alla promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;
e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a rischio di incidente rilevante;
f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;
g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonché dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;
h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;
i) prevenzione e protezione inquinamento acustico;
l) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi elettromagnetici;
m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
n) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica, nonché dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.

Art. 6
Direzione generale per la difesa del suolo

1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) indirizzo e coordinamento, dell'attività dei rappresentanti del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale, regionale e interregionale;
d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo al relativo impatto dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento e allo studio degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;
f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilità ambientale;
g) coordinamento dei sistemi cartografici;
h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18,

comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.

Art. 7
Direzione generale per i servizi interni del Ministero

1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali della medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso le stesse. In particolare, svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:

a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico del personale;
b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;
f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico, compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;
g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
h) cerimoniale e onorificenze;
i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica amministrazione;
m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

Art. 8
Organismi di supporto tecnico-scientifico

1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002, attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) l'Ufficio del responsabile della mobilità aziendale previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;
c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in particolare:

a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;
d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza, nonché dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri competenti.

Art. 9
Dotazione organica

1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono rideterminati secondo l'allegata tabella A.

2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.

3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali è incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

Art. 10
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11
Norme finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravi di spesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA A
(ART. 9, COMMA 1)

POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE

Posti di funzione dirigenziale di livello generale	8
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale	62

TABELLA B
(ART. 9, COMMA 2)

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Area A	52
B1	73
B2	161
B3	152
Totale area B	386
C1	232
C2	171
C3	87
Totale area C	490
Totale	928

DECRETO MINISTERIALE **19 giugno 2003**

Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003

(G.U. n. 194 del 22 agosto 2003)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/1994 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Visto il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che, al fine di proteggere le risorse acquatiche, individua nell'interruzione temporanea dell'attività di pesca uno degli strumenti di gestione capace di assicurare tale obbiettivo;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede lo stanziamento per l'anno 2003 della somma di 10 milioni di euro necessaria a garantire la copertura finanziaria per la realizzazione di misure di accompagnamento sociale in occasione di interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche:

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), in particolare l'art. 69, comma 14, che dispone la proroga fino al 2003 del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000/2002;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 2002, recante il Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002 e 5 luglio 2002, recante le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca per le navi abilitate allo strascico e/volante relativamente all'anno 2002;

Ravvisata, anche per il 2003, la necessità di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2369/2002, art. 12, paragrafo 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in

materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, subordinando l'erogazione delle misure sociali di accompagnamento al preventivo giudizio di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88 del trattato dell'Unione europea;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 7 marzo 2003, n. 38, contenente disposizioni in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad emanare norme per individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;

Considerata l'esigenza di istituire ulteriori zone di tutela biologica e di fissare le relative modalità di attuazione;

Visto il decreto 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta congiunta dell'11 giugno 2003;

DECRETA:

Art. 1
Piano di protezione delle risorse acquatiche

1. È adottato il piano di protezione delle risorse acquatiche per il 2003 basato sulle misure di conservazione delle risorse ittiche e, più in generale, di quella delle comunità biologiche del mare.

Art. 2
Interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante per l'anno 2003

1. Le interruzioni temporanee della pesca nell'anno 2003, per le navi abilitate allo strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, sono disciplinate dai successivi articoli.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca è disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali.

Art. 3
Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio

1. Per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, è disposta un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, secondo i seguenti periodi:

a) da Trieste a Rimini dal 21 luglio al 19 agosto;
b) da Pesaro a Pescara dal 4 agosto al 2 settembre;
c) da Termoli a Molfetta dal 14 luglio al 12 agosto;
d) da Bari a Gallipoli dal 1° settembre al 30 settembre;
e) Taranto e Crotone dal 23 giugno al 22 luglio.

2. L'interruzione si effettua secondo il calendario stabilito dal comma 1, fatto salvo che, entro l'11 luglio 2003, con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, conforme ad apposito parere della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, si disponga, valutate anche le consuetudini di pesca nei compartimenti limitrofi, un diverso periodo, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre, con data di inizio dell'interruzione coincidente con un lunedì.

3. Nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre può essere adottato con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima, un ulteriore periodo di interruzione temporanea di dieci giorni lavorativi.

4. Le ordinanze di cui ai commi 2 e 3 devono, altresì, indicare il divieto, per il periodo di interruzione, della pesca a strascico e/o volante nelle acque compartimentali alle navi

da pesca provenienti da altri compartimenti.

5. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree.

6. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pescaturismo possono optare, previa comunicazione scritta dell'armatore al Capo del compartimento di iscrizione o all'Autorità marittima del porto di base logistica, per la continuazione, durante il periodo di interruzione, dell'attività di pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante.

Art. 4
Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno

1. Le imprese armatrici di navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, ed iscritte nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, hanno facoltà di aderire all'interruzione temporanea della pesca per un periodo di trenta giorni consecutivi, nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, previa comunicazione scritta, al Capo del compartimento di iscrizione, della data di inizio dell'interruzione e del porto di base logistica, almeno cinque giorni prima della data di inizio prescelta.

2. Nel caso in cui nell'ambito del singolo compartimento marittimo, tutte le imprese armatrici di navi abilitate allo strascico e/o volante aderiscono all'interruzione temporanea nel medesimo periodo, si applicano, per il compartimento stesso, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 6, comma 1, del presente decreto, salvo diversa decisione adottata con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, sentita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Art. 5
Ulteriori misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, fino al 31 dicembre 2003, è vietata la pesca con sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pescaturismo e alle navi che, previo sbarco degli attrezzi utilizzati per la pesca a strascico e/o volante, intendono continuare l'attività con gli altri sistemi già autorizzati sulla licenza di pesca.

4. Nei periodi di interruzione temporanea nelle aree di cui all'art. 3, comma 1, e nei compartimenti di cui all'art. 4, comma 2, la pesca con i sistemi a strascico e/o volante è vietata a tutte le navi provenienti da altre aree.

5. Nell'arco temporale 23 giugno-31 ottobre 2003, è interdetta, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

6. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5, i Capi dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, valutate le realtà locali e sentite le rispettive Commissioni consultive locali per la pesca marittima, possono adottare, con propria ordinanza, una diversa disciplina per le unità abilitate allo strascico e/o volante di stazza lorda inferiore a 10 tsl o 15 GT.

7. Il comma 5 non si applica nelle acque dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste in considerazione della particolare posizione geografica di tali compartimenti.

Art. 6
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Il divieto di cui all'art. 5, comma 4, si applica a tutte le unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque non oltre il 20 dicembre 2003, le unità iscritte nei compartimenti dell'Adriatico e dello Ionio, abilitate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni ope-

rativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo.

Art. 7
Zone di tutela biologica

1. Con successivo provvedimento saranno istituite, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, ulteriori zone di tutela biologica.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno istituiti, per ciascuna zona di tutela biologica, i Comitati di gestione cui spetta la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo nonché, per quelle istituite ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 1998, il relativo aggiornamento. Tali Comitati saranno composti da un rappresentante per ciascuna Regione interessata, un rappresentante delle Capitanerie di Porto competenti, un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di categoria e delle Organizzazioni nazionali sindacali, un ricercatore designato dalla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura ed altri esperti nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Con appositi provvedimenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per ciascuna zona di tutela biologica, su proposta dei relativi Comitati di gestione, saranno adottate le disposizioni inerenti la regolamentazione e l'aggiornamento di cui al comma 2.

4. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, è abrogato l'art. 10 del decreto ministeriale 16 giugno 1998 di cui alle premesse.

Art. 8
Misure sociali di accompagnamnento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3 comma 1 e all'art. 4 comma 1 del presente decreto, sono corrisposte le misure di accompagnamento sociale, consistenti in:

a) minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a).

Art. 9

Con successivo provvedimento saranno disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto nonché le procedure di liquidazione relative alle indennità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO LEGISLATIVO **24 giugno 2003, n. 209**

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

(Suppl. alla G.U. n. 182 del 7 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;

Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;

Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;

Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.

2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6.

3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo tratti-

no, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.

4. È fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.

Art. 2
Obiettivi

1. Il presente decreto ha lo scopo:
a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;
b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.

2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei principi di precauzione e dell'azione preventiva ed in conformità alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l'efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente sostenibile;
e) le responsabilità degli operatori economici.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la pericolosità per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono;
f) "trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera n);

g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera n), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa", le sostanze considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.

2. Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.

Art. 4
Prevenzione

1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo

fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta iniziative dirette a favorire:

a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto più possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalità di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantità crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.

Art. 5
Raccolta

1. Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.

2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.

3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.

4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.

6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché, se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.

7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo con-

segnato, nonché dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonché al trattamento del veicolo.

8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.

10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 è soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità civile, penale e amministrativa connesse alla proprietà ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7 libera, altresì, a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato dalle responsabilità assunte ai sensi del comma 6.

13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.

14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attività di trattamento, predisposto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, sono stabilite le modalità atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo, nonché le modalità per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2.

Art. 6
Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

1. Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.

2. Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformità ai principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;
b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre

equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalità stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale è data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.

4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformità dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione è revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.

5. L'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attività e, comunque, prima dell'avvio della stessa attività; detta ispezione, che è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta l'anno, accerta:
a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;
b) la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché alle norme tecniche previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.

6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.

7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.

8. In conformità al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, è registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione è concessa ed è rinnovabile per un periodo di otto anni.

Art. 7
Reimpiego e recupero

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono:
a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo;
b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei materiali, se sostenibile dal punto di vista ambientale;
c) altre forme di recupero e, in particolare, il recupero energetico.

2. Gli operatori economici garantiscono il

conseguimento degli obiettivi del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalità stabilite dal decreto previsto all'articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatori garantiscono che:

a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.

Art. 8
Gestione del veicolo fuori uso

1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare:

a) gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad assicurare:
   1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso;
   2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di mercato negativo o nullo;
   3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
   4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo fuori uso;
   5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non è possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
   6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste all'articolo 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che effettuano le attività di trattamento a sistemi certificati di gestione dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove:

a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualità dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di quantità crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del settore automobilistico.

3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.

4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di

gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Art. 9
Divieti

1. Dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.

Art. 10
Informazioni per la demolizione e codifica

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.

Art. 11
Trasmissione di dati e di informazioni

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive trasmettono alla Commissione delle Comunità europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonché i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.

3. I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, è integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti:

a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e riciclati;
b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla demolizione;
c) l'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti;
d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei

rifiuti costituiti dai relativi componenti e materiali.

6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.

Art. 12
Accordi volontari

1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonché per precisare le modalità di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle Comunità europee;
d) prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti.

Art. 13
Sanzioni

1. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà.

4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.

8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 14
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalità di versamento.

2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Il titolare del centro di raccolta o dell'im-

pianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.

2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.

3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.

4. La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attività è interrotta.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002.

6. L'entità della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.

7. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.

8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria.

12. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I
(ARTICOLO 6, COMMI 1 E 2)

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

1. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:

1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:

a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto.

1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.

1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.

1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione

1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti

2. REQUISITI DEL CENTRO DI RACCOLTA E DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO

2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:

a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.

2.2. Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:

a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.

2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccol-

ta è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.

2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.

3. ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

3.1. Il centro di raccolta è organizzato, in relazione alle attività di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.

3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza.

3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza non può essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.

3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.

3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.

4. CRITERI PER LO STOCCAGGIO

4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.

4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiorecapacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.

4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.

4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.

4.10. Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.

4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a con-

sentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

5. OPERAZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VEICOLO FUORI USO

5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

6. ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE

6.1. L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

7. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO

7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:

a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro.

8. CRITERI DI GESTIONE

8.1. Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli.

8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.

8.3. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.

8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.

8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.

ALLEGATO II
(ARTICOLO 9, COMMA 1)

MATERIALI E COMPONENTI AL QUALI NON SI APPLICA IL DIVIETO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1

Materiali e componenti	**Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esecuzione**	**Da etichettare o rendere identificabili in base alla decisione 2002/525/CE**
Piombo come elemento di lega		
1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo		
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l' 1% o meno di piombo in peso	1° luglio 2005 (1)	
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4% o meno di piombo	1° luglio 2008 (2)	
4. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo		
Piombo e composti di piombo nei componenti		
5. Accumulatori		X
6. Masse smorzanti		X
7. Masse di equilibratura delle ruote	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e masse di equilibratura delle ruote destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2005 (3)	X
8. Agenti di vulcanizzazione stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all'apparato propulsore	1° luglio 2005 (4)	
9. Stabilizzante per vernici protettive	1° luglio 2005	
10. Spazzole di carbone per motori elettrici	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e spazzole di carbone di motori elettrici destinate alla manutenzione di tali veicoli: 1° gennaio 2005	
11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche		X (5)
12. Rame nelle guarnizioni dei freni contenente, in peso, più dello 0,5% di piombo	Veicoli omologati entro il 1° luglio 2003 e manutenzione di tali veicoli: 1° luglio 2004	X
13. Sedi di valvole	Tipi di motore sviluppati entro il 1° luglio 2003: 1° luglio 2006	
14. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti una matrice di vetro o ceramica esclusi il vetro delle lampadine e delle candele		X (6) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
15. Vetro delle lampadine e delle candele	1° gennaio 2005	

16. Inneschi pirotecnici	1° luglio 2007	
Cromo esavalente		
17. Rivestimento anticorrosione	1° luglio 2007	
18. Frigoriferi ad assorbimento nei camper		X
Mercurio		
19. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti		
20. Paste a film spesso	1° luglio 2006	
21. Accumulatori per veicoli elettrici	Dopo il 31 dicembre 2005 l'immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicolil immessi sul mercato prima di tale data	X

(1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilità di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/CE
(2) Cfr. nota 1.
(3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(6) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note: È ammessa una concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01%, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente [(1)].
È ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4% in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente [(2)].
Fino al 1° luglio 2007 è ammessa una concentrazione massima dello 0,4% in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente [(3)].
È ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE
Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 è consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio [(4)] prodotti entro il 1° luglio 2007

(1) "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualità specifici. La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantità dei metalli regolamentati.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perché tali componenti rientrano in voci specifiche.

ALLEGATO III
(ARTICOLO 15, COMMA 7)

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO

1. Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:

a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
b) componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio.

Impianto freni:
servofreno;
pompa/cilindro freni;
dischi/tamburi;
pinza completa;
disco portafreni;
tubazioni flessibili/rigide;
pedaliera completa;
caveria freno a mano;
leva freno a mano.

Sterzo:
albero superiore e inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo.

Sospensione anteriore/posteriore:
montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera;
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai;
ammortizzatori.

Trasmissione:
semiassi.

Varie:
tubazioni impianto alimentazione;
pompa benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).

ALLEGATO IV
(ARTICOLO 5, COMMA 7)

REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere:

1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
5) la dichiarazione del centro di raccolta attestante l'avvenuta cancellazione del veicolo dal PRA;
6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.

DECRETO LEGGE **3 luglio 2003, n. 158**

Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza

(G.U. n. 153 del 4 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza;

Ritenuta quindi la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di consentire, ai soli impianti di produzione di energia termo-elettrica, di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la produzione di energia elettrica e la disponibilità di potenza in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, i limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente all'esercizio delle centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, per un periodo di 75 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono così modificati:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;
c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;
d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

Art. 2
Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti inte-

ressati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive ed alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO MINISTERIALE **3 luglio 2003, n. 194**

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose

(G.U. n. 173 del 28 luglio 2003)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Vista la legge 21 dicembre 1997, n. 526, legge comunitaria per il 1999, ed in particolare l'elenco dei provvedimenti comunitari da attuare in via amministrativa;

Visto il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);

Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;

Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del 30 maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Ritenuto di adeguare il testo dello schema di decreto alle osservazioni espresse nel predetto parere ad eccezione di quanto rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme consensuali l'esercizio associato di attività pubbliche e private, connesse all'espletamento del servizio di gestione rifiuti, già previsto dalla normativa vigente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà abrogata (decreto 20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme negoziali alternative non risulterebbero altrettanto incisive per l'attuazione della funzione pianificatrice tipica dell'accordo di programma;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 19888 del 2 aprile 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);
b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;
c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;
d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;
e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;
f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste effettuata su superfici private.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:

a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio;
b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti:
   • oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese;
   • oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
   • oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;
c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Art. 3
Divieto di commercializzazione

1. È fatto divieto di commercializzare pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile e accumulatori sono incorporati in apparecchi.

2. Il presente articolo non si applica alle pile del tipo a bottone e alle pile composte da elementi a bottone, con un tenore di mercurio in peso non superiore al 2 per cento, riferito a ciascun elemento.

3. Le pile e gli accumulatori di cui al comma 1, sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

Art. 4
Raccolta

1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 2 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1, pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati di cui al comma 1, le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico.

4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 è inserita nell'avviso di cui all'articolo 7, apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessati dall'accordo.

Art. 5
Marcatura

1. Le pile e gli accumulatori di cui all'articolo 2 per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:

a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della metà della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensì la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio;
b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio), Pb (piombo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo.

2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

Art. 6
Apparecchi incorporanti pile o accumulatori

1. È vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'uso.

2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma 1, si applicano le misure previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

3. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalità di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi.

4. Le istruzioni di cui al comma 3 devono altresì segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalità cui il consumatore può fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dall'apparecchio come rifiuto.

5. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati nell'allegato II.

Art. 7
Informazioni agli acquirenti

1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

Art. 8
Programmi

1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'art. 4 sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:

a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;
b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti;
c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori nonché sui sistemi di riciclaggio.

3. Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono previsti programmi volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e di accumulatori usati nonché allo smaltimento separato degli stessi.

Art. 9
Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

MARCATURA DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI

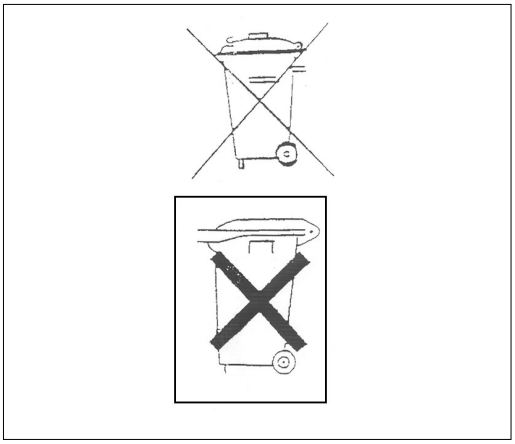

ALLEGATO II

ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DALLA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6

1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di robotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'articolo 1 sia tecnicamente necessario.

2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali nonché le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI **8 luglio 2003**

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz

(G.U. n. 199 del 28 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

DECRETA:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a

scopo diagnostico o terapeutico.

3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 2
Definizioni ed unità di misura

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3
Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Art. 4
Obiettivi di qualità

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 5
Esposizioni multiple

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

Art. 6
Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.

2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7
Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

- Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana".
- Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.".
- Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana".
- Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana".

ALLEGATO B

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
Limiti di esposizione			
0,1< f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3< f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
Valori di attenzione 0,1 MHz< f ≤ 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
Obiettivi di qualità 0,1 MHz< f ≤ 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

ALLEGATO C

RIDUZIONE A CONFORMITÀ

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i-esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con D_i la densità di potenza della sorgente e DL_i il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

$$(1) \quad C_i = \frac{E_i^{\,2}}{E_i^{\,2}}$$

oppure, per frequenze f>3 MHz,

$$C_i = \frac{D_i}{DL_i}$$

Se la somma

$$(2) \quad C = \sum_i C_i$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali E_i vanno pertanto ridotti.

In via preliminare si individuano con R_j quei contributi C_j che singolarmente superano il valore 1. A ciascuno dei corrispondenti seganli E_j deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_j che soddisfa la relazione

$$\beta_j R_j = 0{,}8$$

da cui

$$\beta_j = \sqrt{\frac{0{,}8}{R_j}} = \sqrt{\frac{0{,}8L^2}{E_j^2}}$$

ed

$$E_{jR} = \beta_j E_j$$

Se la somma

$$(3) \quad C = \sum_p C_p + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}$$

dove (p+j=i)

supera il valore 1, i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti C≤0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Posto n+k=p, la (3) può essere scritta:

$$(4) \quad C = \sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_K A_K + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}$$

Ponendo nella (4)

$C = 0{,}8$; $\quad E_{nR} = \alpha E_n$; $\quad E_{jRR} = \alpha E_{jR}$

Essendo α il coefficiente di riduzione ed E_{nR} e E_{jRR} i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici si ottiene:

$$(5) \quad 0{,}8 = \sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_K A_K + \sum_j \frac{E_{jRR}^2}{L_R^2} = \sum_n \frac{\alpha^2 E_n^2}{L_n^2} + \sum_K A_K + \sum_j \frac{\alpha^2 E_{jR}^2}{L_R^2}$$

da cui

$$(6) \quad 0{,}8 - \sum_K A_K = \alpha^2 \left(\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2} \right)$$

$$(7) \quad \alpha = \sqrt{\frac{0{,}8 - \sum_K A_K}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}}} = \sqrt{\frac{0{,}8 - \sum_K A_K}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{\beta_j^2 E_n^2}{L_j^2}}}$$

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI **8 luglio 2003**

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti

(G.U. n. 200 del 29 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a) che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Visto il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari dell'esposizioni ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

DECRETA:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il presente decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restri-

zioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2
Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del decreto stesso.

Art. 3
Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 4
Obiettivi di qualità

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 5
Tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli d'esposizione

1. Le tecniche di misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6 prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz-10 kHz, con riferimento all'esposizione umana" e successivi aggiornamenti.

2. Per la determinazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità il sistema agenziale APAT-ARPA dovrà determinare le relative procedure di misura e valutazione, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, oltre alle misurazioni e determinazioni di cui al commi 1 e 2, il sistema agenziale APAT-ARPA può avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.

4. Per gli elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a 132 kV, gli esercenti devono fornire agli organi di controllo, secondo modalità fornite dagli stessi, con frequenza trimestrale, 12 valori per ciascun giorno, corrispondenti ai valori medi delle correnti registrati ogni 2 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Art. 6
Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti

1. Per la determinazione delle fasce di

rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 7
Aggiornamento delle conoscenze

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei successivi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

Art. 8
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 e 28 settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

- Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana.
- Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".
- Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".
- Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-6 data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-6, prima edizione, "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana".
- Elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **15 luglio 2003, n. 254**

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179

(G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219, recante regolamento concernente la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 giugno 2002, recante traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;

Visto l'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA
il seguente regolamento:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci.

2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sono altresì esclusi i materiali normati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti dall'attività diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali delle facoltà di medicina veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal presente regolamento i piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. A tale fine devono essere incentivati:

a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.

4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.

5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all'articolo 2, comma 1, sono:

a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di

prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002;

d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
   1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
   2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
   2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
   2b) siano contaminati da:
   2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
   2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
   2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
   3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:
   3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
   3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;

e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
   1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
   2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
   3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
   4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
   5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
   1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
   2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:
   1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
   2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
   3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2,

lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;
3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;
4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;

i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;

l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;

m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore efficacia del trattamento, nonché della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;

n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

Art. 3
Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione

1. Si definiscono:

a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

Art. 4
Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 8.

3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.

4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.

5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attività all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni, può stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.

Art. 5
Recupero di materia dai rifiuti sanitari

1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:

a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.

2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Art. 6
Acque reflue provenienti da attività sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.

Capo II
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Art. 7
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.

3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.

4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli periodici.

5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.

7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di steri-

lizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.

Art. 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".

2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

Art. 9
Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.

3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.

4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 19 12 10.

5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di deposito preli-

minare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4, devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto, messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 10
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:

a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.

4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un rischio infettivo.

Art. 11
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

1. I rifiuti sanitari sterilizzati:

a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

Capo III
Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento

Art. 12
Rifiuti da esumazione e da estumulazione

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle

altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5).

6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13
Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

Art. 14
Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento

1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei chemioterapici antiblastici può avvenire negli impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2) e 3), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 15
Gestione di altri rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 16
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219;
b) l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405;
c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 17
Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

1. Al responsabile della struttura sanitaria

pubblica o privata e del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

Art. 18
Oneri finanziari

1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalità di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ALLEGATO I
(art. 2, comma 1, lettera a))

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
(elenco esemplificativo)

Composizione	Tipo rifiuto	Regime giuridico
1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) C.E.R. 1801030 o 180202	Assorbenti igienici pannolini pediatrici e pannoloni	Pericolosi a rischio infettivo
	Bastoncini per colposcopia e pap-test	
	Bastoncini oculari non sterili	
	Bastoncini di TNT	
	Cannule e drenaggi	
	Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi	
	per drenaggi pleurici, ecc.) raccordi, sonde	
	Circuiti per circolazione extracorporea	
	Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale	
	Deflussori	
	Fleboclisi contaminate	
	Filtri di dialisi	
	Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico)	
	Guanti monouso	
	Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici	
	Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari)	
	Sacche (per trasfusioni, urina, stomia, nutrizione parenterale)	
	Set di infusione	
	Sonde rettali e gastriche	
	Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.)	
	Spazzole, cateteri per prelievo citologico	
	Speculum auricolare monouso	
	Speculum vaginale	
	Suturatrici automatiche monouso	
	Gessi o bendaggi	
	Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili	
	Lettiere per animali da esperimento	
	Contenitori vuoti	
	Contenitori vuoti vaccini ad antigene vivo	
	Rifiuti di gabinetti dentistici	
	Rifiuti di ristorazione	
	Spazzatura	

1-bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica battereologica C.E.R. 180103 o 180202	Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni	Pericolosi a rischio infettivo
2. Rifiuti taglienti C.E.R. 180103 o 180202	Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso	Pericolosi a rischio infettivo
2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati C.E.R. 180101 o 180201	Aghi, siringhe, lame, rasoi	Non pericolosi
3. Organi e parti anatomiche non riconoscibili - Piccoli animali da esperimento C.E.R. 180103 o 180202	Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento	Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione Pericolosi a rischio infettivo
4. Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice C.E.R. della categoria 1501: 150101 - 150102 - 150103 – 150104 - 150105 - 150106 -150107 - 150109	Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione	Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento
5. Farmaci scaduti o inutilizzabili C.E.R. 180109 o 180208	Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici	Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Non pericolosi
6. Sostanze chimiche di scarto C.E.R. 180107 o 180206	Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE	Non pericolosi

ALLEGATO II

(art. 2, comma 1, lettera a))

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

(elenco esemplificativo)

Deniminazione	C.E.R.
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate	180108
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate	180207
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione	
Europea 2001/118/CE	180106
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE	180205
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	180110
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB	130101
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	130109
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	130110
Oli sintetici per circuiti idraulici	130111
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	130112
Altri oli per circuiti idraulici	130113
Soluzioni fissative	090104
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	090101
Materiali isolanti contenenti amianto	170601
Lampade fluorescenti	200121
Batterie al piombo	160601
Batterie al nichel-cadmio	160602
Batterie contenenti mercurio	160603

ALLEGATO III
(art. 2, comma 1, lettera m))

CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

1. La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.

DELIBERAZIONE AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO **31 luglio 2003, n. 17/2003**

Aggiornamento dell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - Regione Piemonte" all'elaborato 2 del PAI, recante "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventario dei centri montani esposti a pericolo"

(G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2003)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "valore, finalità e contenuti del piano di bacino";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante "Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po";

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di proiezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po";

Premesso che:

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico" (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, contenente l'elaborato 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici) - Allegato 4: Delimitazione delle aree in dissesto;

in particolare, l'art. 5 della suddetta deliberazione n. 18/2001 prevedeva che, per le aree in dissesto di cui al punto precedente, il Comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e tenuto conto delle determinazioni delle conferenze programmatiche, provvede a deliberare ulteriori integrazioni della cartografia che si rendano necessarie ai fini dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano;

tale procedimento è stato in parte espletato con deliberazione n. 1 del 13 marzo 2002, tramite la quale questo Comitato ha adottato le "Integrazioni della cartografia per le aree di cui al citato art. 5 della deliberazione n. 18/2001";

in particolare, inoltre, l'art. 6 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 prevede che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del PAI (termine prorogato, con deliberazione n. 6/2003 del 25 febbraio 2003 in attesa d'approvazione) le regioni trasmettono all'Autorita' di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'elaborato 2 dello stesso ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventario dei centri montani esposti a pericolo") risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle norme d'attuazione del PAI medesimo;

tale procedimento è, a tutt'oggi, in corso di svolgimento;

l'art. 18, comma 1 delle norme di attuazione del suddetto PAI stabilisce che "Le regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'elaborato 2 del Piano "Atlante dei rischi idraulici e

idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo di cui all'art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano";

Considerato che:

la regione Piemonte, ai fini dell'aggiornamento del quadro dei dissesti del PAI nonché relativamente al citato art. 18, comma 1, delle norme di attuazione del PAI (che in particolare stabilisce che "le regioni individuino i comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano", con nota protocollo n. 2195/23 dell'11 aprile 2002, ha trasmesso all'Autorita' di bacino l'elenco dei 116 comuni dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, denominati "esonerati" (oltre alla successiva trasmissione della cartografia relativa alla ridelimitazione del dissesto), di cui alla D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002, oltre che la DGR n. 48 - 5335 del 18 febbraio 2002;

la regione Piemonte, sempre ai fini dell'aggiornamento del quadro dei dissesti del PAI, con nota protocollo n. 215/23 del 10 gennaio 2002, ha trasmesso all'Autorità di bacino la DGR n. 91-4866 del 17 dicembre 2001 con allegati gli elaborati relativi ad ulteriori determinazioni derivanti dalle conferenze programmatiche richiamate in premessa; successivamente, nell'ambito del medesimo procedimento, ha altresì trasmesso, con nota protocollo n. 5219/23 del 18 luglio 2003, l'elenco dei centoquarantanove comuni contenenti gli stessi dissesti;

la regione Piemonte, nell'ambito della sottocommissione assetto idrogeologico del 26 giugno 2003, ha illustrato la propria proposta di aggiornamento "dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Delimitazione delle aree in dissesto" derivante dalle attività di ricognizione delle delimitazioni delle aree in dissesto in esito alle conferenze programmatiche, sia relativamente alla delimitazione di aree in dissesto condivise a seguito delle attività istruttorie circa le osservazioni presentate (149 comuni), sia relativamente a delimitazioni di aree in dissesto contenute negli strumenti urbanistici approvati e ritenuti idonei, a detta della stessa regione per livello di dettaglio e per metodologie adottate per l'analisi dei fenomeni di dissesto, ad aggiornare il PAI (116 comuni, denominati "esonerati");

la stessa Sottocommissione, visto il carattere di approfondimento e di dettaglio contenuto nelle attività di cui al punto precedente, ha preso atto della proposta avanzata dalla regione Piemonte;

l'art. 1, comma 10 delle norme di attuazione del suddetto PAI stabilisce che "L'aggiornamento dei seguenti elaborati di Piano e' operato con deliberazione del comitato istituzionale":

(omissis)

Elaborato n. 2
"Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo"

Acquisito:

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

Ritenuto:

di aggiornare l'allegato 4 (recante "delimitazione delle aree in dissesto") all'elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo), relativamente ai territori di alcuni comuni ricadenti in regione Piemonte;

per quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;

DELIBERA:

Art. 1

1. La cartografia dell'allegato 4 all'elaborato 2 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo, riguardante la delimitazione delle aree in dissesto site nei

territori dei comuni della regione Piemonte di cui al successivo art. 2, è aggiornata, ai sensi dell'art. 1, comma 10 delle norme di attuazione del PAI.

Art. 2

1. L'aggiornamento è composto dai seguenti allegati, elaborati sulla base degli esiti delle conferenze programmatiche, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

a) allegato 1, composto da 130 tavole (in scala 1: 25.000), oltre che da un quadro d'unione e da un elenco delle stesse tavole, relativamente a quanto contenuto negli elenchi di cui alle successive lettere b) e c);
b) allegato 2, costituito dall'elenco dei 149 comuni interessati dalla delimitazione di aree in dissesto, condivise a seguito delle attività istruttorie relative alle osservazioni presentate;
c) allegato 3, costituito dall'elenco dei 116 comuni, denominati "esonerati", dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, ai sensi dell'art. 18, comma 1 delle norme di attuazione del PAI.

Art. 3

1. L'aggiornamento di cui agli articoli precedenti è individuato, nelle tavole allegate a questa deliberazione, con graficismo a colori.

2. Le aree in dissesto oggetto del suddetto aggiornamento rientranti nei comuni appartenenti all'elenco di cui al precedente art. 2 lettera b) sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia con il contenuto dell'art. 9 delle norme di attuazione del PAI dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e fino all'approvazione dello strumento urbanistico secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 4 delle norme di attuazione del PAI e comunque per un periodo non superiore ai tre anni dalla data della entrata in vigore della presente deliberazione. A tal fine, fermi i poteri del Ministro competente di cui all'art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del richiamato art. 9 delle norme di attuazione del PAI. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di pericolosità rilevata dal Piano.

3. Ai comuni appartenenti all'elenco di cui al precedente art. 2, lettera c) denominati "esonerati", dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, ai sensi dell'art. 18, comma 1 delle norme di attuazione del PAI, si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico medesimo.

Art. 4

1. L'Autorità di bacino provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale e alla trasmissione della stessa alla regione Piemonte.

2. La regione Piemonte, provvede, a sua volta, alla trasmissione di copia della presente deliberazione e dei relativi allegati ai comuni interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio degli stessi.

DECRETO MINISTERIALE **19 agosto 2003**

Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque

(Suppl. alla G.U. n. 218 del 19 settembre 2003)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati proveniente da fonti agricole", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 152/1999, ai sensi del quale deve essere assicurata la più ampia divulgazione dello stato di qualità delle acque;

Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002 di trasferimento alle regioni degli uffici compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale;

Ritenuto che le informazioni devono garantire la completezza, la coerenza, l'omogeneità e la comparabilità dei dati in esse presenti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

DECRETA:

Art. 1

1. Il presente decreto è finalizzato alla raccolta dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi, le informazioni, le relazioni e le relative cartografie secondo le modalità e gli standard informativi di cui in allegato al presente decreto e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori.

3. L'APAT elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e predispone relazioni di sintesi per ciascun settore. Ulteriori elaborazioni sono effettuate sulla base di particolari esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le cartografie, elaborate su scala nazionale, per i singoli settori tenuto conto delle scadenze temporali di cui all'allegato.

5. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione sullo stato di qualità delle acque in territorio nazionale, l'APAT, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, pubblica i risultati delle elaborazioni dei dati regionali.

6. Per le finalità di cui al comma 1, entro tre mesi successivi alle scadenze temporali di cui al comma 4, l'APAT comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco delle regioni che non hanno ottemperato agli obblighi previsti nel presente decreto.

7. L'APAT, in merito agli aspetti quali-quantitativi della risorsa idrica, fornisce, altresì, le informazioni agli organismi comunitari e internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.

Art. 2

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un comitato composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero della salute, Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici, autorità di bacino, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e ARPA. Il comitato ha il compito di formulare le proposte necessarie per ottimizzare l'attuazione del presente decreto e per coordinare le attività finalizzate alla raccolta dei dati che deve avvenire sulla base di conoscenze sempre piu estese e mediante metodi di controllo individuati sulla base dei progressi scientifici e tecnologici e delle sopravvenute esigenze comunitarie.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

I. Criteri generali
1. Riferimenti metodologici
2. Codici di identificazione
3. Individuazione cartografica e riferimenti geografici
4. Trasmissione dei dati e delle informazioni
5. Monitoraggio
6. Stato di qualità chimico
7. Schema temporale della trasmissione delle informazioni
8. Schema temporale delle trasmissioni

II. Caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica

II. 1 Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici
Scheda n. 1- Caratteristiche bacini idrografici

II. 2 Identificazione dei corpi idrici di riferimento
Scheda n. 2 - Identificazione dei corpi idrici di riferimento per bacino idrografico

II. 3 Censimento dei corpi idrici
Scheda n. 3 - Censimento dei corpi idrici superficiali

Caratteristiche dei corpi idrici superficiali
Scheda n. 4 - Caratteristiche del corso d'acqua superficiale
Scheda n. 4.1 - Caratteristiche del tratto del corso d'acqua superficiale
Scheda n. 5 - Caratteristiche delle acque lacustri
Scheda n. 6 - Caratteristiche delle acque costiere
Scheda n. 7 - Caratteristiche delle acque di transizione
Scheda n. 8 - Caratteristiche dei canali

(omissis)

Scheda n. 8.1 - Caratteristiche del tratto del canale
Scheda n. 8-bis - Caratteristiche dei laghi artificiali

Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei
Scheda n. 9 - Censimento delle acque sotterranee
Scheda n. 10 - Caratterizzazione delle acque sotterranee

III. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Scheda n. 11 - Aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano

IV. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
Scheda n. 12 - Individuazione delle zone vulnerabili
Scheda n. 13 - Individuazione dei corpi idrici presenti nella zona

Criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e il monitoraggio e la classificazione delle acque

(omissis)

DECRETO-LEGGE **29 agosto 2003, n. 239**

Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica

(G.U. n. 200 del 29 agosto 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO MINISTERIALE **2 settembre 2003**

Modalità per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico

(G.U. n. 208 dell'8 settembre 2003)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, così modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dalla legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2001, n. 249, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon;

Visto il regolamento (CE) n. 2037/2002 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

Vista la decisione della Commissione europea riguardo l'emendamento dell'allegato VII del regolamento (CE) 2037/2000 del 29 giugno 2000;

Considerato che la sostituzione dell'halon nelle flotte di navi mercantili richiede una pianificazione al fine di non compromettere il normale svolgimento dei servizi;

DECRETA:

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 2001 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Il comma 2 non si applica alle navi mercantili qualora i detentori degli halon ivi contenuti presentino entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto, anche attraverso le associazioni di categoria, un piano di recupero degli stessi. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive approvano il piano, stabilendo i tempi e i modi per l'eliminazione degli halon nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e della legge 28 dicembre 1993, n. 594, e successive modifiche".

DECRETO LEGISLATIVO **3 settembre 2003, n. 257**

Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

(G.U. n. 213 del 13 settembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato: "ENEA", secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite.

Art. 2
Finalità dell'Ente

1. L'ENEA è ente pubblico a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile in campo energetico-ambientale, operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con il compito di promuovere ed effettuare attività di ricerca di base e applicata e di innovazione tecnologica, di diffondere e trasferire i risultati ottenuti, nonché di svolgere servizi di alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo.

2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è dotato di un ordinamento autonomo, adottato conformemente al presente decreto, nonché al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché con il Ministro degli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali.

Art. 3
Attività dell'ENEA

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promuovere e svolgere attività di ricerca di base e applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori:
   1) settore dell'energia;
   2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli stessi;
   3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti, delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori dell'energia e dell'ambiente: in particolare l'ente è responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare;
b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;
c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla lettera a), con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate;
d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;
e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze specifiche;
f) svolgere attività di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonché favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale;
g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo durevole;
h) collaborare con le regioni e con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
l) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le università nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni;
m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
n) svolgere ogni altra attività funzionale al

perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Le predette attività devono essere svolte nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, nel quadro del Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in conformità agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali.

3. L'ENEA potrà, ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei risultati delle proprie attività di ricerca, nonché per il migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi, conferire i relativi diritti alla società di cui all'articolo 18.

Art. 4
Organi

1. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.

Art. 5
Presidente

1. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. Il presidente è nominato, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, può essere collocato fuori ruolo e se professore o ricercatore può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA e cura i rapporti esterni con le istituzioni ed amministrazioni pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali, con le istituzioni di ricerca e di alta cultura e con il mondo industriale nazionale, comunitario ed internazionale.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

6. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, che può operare anche in virtù di specifiche deleghe, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 6
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette membri, in possesso di elevate competenze scientifiche e gestionali, dei quali due sono designati dal Ministro delle attività produttive, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, indirizzo e controllo strategico. In particolare, il consiglio di amministrazione:
a) individua gli obiettivi e le priorità delle attività dell'ente;
b) verifica l'attuazione dei programmi;
c) nomina il direttore generale, su proposta del presidente;
d) elabora ed approva il regolamento di organizzazione e funzionamento e quello del personale dell'ente;
e) approva il piano triennale, il piano annuale di attività ed i loro aggiornamenti;
f) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagna-

mento;
g) delibera in materia di costituzione di società, partecipazioni dell'ENEA a società, associazioni e consorzi, designazione dei rappresentanti nei relativi organi, conclusione di accordi di rilevante importanza;
h) nomina i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative di cui agli articoli 13 e 14 e provvede all'attribuzione delle relative funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sulle materie che il regolamento di organizzazione e funzionamento affida alla sua competenza.

5. Il consiglio di amministrazione nomina il vice presidente e i membri del comitato di valutazione.

Art. 7
Consiglio scientifico

1. Presso l'ENEA è istituito il consiglio scientifico, che è composto da undici membri, scelti tra i rappresentanti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, nominati dal presidente dell'ente, tre dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre del Ministro delle attività produttive, tre più uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio scientifico elegge al proprio interno il presidente tra i membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio scientifico ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. In particolare, il consiglio:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca e propone le iniziative dell'ente finalizzate alle politiche di sostegno allo sviluppo durevole e sostenibile nei settori di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

Art. 8
Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione

1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare, il comitato:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.

2. Esso è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di presidente, e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennità o compensi in qualsiasi forma.

Art. 9
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre

membri effettivi e tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle attività produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

Art. 10
Comitato di valutazione

1. Presso l'ENEA è istituito il comitato di valutazione, che ha il compito della valutazione periodica dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'ENEA, come indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.).

2. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, avvalendosi della collaborazione del direttore generale dell'ENEA per il supporto logistico necessario allo svolgimento dei compiti assegnati. Il comitato di valutazione invia al C.I.V.R. ed al consiglio di amministrazione dell'ENEA la relazione di valutazione periodica sui risultati scientifici e tecnologici della sua attività di ricerca. La relazione viene successivamente inviata dal C.I.V.R. al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il numero, la composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del comitato di valutazione dell'ente sono definite dal C.I.V.R., d'intesa con il presidente dell'ENEA.

Art. 11
Struttura organizzativa

1. L'ENEA si articola in dipartimenti, in numero non superiore a cinque, e in direzioni centrali, in numero non superiore a tre.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina l'articolazione dei dipartimenti e delle direzioni centrali in strutture di secondo livello, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Al vertice della struttura organizzativa è posto il direttore generale.

4. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA può prevedere l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di ulteriori unità organizzative, costituenti articolazioni settoriali ovvero locali di quelle di primo livello, necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 12
Direttore generale

1. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato con durata coincidente con la scadenza naturale del mandato del presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone di elevata qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale.

2. Il direttore generale può essere confermato.

3. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ENEA e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. In particolare, il direttore generale:

a) esercita i poteri di direzione e gestione, conformemente agli atti approvati dal consiglio di amministrazione ed agli indirizzi espressi dal presidente;
b) predispone la proposta di piano triennale e di piano annuale dell'ENEA, sulla base delle proposte dei direttori dei dipartimenti ed in conformità agli obiettivi, priorità e programmi definiti dal consiglio di amministrazione;
c) attua le delibere del consiglio di amministrazione;

d) predispone i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio di amministrazione;
e) esercita le ulteriori competenze assegnategli dal regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché quelle necessarie per la gestione dell'ente;
f) ha potere generale di proposta al consiglio di amministrazione.

Art. 13
Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di primo livello, responsabili dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni dell'ENEA. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali e strumentali, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, individuate in relazione alle finalità dell'ente ed ai settori di intervento, garantendo l'integrazione delle competenze e la multidisciplinarietà dei compiti. Ai dipartimenti sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di secondo livello e compiti di organizzazione, allocazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite, nel rispetto del piano triennale e del piano annuale, per il perseguimento degli obiettivi ivi stabiliti.

2. Con riferimento alle specifiche aree di competenza, ciascun dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
a) elabora le proposte di piano triennale ed annuale per le attività di competenza;
b) gestisce gli investimenti in grandi infrastrutture, su mandato del consiglio di amministrazione;
c) coordina e controlla l'attività delle strutture di secondo livello;
d) alloca le risorse presso le strutture di secondo livello in relazione al piano triennale ed al piano annuale dell'ente;
e) propone al consiglio di amministrazione le politiche di gestione e sviluppo tecnico-professionale dei ricercatori;
f) coordina le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle tematiche di competenza;
g) valorizza la ricerca sul territorio, anche predisponendo e proponendo accordi di programma e attività di agenzia, interagendo con tutti i soggetti pubblici e privati;
h) fornisce al consiglio di amministrazione relazioni e proposte sulla costituzione di nuove società, sull'acquisizione di partecipazioni e sull'avvio di attività di società, consorzi e distretti industriali sulle tematiche di competenza;
i) coordina, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, ove necessario, progetti e programmi comuni a più dipartimenti;
l) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca nei settori di competenza.

Art. 14
Direzioni centrali

1. Le direzioni centrali sono unità organizzative espletanti attività di interesse generale, comuni a più organi o dipartimenti.

2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare:
a) assicurano l'elaborazione dei bilanci;
b) curano l'amministrazione del personale;
c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione;
d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente;
e) gestiscono la comunicazione esterna;
f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attività correnti della rete scientifica;
g) gestiscono gli affari societari;
h) forniscono assistenza e supporto legale;
i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi;
l) gestiscono il patrimonio immobiliare.

Art. 15
Incompatibilità ed indennità

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, di direttore generale, di direttore di dipartimento e delle strutture di cui all'articolo 14, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Il presidente dell'ENEA, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori, per la durata del loro mandato, non possono essere direttori di dipartimento o di divisione o dei programmi di ricerca dell'ente, né possono far

parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'ENEA.

3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale e i direttori di dipartimento non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA, ad esclusione di quelle partecipate dallo stesso ente, né possono avere altri interessi diretti e indiretti nell'attività svolta da tali società.

4. Le indennità di carica del presidente e del vice presidente dell'ENEA, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. I compensi dei componenti del consiglio scientifico e del comitato di valutazione sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ENEA, in modo, comunque, che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 16
Piani di attività

1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attività produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.

2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.

3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attività produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 17
Strumenti

1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 l'ENEA può anche:

a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;
b) costituire o partecipare a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
c) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative;
e) coordinare attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza;
f) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

2. L'ENEA riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.

3. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 e stabilisce le modalità di funzionamento, di organizzazione e di controllo degli stessi.

Art. 18
Società di gestione

1. Al fine di valorizzare i risultati della ricerca, l'ENEA è autorizzata a costituire una società di diritto privato alla quale possono essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per

invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca dell'ente.

2. Nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la società di cui al comma 1 gestisce le partecipazioni detenute dall'ENEA nelle aziende industriali, che le sono trasferite in esecuzione di un programma di ristrutturazione organizzativa e produttiva, approvato dal Ministro delle attività produttive, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENEA.

3. La società di cui al comma 1 può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, al capitale di altre società il cui oggetto sociale sia strumentale al perseguimento delle finalità proprie dell'ENEA.

Art. 19
Entrate

1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:
a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative di ricerca;
c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio;
e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;
f) dai ricavi ottenuti con la cessione di brevetti o cessione di know-how;
g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazioni a società di capitali o ad altre forme associative;
h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività.

Art. 20
Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il consiglio di amministrazione dell'ENEA, è tenuto a predisporre il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente da sottoporre all'approvazione del Ministro delle attività produttive, previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, in particolare:
a) detta le regole di funzionamento degli organi dell'ente individuando i loro compiti specifici;
b) definisce la struttura organizzativa dell'ente individuando l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle singole unità previste dagli articoli 13 e 14, nonché delle unità di secondo livello nelle quali esse si articolano, ivi compreso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unità organizzative previste dagli articoli 13 e 14;
d) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale;
e) definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonché per la redazione dei bilanci;
g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente;
i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalità di controllo degli stessi;
l) definisce le modalità per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unità organizzative di primo livello.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere le modalità di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione.

Art. 21
Personale

1. Il rapporto di lavoro del dipendenti dell'ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo definisce il comparto di contrattazione del personale dell'ENEA.

2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo, coerente con il piano triennale e il piano annuale dell'ente, che è determinato con l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, in modo comunque che sia assicurata l'invarianza complessiva della spesa.

3. L'ENEA, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica, adegua la disciplina del personale in organico alla norme del comma 1.

Art. 22
Vigilanza e controllo

1. Il Ministro delle attività produttive vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento del suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva:

a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di amministrazione;
b) il bilancio consuntivo dell'ente;
c) la costituzione di società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17 e i relativi statuti;
d) la partecipazione dell'ente a società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17;
e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di sessanta giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori sono inviate al Ministro delle attività produttive entro il 30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, il bilancio si intende approvato ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'ENEA è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 23
Relazione annuale al Parlamento

1. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società o consorzi da essa comunque partecipati.

Art. 24
Commissariamento

1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento del suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

Art. 25
Norme transitorie e finali

1. Il presidente, il consiglio di amministrazio-

ne ed il collegio dei revisori dell'ENEA sono nominati entro sessanta giorni dall'approvazione del presente decreto legislativo e con il loro insediamento cessano gli organi attualmente in carica.

2. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA, di cui all'articolo 20, continuano a trovare applicazione i regolamenti dell'ente attualmente vigenti.

3. Entro centottanta giorni dall'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente, di cui all'articolo 20, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Ministro delle attività produttive un piano di razionalizzazione delle attività e funzioni non svolte direttamente dall'ENEA.

4. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo, non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, in merito al limite massimo del due mandati per il presidente di enti di ricerca.

5. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ALLEGATO

TABELLA RIEPILOGATIVA DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DIVISO PER CATEGORIE, ATTUALMENTE IN SERVIZIO ALL'ENEA

Distribuzione del personale ENEA per livelli professionali

Categorie	Totale
1	0
2	2
3	3
4	30
5	206
6	331
7	634
8	360
8.1	100
9	744
9.1	496
9.2	268
D	64
Totale	3.238

DECRETO LEGGE **30 settembre 2003, n. 269**

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Suppl. alla G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per favorire lo sviluppo economico e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, delle politiche agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 18
Contributo per il recupero degli olii esausti

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica" sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse.

Art. 25
Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.

Art. 32
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le compe-

tenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.

7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici".

8. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici".

9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale. Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42.

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.

11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo 11 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.

16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al

parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.

23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.

24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 m^3. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 m^3 per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza

definitiva, per i delitti di cui all'art. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale o da terzi per suo conto;

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003;

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'arca di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui la comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.
Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.

30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 28.

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune

competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono, prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi alla opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, produce gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1.

39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come

disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il trenta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio."

43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: "32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo.

1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III; c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n, 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle per-

tinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita, così come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380".

44. All'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".

45. All'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

46. All'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

48. All'articolo 45 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, le parole: "terzo mese" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

49. All'articolo 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, dopo le parole: "atti tra vivi" sono inserite le seguenti: ", nonché mortis causa".

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35
Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, terzo comma, la lett. e) è sostituita dalla seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.";
b) nell'articolo 68, primo comma, la lett. e-bis) è soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Alle importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,";
d) nell'articolo 74:
   1) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese

anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).".

2) i commi decimo e undicesimo sono soppressi.

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta" nonché le parole: "e 74, commi ottavo e nono".

Art. 53
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE **27 ottobre 2003, n. 290**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità

(G.U. n. 251 del 28 ottobre 2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;
b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
29 AGOSTO 2003, N. 239

• All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,"; le parole: "fino al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2005" e prima delle parole: "centrali termoelettriche" è inserita la seguente: "singole";

al comma 2, le parole: "assicurano in ogni caso il rispetto dei" sono sostituite dalle seguenti: "rispettano i";

al comma 3, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia".

• Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

"ART. 1-bis. - (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica). - 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile.

ART. 1-ter. - (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attivita' riservate al gestore";

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,";

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6.

ART. 1-quater. - (Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto). - 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente

la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa. 2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.

4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale, nonché all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo iter autorizzativo.

7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.

8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.

ART. 1-quinquies. - (Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico). - 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive e sentito il parere".

6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal

nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;

b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico";

d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati".

9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 1-sexies. - (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici). - 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei pro-

cedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del"".

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: "disposizioni urgenti per la sicurezza" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo".

LEGGE **31 ottobre 2003, n. 306**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003

(Suppl. alla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003)

CAPO I
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.

Art. 2
Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 4
Oneri relativi a prestazioni e controlli

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

Art. 5
Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II
Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 6
Modifiche all'articolo 5 della legge 1 6 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Università del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148".

Art. 7
Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'arti-

colo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".

2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" è sostituita dalla seguente: "provvedimento".

Art. 8

Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche

1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

"Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare".

Art. 9

Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:

"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1. Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.

3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze".

2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti già previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio".

4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".

Art. 10
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

Art. 11
Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00

1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".

Art. 12
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della

mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;

c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma.

Art. 13

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità

1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" è sostituita dalla seguente: "e".

Art. 14

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute;

c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

Art. 15

Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

Art. 16
Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.

Art. 17
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione di "molestie sessuali" quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previ-

sto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

Art. 18

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:

"b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:

"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità".

Art. 19

Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".

Art. 20

Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.

2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.

2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".

Art. 21

Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti".

2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è abrogato.

Art. 22

Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 23

Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17:
   1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
   2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA";
b) al comma 18, le parole: "è verificato", sono sostituite dalle seguenti: "può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche";
c) al comma 19:
   1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche";
   2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità amministrativa competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
   3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione".

Art. 24

Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono inserite le seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima di sette anni".

Art. 25

Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);
b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO A

(ARTICOLO 1, COMMI 1 E 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.

ALLEGATO B

(ARTICOLO 1, COMMI 1 E 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla

gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.

ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI **10 novembre 2003, n. 13/2003**

Piani per la disattivazione degli impianti nucleari

(G.U. n. 268 del 18 novembre 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emila-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003;

Ritenuto necessario progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Ritenuto pertanto necessario avviare con urgenza le relative procedure nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi può eliminare ogni rischio;

Ritenuto necessario assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonché assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Considerato opportuno garantire la necessaria collaborazione istituzionale e la certezza del termine conclusivo delle procedure di autorizzazione alla disattivazione degli impianti ex art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nel rispetto dei termini legali previsti dalla vigente normativa in materia nonché il rispetto, da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei termini riportati nell'accordo di collaborazione istituzionale, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali e SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore del commissario delegato, riportato in allegato sotto la lettera A;

DISPONE:

1. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla commissio-

ne tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); alla direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte ed a SO.G.I.N. S.p.A.

2. L'esecuzione degli atti necessari all'attuazione del predetto accordo di collaborazione istituzionale per assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonché assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato A nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
(EX ART. 15, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

Tra:

il Ministero delle attività produttive, con sede in Roma, via Molise n. 2, c.a.p. 00187, rappresentato dall'ing. Alessandro Ortis;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con sede in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 44, c.a.p. 00147, rappresentato dall'ing. Bruno Agricola, delegato del Ministro;

il Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con sede in Roma, via di S. Michele n. 22, c.a.p. 00153, rappresentato dall'architetto Roberto Cecchi, delegato del Ministro;

l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, c.a.p. 00144, rappresentata dall'ing. Giorgio Cesari, nella sua qualità di direttore dell'APAT;

il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari (O.P.C.M. n. 3267/2003) con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, nella persona del Gen. Carlo Jean; la SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore, con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, rappresentata dall'ing. Giancarlo Bolognini, nella sua qualità di amministratore delegato;

Premesso che:

a) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 (D.P.C.M.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003, è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, in condizioni di massima sicurezza;
b) con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267 (O.P.C.M. n. 3267/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003, sono state disposte misure urgenti in relazione all'attività di smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. In tale ordinanza si è disposto, tra l'altro, in merito alla messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonché degli impianti dell'ente per le nuove tecnologie e l'ambiente (ENEA) e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile nucleare e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat-Avio di Saluggia (Vicenza), impianto plutonio e impianto celle calde di Casaccia (Roma), Itrec di Trisaia (Matera) nonché gli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria);
c) il commissario delegato, con provvedimento n. 1/2003 del 21 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, ha fra l'altro individuato SO.G.I.N. quale "soggetto attuatore" delle attività di cui alla citata O.P.C.M. n. 3267/2003;
d) l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003, ha disposto che SO.G.I.N. aggiorni i piani e i programmi di dismissione dei propri impianti;
e) l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto necessario:

progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

pertanto avviare con urgenza le relative procedure di smantellamento nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi può eliminare ogni rischio;

assicurare uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgi-

mento sinergico delle attività di detti procedimenti, nonché una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi;

tanto premesso e ritenuto, costituendone parte integrante e sostanziale, le parti stipulano il seguente accordo di collaborazione istituzionale.

Art. 1

Il coordinamento dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 56, decreto legislativo n. 230/1995, e la relativa valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), avverrà secondo lo schema riportato in allegato al presente accordo. In particolare:

a) procedimento autorizzativo per la disattivazione degli impianti nucleari:
   SO.G.I.N. S.p.A. invierà per ciascuna centrale l'aggiornamento del piano di dismissione - documento quest'ultimo già trasmesso unitamente all'istanza di autorizzazione alla disattivazione per le centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino, presentato da SO.G.I.N. S.p.A. alle competenti autorità rispettivamente con lettera del 2 agosto 2001, prot. n. 8212, 2 agosto 2001, prot. n. 8213, 28 febbraio 2002, prot. n. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. n. 11868 - ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 3/2003, al commissario delegato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della sanità, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) ed alla regione interessata;
   l'APAT esamina l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato all'art. 56, comma 1 del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni, trasmette alle amministrazioni di cui all'art. 55 del predetto decreto legislativo n. 230/1995, una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;
   l'APAT, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato all'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni finali, sentita la commissione tecnica, predispone il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni;
b) procedimento autorizzativo per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) degli impianti nucleari:
   SO.G.I.N. S.p.A., invierà, per ciascuna centrale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla regione interessata, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale unitamente allo studio di impatto ambientale, alla sintesi non tecnica ed al progetto relativo, predisponendo lo stesso anche in formato elettronico secondo specifiche concordate con lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e pubblicherà l'annuncio ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio conclude l'istruttoria relativa nei tempi necessari per l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale nel termine di legge (novanta giorni) con l'indicazione di eventuali relative prescrizioni;
c) attività di raccordo dei procedimenti sub a) e b):
   i risultati dell'istruttoria APAT che in particolare si focalizzano sugli aspetti di natura radiologica, vengono messi a disposizione della commissione V.I.A. insieme con i risultati delle istruttorie relative allo studio di impatto ambientale sviluppata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione di competenza che dovranno essere terminate avuto riguardo ai tempi di cui al precedente punto b).

Fatto salvo l'obiettivo di concludere l'intero iter autorizzativo di un tempo massimo di centottanta giorni dal suo avvio, l'effettiva programmazione temporale delle attività sarà concordata tra le parti per ciascuna specifica applicazione. In tale programmazione si potrà tener conto di specifiche situazioni (sovrapposizioni di diversi procedimenti autorizzativi, periodi feriali o festività ecc.).

Al termine del procedimento relativo alla V.I.A., sarà emesso il relativo decreto che, nelle more della registrazione verrà portato a conoscenza del Ministero delle attività produttive e del commissario delegato. Si porterà quindi a conclusione il procedimento di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto nucleare.

Come esplicitamente previsto dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, art. 6, comma 5, ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

I procedimenti autorizzativi prenderanno in esame l'intero progetto presentato, sino al raggiungimento dello stato finale previsto (per le centrali elettronucleari fino al "rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica").

Specifiche prescrizioni relative alla fase di vigilanza saranno esplicitate dai previsti decreti autorizzativi conclusivi.

Art. 2

Il presente accordo di collaborazione, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti e delle finalità da raggiungere, avrà efficacia tra le parti fino al completamento delle procedure di autorizzazione alla disattivazione e di V.I.A. relative alle centrali di cui al precedente art. 1.

Allegato schema - "Coordinamento delle procedure autorizzative ex art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di V.I.A.

ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

12 novembre 2003, n. 14/2003

Aggiornamento del "Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari"

(G.U. n. 271 del 21 novembre 2003)

(O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003;

Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003;

Vista l'ordinanza n. 11 dell'11 settembre 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2003;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, è tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonché progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

DISPONE:

1. L'aggiornamento del "Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari", riportato in allegato sotto la lettera A all'ordinanza commissariale n. 11 dell'11 settembre 2003.

2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1, dell'allegato A alla predetta ordinanza commissariale n. 11/2003 con l'allegato A alla presente ordinanza.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Regioni Basilicata, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con omissione dell'allegato.

DECRETO LEGGE **14 novembre 2003, n. 314**

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi

(G.U. n. 268 del 18 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello svi-

luppo del territorio.

4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.

Art. 2
Attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:

a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;
b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;
c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti;
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.

Art. 3
Allocazione dei rifiuti radioattivi

1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

Art. 4
Misure compensative e informazione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.

2. La SOGIN S.p.a. promuove, sulla base delle linee generali definite dal Commissario straordinario, una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Art. 5
Disposizioni di carattere finanziario

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO LEGGE **14 novembre 2003, n. 315**

Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

(G.U. n. 268 del 18 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Considerato che le ragioni di conformazione al giudicato costituzionale sono ravvisabili anche con riferimento alla composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformarsi alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, provvedendo alla modificazione dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, concernente l'istituzione della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, e conseguentemente dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, al fine di assicurare la corretta ed immediata operatività delle medesime commissioni;

Ritenuta altresì l'urgente necessità di regolare i procedimenti autorizzatori all'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati in vigenza del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e non ancora conclusi alla data dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dello stesso decreto legislativo, assicurandone il compimento ai sensi della normativa nel frattempo sopravvenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di

infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.".

Art. 2

1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la Commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.".

Art. 3

1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.

Art. 4

1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE **24 novembre 2003, n. 326**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Suppl. alla G.U. n. 274 del 25 novembre 2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
30 SETTEMBRE 2003, N. 269

(omissis)

All'articolo 32:

ovunque ricorrano, le parole: "d.P.R.", "art.", "d.lgs", "mc", "G.U." sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica", "articolo", "decreto legislativo", "metri cubi", "Gazzetta Ufficiale";

al comma 1, dopo le parole: "in conseguenza del condono"sono inserite le seguenti: "di cui al presente articolo";

al comma 7, lettera c-bis), nel secondo periodo, dopo le parole: "è adottato"sono inserite le seguenti: "su proposta del Ministro dell'interno"e sono soppresse le parole: "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all'adozione di strumenti urbanistici";

il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio"";

al comma 9, nel secondo periodo, dopo le parole: "delle infrastrutture e dei trasporti", sono inserite le seguenti: "di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali"; le parole: "sentita la Conferenza unificata" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata"; dopo le parole: "sono individuati gli ambiti di rilevanza ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale" sono inserite le seguenti: ", attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del presente articolo";

al comma 10, le parole: "sentita la Conferenza unificata" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata";

al comma 11, nel secondo periodo, la parola: "peri" è sostituita dalla seguente: "per"; dopo le parole: "attività

culturali", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"; le parole: "sentita la Conferenza unificata" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la Conferenza unificata" e le parole: "è assegnata alle regioni per l'esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma" sono sostituite dalle seguenti: "è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma";

al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "Fondo di rotazione"sono inserite le seguenti: ", denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive,"; le parole: "ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,";

al comma 13, le parole: "di cui alla legge 21 giugno 1985, n. 298" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298";

al comma 14, dopo le parole: "demanio statale", sono inserite le seguenti: "ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico";

al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio";

al comma 19, dopo le parole: "Tabella B" sono inserite le seguenti: "allegata al presente decreto";

dopo il comma 19, è inserito il seguente:

"19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime";

al comma 24, dopo le parole: "e dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

al comma 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi";

al comma 26, lettera a), dopo le parole: "comma 27" sono inserite le seguenti: "del presente articolo";

al comma 27, lettera f), nel primo periodo, dopo le parole: "del piano regionale di cui", la parola: "la" è sostituita dalla seguente: "al";

al comma 29, ultimo periodo, le parole: "articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

al comma 30, le parole: "di cui al comma 28" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 29";

ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: "tabella C allegata" e: "tabella D allegata", sono inserite le seguenti: "al presente decreto" e al predetto comma 34, nel secondo periodo, la parola: "alla" è sostituita dalla seguente: "alle";

al comma 35, lettera a), le parole: "articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

al comma 36, la parola: "produce" è sostituita dalla seguente: "producono";

al comma 37, la parola: "equivale" è sostituita dalla seguente: "equivalgono";

al comma 38, dopo le parole: "nell'allegato 1", sono aggiunte le seguenti: "al presente decreto";

al comma 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario;

al comma 41, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

al comma 43, capoverso "ART. 32", comma 2, lettera c), l'espressione: "D.M." è sostituita dalle parole: "decreto ministeriale";

al comma 43, capoverso"ART. 32", comma 4, la parola: "abilitativi" è sostituita dalla seguente: "abilitativo"; al comma 43, capoverso "ART. 32", comma 5, nel primo periodo, le parole: "dello Stato o" sono soppresse; nel secondo periodo le parole: "dallo Stato o" sono soppresse e, nel quarto periodo, le parole: "del costo della vita, così come definito dall'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: "dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati";

dopo il comma 43, è inserito il seguente:

"43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi";

i commi 48 e 49 sono soppressi;

dopo il comma 49, sono inseriti i seguenti:

"49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreché l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio".

49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "ART. 41. - (Demolizione di opere

abusive) - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso. 3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa".

49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da curo 10.000 ad curo 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da curo 2.582 ad curo 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti"".

al comma 50, dopo le parole: "si provvede" sono inserite le seguenti: ", nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede".

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

"ART. 32-bis. - (Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. A1 fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del fondo. 3. All'onere di cui al presente articolo, pari a curo 73.487.000 per l'anno 2003 e curo 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

All'articolo 35:

al comma 1, lettere a) e b), l'espressione: "lett." è sostituita dalla parola: "lettera";

al comma 1, lettera c), le parole: "nell'ottavo e nel nono comma" sono sostituite dalle seguenti: "nel settimo e nell'ottavo comma" e, dopo la parola: "concernente", è inserita la seguente: "disposizioni";

al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: "l'ottavo comma è sostituito" sono sostituite dalle seguenti: "il settimo comma è sostituito" e l'espressione: "artt." è sostituita dalla parola: "articoli";

al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

"1-bis) all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera: "e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)" "; al comma 1, lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) i commi nono e decimo sono abrogati". L'articolo 36 è soppresso.

DECRETO LEGGE **24 dicembre 2003, n. 354**

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia

(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la VI disposizione transitoria della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare la giurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche all'esito delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale numeri 305 e 353 del 2002, in attesa della complessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuta, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga dell'esercizio delle funzioni da parte dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, di imminente scadenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare le modalità di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica e via internet, così da prevenirne la perdita nell'ipotesi in cui ne risulti necessaria l'acquisizione ai fini della repressione di reati di particolare gravità;

Sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nonché di intervenire sulla disciplina del contratto di leasing finanziario per garantirne la corretta applicazione in ipotesi di procedure concorsuali, al fine di evitare il pregiudizio all'affidamento collegato alla cartolarizzazione dei relativi crediti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Riorganizzazione dei tribunali delle acque

1. Fino all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche, attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:

a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale è costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.";
   2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno

degli esperti di cui al secondo comma.";

b) all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   "d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.";
   2) al quarto comma le parole: "i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.";

c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il primo comma è sostituito dal seguente: "L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche è fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.";
   2) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualità di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennità di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.";

d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente: "139-bis. Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704.".

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 43.960 a decorrere dall'anno 2004.

Art. 2

Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.

Art. 3

Modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, è sostituito dal seguente:

"Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) -

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati sono conservati dal fornitore per ulteriori trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il pubblico ministero richiede al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati. Tale disposizione si applica anche al difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini che intenda acquisire direttamente i dati dal fornitore. Il giudice procede all'acquisizione, con decreto motivato, anche d'ufficio.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto di

particolari misure e di accorgimenti, nel determinare i quali si tiene comunque conto dei seguenti principi:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato b);

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di accesso ai dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'accesso sia consentito solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante.".

Art. 4
Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali è aggiunto, in fine, il seguente comma: "6-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.".

Art. 5
Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo n. 196 del 2003

1. All'articolo 183 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, al comma 1, la lettera f) è sostituita, dalla seguente: "f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell'articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2006;".

Art. 6
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

1. Per assicurare il funzionamento del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7
Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria

1. La sottoposizione a procedura concorsuale delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non è causa di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi quelli a carattere traslativo né consente agli organi della procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza, la proprietà del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 743.960 euro a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE **24 dicembre 2003, n. 350**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Suppl. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

(Estratto)

Art. 2
Disposizioni in materia di entrate

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".

41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.

Art. 3
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006" è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma.

129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: "formalmente delegati", sono inserite le seguenti: nonché da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla presidenza del consiglio dei ministri, dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "partecipa alle riunioni del comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri" è soppresso.

130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.

133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.

Art. 4
Finanziamento agli investimenti

17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse all'attività antincendi boschivi di competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e

di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,".

18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.

20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale".

22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.

25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".

26. Per la prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.

27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilità di svolgere attività di pesca o di allevamento.

28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.

29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in

favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000.

30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche.

33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.

35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche.

36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento.

37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto

legislativo.

39. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

40. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38.

41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano.

97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamità verificatasi nell'intero territorio regionale,".

151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti: "nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".

173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".

174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.

175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.

212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attività di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci.

213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività di trasporto.

214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.

237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2004, 2005 e 2006.

252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Atti della Regione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **9 giugno 2003, n. 9-9584**

Aggiornamento del Programma a Breve Termine del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 42/2000

(B.U. n. 31 del 31 luglio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

DELIBERA:

di aggiornare il programma a breve termine di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 42/2000 con l'inserimento dei seguenti siti:

Prov.	Comune	Denominazione	Tipologia	n° ord.	l.R
NO	Fara Novarese	Starad Vecchia Briona	mis + pdc	896	232
VC	Vercelli	AS.E.RI	mis	776	230
VCO	Villadossola	Ex Ruga	mis + pdc	424	221
AT	Costigliole d'Asti	Solventi Motta	pdc + progettazione	1036	205
AT	Cantarana	Ex Star	mis + pdc + progettazione	923	198
VCO	Mergozzo	Loc. Pezze del Bosco	mis	437	174
TO	Nichelino	Via T.ti Rolle - Vernea	pdc + progettazione	799	162

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(omissis)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE **17 giugno 2003, n. 287-20269**

Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

(Suppl. al B.U. n. 31 del 31 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque in recepimento delle direttive n. 91/271/CEE e n. 91/676/CEE, che demanda alle regioni una complessa serie di azioni normative e pianificazione volte da un lato al mantenimento o al raggiungimento di determinati obiettivi di qualità dei corpi idrici e dall'altro all'attuazione di una specifica tutela di aree che meritano una particolare protezione ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad esse sottese;

Visto che tra le azioni sopra citate rientra l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, finalizzata all'adozione delle misure necessarie alla protezione delle risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di tali prodotti e da effettuarsi, in attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) e con le modalità previste dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/1999 e dal relativo Allegato 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-6885 del 5 agosto 2002 "Proposta al Consiglio regionale di prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", e le motivazioni in essa addotte;

Preso atto che, come specificato nelle premesse di tale D.G.R., sono state identificate - come meglio specificato nella "Relazione tecnica" allegata quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato A) - le seguenti aree, rappresentate cartograficamente a scala 1:250.000:

- territori vulnerati, in ragione del superamento della concentrazione di prodotti fitosanitari stabilita dalla normativa comunitaria e nazionale e caratterizzati dall'indice di vulnerazione areale (IV) suddiviso nelle 4 classi Alta (IV1), Medio alta (IV2), Medio bassa (IV3) e Bassa (IV4);
- territori prossimi a essere vulnerati, per i quali non si è riscontrato il superamento della concentrazione di prodotti fitosanitari stabilita dalla normativa di riferimento ma caratterizzati dall'indice di attenzione areale (IA) suddiviso nelle 4 classi Alta (IA1), Medio alta (IA2), Medio bassa (IA3) e Bassa (IA4);

Preso atto inoltre, che, come specificato nelle premesse di tale D.G.R., in base alla metodologia adottata, nelle falde sottostanti i territori di cui al precedente punto è stata riscontrata la presenza dei seguenti principi attivi autorizzati: Alaclor, Besnsulfuron Metile, Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Exazinone, Metolaclor, Molinate, Oxadiazon, Pirimicarb, Propanil, Quinclorac, Simazina, Terbumeton, Terbutilazina, Tiocarbazil, Trifluralin;

Preso atto del parere favorevole espresso dell'Autorità di Bacino del Po con deliberazione del 25 febbraio 2003, n. 9;

Sentita la Commissione consiliare competente;

DELIBERA:

di identificare, in via di prima individuazione, come aree vulnerabili da prodotti fitosanitari i territori vulnerati caratterizzati dalle classi dell'indice di vulnerazione areale IV1, IV2, IV3 e IV4, meglio specificati nella "Relazione tecni-

ca" allegata quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato A), in ragione delle risultanze oggettive dei dati idrochimici oggi disponibili elaborati in funzione della situazione idrogeologica dei diversi settori della pianura piemontese e rispetto ai quali sono stati identificati prioritariamente quali causa di vulnerazione delle falde sottostanti i seguenti principi attivi autorizzati: Alaclor, Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Exazinone, Metolaclor, Molinate, Oxadiazon, Propanil, Quinclorac, Simazina, Terbumeton, Terbutilazina;

di individuare le misure che si ritengono necessarie alla mitigazione dell'impatto da prodotti fitosanitari per le aree e i principi attivi sopra identificati, contenute nel documento "Proposte di intervento", allegato quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato B), e di trasmetterle al Ministero della Salute affinchè valuti l'opportunità di adottare i provvedimenti di sua competenza anche nelle more del completamento delle indagini di maggior dettaglio previsti dall'Allegato 7 del D.Lgs. 152/1999;

di stabilire che la presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA

INDICE

AREE DI PRIMA INDIVIDUAZIONE
RELAZIONE TECNICA
INQUADRAMENTO NORMATIVO
APPROCCIO METODOLOGICO
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDROGEOLOGICAMENTE SEPARATE
ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI IDROCHIMICI

AREE DI PRIMA INDIVIDUAZIONE

Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 sono identificate, in via di prima individuazione, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari i territori caratterizzati dall'indice di vulnerazione areale alto (IV1), medio alto (IV2), medio basso (IV3) e basso (IV4) ricadenti nei fogli di mappa elencati nella tabella 1 e riportati nella figura 1.

TABELLA 1

Fogli di mappa e relativi Comuni di appartenenza comprendenti territori con Indice di vulnerazione a reale alto (IV1), medio alto (IV2), medio basso (IV3) e basso (IV4)

Comune codice	denominazione	fogli di mappa ricadenti nelle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
		Provincia di Torino
001001	Agliè	da 015 a 054
001002	Airasca	tutti
001004	Albiano d'Ivrea	da 001a 014, da 018 a 023, da 027 a 031, da 033 a 039
001009	Andezeno	da 006 a 011, 013, 014
001012	Arignano	da 011 a 017
001014	Azeglio	da 001 a 005, 007, 008, da 014 a 017, da 022 a 024, da 027 a 029, 032, 033, da 036 a 039
001015	Bairo	001, 002, da 004 a 010
001016	Balangero	010, da 014 a 021
001017	Baldissero Canavese	011, 012, da 014 a 016
001020	Banchette	da 001 a 006, da 008 a 014
001021	Barbania	012, 013
001023	Barone Canavese	da 007 a 019
001025	Bibiana	da 014 a 018, da 020 a 031
001027	Bollengo	010, 012, da 016 a 018, da 022 a 026, da 029 a 035, da 038 a 052

001028	Borgaro Torinese	tutti
001029	Borgiallo	020
001030	Borgofranco d'Ivrea	*sezione censuaria di Borgofranco d'Ivrea*: 005, 006, da 011 a 013, da 017 a 020, da 024 a 033, da 036 a 045 *sezione censuaria di Baio Dora*: 003 a 007, da 009 a 011
001031	Borgomasino	006, 007, da 014 a 019, da 025 a 028, da 033 a 037, da 041 a 053
001033	Bosconero	tutti
001034	Brandizzo	tutti
001035	Bricherasio	da 013 a 023, 027, da 029 a 039
001039	Brusasco	*sezione censuaria di Brusasco*: da 001 a 010
001041	Buriasco	tutti
001042	Burolo	005, 008, 009, 012, 013, 015, 016, da 018 a 020, 022, 023
001043	Busano	tutti
001046	Cafasse	*sezione censuaria di Cafasse*: 001, da 003 a 009 *sezione censuaria di Monasterolo Torinese*: da 002 a 005
001047	Caluso	001, da 007 a 009, da 012 a 024, 026, da 030 a 136
001048	Cambiano	004, da 007 a 021
001049	Campiglione-Fenile	*sezione censuaria di Campiglione*: tutti *sezione censuaria di Fenile*: tutti
001050	Candia Canavese	012, da 014 a 018, da 023 a 025, 029, 030, 032, 038, 039
001053	Cantalupa	da 012 a 016, 018
001056	Caravino	*sezione censuaria di Caravino*: da 001 a 005, da 009 a 018, 020, 021, 024, da 028 a 031
001058	Carignano	tutti
001059	Carmagnola	tutti
001061	Cascinette d'Ivrea	da 002 a 010
001063	Caselle Torinese	tutti
001064	Castagneto Po	019
001065	Castagnole Piemonte	tutti
001066	Castellamonte	*sezione censuaria di Campo Canavese*: 003, 005, 012, 013, da 016 a 026, 050, 051
001068	Castiglione Torinese	da 001 a 009
001069	Cavagnolo	da 001 a 004, 006
001070	Cavour	tutti
001071	Cercenasco	tutti
001077	Chiaverano	040
001078	Chieri	da 025 a 034, da 037 a 046, da 053 a 063, da 066 a 093
001082	Chivasso	tutti
001083	Ciconio	tutti
001086	Ciriè	tutti
001092	Colleretto Giacosa	da 003 a 017
001096	Cuceglio	da 009 a 011, da 016 a 025
001097	Cumiana	*sezione censuaria di Cumiana*: da 052 a 057, da 059 a 067, da 072 a 110 *sezione censuaria di Tavernette*: da 003 a 006, da 008 a 010
001098	Cuorgnè	sezione censuaria di Cuorgnè: 006, da 010 a 014 sezione censuaria di Priacco: 015, da 020 a 022 sezione censuaria di Salto: 001, 002
001099	Druento	da 001 a 007, 012
001101	Favria	tutti
001102	Feletto	tutti
001104	Fiano	da 002 a 021
001105	Fiorano Canavese	001, 003, 004, 007, 008, da 010 a 012, da 014 a 018
001106	Foglizzo	tutti
001109	Front	001, 002, 011
001110	Frossasco	da 003 a 030
001111	Garzigliana	tutti
001112	Gassino Torinese	*sezione censuaria di Gassino Torinese*: 003, 004, 007, 011, 012
001116	Givoletto	009, 011, 012, da 015 a 020
001119	Grosso	da 006 a 008
001123	Isolabella	tutti
001125	Ivrea	da 001 a 004, da 008 a 010, 023, da 031 a 033, da 035 a 124
001126	La Cassa	da 003 a 011, da 013 a 020
001127	La Loggia	tutti
001128	Lanzo Torinese	008, 016
001129	Lauriano	*sezione censuaria di Lauriano*: da 001 a 006, 009
001130	Leinì	da 004 a 006, da 010 a 050

001132	Lessolo	002, 003, da 005 a 008, da 010 a 012, da 016 a 019, 023, 026
001133	Levone	da 005 a 010
001135	Lombardore	da 014 a 018
001136	Lombriasco	tutti
001137	Loranzè	da 002 a 004, da 007 a 010, 015, 016
001140	Lusernetta	da 006 a 008
001141	Lusigliè	tutti
001142	Macello	tutti
001143	Maglione	019
001146	Mathi	da 007 a 014
001148	Mazzè	014, da 019 a 100
001150	Mercenasco	da 001 a 004, da 006 a 010, 015, 016, da 019 a 021, 035, 042, 043
001153	Mombello di Torino	008
001156	Moncalieri	*sezione censuaria di Moncalieri*: 019, 022, 023, da 025 a 028, 031, 032, da 038 a 066
001159	Montalenghe	da 011 a 030
001160	Montalto Dora	da 001 a 007, da 014 a 019, 027
001161	Montanaro	tutti
001162	Monteu da Po	da 001 a 009
001166	Nole	da 006 a 021
001168	None	da 012 a 019, da 021 a 042
001170	Oglianico	tutti
001172	Orio Canavese	008, da 012 a 036
001173	Osasco	tutti
001174	Osasio	tutti
001176	Ozegna	tutti
001177	Palazzo Canavese	009, 010, da 012 a 023
001178	Pancalieri	tutti
001179	Parella	004, 006, 007, 009, 010
001181	Pavone Canavese	tutti
001185	Perosa Canavese	da 001 a 014, 016
001187	Pertusio	008, 009
001191	Pinerolo	*sezione censuaria di Pinerolo*: 013, 015, 016, da 022 a 050, da 052 a 081 *sezione censuaria di Abbadia Alpina*: da 005 a 007, da 009 a 012
001193	Piobesi Torinese	002, da 004 a 035
001194	Piossasco	065, 066, 068
001195	Piscina	tutti
001196	Piverone	012, da 025 a 046
001197	Poirino	tutti
001203	Pralormo	da 001 a 009, 011, 012, da 019 a 029, da 038 a 049, 056
001209	Quassolo	009, da 011 a 013
001215	Riva presso Chieri	tutti
001216	Rivara	*sezione censuaria di Rivara*: da 003 a 019
001217	Rivarolo Canavese	tutti
001218	Rivarossa	007, 010, 011, 022
001220	Robassomero	tutti
001221	Rocca Canavese	017, 018
001222	Roletto	007, 010, 011, da 014 a 018
001223	Romano Canavese	tutti
001225	Rondissone	tutti
001231	Salassa	tutti
001233	Salerano Canavese	tutti
001235	Samone	tutti
001236	San Benigno Canavese	da 001 a 034
001237	San Carlo Canavese	010, 024
001240	San Francesco al Campo	da 019 a 025
001243	San Gillio	001, 002
001244	San Giorgio Canavese	tutti
001246	San Giusto Canavese	tutti
001247	San Martino Canavese	da 005 a 011, 033
001248	San Maurizio Canavese	tutti
001249	San Mauro Torinese	da 001 a 008, da 012 a 015
001250	San Pietro Val Lemina	018, 019, 021
001251	San Ponso	tutti
001252	San Raffaele Cimena	001, 002, da 006 a 012
001253	San Sebastiano da Po	da 001 a 007, da 015 a 017

001254	San Secondo di Pinerolo	da 002 a 006, da 012 a 024
001257	Santena	tutti
001260	Scalenghe	tutti
001261	Scarmagno	da 001 a 010, 014, 015, 022, da 026 a 029, 032
001264	Settimo Rottaro	da 001 a 003, 006, 007, 012, 013, 017, 018, 020
001265	Settimo Torinese	tutti
001269	Strambino	tutti
001272	Torino	da 001 a 031, da 033 a 035, 038, da 041 a 049, da 087 a 097, 134, 135, 137
001273	Torrazza Piemonte	tutti
001274	Torre Canavese	da 018 a 023
001280	Trofarello	da 004 a 015, da 018 a 021
001284	Val della Torre	da 031 a 033
001286	Vallo Torinese	da 002 a 004
001287	Valperga	da 002 a 007, da 012 a 014
001289	Varisella	da 002 a 006, 008, 020
001290	Vauda Canavese	013
001292	Venaria da	001 a 017, 020, 021
001293	Verolengo	tutti
001294	Verrua Savoia	da 001 a 015, 017, da 021 a 023
001295	Vestignè	*sezione censuaria di Vestignè*: da 001 a 008, da 011 a 017, da 020 a 028, da 032 a 037 *sezione censuaria di Tina*: da 001 a 009
001299	Vigone	tutti
001300	Villafranca Piemonte	tutti
001301	Villanova Canavese	tutti
001304	Villareggia	da 001 a 005, da 007 a 035
001308	Villastellone	tutti
001309	Vinovo	da 011 a 013, da 022 a 033
001310	Virle Piemonte	tutti
001311	Vische	da 001 a 022, da 024 a 041, 044, 050
001314	Volpiano	003, 004, 007, 008, da 010 a 052
001315	Volvera	020, da 031 a 033, da 035 a 037
		Provincia di Vercelli
002003	Albano Vercellese	tutti
002004	Alice Castello	da 005 a 007, da 009 a 033
002006	Arborio	tutti
002007	Asigliano Vercellese	tutti
002009	Balocco	tutti
002011	Bianzè	tutti
002015	Borgo d'Ale	007, 011, da 013 a 040
002017	Borgo Vercelli	tutti
002021	Buronzo	tutti
002030	Caresana	da 001 a 004, da 006 a 029
002031	Caresanablot	tutti
002032	Carisio	da 001 a 020, da 022 a 028, da 031 a 036
002033	Casanova Elvo	tutti
002042	Cigliano	tutti
002045	Collobiano	tutti
002047	Crescentino	tutti
002052	Crova	tutti
002054	Desana	tutti
002058	Fontanetto Po	tutti
002059	Formigliana	*sezione censuaria di Formigliana*: tutti *sezione censuaria di Lista*: tutti
002061	Gattinara	da 012 a 014, da 021 a 086
002062	Ghislarengo	tutti
002065	Greggio	tutti
002067	Lamporo	tutti
002068	Lenta	tutti
002070	Lignana	tutti
002071	Livorno Ferraris	tutti
002072	Lozzolo	012, da 015 a 022
002079	Moncrivello	001, 003, 008, da 010 a 014, da 017 a 020
002082	Motta dei Conti	da 001 a 012, da 014 a 016

002088	Olcenengo	tutti
002089	Oldenico	tutti
002090	Palazzolo Vercellese	tutti
002091	Pertengo	tutti
002093	Pezzana	da 001 a 006, da 008 a 021
002104	Prarolo	tutti
002108	Quinto Vercellese	tutti
002115	Rive	tutti
002116	Roasio	*sezione censuaria di Roasio*: 008, 013, 014, 016, 018, 019, da 021 a 023, 026, 029, da 035 a 074
002118	Ronsecco	tutti
002122	Rovasenda	tutti
002126	Salasco	tutti
002127	Sali Vercellese	tutti
002128	Saluggia	tutti
002131	San Germano Vercellese	tutti
002035	San Giacomo Vercellese	tutti
002133	Santhià	da 001 a 006, da 012 a 049
002142	Stroppiana	tutti
002147	Tricerro	tutti
002148	Trino	tutti
002150	Tronzano Vercellese	tutti
002158	Vercelli	tutti
002163	Villarboit	tutti
002164	Villata	tutti
		Provincia di Novara
003001	Agrate Conturbia	010, da 020 a 022, 026
003012	Barengo	da 003 a 011, da 016 a 018, da 021 a 023, da 025 a 029, da 032 a 034
003016	Bellinzago Novarese	tutti
003018	Biandrate	tutti
003021	Bogogno	tutti
003023	Borgolavezzaro	tutti
003024	Borgomanero	003, 004, da 007 a 011, da 016 a 020, 022, da 024 a 032
003026	Briga Novarese	002, da 005 a 008
003027	Briona	da 008 a 010, da 013 a 016, da 018 a 043
003030	Caltignaga	tutti
003032	Cameri	tutti
003036	Carpignano Sesia	tutti
003037	Casalbeltrame	tutti
003039	Casaleggio Novara	tutti
003040	Casalino	tutti
003041	Casalvolone	tutti
003042	Castellazzo Novarese	tutti
003044	Cavaglietto	da 001 a 004, 006, 007
003045	Cavaglio d'Agogna	003, 004, 007
003049	Cerano	tutti
003055	Cressa	tutti
003058	Cureggio	da 002 a 004, 007
003065	Fara Novarese	da 005 a 007, da 013 a 018
003066	Fontaneto d'Agogna	da 001 a 005, da 009 a 011, da 018 a 020, 022, 023
003068	Galliate	tutti
003069	Garbagna Novarese	tutti
003070	Gargallo	001, 004
003071	Gattico	007, 012
003073	Ghemme	005, 009, 010, da 015 a 019, da 025 a 028, da 031 a 038
003076	Gozzano	da 009 a 011, da 015 a 017
003077	Granozzo con Monticello	tutti
003083	Landiona	tutti
003090	Mandello Vitta	tutti
003097	Mezzomerico	da 001 a 007, da 010 a 012, 014
003100	Momo	tutti
003104	Nibbiola	tutti
003106	Novara	tutti
003108	Oleggio	da 010 a 015, 017, da 030 a 040, 042, da 050 a 062
003129	Recetto	tutti

003130	Romagnano Sesia	010, 020, 021, da 026 a 028, 030, 031, 033, da 035 a 040
003131	Romentino	tutti
003134	San Nazzaro Sesia	tutti
003135	San Pietro Mosezzo	tutti
003138	Sillavengo	tutti
003139	Sizzano	da 007 a 016, 018, 019
003140	Soriso	004, 007
003141	Sozzago	tutti
003143	Suno	tutti
003144	Terdobbiate	tutti
003146	Tornaco	da 001 a 019, da 021 a 026
003149	Trecate	tutti
003153	Vaprio d'Agogna	tutti
003157	Veruno	005, 007, 009, 010
003158	Vespolate	tutti
003159	Vicolungo	tutti
003164	Vinzaglio	tutti
		Provincia di Cuneo
004003	Alba	005, 007, da 009 a 028, da 035 a 037
004009	Bagnolo Piemonte	da 013 a 020, da 031 a 037
004011	Barbaresco	003
004012	Barge	da 000 a 012, 014, da 016 a 047, da 052 a 059, 070
004014	Bastia Mondovì	da 002 a 004, 014, 015
004016	Beinette	tutti
004019	Bene Vagienna	da 005 a 019, da 027 a 041, 045, 046, da 048 a 052, 055, 056, 058, da 062 a 066, da 074 a 078
004022	Bernezzo	da 001 a 007, 009, 010
004025	Borgo San Dalmazzo	da 001 a 015
004028	Boves	da 001 a 017, da 020 a 022, da 031 a 033
004029	Bra	da 001 a 010, da 012 a 028, da 036 a 049, da 056 a 066, da 068 a 071, 073
004034	Busca	da 001 a 058, 061, 062, 068, 071, 076
004040	Caraglio	da 001 a 036, 050
004041	Caramagna Piemonte	tutti
004042	Cardè	tutti
004043	Carrù	008, da 010 a 022, 030, da 032 a 037
004045	Casalgrasso	tutti
004046	Castagnito	da 001 a 005
004048	Castellar	001, 003
004049	Castelletto Stura	tutti
004058	Cavallerleone	tutti
004059	Cavallermaggiore	da 001 a 055, 058, 060
004061	Centallo	tutti
004062	Ceresole d'Alba	da 001 a 035
004064	Cervasca	da 001 a 017
004065	Cervere	001,002, da 007 a 019
004067	Cherasco	da 001 a 023, da 029 a 046, da 048 a 087, da 090 a 096, da 099 a 104, 111, 112
004068	Chiusa di Pesio	da 001 a 015, 017, 027, 029
004071	Clavesana	001, 002, 004, 013, 015
004075	Costigliole Saluzzo	da 001 a 010, da 018 a 021
004078	Cuneo	tutti
004081	Dogliani	001, 003
004082	Dronero	da 001 a 017, da 022 a 024
004085	Envie	da 004 a 012, da 019 a 021
004086	Farigliano	da 001 a 004, da 006 a 011, 013
004087	Faule	tutti
004089	Fossano	da 001 a 121, 127, da 134 a 143, 145, da 148 a 157
004091	Frabosa Sottana	002
004096	Genola	Tutti
004099	Govone	da 001 a 003, da 005 a 010
004101	Guarene	da 011 a 015, 017,018
004105	La Morra	023, 024
004104	Lagnasco	tutti
004107	Lequio Tanaro	tutti

004113	Magliano Alfieri	da 001 a 008
004114	Magliano Alpi	009, da 015 a 028
004116	Manta	da 004 a 013
004117	Marene	da 001 a 004, da 012 a 016, da 024 a 028, da 033 a 036
004118	Margarita	tutti
004126	Monastero di Vasco	008
004128	Monasterolo di Savigliano	tutti
004129	Monchiero	da 001 a 003
004130	Mondovì	da 001 a 078, 086, 087, da 099 a 101
004136	Montanera	tutti
004140	Monteu Roero	001, 006, 007
004142	Monticello d'Alba	012, 013
004143	Moretta	tutti
004144	Morozzo	tutti
004146	Murello	tutti
004147	Narzole	da 001 a 006, da 012 a 038
004148	Neive	001, 002
004152	Novello	da 012 a 014
004163	Peveragno	da 001 a 027, 029, da 031 a 033, 036
004165	Pianfei	da 001 a 015
004166	Piasco	005, 006, 011
004169	Piozzo	da 001 a 011, 014, 015
004170	Pocapaglia	001, 002
004171	Polonghera	tutti
004179	Racconigi	tutti
004180	Revello	da 001 a 043, 054
004181	Rifreddo	008
004189	Rocca de' Baldi	tutti
004191	Roccasparvera	001, 002
004194	Roddi	da 002 a 004
004198	Ruffia	tutti
004202	Salmour	001, 008, 009
004203	Saluzzo	da 001 a 060, da 062 a 067, da 075 a 082
004208	Sanfrè	da 001 a 008, da 011 a 014, 016
004212	Santa Vittoria d'Alba	da 007 a 014
004211	Sant'Albano Stura	tutti
004215	Savigliano	tutti
004217	Scarnafigi	tutti
004222	Sommariva del Bosco	da 001 a 037, da 039 a 042
004225	Tarantasca	tutti
004228	Torre San Giorgio	tutti
004232	Trinità	da 001 a 009, da 014 a 037
004238	Verduno	001, 002
004240	Verzuolo	*sezione censuaria di Verzuolo*: da 004 a 011, da 021 a 026 *sezione censuaria di Villanovetta*: da 002 a 004
004243	Vignolo	da 001 a 007
004244	Villafalletto	tutti
004245	Villanova Mondovì	da 001 a 026, da 028 a 032, 034, 035
004246	Villanova Solaro	tutti
004247	Villar San Costanzo	da 001 a 008
004250	Vottignasco	tutti
		Provincia di Asti
005003	Antignano	da 010 a 012
005005	Asti	sezione censuaria di Asti: 053, 069, 070, da 074 a 077, 079, 080, da 082 a 085, da 097 a 107, da 109 a 111 sezione censuaria di San Marzanotto: 001, da 007 a 009
005006	Azzano d'Asti	da 001 a 004
005012	Buttigliera d'Asti	da 001 a 003, da 007 a 013
005022	Castagnole delle Lanze	001, 003, 004, 008
005028	Castello di Annone	009, 010, 019, 021, 023, 024
005033	Cellarengo	da 001 a 005
005036	Cerro Tanaro	001, da 003 a 005
005050	Costigliole d'Asti	da 001 a 003, da 025 a 027
005052	Dusino San Michele	001, da 008 a 010
005059	Isola d'Asti	001, da 008 a 013, 018

005090	Revigliasco d'Asti	da 007 a 010
005093	Rocca d'Arazzo	001, 002
005096	Rocchetta Tanaro	da 002 a 005, 010
005099	San Martino Alfieri	008
005101	San Paolo Solbrito	001, 002
005112	Valfenera	da 001 a 004, da 007 a 011, 013, 014, 016
005118	Villanova d'Asti	da 001 a 003, da 009 a 050
		Provincia di Alessandria
006003	Alessandria	da 001 a 003, da 023 a 070
006011	Balzola	tutti
006013	Bassignana	005, 006, da 023 a 025
006020	Borgo San Martino	tutti
006023	Bozzole	001, 004, 008, 009
006027	Camino	sezione censuaria di Camino: 006, 010
006039	Casale Monferrato	da 001 a 041, da 055 a 068, da 072 a 086, da 089 a 096
006051	Castelletto Monferrato	da 008 a 014
006060	Coniolo	da 001 a 007
006061	Conzano	004
006068	Felizzano	da 013 a 031
006073	Frassineto Po	da 001 a 007, 012, da 014 a 031
006077	Gabiano	da 001 a 003
006082	Giarole	tutti
006089	Lu	001, 005, 006
006091	Masio	004, 005, 008
006094	Mirabello Monferrato	da 003 a 005
006099	Moncestino	001, 002
006109	Morano sul Po	tutti
006115	Occimiano	da 002 a 022, 025, 027, 028
006131	Pomaro Monferrato	da 001 a 010, 013, 014
006133	Pontestura	sezione censuaria di Pontestura: da 001 a 003
006141	Quargnento	008, da 020 a 025, da 032 a 034, da 036 a 041
006142	Quattordio	da 014 a 019
006163	Solero	tutti
006173	Ticineto	tutti
006177	Valenza	*sezione censuaria di Valenza*: 003, 004, 009, 013, 019, 028, 029 *sezione censuaria di Villabella*: 001
006178	Valmacca	003, da 005 a 007, da 011 a 015
006185	Villanova Monferrato	tutti
		Provincia di Biella
096003	Benna	tutti
096004	Biella	032, 034, da 044 a 049, da 051 a 067, da 078 a 087
096006	Borriana	tutti
096007	Brusnengo	008, 011, 012, da 015 a 030
096010	Camburzano	004, 008, 011
096012	Candelo	tutti
096015	Castelletto Cervo	tutti
096016	Cavaglià	017, da 023 a 027
096017	Cerreto Castello	tutti
096018	Cerrione	da 001 a 008, da 011 a 016, 019, 020, da 022 a 025, 028
096020	Cossato	da 006 a 016, da 018 a 047
096026	Gaglianico	tutti
096027	Gifflenga	tutti
096029	Lessona	005, da 007 a 009, da 012 a 015, da 017 a 027
096031	Massazza	tutti
096032	Masserano	da 043 a 069
096035	Mongrando	da 007 a 009, 017, da 019 a 021, da 023 a 026, da 039 a 043, 046
096037	Mottalciata	tutti
096040	Occhieppo Inferiore	tutti
096041	Occhieppo Superiore	007, 008
096047	Ponderano	tutti
096058	Salussola	da 001 a 027, 033, da 042 a 044, 048
096059	Sandigliano	tutti
096071	Valdengo	da 007 a 013
096076	Verrone	tutti

096077	Vigliano Biellese	da 003 a 018
096079	Villanova Biellese	tutti
096080	Viverone	019

RELAZIONE TECNICA

Inquadramento normativo

Il Consiglio europeo fin dal 1991 aveva contemplato, pur senza fare esplicito riferimento al concetto di aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, la possibilità di prevedere la limitazione o il divieto d'uso di prodotti autorizzati, che avessero dimostrato nel tempo il venir meno delle condizioni previste per il loro utilizzo.

La direttiva comunitaria 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, prevedeva infatti all'art. 11 che, se uno Stato membro avesse validi motivi di ritenere che un prodotto da esso autorizzato costituisse un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, potesse limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e/o la vendita nel proprio territorio, proponendo una procedura che tenga conto delle situazioni gravi di vulnerabilità eventualmente esistenti in alcune zone dove, se del caso, sia possibile richiedere misure di protezione specifiche.

Tale direttiva è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che pose le basi, non solo per la regolamentazione dell'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ma anche per la conseguente salvaguardia delle risorse idriche, e per l'ambiente.

Il comma 21 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 194/1995 prevedeva inoltre che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, il Ministero dell'Ambiente definisse i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego dei prodotti fitosanitari allo scopo di proteggere le risorse idriche.

Il Ministero dell'Ambiente ha assolto a tale adempimento inserendo nel decreto legislativo n.152 del 1999, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", l'art. 20 riguardante le "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili", le cui modalità attuative sono indicate nell'Allegato 7 Parte B dello stesso decreto legislativo.

L'articolo 20, al comma 1 prevede: "Con le modalità previste dall'art. 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7/B, le regioni identificano le aree di cui all'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari". Obiettivo di questa norma è quindi assicurare una sempre più completa ed efficace tutela dello specifico comparto ambientale relativo alle risorse idriche, attuando i principi di derivazione comunitaria.

Approccio metodologico

L'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari è stata perseguita attraverso l'approccio metodologico di seguito riportato, che consiste, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, nell'applicazione al territorio piemontese, per quanto possibile, dei criteri indicati all'Allegato 7 parti BI e BII.

Il lavoro svolto si colloca in una fase intermedia tra l'"indagine preliminare di riconoscimento", ai sensi del punto 2 dell'Allegato 7 Parte II, soddisfacendo i requisiti richiesti per la predisposizione del documento di prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari in quanto:

- per la cartografia è stata adottata la scala 1:250.000;
- sono comprese le aree per le quali il monitoraggio ha evidenziato situazione di compromissione dei corpi idrici sotterranei sulla base degli standard delle acque destinate al consumo umano indicati dal D.P.R. 236/88 per il parametro 55;
- l'individuazione dei prodotti sui quali si propongono le misure necessarie alla mitigazione dell'impatto è stata attuata anche sulla base del loro potere di percolazione;

e la successiva fase di "indagine di maggior dettaglio", di cui al punto 3 dell'Allegato 7 Parte II, avendo usufruito per il presente lavoro anche dei seguenti elementi:

- sono state individuate zone idrogeologicamente separate le une dalle altre, all'interno delle quali sono state eseguite le elaborazioni statistiche areali dei dati di monitoraggio idrochimico;
- la rete di monitoraggio delle acque sotterranee dispone di una elevata densità di punti che determina una significativa conoscenza dello stato qualitativo.

Sulla base di quanto sopra esposto, meglio specificato nei successivi paragrafi, il presente documento di prima individuazione è stato pertanto corredato di una proposta di interventi, riportata all'Allegato B, che si ritengono necessari alla mitigazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari.

Hanno collaborato ai monitoraggi, agli studi e agli approfondimenti necessari:

- l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (A.R.P.A. Piemonte),
- il CSI-Piemonte,
- l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.),
- la Facoltà di Agraria dell'Università di Torino (Dipartimento di Agronomia, Selvicoltura e Gestione del territorio, Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali),
- la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Dipartimento Scienze della Terra).

Individuazione delle aree idrogeologicamente separate

1. Premessa

Obiettivo degli studi idrogeologici è stata la valutazione

dello stato di vulnerazione all'inquinamento derivante da fonti diffuse della Falda Superficiale nel territorio di pianura della Regione Piemonte. Base di partenza di tale valutazione è l'insieme dei dati analitici provenienti dalla Rete di Monitoraggio delle Acque Sotterranee della Regione Piemonte relativi al biennio 2000-2001 ed elaborati da ARPA. Per potere passare dai dati puntuali a una valutazione areale, si è scelto di non operare su aree separate da limiti amministrativi (confini comunali), ma si è cercato, più correttamente, di individuare limiti idrogeologici che indentificassero porzioni di territorio non collegate idraulicamente tra loro. Di seguito vengono brevemente riportate le basi teoriche utilizzate per la definizione di queste aree idrogeologicamente "separate". Per definire l'estensione di tali aree si è anche tenuto conto della distribuzione dei dati analitici puntuali, di modo che, possibilmente, in ogni area ricadesse un numero significativo di dati.

2. Aree di ricarica, aree di efflusso e separazioni delle acque sotterranee

La Sezione trasversale rappresentata nel seguente schema di Hubbert (1940) è realizzata in direzione perpendicolare all'andamento di una serie rilievi e di valli lunghi e paralleli in una regione a clima umido. Il mezzo geologico è omogeneo e isotropo e il sistema è limitato alla base da un limite impermeabile. La superficie della falda coincide con il piano campagna nelle valli e soggiace allo stesso, seguendo la topografia, sulle colline. Il valore del carico idraulico su ciascuna delle linee equipotenziali tratteggiate è uguale alla quota della superficie della falda al suo punto di intersezione con la linea equipotenziale. Le linee di flusso e le linee equipotenziali sono state tracciate seguendo le comuni regole per la costruzione grafica di una rete di flusso in mezzi omogenei e isotropi.

Dalla rete di flusso risulta chiaro che esiste un flusso di acqua sotterranea diretto dalle alture verso le valli. La rete di flusso deve riempire l'intero campo di flusso: ne risulta la presenza di un flusso di acqua sotterranea diretta verso l'alto al disotto delle valli. La simmetria del sistema crea limiti verticali al di sotto delle creste e delle valli (le linee punteggiate AB e CD) attraverso i quali non vi è flusso. Questi limiti impermeabili fittizi sono detti separazioni delle acque sotterranee (groundwater divides). Nei sistemi simmetrici, quale quello mostrato nello schema di Hubbert, esse coincidono esattamente con le separazioni delle acque superficiali, e la loro orientazione è esattamente verticale. In ambienti topograficamente e idrogeologicamente più complicati, tali proprietà possono essere perdute.

Rete di flusso delle acque sotterranee in una sezione trasversale attraverso un sistema omogeneo e isotropo limitato alla base da un limite impermeabile (secondo Hubbert, 1940).

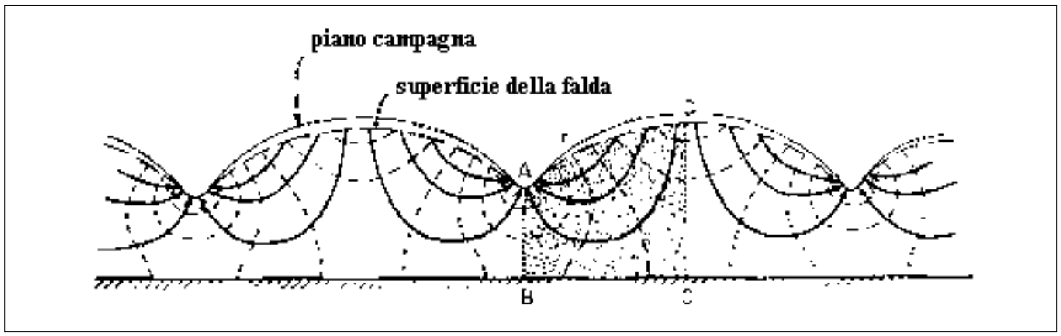

Le linee di flusso disegnate nello schema convogliano l'acqua da aree di ricarica (recharge areas) ad aree di efflusso (discharge areas). In un'area di ricarica è presente una componente alla direzione del flusso delle acque sotterranee vicino alla superficie diretta verso il basso. Un'area di ricarica può essere definita come il settore del bacino idrogeologico in cui il flusso saturo netto delle acque sotterranee si allontana dalla superficie della falda. In un'area di efflusso è presente una componente alla direzione del flusso delle acque sotterranee vicino alla superficie diretta verso l'alto. Un'area di efflusso può essere definita come il settore del bacino idrogeologico in cui il flusso saturo netto delle acque sotterranee si avvicina alla superficie della falda. In un'area di ricarica, la superficie della falda solitamente soggiace a una certa profondità dal piano campagna; in un'area di efflusso, essa coincide o e molto vicina al piano campagna. Riferendosi all'area ombreggiata nello schema, la regione ED rappresenta l'area di ricarica mentre la regione AE rappresenta l'area di efflusso. La linea che separa l'area di ricarica da quella di efflusso prende il nome di linea cardine (hinge line). Nell'area ombreggiata, la sua intersezione col piano della sezione è rappresentata dal punto E.

L'utilizzo di reti di flusso stazionario per l'interpretazione del flusso regionale solleva alcune considerazioni. L'approccio è tecnicamente valido solo nell'ipotetico e poco probabile caso in cui la superficie della falda mantenga la stessa posizione durante il corso dell'anno. Nella maggior parte dei casi reali, le fluttuazioni della superficie della falda introducono effetti transitori nei sistemi di flusso. Tuttavia, se le fluttuazioni della superficie della falda sono piccole rispetto allo spessore totale del sistema, e se la conformazione relativa della superficie della falda rimane la stessa durante il ciclo di fluttuazioni (cioè, i punti alti rimangono i maggiori e quelli bassi i minori), è accettabile sostituire il sistema di fluttuazioni con un sistema stazionario in cui la superficie della falda abbia un'altezza media.

Si potrebbe pensare al sistema stazionario come a un caso di equilibrio dinamico in cui il flusso d'acqua che arriva alla superficie della falda attraverso la zona non satura dalla superficie è appena necessario a mantenere la superficie della falda nella sua posizione di equilibrio in tutti i punti e in ogni momento. Tali condizioni sono soddisfatte in modo approssimato nella maggior parte dei bacini idrogeologici, per cui l'esame delle reti di flusso sta-

zionario possono essere abbastanza istruttive. Laddove esse non fossero soddisfatte, bisognerebbe utilizzare analisi più complesse per il flusso regionale transitorio delle acque sotterranee.

3. Piezometria della pianura piemontese

A partire dagli studi e dai dati derivanti dalla realizzazione della Rete di Monitoraggio delle Acque Sotterranee della Regione Piemonte, si è proceduto alla realizzazione di una carta della piezometria della Falda Superficiale del territorio di pianura della Regione Piemonte (figura 2), che mostra l'andamento della falda superficiale evidenziando i settori omogenei dal punto di vista idrogeologico, vale a dire: Pianura Cuneese e Torinese Meridionale, Altopiano di Poirino, Pianura Torinese Settentrionale, Pianure inframoreniche di Rivoli, di Ivrea e dell'Alto Novarese, Pianura Biellese-Vercellese-Novarese, Settore Cuneese della Valle Tanaro, Settore del Fondovalle Tanaro tra Cherasco e la stretta Quattordio-Masio, Pianura Alessandrina-Tortonese.

4. Le aree idrogeologicamente separate

I settori idrogeologici sopra descritti sono stati ulteriormente suddivisi in aree idrogeologicamente separate (cfr. par 2).

Per effettuare tale suddivisione, tramite Gis ArcView, sono state utilizzate le seguenti basi cartografiche:

- Carta piezometrica della Regione Piemonte alla scala 1:250.000 derivata dai progetti regionali PRISMAS, PRISMAS II, VAL TANARO;
- Carta dell'idrografia della Regione Piemonte alla scala 1:100.000 redatta in ambito del Sistema Informativo Territoriale Ambientale della Regione;
- fogli della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, a tutt'oggi l'unica che copra l'intero territorio della regione, versione informatizzata ad opera del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino;
- Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali alla scala 1:250.000 redatta da IPLA nel 1992.

Dalla Carta piezometrica e dalla idrografia sono state ricavati i limiti delle aree idrogeologicamente separate in accordo con quanto esposto nel paragrafo 2.

Dai fogli della Carta Geologica sono state delimitate ulteriori aree idrogeologicamente separate, corrispondenti ai terrazzi fluviali con scarpata superiore a 10 m rispetto al livello basale della pianura: si può infatti ipotizzare che tali terrazzi siano dotati di una circolazione sotterranea differenziata da quella della pianura di base.

Infine, per la delimitazione del territorio oggetto di studio, dalla Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali è stato ricavato il limite a monte della pianura piemontese.

Le aree così ottenute sono elencate e sinteticamente descritte nella tabella seguente e illustrate nella figura 2.

TABELLA 2

Elenco aree idrogeologicamente separate

Codice area	Descrizione area
AL01	Pianura alessandrina in Tanaro da Cerro Tanaro
AL02	Pianura alessandrina tra Tanaro e Bormida
AL03	Pianura alessandrina tra Bormida e Orba
AL04	Pianura alessandrina tra Orba e Scrivia
AL05	Pianura alessandrina in Scrivia
AL06	Pianura casalese tra Po e Sesia
AT01	Valle del Tanaro tra confluenza Tanaro - Stura di Demonte e Cerro Tanaro
CN01	Pianura cuneese tra Po e Maira
CN02	Pianura cuneese tra Maira e Stura di Demonte
CN03	Pianura cuneese tra Stura di Demonte e Tanaro
IV01	Pianura inframorenica d'Ivrea
NO01	Pianura novarese tra Ticino e Agogna
NO02	Pianura novarese tra Agogna e Sesia
TE01	Terrazzo - spartiacque idrogeologico
TE02	Terrazzo
TE03	Terrazzo
TE04	Terrazzo
TE05	Terrazzo
TE06	Terrazzo
TE07	Terrazzo
TE08	Terrazzo
TE09	Terrazzo
TE10	Terrazzo
TE11	Terrazzo
TE12	Terrazzo
TE13	Terrazzo
TE14	Terrazzo
TE15	Terrazzo
TE16	Terrazzo
TE17	Terrazzo
TE18	Terrazzo
TE19	Terrazzo

TO01	Pianura torinese tra Dora Baltea, Po e Orco
TO02	Pianura torinese tra Orco, Po e Malone
TO03	Pianura torinese tra Malone, Po e Stura di Lanzo
TO04	Pianura torinese in destra Po da confluenza Po - Stura di Lanzo a Gabiano
TO05	Pianura torinese tra Stura di Lanzo, Po e Sangone
TO06	Pianura torinese tra Sangone e Chisola
TO07	Pianura torinese tra Chisola e Po
TO08	Altopiano di Poirino in destra Banna - Rioverde
TO09	Pianura torinese tra Ricchiardo, Po e Banna - Rioverde
VC01	Pianura vercellese tra Sesia e Cervo
VC02	Pianura vercellese tra Elvo - Cervo, Sesia, Marcova - spartiacque idrogeologico
VC03	Pianura vercellese tra Marcova - spartiacque idrogeologico, Po e Dora Baltea
VC04	Pianura biellese tra Cervo e Elvo

Acquisizione ed elaborazione dei dati idrochimici

1. Premessa

La conoscenza del livello di contaminazione della risorsa è un elemento fondamentale nell'individuazione delle zone vulnerabili, che permette inoltre di identificare le zone già vulnerate e quelle nelle quali la presenza di residui nelle acque, se pure al di sotto dei valori soglia, evidenzia un livello di attenzione.

In questo contesto assume un ruolo strategico la disponibilità di dati derivanti dalla rete di monitoraggio regionale con caratteristiche di omogeneità, comparabilità, significatività e distribuzione temporale necessarie per elaborazioni.

Nella definizione di aree vulnerabili da prodotti fitosanitari devono tuttavia essere considerati, unitamente a fattori di stato, fattori di pressione, che, nel loro insieme, permettono di valutare l'esposizione delle varie componenti biosferiche; pertanto devono essere valutati tre elementi fondamentali:

- immissione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari;
- fenomeni di attenuazione;
- livello di contaminazione della risorsa.

Ciascuno di questi elementi comprende vari aspetti che possono essere quantificati o modellizzati e rappresentati in modo tale da fornire una visione globale e integrata del problema.

La valutazione dell'esposizione può derivare sia da misure che evidenzino il livello di contaminazione della risorsa, sia da modelli valutativi che permettono di prevedere l'esposizione o stimare le concentrazioni attese nell'ambiente (PEC – Predicted Environmental Concentration).

Tra i fenomeni di attenuazione, elementi che, in presenza di una immissione nell'ambiente, contribuiscono a ridurre il fenomeno di contaminazione della risorsa, sono state considerate le caratteristiche chimico-fisiche e chemiodinamiche delle sostanze attive e le caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero.

L'uso integrato delle conoscenze idrogeologiche, di sistemi di informazione geografica (GIS) con i modelli predittivi e dei dati derivanti dai monitoraggi rappresenta dunque un importante supporto nella definizione di zone vulnerabili o vulnerate.

2. Modelli

Dei numerosi modelli predittivi applicabili ai prodotti fitosanitari disponibili in letteratura, sono stati considerati, per le finalità di cui al presente lavoro, i seguenti modelli e indici riferiti alla sostanza attiva:

- modello MacKay I livello per il calcolo degli indici necessari a definire le sostanze prioritarie per i protocolli analitici;
- indice di contaminazione potenziale GUS (Groundwater Ubiquity Score – Gustafson, 1989), che considera le caratteristiche intrinseche delle sostanze che influenzano la percolazione, per la valutazione della contaminazione potenziale dovuta alle diverse sostanze attive ritrovate nelle acque sotterranee.

3. Pianificazione e ottimizzazione del protocollo analitico per i prodotti fitosanitari nella gestione della rete di monitoraggio regionale

La pianificazione del protocollo analitico da utilizzare nella gestione delle reti di monitoraggio è strategica al fine di disporre di dati omogenei e comparabili che permettano di rappresentare al meglio lo stato della risorsa in relazione alle pressioni, in particolare per la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque in quanto, essendo il numero di sostanze attive potenzialmente presenti molto grande (in Italia sono autorizzati circa 400 composti diversi), una cattiva definizione delle sostanze da ricercare porterebbe ad una rappresentazione non corretta della possibile contaminazione.

Per queste ragioni sono state proposte recentemente (fine anni '90) metodologie e indici, che permettono di individuare le sostanze attive prioritarie da ricercare con l'obiettivo di focalizzare gli sforzi sui composti che possono, almeno in via potenziale, contaminare la risorsa (acque sotterranee).

Il protocollo analitico, messo a punto per la regione Piemonte, prevede un elenco di 60 sostanze attive prioritarie delle quali 5 considerate strategiche, quindi da ricercare su tutti i punti di monitoraggio e altre 12 specifiche per l'area risicola; le rimanenti sono ricercate in base agli specifici contesti territoriali.

Questo elenco risulta coerente con quello delle sostanze prioritarie individuate per il Piemonte utilizzando l'indice di priorità basato sull'esposizione (IP) presentato dal gruppo di lavoro ANPA-ARPA-APPA fitofarmaci (Convegno Nazionale Fitofarmaci e Ambiente-Firenze 10/2000) e l'indice di esposizione previsto dalla procedura COMMPS (Combined Monitoring based and modelling based Priority Setting Scheme - 1999) sviluppata per l'Unione Europea dal Fraunhofer Institut für Umweltchemie und Ökotoxikologie. Entrambi considerano fattori legati ai livelli di emissione dedotti da dati di ven-

dita o produzione, alla distribuzione nell'ambiente acquatico calcolata con un modello teorico di fugacità (Mackay I livello) e alla degradazione della sostanza attiva; l'indice IP considera inoltre il tipo di utilizzo delle sostanze attive.

Si segnala che un certo numero di sostanze risultate prioritarie sulla base degli indici calcolati non viene ricercata per motivi riconducibili a limiti di natura tecnica: non per tutte le sostanze infatti sono disponibili metodi di prova applicabili alla matrice acqua e in alcuni casi non sono disponibili metodi di prova multiresiduo, ma solo metodi di prova per la singola sostanza attiva, non adatti ad analisi routinarie e ai monitoraggi.

4. Caratteristiche ecotossicologiche e tossicologiche delle principali sostanze attive riscontrate nelle acque sotterranee

Per stimare il rischio legato alla presenza di residui di sostanze attive nelle acque sotterranee sono necessarie informazioni riguardanti le caratteristiche tossicologiche ed ecotossicologiche.

Sono quindi state selezionate fonti univoche in grado di fornire il maggior numero di dati per il maggior numero di sostanze attive:

- Caratteristiche chimico fisiche: Pesticide Manual 11° Ed. (CDS Tomlin) o precedenti.
- Dati ecotossicologici, tossicologici, Koc, DT50: A. Finizio "L'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari - Schede ecotossicologiche" - documento ANPA 10/1999.
- Dati agronomici: M. Muccinelli - Prontuario dei fitofarmaci 8° Ed. - Edizioni Edagricole, Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell'Agricoltura.

I dati sono a disposizione presso l'amministrazione.

5. Elaborazione dei dati dalla rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee

Sui risultati ottenuti dal monitoraggio delle acque sotterranee negli anni 2000-2001 sono state effettuate elaborazioni per singolo punto di monitoraggio ed elaborazioni su base areale, per ogni area idrogeologicamente separata, di cui alla tabella 2.

5.1.Elaborazioni per punto

Per la valutazione del livello di contaminazione da prodotti fitosanitari nei singoli punti di monitoraggio sono state applicate metodologie che tengono conto della possibile contemporanea presenza di un elevato numero di sostanze attive diverse.

All'analisi è infatti possibile riscontrare:

- una o più sostanze;
- ogni sostanza può essere riscontrata con valori maggiori del limite di quantificazione (0.05 µg/L) una o più volte (in relazione al numero totale di determinazioni-campagne effettuate);
- ogni sostanza riscontrata può essere riscontrata una o più volte con valori superiori al limite di riferimento (0,1 µg/L) e/o una o più volte con valori compresi tra il limite di quantificazione e il valore limite.

Dunque per stabilire la vulnerazione e il grado di vulnerazione di un punto si è reso indispensabile definire indici adatti per rappresentare, in relazione al periodo di osservazione definito, principalmente i seguenti elementi:

- intensità del fenomeno, intesa come quantificazione della occorrenze della contaminazione;
- complessità del fenomeno, intesa come numero di sostanze diverse che hanno determinato la contaminazione.

Per le elaborazioni sono stati quindi definiti i seguenti indici:

Per ogni sostanza attiva:

PNsa = Numero di campioni nei quali la sostanza attiva è stata riscontrata con valori inferiori o uguali a 0.1 µg/L normalizzato rispetto al numero totale di campioni nei quali la sostanza è stata analizzata.

PSNsa = Numero di campioni nei quali la sostanza attiva è stata riscontrata con valori superiori a 0.1 µg/L normalizzato rispetto al numero totale di campioni nei quali la sostanza è stata analizzata.

Indici che rappresentano lo stato di contaminazione del punto:

$$PNtot = \sum PNsa$$
$$PSNtot = \sum PSNsa$$

Questi due indici rappresentano la intensità del fenomeno riferita a valori inferiori o uguali a 0.1 µg/L (PNtot) e valori superiori a 0.1 µg/L (PSNtot).

Ntot = Numero di sostanze attive diverse riscontrate con valori inferiori o uguali a 0.1 µg/L

NSto = Numero di sostanze attive diverse riscontrate con valori superiori a 0.1 µg/L

Questi due indici rappresentano invece la complessità del fenomeno riferita a valori inferiori o uguali a 0.1 µg/L (Ntot) e valori superiori a 0.1 µg/L (NStot)

Indici di sintesi:

IA (Indice di attenzione)

$$IA = PNtot * f(NStot)$$

tiene conto della intensità del fenomeno (PNtot) corretta da un fattore legato alla complessità (numero si sostanze ritrovate Ntot)

IV (Indice di vulnerazione)

$$IV = PSNtot * f(NStot) * f(IA)$$

tiene conto della intensità del fenomeno (PNtot) corretta da un fattore legato alla complessità (numero si sostanze ritrovate Ntot) e, se si è contemporaneamente in presenza di PNtot > 0, da un fattore legato a IA.

5.2.Elaborazioni per area

Sulla base dell'individuazione delle aree idrogeologicamente separate e del calcolo degli indici di vulnerazione e attenzione puntuali (IV e IA) sono state definite e applicate le metodiche relative al calcolo degli indici di attenzione areale (IAarea) e di vulnerazione areale (IVarea); per ciascuna area è stato inoltre calcolato l'indice di attenzione (IAsa) e di vulnerazione (IVsa) per singola sostanza.

Sono definite zone non vulnerate tutte le aree per le quali non è mai stata rilevata la presenza di residui di prodotti fitosanitari nei punti compresi nell'area idrogeologica di riferimento.

Alcune aree idrogeologiche sono risultate prive di punti di controllo, per tali aree non è stato dunque possibile individuare lo stato di vulnerazione; si renderà invece necessario procedere all'individuazione di nuovi punti di controllo.

Per le aree nelle quali in uno o più punti il valore dell'indice di attenzione puntuale (IA) è risultato superiore a zero è stato calcolato un indice di attenzione areale (IAarea) al fine di dare una indicazione sulla intensità del fenomeno.

L'indice IAarea è ottenuto sommando i valori dell'indice

di attenzione IA dei punti di monitoraggio compresi nell'area idrogeologica di riferimento diviso il numero di punti di controllo (pozzi di monitoraggio) compresi nell'area stessa.

$$IAarea = \sum IA / n \text{ punti area}$$

Sono stati così ottenuti, per ogni area idrogeologica definita, i valori degli indici IAarea per le aree di attenzione.

Per le aree nelle quali in uno o più punti il valore dell'indice di vulnerazione puntuale (IV) è risultato superiore a 0 è stato calcolato un indice di vulnerazione (IVarea) al fine di dare una indicazione dell'intensità del fenomeno.

L'indice IVarea è ottenuto sommando i valori dell'indice di vulnerazione IV dei punti di monitoraggio compresi nell'area diviso per il numero di punti compresi nell'area, corretto per un fattore che tiene conto di eventuali punti di monitoraggio nei quali l'indice di attenzione IAarea è superiore a 0.

$$IVarea = \sum IV / n \text{ punti dell'area} * f(IAarea)$$

Gli indici di vulnerazione e di attenzione areale così calcolati sono stati raggruppati in 4 classi: di Vulnerazione: Alta (IV1), Medio alta (IV2), Medio bassa (IV3), Bassa (IV4), e di Attenzione: Alta (IA1), Medio alta (IA2), Medio bassa (IA3), Bassa (IA4).

Per ogni area idrogeologica sono inoltre stati calcolati indici si attenzione e vulnerazione relativi alle sostanze attive che sono state riscontrate (IAsa) al fine di attribuire la rilevanza del fenomeno alle singole sostanze.

L'indice IAsa è ottenuto sommando i valori dell'indice di occorrenza PNsa dei punti di monitoraggio compresi nell'area idrogeologica di riferimento diviso il numero di punti dell'area nei quali la sostanza è stata determinata.

$$IAsa = \sum PNsa / N$$

L'indice IVsa è ottenuto sommando i valori dell'indice di occorrenza PSNsa dei punti di monitoraggio compresi nell'area idrogeologica di riferimento diviso il numero di punti dell'area nei quali la sostanza è stata determinata.

$$IVsa = \sum PSNsa / N$$

Al fine di valutare la rappresentatività dei risultati prodotti è stato inoltre valutata la percentuale (indice di copertura IC) di punti nei quali la sostanza è stata ricercata rispetto al totale dei punti dell'area (intesa come "Area Idrogeologica").

Sono stati ritenuti rappresentativi e quindi affidabili tutti quei valori di IAsa e IVsa calcolati su un numero con indice di copertura (IC) almeno pari al 50% dei campioni totali prelevati nell'area.

I dati sono a disposizione presso l'amministrazione.

6. Conclusioni

I dati di stato sono riferiti alle analisi effettuate con cadenza semestrale per gli anni 2000 e 2001 su campioni prelevati ai punti di monitoraggio previsti nella rete regionale.

Nel periodo considerato dei complessivi 831 punti di campionamento, si hanno a disposizione dati significativi relativi ad almeno due campagne di prelievo per 684 punti distribuiti sulle aree di pianura della Regione dei quali 208 riferiti alle falde profonde e 476 riferiti alla falda superficiale, per un totale di circa 2500 campioni.

Le sostanze riscontrate sono le seguenti: Alaclor, Atrazina, Bensulfuron Metile, Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Exazinone, Fosalone, Metolaclor, Molinate, Oxadiazon, Pirimicarb, Procimidone, Propanil, Quinclorac, Simazina, Terbumeton, Terbutilazina, Tiocarbazil, Trifluralin.

Dalla valutazione dei casi di positività riscontrati risulta che il 57,8% dei punti di monitoraggio nei quali sono stati riscontrati residui risulta vulnerato (superamento della CMA ai sensi del 236/88), con diversi livelli di vulnerazione, mentre il restante 42,2% rientra nel livelli di attenzione.

Per quanto riguarda la falda superficiale 146 punti su 476 (30%) sono risultati contaminati da fitofarmaci.

Relativamente alle falde profonde, invece, si evidenzia che in soli 12 punti di controllo della Rete di Monitoraggio delle Acque sotterranee su 208 complessivi sono stati riscontrati residui di prodotti fitosanitari; di questi due soli punti, ubicati rispettivamente nel territorio cuneese (area idrogeologica CN02) e nel territorio vercellese (area idrogeologica VC02), sono risultati vulnerati. Per questi punti sarà necessario effettuare approfondimenti per verificare se caratteristiche tecniche non ottimali dei punti di controllo (cementazione non correttamente eseguita dei tratti non filtranti) abbiano consentito, in corrispondenza di tali opere, l'afflusso di acque superficiali contaminate.

Le elaborazioni effettuate su base areale hanno poi consentito una prima definizione delle zone vulnerate da prodotti fitosanitari, nonché del relativo grado di vulnerazione. E' stata inoltre fornita una indicazione di attenzione per quelle zone per le quali non si siano mai presentati casi di superamento del limite di 0.1 µg/L.

Le aree idrogeologiche con vari gradi di vulnerazione (22) costituiscono il 50% del totale delle aree (44), le aree con vari gradi di attenzione (6) costituiscono il 14% del totale, le aree non vulnerate il 20%, le aree attualmente prive di punti di controllo, infine, costituiscono il 16% del totale.

Le aree a maggior grado di vulnerazione sono risultate il 14% del totale delle aree vulnerate (22), le aree a vulnerazione medio alta il 9%, le aree a vulnerazione medio bassa il 18% e, infine, le aree a vulnerazione bassa il 59% del totale.

Le aree con indice di vulnerazione areale alto sono risultate essere le seguenti 3: TO04, TO08 e TO09; le aree TO01 e VC02 presentano un indice di vulnerazione areale medio alto, le aree VC03, VC04, NO01, e AL06 presentano un indice di vulnerazione areale medio basso, mentre le aree NO02, VC01, AL01, TO03, AT01, CN02, TE08, TO07, CN03, TO02, IV01, TE05, CN01 presentano un indice di vulnerazione basso.

L'area TE09 presenta un indice di attenzione areale alto, mentre le aree TO06, TE04, TE14, TE11 e AL02 hanno indice di attenzione basso.

Le aree non contaminate risultano essere AL03, AL04, AL05, TE01, TE02, TE03, TE06, TE19, e TO05.

Nell'ambito di ogni area idrogeologicamente separata individuata come vulnerabile sono stati definiti i relativi fogli di mappa secondo il criterio di prevalenza territoriale: ogni foglio di mappa è stato considerato vulnerabile se la sua percentuale di inclusione nelle zone vulnerabili risulta superiore al 50%; negli altri casi è stato considerato non vulnerabile. I dati sono riportati nella tabella 1.

La cartografia di dettaglio relativa alla individuazione delle zone vulnerabili da fitofarmaci è composta dalle tavole in calce al presente allegato e precisamente:

- figura 3 per quanto riguarda il quadro d'unione;
- figure 4, 5, 6 e 7 per quanto riguarda i quadri di dettaglio A, B, C, D.

carte

(omissis)

ALLEGATO B

PROPOSTE DI INTERVENTO

Premessa

Le sostanze di maggiore impatto riscontrate dall'attività di monitoraggio (IVsa alto e medio alto) sono risultate essere: l'Alaclor (TO04, T008), l'Atrazina (TO0I, TO04, TO09), il Metolaclor (TO08, T009), la Terbutilazina (TO08, T009), il Cinosulfuron (VC02) e il Bentazone (VC02).

Dei 20 principi attivi riscontrati dall'attività di monitoraggio, 17 sono diserbanti, 2 sono insetticidi (Pirimicarb, Fosalone) e 1 è fungicida (Procimidone).

Le due colture principalmente coinvolte sono il riso - su 17 diserbanti 8 vengono impiegati sulla coltura del riso - ed il mais.

Fatta eccezione per i principi attivi utilizzati in risaia, tutti gli altri diserbanti sono impiegati in "pre-emergenza", cioè utilizzati su terreno nudo prima della nascita della coltura. Questi prodotti sono, di norma, dotati di una più o meno elevata persistenza dovendo impedire per un lungo periodo di tempo la nascita dei semi delle infestanti nel terreno.

I diserbanti di "post-emergenza", invece, vengono impiegati in presenza delle colture e delle piante infestanti, sono in genere dotati di una più ridotta persistenza e vengono, in parte, trattenuti dalla vegetazione presente al momento del trattamento.

Nel caso dei diserbanti impiegati in risaia, i prodotti più frequentemente riscontrati non sono da porre in relazione all'epoca di applicazione (pre o post emergenza), bensì alla loro utilizzazione in presenza dell'acqua di sommersione. Nell'ambito di questo gruppo di prodotti va aggiunto un diserbante attualmente autorizzato per il mais (Dimetenamide), risultato sensibilmente presente nell'areale risicolo vercellese, mentre non è mai stato riscontrato negli areali tipici della coltivazione del mais, dove è normalmente utilizzato.

Si segnala inoltre che alcuni diserbanti riscontrati dal monitoraggio quali Atrazina, Bentazone e Simazina, sono già soggetti a divieti o a restrizioni d'impiego. In particolare l'Atrazina è vietata in Piemonte dal 1990 e su tutto il territorio nazionale con Decreto del Ministero della Sanità del 16 maggio 1996.

Il Bentazone e la Simazina sono stati, invece, vietati soltanto in alcuni comuni piemontesi con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1002-3015 del 1° marzo 1989, attuativa del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 concernente la qualità della acque destinate al consumo umano; un'ulteriore delibera, n. 90-37097 del 17 aprile 1990, ha integrato il piano di intervento adottato con la precedente, estendendo il divieto di vendita e di impiego di Simazina ad altri comuni.

Criteri di definizione degli interventi

Gli interventi e le misure di seguito proposti sono stati definiti per principio attivo autorizzato e per area idrogeologicamente separata, così come definiti nell'Allegato A.

Dalla presente proposta sono stati esclusi alcuni principi attivi in quanto riscontrati in un solo areale con valori di vulnerazione bassa (IVsa sempre inferiore a 0,05), ovvero perchè ritrovati in aree con una percentuale di copertura analitica non sufficiente.

Nelle aree risultate a vulnerazione alta o medio-alta si propongono divieti o limitazioni restrittive all'uso dei principi attivi riscontrati, mentre in quelle a vulnerazione medio-bassa o bassa si propongono limitazioni volte a ridurre i quantitativi applicati e/o il numero degli interventi.

Per quei principi attivi senza valide alternative e, quindi, tali da ritenersi indispensabili per il buon esito della coltura, si sono proposte limitazioni all'impiego senza può giungere ad un divieto assoluto. È il caso di tre diserbanti utilizzati in risaia (Cinosulfuron, Oxadiazon e Propanil) e di alcuni principi attivi di pre-emergenza del mais (Alaclor, Motolaclor e Terbutilazina).

Il Cinosulfuron è un importante diserbante per il controllo delle malerbe del riso, la sua totale esclusione comporterebbe il ricorso ad altri prodotti non altrettanto efficaci nei confronti di alcune specie infestanti, con il conseguente impiego di una maggior quantità di diserbanti ed un incremento del numero totale dei trattamenti.

L'Oxadiazon è sostanzialmente l'unico diserbante veramente efficace contro le Eterantere, malerbe in grado di compromettere gravemente la produzione del riso qualora non vengano opportunamente contenute.

Il Propanil ha una notevole importanza per il controllo dei giavoni del riso, grazie, anche, alla sua ampia versatilità di applicazione. Il suo impiego assume particolare utilità soprattutto nel contenimento delle infestanti sfuggite ad altri trattamenti.

Alaclor e Metolaclor sono efficaci soprattutto contro le infestanti graminacee e vengono normalmente utilizzati in miscela con altri principi attivi ad azione complementare, tra cui spesso la Terbutilazina. Questi tre diserbanti sono molto utilizzati in tutto l'areale maidicolo padano a causa della limitata disponibilità di altri prodotti da impiegare prima della nascita della coltura e delle malerbe.

Per i principi attivi di cui si propone il divieto d'impiego, lo stesso è da intendersi riferito agli usi sia agricoli sia extra-agricoli. Per i restanti principi attivi si propone il divieto per uso extra-agricolo e si specificano le limitazioni di seguito riportate per gli impieghi agricoli.

Alaclor

Si propone la limitazione di impiego del diserbante ad anni alterni e con applicazioni localizzate lungo la fila di semina, utilizzando 1/3 della dose piena e comunque impiegando una quantità non superiore a 1,5 l/ha per anno di formulato al 41,5% di principio attivo (è possibile l'impiego di altri formulati a concentrazioni diverse purché la quantità di principio attivo per ettaro resti invariata), nelle aree TO04, TO08 e TO09. Nell'anno in cui il prodotto non potrà essere utilizzato si dovrà far ricorso ad altri principi attivi non considerati vulneranti ai sensi della presente deliberazione.

Si propone la limitazione di impiego del diserbante **con applicazioni ad anni alterni** negli areali TO0I, NO02 e AT01.

Bentazone

L'impiego del principio attivo è già stato vietato ai sensi della normativa di tutela delle acque destinate al consumo umano nei seguenti comuni in parte compresi nelle aree VC01, VC02, VC03, NO01 e NO02: Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Casale Monferrato, Frassineto Po,

Giarole, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Occimiano, Pomaro Monferrato, Ticineto, Valmacca, Villanova Monferrato nella provincia di Alessandria; Gifflenga, Villanova Biellese nella provincia di Biella; Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Cressa, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Momo, Nibbiola, Novara, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Suno, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vaprio d'Agogna, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio in provincia di Novara; Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianze, Borgovercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanza, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta De' Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Giacomo Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit, Villata in provincia di Vercelli.

Si propone di estendere, ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. 152, l'esclusione di impiego a tutti gli altri comuni che risultino compresi nelle suddette aree.

In tutte le altre aree oggetto del monitoraggio del territorio piemontese, si propone il divieto dell'uso del Bentazone sulla coltura del riso coltivata in sommersione.

Cinosulfuron

Si propone l'impiego del principio attivo ad anni alterni nelle aree VC01, VC02, VC03, VC04 e NO02. Nell'anno in cui esso non potrà essere utilizzato si dovranno impiegare altri principi attivi non considerati vulneranti ai sensi della presente deliberazione.

Dimetenamide

Si propone l'esclusione di impiego del principio attivo nelle aree VC01 e VC02.

Exazinone

Si propone l'esclusione di impiego del principio attivo nelle aree VC01, VC04 e NO01.

Metolaclor

Si propone l'impiego del diserbante ad anni alterni e con applicazioni localizzate lungo la fila di semina, utilizzando 1/3 della dose piena e comunque impiegando una quantità non superiore a 1 l/ha per anno di formulato al 68,5% di principio attivo (è possibile l'impiego di altri formulati a concentrazioni diverse purché la quantità di principio attivo per ettaro resti invariata), ad applicazioni localizzate lungo la fila di semina, utilizzando 1/3 della dose piena, e ad anni alterni negli areali TO08 e TO09. Nell'anno in cui il prodotto non potrà essere utilizzato si dovrà far ricorso ad altri principi attivi non considerati vulneranti ai sensi della presente deliberazione.

Negli areali TO01, TO07, NO01, AL01, AL06 e AT01 si propone la limitazione d'uso del diserbante con applicazioni **ad anni alterni**.

Molinate

Si propone l'esclusione di impiego del prodotto nelle aree VC01, VC02, VC04 e NO01.

Oxadiazon

Si propone l'impiego del prodotto ad una dose massima di 0,8 l/ha per anno utilizzando un formulato con una concentrazione di 34,1% di principio attivo (è possibile l'impiego di altri formulati a concentrazioni diverse purché la quantità di principio attivo per ettaro resti invariata) nelle aree VC01, VC02, VC03 e NO01, in abbinamento alle pratiche agronomiche che ne migliorano le prestazioni (es. livellamento del terreno) ed assicurano una più rapida emergenza della coltura.

Propanil

Si propone l'impiego del prodotto ad una dose massima di 12 kg/ha per anno, utilizzando un formulato con una concentrazione di 80% di principio attivo (è possibile l'impiego di altri formulati a concentrazioni diverse purché la quantità di principio attivo per ettaro resti invariata) nelle aree AL06, NO02 e VC01.

Quinclorac

Tenuto conto della limitata presenza nelle acque di falda di questo principio attivo, si propone l'impiego del prodotto ad una dose massima di 1,2 l/ha per anno utilizzando un formulato con una concentrazione di 22% di principio attivo (è possibile l'impiego di altri formulati a concentrazioni diverse purché la quantità di principio attivo per ettaro resti invariata) nelle aree NO01 e VC04.

Simazina

L'impiego del principio attivo è già stato vietato ai sensi della normativa di tutela delle acque destinate al consumo umano nei seguenti comuni:

Agliano, Azzano d'Asti, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Caloaso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castelboglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongradino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta, Palafea, Rocchetta Tanaro, San Marzano Oliveto, Vaglio, Serra, Vigliano d'Asti, Vinchio in provincia di Asti; Alba, Bagnolo, Barbaresco, Barge, Barolo, Beinette, Benevagienna, Bra, Brondello, Busca, Camo, Caraglio, Carrù, Castelleto Stura, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Centallo, Cherasco, Cossano Belbo, Costigliole di Saluzzo, Cuneo, Diano d'Alba, Envie, Fossano, Gambasca, Grinzane Cavour, La Morra, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Monchiero, Monforte d'Alba, Montanera, Montelupo Albese, Morozzo, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Piasco, Piozzo, Rifreddo, Rocca De' Baldi, Rocchetta Belbo, Roddi, Rodello, Salmour, Sant'Albano Stura, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Tarantasca, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Verzuolo, Villafalletto, Vottignasco in provincia di Cuneo; Castellamonte in provincia di Torino.

Si propone di estendere, ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. 152, l'esclusione di impiego a tutti gli altri comuni che risultino compresi nelle aree TO08, VC03, TO03 e CN03.

Terbumeton

Si propone l'esclusione di impiego del principio attivo

nell'area CN03.

Terbutilazina

Si propone la limitazione di impiego del diserbante ad anni alterni e con applicazioni localizzate lungo la fila di semina, utilizzando 1/3 della dose piena e comunque impiegando una quantità non superiore a 1 l/ha per anno di formulato al 50% di principio attivo (è possibile l'impiego di altri formulati a concentrazioni diverse purchè la quantità di principio attivo per ettaro resti invariata), nelle aree TO08 e TO09. Nell'anno in cui il prodotto non potrà essere utilizzato si dovrà far ricorso ad altri principi attivi non considerati vulneranti ai sensi della presente deliberazione.

Negli areali TO01, TO07, NO01, AL06, AT01, CN01, CN02, CN03, IV01, TE05 e TE08 si propone la limitazione di impiego del diserbante con applicazioni **ad anni alterni**.

Nelle aree indicate nei due punti precedenti è ammesso l'utilizzo del principio attivo, a pieno campo, limitatamente alla coltura del sorgo, impiegando una quantità non superiore a 2l/ha per anno di formulato al 50% di principio attivo (è possibile l'impiego di altri formulati a concentrazioni diverse purché la quantità di principio attivo per ettaro resti invariata).

LEGGE REGIONALE **26 giugno 2003, n. 11**

Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari)

(B.U. n. 27 del 3 luglio 2003)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) è sostituita dalla seguente:

"a) i servizi resi agli allevatori operanti in Piemonte sono considerati prioritari sotto il profilo operativo e finanziario".

Art. 2
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Compiti e funzioni del consorzio)

1. Il consorzio, mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:

a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l'incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;

b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all'attività zootecnica, nonché per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti in azienda.".

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. L'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, come modificato dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Finanziamenti)

1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il contributo per la copertura dei costi di costituzione è concesso per il primo anno di attività, a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, nell'importo determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7 e nei limiti stabiliti dal regolamento (~CE~) della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ~CE~ agli aiuti d'importanza minore ('de minimis').

3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:

a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (~TSE~), i capi morti e i rifiuti dei macelli;

b) un contributo annuo a favore del consorzio per la copertura del premio di assicura-

zione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) entro i limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test ~TSE~, i capi morti e i rifiuti dei macelli.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, la Regione concede un'indennità integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della l. 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (~BSE~) e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001, ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale.".

Art. 4
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

LEGGE REGIONALE **22 luglio 2003, n. 19**

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)

(B.U. n. 30 del 24 luglio 2003)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

Capo I
FINALITÀ

Art. 1
Finalità

1. La Regione con la presente legge:

a) provvede al riordino territoriale delle comunità montane, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e dell'articolo 27, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) adegua le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000, in armonia con quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);

c) provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando l'estensione della superficie minima indivisibile, in attuazione dell'articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni.

Capo II
MODIFICHE ALLA L.R. 16/1999. RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE E ADEGUAMENTO AI PRINCIPI STABILITI DAL D.LGS. 267/2000

Art. 2
Inserimento dell'articolo 1 bis alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, è inserito il seguente:

"Art. 1 bis. (Natura giuridica delle comunità montane)

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. In base alle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, possono far parte delle comunità montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 ter, comma 2.".

Art. 3
Inserimento dell'articolo 1 ter alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità monta-

ne ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunità montane a norma dell'articolo 27, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.
2. I comuni di cui all'articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.".

Art. 4
Modifica dell'allegato A di cui all'articolo 2 della l.r. 16/1999

1. L'allegato A, di cui all'articolo 2, della l.r. 16/1999, relativo ai territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, è sostituito dall'allegato A di cui alla presente legge.

Art. 5
Modifica dell'articolo 3 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 3 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, della l. 265/1999 la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, suddividendo i territori di cui all'articolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale.
2. Le zone omogenee sono le seguenti:
a) nella Provincia di Alessandria:
   1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;
   2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
   3) i comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
   4) i comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;
b) nella Provincia di Asti, i comuni della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) nella Provincia di Biella:
   1) i comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;
   2) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;
   3) i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
   4) i comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;
   5) i comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;
   6) i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;
d) nella Provincia di Cuneo:
   1) i comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;
   2) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino,

Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;
3) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;
4) i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
5) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;
6) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;
7) i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;
8) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;
9) i comuni dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;
10) i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Ciglié, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglié, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;
11) i comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;
12) i comuni di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

e) nella Provincia di Novara, i comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;

f) nella Provincia di Torino:
1) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;
2) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
3) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;
4) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
5) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
6) i comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;
7) i comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;
8) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;
9) i comuni dell'Alto Canavese: Canischio,

Cuorgné, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;

10) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;

11) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;

12) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;

13) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;

2) i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;

3) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;

4) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;

5) i comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;

6) i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;

7) i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;

8) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;

9) i comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;

10) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;

h) nella Provincia di Vercelli, i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

3. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunità montana, mantiene la propria classificazione.".

Art. 6
Modifica dell'articolo 4 della l.r. 16/1999

1. Al comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 16/1999, le parole: "Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 7, del D.Lgs. 267/2000".

2. Al comma 2, dell'articolo 4 della l.r. 16/1999 le parole: "dall'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 27, comma 7, del D.Lgs. 267/2000".

Art. 7
Modifica dell'articolo 5 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 5 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Costituzione della comunità montana)

1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, è costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000, la comunità montana.

2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della comunità montana, in armonia con i principi sta-

biliti dalla normativa in materia di enti locali.".

Art. 8
Modifica dell´articolo 6 della l.r. 16/1999

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente: "Variazioni territoriali delle zone omogenee".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 267/2000, dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.".

Art. 9
Modifica dell´articolo 9 della l.r. 16/1999

1. L'alinea del comma 2, dell'articolo 9, della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente:
"2. Le comunità montane esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate in forma associata dai comuni di riferimento. Esercitano altresì ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione. La comunità montana, in particolare:".

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 16/1999, è aggiunta la seguente:
"d bis) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana.".

Art. 10
Modifica dell´articolo 10 della l.r. 16/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 16/1999, le parole: "In applicazione dell'articolo 3 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "In applicazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 267/2000".

Art. 11
Modifica dell´articolo 11 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 11 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Statuto)
1. La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e definisce l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000.
3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.
4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
5. Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.
6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.".

Art. 12
Modifica dell´articolo 12 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 12 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Adozione dello statuto)
1. Lo statuto è approvato dall'organo rappresentativo della comunità montana.
2. Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.
3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle

modifiche od integrazioni dello statuto.
4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.".

Art. 13
Modifica dell´articolo 14 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Organi della comunità montana)
1. La comunità montana è dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.".

Art. 14
Modifica dell´articolo 15 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 15 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. (Organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.
2. L'organo rappresentativo è composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea. Possono far parte dell'organo rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo statuto a norma dell'articolo 11, comma 5.
3. Il numero dei rappresentanti che ciascun comune elegge in seno all'organo rappresentativo è definito dallo statuto della comunità montana; tale numero non è superiore a tre.
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della comunità montana.
6. Le norme per il funzionamento dell'organo rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo statuto della comunità montana.".

Art. 15
Modifica dell´articolo 17 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 17 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dell'organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della comunità montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunità montana.
2. L'organo rappresentativo della comunità montana si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.
3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
4. La seduta di cui al comma 3 è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell'organo rappresentativo della comunità montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.
6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunità montana, l'organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.".

Art. 16
Modifica dell´articolo 19 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 19 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. (Organo esecutivo)
1. A norma dell'articolo 47 del D.Lgs. 267/2000, l'organo esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da un

numero di componenti stabiliti dallo statuto.
2. Il numero dei componenti dell'organo esecutivo non è superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l'organo rappresentativo; in ogni caso non può superare il numero di 12.
3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell'organo esecutivo della comunità montana.".

Art. 17
Modifica dell´articolo 26 della l.r. 16/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: "di cui all'articolo 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 267/2000.".

2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: "La Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo esecutivo".

3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: "Il Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "L'organo rappresentativo".

Art. 18
Modifica dell´articolo 27 della l.r. 16/1999

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 16/1999:
a) le parole: "di cui all'articolo 29, comma 4 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28, comma 4 del D.Lgs. 267/2000";
b) le parole: "ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 20, comma 6 del D.Lgs. 267/2000".

Art. 19
Modifica dell´articolo 28 della l.r. 16/1999

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 16/1999 le parole: "di cui all'articolo 27 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000.".

Art. 20
Modifica dell´articolo 29 della l.r. 16/1999

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell'intervento, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui all'articolo 4.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"4 bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.".

Art. 21
Modifica dell´articolo 30 della l.r. 16/1999

1. L'articolo 30 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 30. (Convenzioni)
1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell'articolo 27, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunità montana ed il comune interessato.".

Art. 22
Modifica dell´articolo 31 della l.r. 16/1999

1. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"5. I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.".

3. Al comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: "ai sensi dell'articolo 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000".

4. All'alinea del comma 8 dell'articolo 31 della l.r. 16/1999 le parole: "Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "Ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 267/2000".

Art. 23
Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/1999

1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 16/1999 le parole: "di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 30, 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.".

Art. 24
Inserimento dell'articolo 39 bis alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 39 bis. (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)

1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.".

Art. 25
Inserimento dell'articolo 42 bis alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 42 bis. (Compendio unico agricolo di montagna)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.".

Art. 26
Inserimento dell'articolo 42 ter alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:

"Art. 42 ter. (Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 42 bis.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo

ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.".

Art. 27
Inserimento dell´articolo 48 bis alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"Art. 48 bis. (Principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)
1. Nella determinazione dell'ammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con l'apporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.
2. In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.".

Art. 28
Modifica dell´articolo 50 della l.r. 16/1999

1. Dopo la lettera d), del comma 1, dell'articolo 50 della l.r. 16/1999, è inserita le seguente:
"d bis) i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunità montana.".

Art. 29
Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999

1. Dopo il capo VIII della l.r. 16/1999, è inserito il seguente: "Capo VIII bis. Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunità montane".

Art. 30
Inserimento dell´articolo 57 bis alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)
1. A seguito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.
2. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale, provvedono all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 26 entro un anno dalla costituzione.".

Art. 31
Inserimento dell´articolo 57 ter alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"Art. 57 ter. (Composizione provvisoria dell'organo rappresentativo)
1. Fino all'entrata in vigore degli statuti adottati a norma dell'articolo 12, l'organo rappresentativo è costituito da tre rappresentanti eletti dai consigli di tutti i comuni inseriti nella comunità montana.
2. I comuni devono adottare entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, l'atto di nomina dei propri rappresentanti in comunità montana.
3. È facoltà del consiglio comunale, nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, confermare i rappresentanti uscenti ovvero procedere all'elezione di nuovi rappresentanti.
4. La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della comunità montana è convocata dal Presidente o dal Commissario, non appena ricevuti gli atti di cui al comma 2.".

Art. 32
Inserimento dell´articolo 57 quater alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"Art. 57 quater. (Composizione provvisoria dell'organo esecutivo)

1. Nella seduta di cui all'articolo 57 ter, comma 4, l'organo rappresentativo provvede alla elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dell'organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.
3. L'elezione avviene secondo le norme dello Statuto. Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l'organo rappresentativo è sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000.
4. Fino all'approvazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dell'organo esecutivo della comunità montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunità montana.".

Art. 33
Inserimento dell´articolo 57 quinquies alla l.r. 16/1999

1. Dopo l'articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
"Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane)
1. Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e di cui all'articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti.
2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunità ed all'elezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.".

Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34
Norme transitorie

1. Le comunità montane adeguano i contenuti dello statuto ai principi e alle finalità contenuti nel D.Lgs. 267/2000 e nella presente legge entro centottanta giorni dalla data di ricostituzione dell'organo rappresentativo.

2. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto e in deroga a quanto previsto all'articolo 57 quater della l.r. 16/1999, il presidente, il vice presidente e l'organo esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intero organo esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunità montana e di un nuovo esecutivo. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

3. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato B. Per il riordino territoriale effettuato con la presente legge non si applica l'articolo 60 della l.r. 16/1999.

4. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la composizione territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

5. I termini fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 30-7708, del 18 novembre 2002, per la concessione di contributi regionali volti alla gestione associata di funzioni e servizi comunali di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 267/2000 sono riaperti per sessanta giorni

dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scopo di consentire la partecipazione dei comuni in base alla delimitazione delle zone omogenee di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

6. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la deliberazione di una amministrazione comunale relativa al passaggio ad altra comunità montana sia sottoposta a referendum, a norma dell'articolo 8 del D.Lgs. 267/2000, la Giunta regionale, verificata l'osservanza dei principi di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, all'articolo 7 della legge 265/1999, nonchè delle norme contenute nella presente legge, è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti alla richiesta dell'amministrazione comunale solamente dopo la tenuta della consultazione referendaria. Il suddetto provvedimento di riordino è adottato con le modalità previste all'articolo 5, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

Art. 35
Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 della l.r. 16/1999;
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della l.r. 16/1999;
c) il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999;
d) il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 16/1999;
e) il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999;
f) il comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 16/1999.

2. Nella rubrica dell'articolo 1 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole: "ed ambito di applicazione".

3. Dopo l'articolo 23 della l.r. 16/1999 le parole: "Capo III. Uffici e personale della Comunità montana" sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 le parole: "e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono soppresse.

Art. 36
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

ALLEGATO A
(ART. 4)

TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE DI APPARTENENZA (ARTICOLO 4)

I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.

a) Provincia di Alessandria:

1) Albera Ligure
2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)
3) Avolasca
4) Borghetto Borbera
5) Bosio
6) Brignano Frascata
7) Cabella Ligure
8) Cantalupo Ligure
9) Carrega Ligure
10) Carrosio
11) Cartosio
12) Casaleggio Boiro
13) Casasco
14) Cassinelle
15) Castellania
16) Castelletto d'Erro
17) Cavatore
18) Costa Vescovato
19) Denice
20) Dernice
21) Fabbrica Curone
22) Fraconalto
23) Garbagna
24) Gremiasco
25) Grondona
26) Lerma
27) Malvicino
28) Merana
29) Molare
30) Momperone
31) Mongiardino Ligure

32) Monleale
33) Montacuto
34) Montechiaro d'Acqui
35) Montegioco
36) Montemarzino
37) Morbello
38) Mornese
39) Pareto
40) Ponzone
41) Pozzol Groppo
42) Roccaforte Ligure
43) Rocchetta Ligure
44) San Sebastiano Curone
45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)
46) Spigno Monferrato
47) Stazzano
48) Tagliolo Monferrato
49) Vignole Borbera
50) Voltaggio

b) Provincia di Asti:
1) Bubbio
2) Cassinasco
3) Cessole
4) Loazzolo
5) Mombaldone
6) Monastero Bormida
7) Olmo Gentile
8) Roccaverano
9) San Giorgio Scarampi
10) Serole
11) Sessame
12) Vesime

c) Provincia di Biella:
1) Ailoche
2) Andorno Micca
3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)
4) Bioglio
5) Callabiana
6) Camandona
7) Camburzano
8) Campiglia Cervo
9) Caprile
10) Casapinta
11) Cerreto Castello
12) Coggiola
13) Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)
14) Crevacuore
15) Crosa
16) Curino
17) Donato
18) Graglia
19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)
20) Magnano
21) Mezzana Mortigliengo
22) Miagliano
23) Mongrando
24) Mosso
25) Muzzano
26) Netro
27) Occhieppo Inferiore
28) Occhieppo Superiore
29) Pettinengo
30) Piatto
31) Piedicavallo
32) Pollone
33) Portula
34) Pralungo
35) Pray Biellese
36) Quaregna
37) Quittengo
38) Ronco Biellese
39) Rosazza
40) Sagliano Micca
41) Sala Biellese
42) San Paolo Cervo
43) Selve Marcone
44) Soprana
45) Sordevolo
46) Sostegno
47) Strona
48) Tavigliano
49) Ternengo
50) Tollegno
51) Torrazzo
52) Trivero
53) Valdengo
54) Vallanzengo
55) Valle Mosso
56) Valle S.Nicolao
57) Veglio
58) Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8)
59) Zimone
60) Zubiena
61) Zumaglia

d) Provincia di Cuneo:
1) Acceglio
2) Aisone
3) Albaretto della Torre
4) Alto
5) Argentera
6) Arguello
7) Bagnasco
8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)
9) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)
10) Battifollo
11) Bellino
12) Belvedere Langhe
13) Benevello
14) Bergolo
15) Bernezzo
16) Bonvicino
17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; dal 15 al 18)
18) Borgomale
19) Bosia
20) Bossolasco
21) Boves (territori non montani: dall'1 all'8, dal 10 al 12, 20)
22) Briaglia
23) Briga Alta
24) Brondello
25) Brossasco
26) Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71)
27) Camerana
28) Canosio
29) Caprauna
30) Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50)

31) Cartignano
32) Casteldelfino
33) Castellar
34) Castelletto Uzzone
35) Castellino Tanaro
36) Castelmagno
37) Castelnuovo di Ceva
38) Castino
39) Celle di Macra
40) Cerreto Langhe
41) Cervasca
42) Ceva
43) Chiusa Pesio
44) Ciglié
45) Cissone
46) Cortemilia
47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21)
48) Cravanzana
49) Crissolo
50) Demonte
51) Dronero
52) Elva
53) Entracque
54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)
55) Feisoglio
56) Frabosa Soprana
57) Frabosa Sottana
58) Frassino
59) Gaiola
60) Gambasca
61) Garessio
62) Gorzegno
63) Gottasecca
64) Igliano
65) Isasca
66) Lequio Berria
67) Lesegno
68) Levice
69) Limone Piemonte
70) Lisio
71) Macra
72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)
73) Marmora
74) Marsaglia
75) Martiniana Po
76) Melle
77) Moiola
78) Mombarcaro
79) Mombasiglio
80) Monastero Vasco
81) Monasterolo Casotto
82) Monesiglio
83) Montaldo Mondovì
84) Montemale di Cuneo
85) Monterosso Grana
86) Montezemolo
87) Murazzano
88) Niella Belbo
89) Nucetto
90) Oncino
91) Ormea
92) Ostana
93) Paesana
94) Pagno
95) Pamparato
96) Paroldo
97) Perletto
98) Perlo
99) Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)
100) Pezzolo Valle Uzzone
101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)
102) Piasco
103) Pietraporzio
104) Pontechianale
105) Pradleves
106) Prazzo
107) Priero
108) Priola
109) Prunetto
110) Revello (territori montani: dal 44 al 52)
111) Rifreddo
112) Rittana
113) Roaschia
114) Roascio
115) Robilante
116) Roburent
117) Rocca Ciglié
118) Roccabruna
119) Roccaforte Mondovì
120) Roccasparvera
121) Roccavione
122) Rocchetta Belbo
123) Rossana
124) Sale delle Langhe
125) Sale San Giovanni
126) Saliceto
127) Sambuco
128) Sampeyre
129) San Benedetto Belbo
130) San Damiano Macra
131) San Michele Mondovì
132) Sanfront
133) Scagnello
134) Serravalle Langhe
135) Somano
136) Stroppo
137) Torre Bormida
138) Torre Mondovì
139) Torresina
140) Valdieri
141) Valgrana
142) Valloriate
143) Valmala
144) Venasca
145) Vernante
146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)
147) Vicoforte
148) Vignolo
149) Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)
150) Villar San Costanzo
151) Vinadio
152) Viola

e) Provincia di Novara:
1) Armeno
2) Massino Visconti
3) Nebbiuno

f) Provincia di Torino:
1) Ala di Stura
2) Alice Superiore
3) Almese
4) Alpette
5) Andrate
6) Angrogna
7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)
8) Balangero
9) Balme
10) Bardonecchia
11) Bibiana
12) Bobbio Pellice
13) Borgiallo
14) Borgone di Susa
15) Bricherasio
16) Brosso
17) Bruzolo
18) Bussoleno
19) Cafasse
20) Canischio
21) Cantalupa
22) Cantoira
23) Caprie
24) Carema
25) Caselette
26) Castellamonte
27) Castelnuovo Nigra
28) Ceres
29) Ceresole Reale
30) Cesana Torinese
31) Chialamberto
32) Chianocco
33) Chiesanuova
34) Chiomonte
35) Chiusa S. Michele
36) Cintano
37) Claviere
38) Coassolo Torinese
39) Coazze
40) Colleretto Castelnuovo
41) Condove
42) Corio
43) Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)
44) Cuorgné
45) Exilles
46) Fenestrelle
47) Forno Canavese
48) Frassinetto
49) Frossasco
50) Germagnano
51) Giaglione
52) Giaveno
53) Givoletto
54) Gravere
55) Groscavallo
56) Ingria
57) Inverso Pinasca
58) Issiglio
59) La Cassa
60) Lanzo Torinese
61) Lemie
62) Levone
63) Locana
64) Lugnacco
65) Luserna S. Giovanni
66) Lusernetta
67) Massello
68) Mattie
69) Meana di Susa
70) Meugliano
71) Mezzenile
72) Mompantero
73) Monastero di Lanzo
74) Moncenisio
75) Noasca
76) Nomaglio
77) Novalesa
78) Oulx
79) Pecco
80) Perosa Argentina
81) Perrero
82) Pertusio
83) Pessinetto
84) Pinasca
85) Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2)
86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)
87) Pomaretto
88) Pont Canavese
89) Porte
90) Pragelato
91) Prali
92) Pramollo
93) Prarostino
94) Prascorsano
95) Pratiglione
96) Quassolo
97) Quincinetto
98) Reano
99) Ribordone
100) Rivara
101) Roletto
102) Ronco Canavese
103) Rorà
104) Roure
105) Rubiana
106) Rueglio
107) S.Didero
108) S.Ambrogio di Torino
109) S.Antonino di Susa
110) S.Colombano Belmonte
111) S.Germano Chisone
112) S.Giorio di Susa
113) S.Pietro Val Lemina
114) S.Secondo di Pinerolo
115) Salbertrand
116) Salza di Pinerolo
117) Sangano
118) Sauze d'Oulx
119) Sauze di Cesana
120) Sestriere
121) Settimo Vittone
122) Sparone
123) Susa
124) Tavagnasco
125) Torre Pellice
126) Trana
127) Trausella
128) Traversella

129) Traves
130) Usseaux
131) Usseglio
132) Vaie
133) Val della Torre
134) Valgioie
135) Vallo Torinese
136) Valperga
137) Valprato Soana
138) Varisella
139) Venaus
140) Vico Canavese
141) Vidracco
142) Villar Dora
143) Villar Focchiardo
144) Villar Pellice
145) Villar Perosa
146) Vistrorio
147) Viù

g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) Antrona Schieranco
2) Anzola d'Ossola
3) Arizzano
4) Arola
5) Aurano
6) Baceno
7) Bannio Anzino
8) Baveno
9) Bee
10) Beura Cardezza
11) Bognanco
12) Brovello Carpugnino
13) Calasca Castiglione
14) Cambiasca
15) Cannero Riviera
16) Cannobio
17) Caprezzo
18) Casale Corte Cerro
19) Cavaglio Spoccia
20) Ceppo Morelli
21) Cesara
22) Cossogno
23) Craveggia
24) Crevoladossola
25) Crodo
26) Cursolo Orasso
27) Domodossola
28) Druogno
29) Falmenta
30) Formazza
31) Germagno
32) Ghiffa
33) Gignese
34) Gravellona Toce
35) Gurro
36) Intragna
37) Loreglia
38) Macugnaga
39) Madonna del Sasso
40) Malesco
41) Masera
42) Massiola
43) Mergozzo
44) Miazzina
45) Montecrestese
46) Montescheno
47) Nonio
48) Oggebbio
49) Omegna
50) Ornavasso
51) Pallanzeno
52) Piedimulera
53) Pieve Vergonte
54) Premeno
55) Premia
56) Premosello Chiovenda
57) Quarna Sopra
58) Quarna Sotto
59) Re
60) San Bernardino Verbano
61) Santa Maria Maggiore
62) Seppiana
63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)
64) Toceno
65) Trarego Viggiona
66) Trasquera
67) Trontano
68) Valstrona
69) Vanzone con San Carlo
70) Varzo
71) Viganella
72) Vignone
73) Villadossola
74) Villette
75) Vogogna

h) Provincia di Vercelli:
1) Alagna Valsesia
2) Balmuccia
3) Boccioleto
4) Borgosesia
5) Breia
6) Campertogno
7) Carcoforo
8) Cellio
9) Cervatto
10) Civiasco
11) Cravagliana
12) Fobello
13) Guardabosone
14) Mollia
15) Pila
16) Piode
17) Postua
18) Quarona
19) Rassa
20) Rima S. Giuseppe
21) Rimasco
22) Rimella
23) Riva Valdobbia
24) Rossa
25) Sabbia
26) Scopa
27) Scopello
28) Valduggia
29) Varallo
30) Vocca.

ALLEGATO B
(ART. 34)

COMUNITÀ MONTANE DELLA REGIONE PIEMONTE COSTITUITE AL 30.9.2001 (ART. 34)

a) nella Provincia di Alessandria:
1) Comunità montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);
2) Comunità montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);
3) Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);
4) Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);

b) nella Provincia di Asti:
1) Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).

c) nella Provincia di Biella:
1) Comunità montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);
2) Comunità montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);
3) Comunità montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);
4) Comunità montana Bassa Valle del Cervo (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);
5) Comunità montana Alta Valle dell'Elvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);
6) Comunità montana Bassa Valle dell'Elvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);
7) Comunità montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonché i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese);

d) nella Provincia di Cuneo:
1) Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonché il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);
3) Comunità montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonché il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo);
4) Comunità montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo);
5) Comunità montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonché il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);
6) Comunità montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonché il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);
7) Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonché il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno);
8) Comunità montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonché il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovì);
9) Comunità montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);
10) Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ciglié, Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglié, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonché i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);
11) Comunità montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);
12) Comunità montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);

e) nella Provincia di Novara:
1) Comunità montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).

f) nella Provincia di Torino:
1) Comunità montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice);
2) Comunità montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa

Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa);

3) Comunità montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonché il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);
4) Comunità montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);
5) Comunità montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo);
6) Comunità montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere);
7) Comunità montana Val Ceronda e Casternone (Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);
8) Comunità montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù);
9) Comunità montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgné, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);
10) Comunità montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);
11) Comunità montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);
12) Comunità montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo);
13) Comunità montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) Comunità montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata "Antigorio Divedro Formazza" (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);
2) Comunità montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette);
3) Comunità montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);
4) Comunità montana Valle Anzasca, ora denominata "Monte Rosa" (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);
5) Comunità montana Valle Ossola (Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);
6) Comunità montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);
7) Comunità montana Val Strona, ora denominata "dello Strona e Basso Toce" (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);
8) Comunità montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone);
9) Comunità montana Alto Verbano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);
10) Comunità montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);

h) nella Provincia di Vercelli:

1) Comunità montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE **29 luglio 2003, n. 10/R**

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"

(Suppl. al B.U. n. 31 del 31 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-10071 del 28 luglio 2003;

EMANA
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA"

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

2. Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'articolo 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), per la cui attuazione sono perfezionate apposite intese tra le amministrazioni interessate.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R, fatta eccezione per la definizione degli usi in sede di rilascio della concessione preferenziale e del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, cui si applica l'articolo 3.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Sono soggette a concessione tutte le acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:

a) dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 5;
b) dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata;
c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici;
d) del riutilizzo delle acque reflue depurate;
e) dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;

f) dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

2. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le acque minerali e termali.

Art. 3
Usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

a) agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attività dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
b) civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
d) energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
e) lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
f) piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
g) potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
h) produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dell'acqua per l'innevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
i) riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
l) zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purché di volume annuo superiore a mille metri cubi.

2. Nel caso di usi dell'acqua per più fini, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano e, in subordine, l'uso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione. In presenza di usi diversi dal potabile e dall'agricolo la prevalenza è determinata sulla base dell'uso al quale è associato il maggiore volume di acqua calcolato su base annua.

3. Per uso plurimo si intende l'utilizzo dello stesso volume di acqua derivata per più fini da parte dello stesso soggetto.

Art. 4
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;
c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'ac-

qua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;

e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;

f) autorità concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del D.Lgs. 112/1998;

g) bilancio idrico: il rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi;

h) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;

i) falda freatica (superficiale o libera): la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;

j) falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo;

k) minimo deflusso vitale: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

l) piezometro: pozzo che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;

m) pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;

n) pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri; per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;

o) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;

p) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;

q) prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;

r) ufficio: l'ufficio della provincia competente all'istruttoria delle domande di concessione;

s) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare.

Art. 5
Uso domestico delle acque sotterranee

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.

2. Per finalità conoscitive e di controllo, il sindaco trasmette alla provincia copia dell'autorizzazione rilasciata in materia urbanistica o documentazione equivalente, completa dei dati caratteristici dell'utilizzazione stessa, sulla base dei modelli approvati dalla Giunta regionale nell'ambito della realizzazione del catasto delle derivazioni idriche.

3. L'uso potabile è consentito dal sindaco, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 2, solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nulla osta dell'autorità sanitaria

competente, previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua.

4. In caso di uso potabile il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 sottopone a controllo sanitario le acque emunte con frequenza almeno annuale.

5. L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

Art. 6
Perforazioni finalizzate al controllo

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua comunicano alla Provincia territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.

2. Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia all'ufficio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e planimetria catastale).

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

4. Nel termine di cui al comma 3 l'ufficio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.

Titolo II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Capo I
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7
Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.

3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di più opere di presa, anche afferenti a diverse fonti di prelievo, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.

5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione.

Art. 8
Modalità di presentazione della domanda

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive, la domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata alla provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse ed è redatta secondo le specifiche indicate nell'allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.

Art. 9
Improcedibilità e rigetto della domanda

1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti all'articolo 8, dichiara l'improcedibilità della domanda.

2. Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.

3. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.

Art. 10
Esame preliminare

1. La domanda di concessione è trasmessa dall'ufficio alla autorità di bacino del fiume Po e, ove necessario, all'autorità idraulica competente.

2. Le autorità di cui al comma 1, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all'ufficio rispettivamente in ordine:
a) alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano regionale di tutela delle acque e, in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;
b) alla compatibilità idraulica delle opere da realizzare.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.

4. Acquisiti i pareri previsti ai commi 2 e 3, se la domanda appare all'ufficio senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, ne propone l'immediato rigetto all'autorità concedente.

5. Concluso positivamente l'esame preliminare, l'ufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma determinata in via provvisoria per le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti, secondo quanto indicato all'allegato B, assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta.

6. In caso di mancato versamento entro il termine assegnato la domanda si intende rinunciata.

Art. 11
Ordinanza di istruttoria

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'articolo 10, l'ufficio provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché mediante affissione della stessa presso gli albi pretori dei comuni interessati e l'inserimento nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione per un periodo di quindi giorni consecutivi.

2. L'ordinanza è trasmessa all'istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi.

3. L'ordinanza è sempre trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia della sintesi non tecnica ove prevista ovvero del progetto della derivazione, nonché della corografia e planimetria delle opere:
a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
b) all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
c) al Comando militare territorialmente interessato;
d) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
e) all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
f) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
g) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia.

4. L'ordinanza deve indicare:
a) gli estremi identificativi del richiedente;
b) i dati principali della derivazione richiesta e cioè: luogo di presa, quantità ed uso della

acqua, durata del prelievo, luogo di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione;
c) l'amministrazione procedente, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) il luogo presso il quale domanda e progetto saranno depositati e i giorni in cui questi saranno visibili al pubblico;
e) i comuni e i giorni di affissione all'albo pretorio;
f) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

Art. 12
Concorrenza

1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda.

2. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 11, comma 1 indicando, ove necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria.

3. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

Art. 13
Partecipazione al procedimento

1. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti.

2. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante.

Art. 14
Visita locale di istruttoria

1. La visita locale di istruttoria ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, l'ufficio:
a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla osta delle pubbliche autorità;
b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.

3. Ove l'ufficio non ritenga necessaria la visita dei luoghi, la conferenza di servizi può essere indetta presso la sede dell'ufficio medesimo.

4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, ove necessaria.

6. Nel caso di uso potabile di acque superficiali erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, ove a seguito della visita locale ritenga accoglibile la domanda di concessione, l'ufficio verifica l'avvenuto rilascio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.

7. In carenza del provvedimento di cui al comma 6, l'ufficio dichiara sospeso il procedimento sino alla trasmissione del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.

Art.15
Relazione finale di istruttoria

1. Conclusa la visita locale ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, l'ufficio conclude l'istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del

corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.

2. La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:

a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;
b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;
c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;
d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell'istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;
e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;
f) ai canoni ed eventuali sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli;
g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18.

3. Copia della relazione è trasmessa, ove necessario, all'autorità idraulica competente, che può esprimersi in merito nei dieci giorni successivi al ricevimento.

Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE

Art. 16
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde è riservata a prelievi di acqua destinata al consumo umano.

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative.

3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.

4. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14, l'autorità concedente, sentita l'autorità mineraria, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.

6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
c) l'obbligo di comunicare all'autorità concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.

7. È riservata all'ufficio la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.

8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

9. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto

a compensi o indennità:

a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
c) per altri motivi di pubblico interesse.

10. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'istante invia all'ufficio una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato C e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato.

11. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.

Art. 17
Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, l'ufficio acquisisce, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10, il parere preventivo in ordine alla localizzazione delle opere di presa:

a) della ASL;
b) del Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente;
c) dei comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dall'opera di captazione prevista.

2. L'autorità concedente rigetta la domanda qualora, sulla base dei pareri di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o le destinazioni d'uso del territorio.

3. L'utilizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione all'ufficio del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia e della relazione finale di cui all'articolo 16, comma 10.

4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive.

Capo II
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 18
Criteri per il rilascio della concessione

1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
e) garanzia del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati, nonché del minimo deflusso vitale;
f) necessità, nei casi di prelievo da falda, di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di contaminazione con acque inquinate;
g) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle

colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.

4. Tra più domande concorrenti è preferita quella che, per lo stesso tipo di uso, garantisca la maggiore restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

5. A parità di condizioni è preferita la domanda del richiedente che già aderisce ovvero si impegna ad aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001. Il concessionario che si è impegnato ad aderire a tali sistemi di certificazione adotta le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.

6. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare.

7. A parità di condizioni tra più domande concorrenti è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'autorità concedente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

Art. 19
Diniego della concessione

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
d) incompatibilità fra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
i) contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.

Art. 20
Disciplinare di concessione

1. Per la domanda prescelta l'ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia

di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato all'allegato D ed invita il richiedente a firmarlo entro un congruo termine.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il richiedente è invitato ad effettuare il versamento:
a) della cauzione, che può essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia e può essere sostituita da idonea fideiussione;
b) delle somme necessarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza sulla derivazione;
c) delle spese di procedimento, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, secondo quanto indicato all'allegato B.

3. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.

4. Il disciplinare è vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione solo dalla sua approvazione.

5. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:
a) la tipologia della derivazione;
b) il codice identificativo univoco della captazione;
c) la quantità d'acqua da derivare indicando la portata massima e media nonché il volume annuo derivabile;
d) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;
e) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;
f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;
g) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio;
h) le modalità per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente secondo le prescrizioni regionali;
i) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
l) la superficie cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agricoli;
m) le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e dei terzi;
n) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
o) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracanoni;
p) la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui all'articolo 31, comma 5 nel caso di derivazione relativa al servizio idrico integrato;
q) i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;
r) i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;
s) l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto all'articolo 33;
t) l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'autorità concedente;
u) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurano scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 21
Ulteriori condizioni della concessione

1. La concessione è comunque soggetta

alle seguenti condizioni:

a) esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
b) pagamento dei canoni e dei sovracanoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
c) agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.

2. La concessione è sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua.

Art. 22
Provvedimento finale

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

2. Il provvedimento finale deve sempre indicare termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 23
Registrazione ai fini fiscali - Pubblicazioni e notifiche

1. Adottato il provvedimento di concessione, l'ufficio provvede:

a) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario;
b) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso l'ufficio, previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone, il provvedimento stesso e la targa delle opere di captazione;
c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi;
d) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone;
e) all'aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.

2. L'estratto del provvedimento è altresì inserito nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione.

3. Per quanto compatibile, la disposizione del comma 1 si applica anche a conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 27, 30, 31, 32, 34 e 35.

Art. 24
Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono temporanee.

2. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:

a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
c) i trent'anni negli altri casi.

3. L'autorità concedente, tenuto conto dell'uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

Art. 25
Esecuzione dei lavori

1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare all'ufficio, il quale, riscontrata la regolarità degli atti, lo approva per quanto di competenza.

2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte del registro italiano dighe (RID) e al conseguimento delle relative autorizzazioni.

3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'uffi-

cio, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

4. Ultimati i lavori, il concessionario invia all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

5. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, l'autorità concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione.

6. Nei casi di accertata urgenza l'ufficio, ricevuta la dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite, può autorizzare, su richiesta, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b).

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.

Capo III
PROCEDIMENTI CONNESSI

Art. 26
Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

1. Le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) sono istruite ai sensi del presente regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.

3. Le derivazioni di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure ivi disciplinata.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ufficio, ricevuti gli elaborati tecnici, effettua l'istruttoria disciplinata dal presente regolamento contestualmente allo svolgimento del procedimento per il rilascio della VIA.

5. A tal fine l'ufficio provvede alla richiesta dei pareri preliminari dell'autorità di bacino e dell'autorità idraulica in tempo utile affinché le stesse possano esprimersi, anche per iscritto, nella fase dell'istruttoria integrata destinata alla verifica dell'inesistenza di ragioni di incompatibilità ambientale o della mancanza dei presupposti sostanziali per il rilascio delle autorizzazioni connesse alla procedura di VIA.

6. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di sottoscrizione, approvazione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale positivo.

Art. 27
Varianti

1. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le

formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa delle acque di restituzione;
b) variazione in aumento del prelievo che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico.

3. Sono definite varianti non sostanziali le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo, diverse dalla rinuncia parziale di cui all'articolo 32, comma 7, o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 2 ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.

4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, caratterizzata dalla pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria mediante la sola affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché dall'esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di trecento giorni, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

5. Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della concessione.

6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni che intenda eseguire nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione e che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Le variazioni di cui al comma 6 possono essere realizzate qualora, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio non si esprima in merito.

8. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia le stesse caratteristiche, la medesima destinazione d'uso, interessi la medesima falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere chiuso nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.

9. Nei casi di accertata urgenza l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che le varianti di cui ai commi 2 e 3 siano immediatamente attuate, purché gli utenti si obblighino formalmente con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di negata concessione.

10. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, su domanda documentata dell'interessato, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

11. Nei casi di cui al comma 10, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dall'autorità concedente, previo nulla osta dell'autorità idraulica competente, ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

Art. 28
Sottensioni

1. Quando una domanda di concessione risulti tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni legittimamente costituite, l'autorità concedente può procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della concessione, qualora ritenga che ciò risponda al miglior uti-

lizzo della risorsa o comunque all'interesse pubblico.

2. In tal caso il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro per tutta la durata residua della originaria concessione, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua e, nel caso di impianti idroelettrici, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente prodotta, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie così da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

3. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve essere in nessun caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.

4. Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico della nuova derivazione, si applica l'articolo 33 con eventuali oneri a carico del nuovo concessionario.

5. Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni.

6. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dall'ufficio in fase di istruttoria.

7. L'autorità concedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'autorità concedente.

8. L'atto di concessione indicherà le modalità di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui l'utenza sottesa era destinata.

9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

10. Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 29
Couso

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'atto di concessione indicherà le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti.

2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 28 si può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, ciò risponda al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 30
Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo è presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione.

2. L'autorità competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, può rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.

3. La concessione può essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie, qualora al termine della concessione:

a) persistano i fini della derivazione;
b) non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica;
c) il rinnovo risponda ai criteri di cui all'articolo 18.

4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 27, comma 2, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5. A norma dell'articolo 18, comma 2 le concessioni a prevalente scopo irriguo sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio. In sede di rinnovo l'ufficio verifica in ogni caso l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione può essere negato a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi.

6. Per il rinnovo delle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a tremila chiloWatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

7. Ricevuta la domanda di rinnovo, l'ufficio procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

8. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che l'ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dell'istante.

9. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, l'ufficio può acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.

10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di duecentocinquanta giorni, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

11. L'autorità concedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata nei termini ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria della concessione, in attesa delle determinazioni finali della autorità concedente in ordine al rinnovo.

13. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre i termini previsti viene istruita come una nuova concessione.

Art. 31
Trasferimento di utenza

1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione, ivi compresa quella ad uso agricolo, è indirizzata a pena di decadenza all'autorità concedente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:

a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
c) le ragioni del subingresso;
d) l'atto traslativo della titolarità delle opere o del fondo al soggetto subentrante.

2. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

3. Il deposito di cui al comma 2 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 1, il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito.

6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.

Titolo III
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 32
Cessazione dell'utenza

1. Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.

2. La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa può essere dichiarata dall'autorità concedente, su proposta dell'ufficio e previa contestazione all'interessato, nei seguenti casi:
a) non uso per un triennio consecutivo;
b) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
c) grave o reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
d) mancato pagamento di due annualità consecutive di canone o sovracanoni;
e) decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare l'acqua concessa, sempre che tali termini non siano stati prorogati dall'autorità concedente per giustificato motivo;
f) cessione dell'utenza effettuata senza la comunicazione di cui all'articolo 31;
g) subconcessione a terzi anche parziale.

3. La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione.

5. L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, che può essere ridotto con apposito atto dell'autorità concedente ed è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o più usi dell'acqua senza che ciò comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalità di esercizio della derivazione.

7. Sono assimilate alle rinunce parziali le riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili.

Art. 33
Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 32 l'autorità concedente dispone di norma l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irriga-

zione e i canali e le condotte di restituzione.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalità di ripristino dello stato dei luoghi sono definite sentito l'ente gestore dell'area protetta.

3. Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza la perforazione deve essere dotata, secondo le procedure di cui all'allegato E, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

4. Su richiesta del concessionario, l'autorità concedente può consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione d'uso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia.

5. Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorità, o di pubblico interesse, l'autorità concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

6. L'autorità concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere delle relative spese.

Titolo IV
PROCEDURE SEMPLIFICATE E DERIVAZIONI INTERPROVINCIALI

Art. 34
Prelievi assoggettati a procedura semplificata

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:

a) i prelievi di acqua superficiale con portata massima non superiore a cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno; in tal caso, ove richiesto, l'atto di concessione può prevedere la possibilità di prelievo da diverse zone e da diversi corpi idrici, fermo restando il divieto di prelievi simultanei sullo stesso corpo idrico;
b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a trenta chiloWatt;
c) le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata a servizio di una superficie irrigua inferiore o uguale a quindici ettari, elevabili a trenta ettari nel caso di utilizzo di tecniche irrigue a basso consumo di risorsa.

2. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata dall'ufficio per l'acquisizione del relativo parere:

a) all'autorità di bacino del fiume Po;
b) al Comando militare territorialmente interessato;
c) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
d) all'autorità idraulica competente, ove necessario;
e) all'autorità d'ambito e all'ASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano.

3. L'istanza è pubblicata all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990, nell'ambito della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.

4. L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. In caso di esito positivo della verifica l'autorità concedente provvede in conformità agli articoli 20 e 22 entro il termine massimo di duecento giorni dal ricevimento dell'istanza.

6. I termini di cui ai commi 4 e 5 del procedimento possono essere ridotti con apposito atto dell'autorità concedente e sono sospesi in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

7. Nel termine di cui al comma 4 ed in alter-

nativa a quanto previsto al comma 5, l'ufficio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:

a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
b) in caso di parere negativo espresso dalle autorità di cui al comma 2;
c) per ragioni di pubblico interesse;
d) n caso di lesione di diritti di terzi.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.

9. I prelievi assoggettati a procedura semplificata di cui al presente articolo sono assentiti per i tempi massimi previsti dall'articolo 24, comma 2.

10. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza.

11. In caso di mancata pronuncia dell'autorità concedente, ai sensi dei commi 5 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.

Art. 35
Licenze di attingimento

1. L'autorità concedente ha facoltà di rilasciare licenze per l'attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché:

a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
b) la portata dell'acqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
c) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua.

2. La licenza è accordata, salvo rinnovo per non più di cinque volte, per una durata non superiore ad un anno e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 36
Derivazioni interprovinciali

1. Le province stipulano un'intesa quadro per la definizione delle procedure inerenti le derivazioni di interesse interprovinciale, definendo in particolare:

a) i criteri per l'individuazione degli uffici competenti allo svolgimento delle istruttorie;
b) i tempi e le modalità di espressione dell'intesa da rilasciarsi all'amministrazione provinciale competente all'adozione del provvedimento di concessione;
c) le modalità ed i raccordi per garantire la vigilanza sull'esercizio della derivazione.

2. Ai fini del presente articolo per interprovinciali si intendono:

a) le derivazioni i cui elementi costitutivi (captazione, adduzione, uso o restituzione) sono collocati nel territorio di più province;
b) le derivazioni da corpi idrici nel tratto in cui essi fungono da confine tra più province, con opere ubicate nel territorio di una sola provincia;
c) le derivazioni da falde o da corpi idrici superficiali realizzate in prossimità del confine amministrativo provinciale e potenzialmente in grado di influenzare l'idrologia o l'idrogeologia della provincia confinante.

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37
Norme transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono entro il termine massimo del 31 dicembre 2006, riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle disposizioni del presente regolamento e facendo salvi gli adempimenti istruttori già effettuati che l'ufficio valuti ancora idonei alla conclusione dell'istruttoria.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso

dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento è determinato in base alla tabella di equiparazione degli usi di cui all'allegato F.

Art. 38
Norme finali

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.

2. Le sanzioni amministrative previste all'articolo 6 della l.r. 88/1996 si applicano alle violazioni del presente regolamento nelle parti in cui sostituisce le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono revocati:

a) gli allegati I e II della deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 102-45194 in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile;
b) la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166 per le parti relative ai criteri e procedure per la valutazione della compatibilità ambientale dei prelievi e ai contenuti dei progetti da allegare alle domande di derivazione ad uso idroelettrico;
c) la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 1995 n. 24-65 concernente l'approvazione della scheda del catasto delle utenze idriche e relativi atti attuativi.

4. Restano ferme le ulteriori discipline di settore in particolare in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico e idrogeologico e prevenzione degli infortuni, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione.

5. La distinzione tra piccole e grandi derivazioni resta in vigore per tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle norme vigenti ed applicabili nell'ordinamento regionale.

Art. 39
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ALLEGATO
(ART. 8)

CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE, LICENZA, VARIANTE E RINNOVO E ALLEGATI TECNICI

PARTE I
Contenuti e modalità di presentazione della domanda

I. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE E DI LICENZA DI ATTINGIMENTO

La domanda deve contenere a pena di irricevibilità:

- i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
- il domicilio legale eletto dal richiedente ai fini della domanda, se diverso dalla residenza;
- il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire l'acqua, dedotto dalla Carta Tecnica Regionale;
- l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
- la portata massima istantanea e media annua di acqua da derivare, espressa in litri al secondo, e il corrispondente volume massimo annuo espresso in metri cubi;
- l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative;
- gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.

In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:

- per l'uso potabile: il numero degli abitanti serviti;
- per l'uso agricolo: la superficie irrigabile espressa in ettari e l'incidenza percentuale delle principali colture in atto;
- per l'uso energetico: il salto o i salti legali, la potenza nominale media annua espressa in chilowatt, la produzione media annua espressa in gigawattora, il numero e tipo di turbine e la complessiva potenza installata;
- per l'uso piscicolo: il peso vivo, espresso in tonnellate, degli animali allevati e che sono presenti

mediamente in azienda lungo l'anno, nonché il numero di vasche e la loro capienza;
- per l'uso di produzione di beni e servizi: il modo di impiego dell'acqua nel processo produttivo;
- per l'uso di riqualificazione dell'energia: la portata istantanea massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dell'invaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonché la potenza nominale media riferita al pompaggio;
- per l'uso di lavaggio inerti: le tecniche utilizzate per il lavaggio.
- per l'uso zootecnico: il tipo di allevamento, il numero di capi e il peso vivo in tonnellate.

Per gli usi civili e domestico andrà evidenziato l'utilizzo effettivo.

II. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

La domanda di variante deve contenere a pena di irricevibilità:
- i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
- gli estremi completi della concessione di cui si richiede la variante (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti);
- la descrizione sintetica della variante richiesta, cui segue la caratterizzazione della derivazione così come essa risulta per effetto della introduzione della variante.

III. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La domanda di rinnovo deve contenere a pena di irricevibilità:
- i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
- gli estremi completi della concessione o della licenza di attingimento di cui si richiede il rinnovo (data e numero del provvedimento, usi e portate assentiti, data di scadenza del provvedimento).

Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo parziale devono inoltre essere esplicitati:
- il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende continuare a derivare ed eventualmente restituire l'acqua, dedotto dalla carta tecnica regionale
- l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
- la portata massima e media annua di acqua da derivarsi, espressa in litri/secondo e il corrispondente volume massimo annuo;
- l'intervallo di tempo in cui si chiede il diritto di continuare ad esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative se diversi da quelle della concessione o licenza da rinnovare;
- gli usi cui è destinata l'acqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

La domanda e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale, allegando, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.

Derivazioni da corpi idrici superficiali di portata massima richiesta maggiore di 100 litri al secondo:
- una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
- tre copie della sintesi non tecnica
- quattro copie della planimetria
- quattro copie della corografia
- una copia della relazione tecnica

Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia.

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di grande derivazione
- in caso di derivazione con invasi o sbarramenti di ritenuta

Altre derivazioni da corpi idrici superficiali:
- una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
- quattro copie della planimetria
- quattro copie della corografia
- quattro copie della relazione tecnica

Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della relazione tecnica, della planimetria e della corografia.

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione con sbarramenti di ritenuta

Derivazioni da pozzo e da sorgente:
- una copia completa della domanda e degli allegati tecnici
- quattro copie della planimetria
- quattro copie della corografia
- quattro copie della relazione tecnica

Nel caso dell'uso potabile di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse dovranno essere fornite due ulteriori copie della relazione tecnica, della planimetria e della corografia

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area pro-

tetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione

Derivazioni soggette a procedura semplificata:
• una copia dell'istanza e dei relativi allegati

Dovrà essere prodotta inoltre una copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia in caso di derivazione ricadente in una area protetta.
Dovrà essere prodotta un ulteriore copia completa della domanda e degli allegati tecnici in caso di derivazione con presenza di opere in alveo.

V. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
La domanda di variante sostanziale e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati secondo le modalità prescritte per la domanda di nuova concessione di derivazione di cui al punto IV.
La domanda di variante non sostanziale e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale, allegando, a seconda della tipologia di istanza, la documentazione di seguito descritta.
Derivazioni da corpi idrici superficiali di portata massima richiesta maggiore di 100 litri al secondo:
• una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti sulle opere in alveo
• tre copie della sintesi non tecnica
• tre copie della planimetria
• tre copie della corografia

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della sintesi non tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione
- in caso di derivazione con invasi o sbarramenti di ritenuta

Altre derivazioni da corpi idrici superficiali:
• una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti sulle opere in alveo
• tre copie della planimetria
• tre copie della corografia
• tre copie della relazione tecnica

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione con sbarramenti di ritenuta

Derivazioni da pozzo e da sorgente:
• una copia completa della domanda e degli allegati tecnici, se sono previste varianti alle opere
• quattro copie della planimetria
• quattro copie della corografia
• quattro copie della relazione tecnica

Dovrà essere prodotta una ulteriore copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia:
- in caso di derivazione ricadente in una area protetta
- in caso di derivazione classificata come grande derivazione

Derivazioni soggette a procedura semplificata:
• una copia dell'istanza e dei relativi allegati

Dovrà essere prodotta inoltre una copia della relazione tecnica, della planimetria e della corografia in caso di derivazione ricadente in una area protetta
Dovrà essere prodotta un ulteriore copia completa della domanda e degli allegati tecnici in caso di derivazione con presenza di opere in alveo.

VI. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RINNOVO DI CONCESSIONE

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
La domanda e gli allegati tecnici di cui alle successive Parti del presente Allegato devono essere presentati in n. 1 originale.

VII. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO E RELATIVO RINNOVO

La domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
La domanda è corredata da una relazione tecnica che illustri il fabbisogno idrico e da un estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 riportante la localizzazione dell'attingimento.
La domanda e gli allegati tecnici devono essere presentati in n. 1 originale.

PARTE II
Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali

I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto di derivazione deve essere redatto sulla base di una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto dei prelievi legittimamente in atto e tenendo conto delle portate che devono essere rilasciate in alveo a valle della presa per le esigenze di tutela della qualità ambientale del corpo idrico.
Alla domanda di derivazione devono essere allegati:
A 1. la sintesi non tecnica nel caso di derivazioni di portata massima richiesta uguale o maggiore di 100 litri al secondo, ridotti a 50 litri al secondo per derivazioni che prevedono scarichi
A 2. la relazione tecnica particolareggiata
A 3. la corografia
A 4. la planimetria
A 5. i profili longitudinali e trasversali
A 6. i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte
A 7. il piano finanziario delle opere progettate

A 8. il cronoprogramma dei lavori
A 9. la scheda del catasto derivazioni idriche
A 10.lo studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto
A 11.il piano di gestione e manutenzione delle opere

Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento vale quanto segue:

- l'elaborato di cui al punto A1 potrà essere sostituito dalla sintesi in linguaggio non tecnico dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;
- l'elaborato di cui al punto A7 potrà essere sostituito dal quadro programmatico dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato;
- gli elaborati di cui ai punti A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente regolamento;
- gli elaborati di cui al punto A10 potranno essere sostituiti dal quadro ambientale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto riportato nel presente allegato.

A 1. Sintesi non tecnica

La sintesi in linguaggio non tecnico deve contenere le informazioni più significative presenti nella relazione tecnica e nella relazione idrologica che accompagnano l'istanza di derivazione, nonché una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in progetto.

Le informazioni minime da inserire nella sintesi in linguaggio non tecnico riguardano:

- la motivazione, il costo e i tempi dell'intervento;
- l'ubicazione delle opere di presa;
- le caratteristiche del prelievo (portata massima, portata media, durata del prelievo ed eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo);
- le caratteristiche dell'opera di presa;
- le caratteristiche delle infrastrutture a servizio dell'opera di presa e di quelle finalizzate all'uso dell'acqua;
- l'ubicazione delle eventuali opere di restituzione e loro caratterizzazione;
- l'inquadramento del progetto in relazione alle norme e agli strumenti di pianificazione vigenti;
- le finalità dell'opera di derivazione alla luce del quadro socio-economico locale;
- l'analisi dei prevedibili impatti che la derivazione comporterà sul corpo idrico e la descrizione delle misure previste per limitarne gli effetti.

L'elaborato deve essere redatto utilizzando un linguaggio che permetta la facile comprensione a un ampio pubblico.

Al fine di consentirne l'agevole riproducibilità, il documento dovrà essere presentato in formato A4 con la sola eccezione della corografia e della planimetria che dovranno essere prodotte in formato A3.

A 2. Relazione tecnica particolareggiata

La relazione tecnica particolareggiata dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione, nonché della capacità finanziaria del proponente.

Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto di seguito indicati.

Fabbisogno Idrico

Per le derivazioni ad uso potabile deve essere illustrata e giustificata l'effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore.

Per le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposita metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Nel caso di progettazione di centrali idroelettriche, destinate a cedere energia alla rete, deve essere dimostrata la coerenza con le linee del Piano regionale energetico ambientale.

Per le derivazioni ad uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico.

Per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo.

Per tutti gli altri usi deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti.

L'eventuale richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano per un uso diverso da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione che dimostri l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Idrologia

La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisce in un sistema di razionale utilizzazione del corso d'acqua e del relativo bacino imbrifero.

Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare, di norma effettuato a partire da serie storiche di misure, dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (Q media annua, Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferiti all'anno medio e all'anno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da por-

tate medie con frequenza di superamento dell'80%.

Ove il prelievo massimo istantaneo richiesto superi la portata media annua del corso d'acqua e sia comunque superiore a 1.000 litri/secondo, la caratterizzazione del regime idrologico nella sezione di presa deve essere sempre basata su misure dirette di portata. Nel caso di corsi d'acqua sprovvisti di stazioni fisse di monitoraggio il proponente dovrà validare la ricostruzione del regime di portate effettuata con i classici metodi dell'idrologia (ad esempio utilizzando criteri di similitudine idrologica con riferimento a bacini analoghi, strumentati) con i dati di portata misurati in continuo nella sezione di presa per un periodo non inferiore ad un anno idrologico. In tali casi la rilevazione dei dati dovrà proseguire anche durante l'iter istruttorio dell'istanza di concessione di derivazione e nella successiva fase di utilizzazione dell'acqua, ove il prelievo sia autorizzato.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno essere caratterizzati in termini di frequenza e persistenza delle portate.

I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in una curva di durata delle portate disponibili e di quelle utilizzabili.

È ammesso il ricorso a determinazioni basate su formule di regionalizzazione opportunamente interpretate in relazione alle effettive utilizzazioni in atto sul bacino, solo per derivazioni di portata massima inferiore al 15% della portata media annua del corso d'acqua, quantificata nella sezione di presa e comunque inferiori a 100 litri al secondo.

Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati e una descrizione della natura e qualità del trasporto solido in sospensione al fine di valutare l'apporto complessivo di sedimenti.

Determinazione del minimo deflusso vitale

Il proponente deve quantificare secondo le norme vigenti la portata minima che dovrà essere lasciata fluire in alveo a valle dell'opera di presa mediante una opportuna regolazione dei dispositivi di rilascio.

Quadro degli utilizzi esistenti

Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in essere ubicate nel tratto di corso d'acqua interessato dal nuovo prelievo.

Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento

La relazione deve contenere la giustificazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la possibilità costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi.

A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; la caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti fra di loro.

Devono essere descritti gli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonché le soluzioni adottate per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso d'acqua a valle della captazione e il transito dell'ittiofauna.

Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte dall'inserimento di manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni.

Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere: canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque usate nonché dei dispositivi di limitazione e modulazione delle portate da prelevare e delle portate da rilasciare in alveo.

Per le derivazioni ad uso idroelettrico deve essere fornita una stima della produzione di energia nell'anno medio espressa in gigawattora nonché una valutazione del costo di produzione del chilowattora.

Nella relazione devono essere esposte le considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto con altre possibili soluzioni.

Il proponente deve inoltre allegare un estratto del piano regolatore comunale o intercomunale dal quale risulti la destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere, nonché l'elencazione di tutti i vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento in progetto e le possibili interferenze con infrastrutture pubbliche.

A 3. Corografia

La corografia deve permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso d'acqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e l'ubicazione delle medesime.

La corografia dovrà essere eseguita in scala idonea, in modo che l'elaborato possa comprendere le principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere.

A 4. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nell'area.

A 5. Profili longitudinali e trasversali

Ove il progetto preveda la realizzazione di sbarramenti fissi in alveo andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua (fondo alveo e sponde) da cui si vuole derivare, nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto dalle opere in progetto nello stato di massima piena, nonché il profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi e inamovibili, le opere che si progetta di costruire.

In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale restituzione dell'acqua dovrà essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso d'acqua di cui saranno evidenziati oltre alle opere in progetto: il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonché le sezioni delle arginature, quando queste siano presenti.

Sulle medesime sezioni dovranno essere rappresentate, debitamente quotati, i livelli di magra, di acque ordinarie e di massima piena, nonché le opere progettate.

Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalità e/o interferenza lungo l'asse dei medesimi.

Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento.

Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere d'ordinario nel rapporto di 1:1.000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, salvo casi speciali.

Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nell'ambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile.

Nelle sezioni le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano quotato adottato per i profili longitudinali.

A 6. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessità dell'opera.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella rappresentazione delle parti che svolgono una funzione di regolazione idraulica, parti che dovranno essere debitamente quotate.

A 7. Piano finanziario delle opere progettate

Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione della derivazione nel suo complesso ai prezzi correnti.

Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.

A 8. Cronoprogramma dei lavori

Il cronoprogramma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi d'attuazione

A 9. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 10.Compatibilità ambientale del prelievo idrico

Per le derivazioni sottoposte alla fase di valutazione prevista dalla l.r. 40/1998 gli elaborati di seguito elencati, congiuntamente a quelli descritti ai punti da A1 ad A9, costituiscono requisito essenziale per l'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento.

In tale sede l'autorità concedente verificherà la corrispondenza dei contenuti del Quadro progettuale e ambientale con i requisiti minimi di cui al presente allegato.

Le presenti disposizioni costituiscono inoltre elemento di riferimento per l'espressione del parere dell'autorità concedente in merito alla fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 11 della l.r. 40/98.

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione l'autorità concedente, oltre alla presentazione degli allegati tecnici di cui ai punti da A1 ad A9, ha facoltà di richiedere, motivandolo, anche per le derivazioni che sottoposte alla fase di verifica di cui all'articolo 10 della l.r. 40/98 risultino escluse dalla fase di valutazione, la presentazione di un'apposita relazione di compatibilità ambientale del prelievo relativamente a specifiche componenti ambientali, in funzione delle caratteristiche tecniche dell'opera ed alle peculiarità del contesto ambientale coinvolto.

Il proponente dovrà integrare la documentazione progettuale prevista con gli approfondimenti necessari in relazione alle componenti ambientali interessate dalla derivazione, sviluppati secondo i criteri di seguito illustrati, in caso di derivazioni non soggette ad alcuna procedura di valutazione ambientale nazionale o regionale, la cui portata massima richiesta sia uguale o maggiore al 15% del deflusso medio annuo del corso d'acqua naturale calcolato alla sezione di presa e che insistano:

- su corsi d'acqua che richiedono protezione o miglioramento per esser idonei alla vita dei pesci, come designati e classificati da atti regionali attuativi degli articoli 10 e seguenti del d.lgs. 152/1999
- su tratti fluviali che, per scarsa antropizzazione e assenza di prelievi, hanno conservato un elevato grado di naturalità.

Sono comunque escluse dalla presentazione dei predetti approfondimenti le domande per derivazioni soggette a procedura semplificata ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento.

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo va basata sull'analisi delle interazioni che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sul corso d'acqua e relative pertinenze (fasce fluviali) con particolare approfondimento relativamente all'ecosistema fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

- morfologia dell'alveo
- acquiferi
- qualità dell'acqua
- ittiofauna
- vegetazione
- paesaggio

Le azioni connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'opera da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, già caratterizzate secondo i requisiti minimi di cui ai punti A2, A3, A4, A5 ed A6, sono le seguenti:

- variazioni di portata
- variazioni del profilo della corrente
- variazione dell'idrodinamica fluviale
- interruzione della continuità del corso d'acqua
- inserimento di manufatti e manipolazione del contesto ambientale preesistente (alveo, sponde, golene)

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente all'analisi di ogni componente ambientale va articolata secondo il seguente schema logico:

Fase A: analisi dello stato di fatto di ogni componente

ambientale considerata in assenza dell'opera;

Fase B: descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto comportano su ogni componente ambientale considerata, tenendo in conto sia le fasi di cantiere, che lo stato di esercizio dell'opera;

Fase C: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto su ogni componente ambientale considerata, specificando opportuni dispositivi di monitoraggio da attivare successivamente alla realizzazione dell'opera, volti a verificare ed eventualmente correggere le suddette misure intraprese.

La "regione idrologica" da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo dovrà avere la seguente estensione:

- a monte dell'opera di presa: fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato (calcolato al punto A2), e comunque almeno sino ad una distanza a monte dell'opera di presa pari a 10 volte la larghezza della sezione dell'alveo naturale inciso in tale tratto;
- a valle dell'opera di presa: se la derivazione prevede una restituzione puntuale l'estremo di valle della regione idrologica andrà individuato ad una distanza a valle della sezione di restituzione pari ad almeno 10 volte la larghezza della sezione dell'alveo naturale inciso in tale tratto. Nel caso di derivazioni senza restituzione l'estremo di valle andrà individuato ad una sezione posta a valle dell'immissione del primo affluente naturale che determina un significativo aumento del DMV idrologico del corso d'acqua su cui insiste la derivazione (>10%), ad una distanza pari a 10 volte la larghezza dell'alveo naturale inciso misurata immediatamente a valle di tale nodo idraulico. Eventuali deroghe al predetto valore andranno adeguatamente motivate;
- estensione laterale sponde-golene: limite della fascia A come individuata dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po 11 maggio 1999, n.1.

Di seguito si riportano i requisiti minimi che vanno presi in esame per ognuna delle suddette componenti ambientali nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente alle fasi A e B. L'eventuale mancata conformità a tali requisiti minimi dovrà essere adeguatamente motivata.

Morfologia dell'alveo

- Fase A

Inquadramento geomorfologico del bacino sotteso, con particolare riferimento alle tendenze evolutive del corso d'acqua ed alla stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua e redazione della "Carta geomorfologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo l'intera regione idrologica ed evidenziando i seguenti aspetti: andamento plani-altimetrico del corso d'acqua, eventuali aree di divagazione laterale dell'alveo, forme fluviali relitte (paleoalvei, alvei epigenetici, meandri abbandonati (cut-offs), etc.), terrazzi alluvionali e relativi orli di scarpata, alveo di magra e principali bracci di crescita, tratti di sponda in erosione e tratti con tendenza alla sedimentazione, principali barre longitudinali, zone inattive nei confronti dei deflussi, localizzazione di fenomeni di instabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua, localizzazione di singolarità naturali e dovute ad infrastrutture e manufatti preesistenti (arginature, briglie, soglie, attraversamenti, etc.).

Analisi granulometrica del materiale costituente il fondo alveo e le sponde almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell'opera di presa ed in una del tratto a valle.

Caratterizzazione quali-quantitativa del trasporto solido e determinazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate (applicazione della teoria del moto incipiente di Shields o equivalenti) per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).

- Fase B

Sulla base della caratterizzazione delle caratteristiche del substrato di fondo alveo a valle dell'opera di presa, valutazione della possibile ramificazione pluricursale delle portate rilasciate - Valutazione dell'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.

Sulla base del tracciamento dei profili di superficie libera relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena, valutazione delle eventuali interazioni tra opera e le tendenze evolutive del corso d'acqua e la stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua.

Quantificazione del fenomeno di interrimento dell'alveo a monte dell'opera di presa e dell'interrimento delle opere di derivazione, specificando le modalità e le tempistiche previste per il ripristino della funzionalità delle opere.

Quantificazione della variazione del diametro minimo stabile nelle sezioni considerate per portata media annua e portata di piena (Tr=100 anni).

Valutazione dell'erosione localizzata a valle dei manufatti in alveo per la portata di piena (Tr=100 anni).

Quantificazione dei volumi di materiale movimentati (scavi e riporti) durante le fasi di cantiere con specificazione della destinazione di eventuali materiali di risulta.

Acquiferi

- Fase A

Inquadramento idrogeologico relativo alla regione idrologica considerata, con localizzazione e caratterizzazione (uso, portate media e massima) di tutti i pozzi e le sorgenti esistenti nelle aree limitrofe al corso d'acqua, caratterizzando la stratigrafia locale e, possibilmente mediante misure dirette e/o metodi geofisici, l'andamento della superficie piezometrica, la soggiacenza rispetto al piano di campagna, la direzione ed il verso di deflusso, il gradiente idraulico, le oscillazioni annue del livello di falda, la qualità delle acque sotterranee (falda superficiale e profonda), e definendo i rapporti di interdipendenza diretta tra corso d'acqua ed acquiferi.

Redazione della "Carta idrogeologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4) includendo l'intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.

- Fase B

Sulla base della caratterizzazione della permeabilità del substrato di fondo alveo a valle dell'opera di presa, valu-

tazione della possibile infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate - Valutazione dell'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.

Valutazione della variazione dei livelli di falda a monte e valle dell'opera di presa in funzione delle previste variazioni del profilo della corrente relativo agli stati di magra ed ordinario, e quantificazione dell'estensione delle aree interessate da tale modifica e conseguente individuazione delle infrastrutture coinvolte (localizzazione su "Carta idrogeologica").

Valutazione della possibile alterazione della qualità chimico-fisica delle acque dovuta agli interscambi corso d'acqua/acquifero a monte ed a valle dell'opera di presa.

Qualità dell'acqua

• Fase A

Caratterizzazione quali-quantitativa e localizzazione di tutti gli elementi di pressione (scarichi, prelievi, carichi inquinanti sul bacino, etc.) insistenti sul bacino sotteso sino all'estremo di valle della regione idrologica considerata.

Integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti relativi alla caratterizzazione della qualità delle acque superficiali mediante apposite campagne di monitoraggio almeno in una sezione rappresentativa del tratto a monte dell'opera di presa ed in una del tratto a valle in condizioni idrologiche di magra (prossime al valore di DMV), ed ordinarie (prossime al valore di portata media annua), nonché, ove applicabile, durante il periodo di massimo carico antropico per affluenza turistica: valutazione dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale ai sensi del d.lgs. 152/1999 e s.m.i. (prevedere in ogni caso valutazione dell'indice IBE, analisi ecotossicologiche e sui sedimenti).

• Fase B

Valutazione dell'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche di acqua e sedimenti a monte dell'opera di presa.

Valutazione delle possibili alterazioni dello stato di qualità ecologico, chimico ed ambientale nel tratto di valle. In caso di presenza di scarichi simulazione delle nuove condizioni qualitative indotte dall'opera di presa in funzione dei rilasci previsti e valutazione delle eventuali esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nel corso d'acqua in funzione delle attività antropiche esistenti.

Valutazione dell'impatto sulle comunità di macroinvertebrati acquatici e della eventuale conseguente modifica della classe di qualità biologica (indice IBE).

Ittiofauna

• Fase A

Caratterizzazione della popolazione ittica e degli ambienti significativi (tratti d'alveo nei quali i pesci risultino isolati e impossibilitati a effettuare percorsi migratori a causa della presenza di ostacoli naturali o artificiali al libero movimento della fauna ittica) presenti lungo la regione idrologica considerata: integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti mediante apposite campagne di monitoraggio con elettrostorditore (campionamento qualitativo) almeno in un tratto rappresentativo del corso d'acqua che comprenda la sezione di presa.

Descrizione della frequenza e della struttura della popolazione delle diverse specie campionate, della presenza di specie significative, caratterizzanti la zona ittica e di elevato pregio e valore naturalistico e dei principali periodi critici del normale ciclo biologico (riproduzione e prima fase del ciclo vitale, migrazioni, etc.).

• Fase B

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti sia alle fasi di cantiere sia ad opera funzionante a regime in funzione delle previste variazioni delle caratteristiche idrologiche (portata, tiranti idrici, idrodinamica fluviale) e di trasporto solido e qualità dell'acqua nei diversi periodi dell'anno in relazione ai principali periodi critici del normale ciclo biologico delle diverse specie campionate.

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti all'interruzione del corso d'acqua e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento.

Vegetazione

• Fase A

Inquadramento delle principali caratteristiche floristico-vegetazionali della regione idrologica considerata, localizzando e caratterizzando su entrambe le sponde l'eventuale presenza di specie rare e/o protette e biotopi segnalati e non, e le principali tipologie vegetazionali classificate in base alla tipologia ambientale (Corine) e corredate da relativo elenco floristico, desunto da dati bibliografici ed osservazioni dirette, anche mediante rilievi fitosociologici sulle formazioni di maggior pregio.

Ove applicabile effettuare approfondimenti su greto, arbusteto e bosco ripariale. Nel caso di aree a bosco effettuare considerazioni di carattere forestale-selvicolturale (valutazione della stabilità del bosco, tramite determinazione del grado di evoluzione della vegetazione, della complessità strutturale, dell'età del popolamento e della presenza di aree di rinnovamento).

Redazione della "Carta della vegetazione" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A3 ed A4 - o di maggior dettaglio) includendo l'intera regione idrologica influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.

• Fase B

Con riferimento alle aree di cantiere ed ai tracciati delle piste d'accesso e delle opere in progetto quantificare l'estensione delle aree interessate e caratterizzare con il maggior grado di dettaglio le tipologie vegetazionali che saranno soggette ad impatto irreversibile per occupazione permanente o reversibile per occupazione temporanea, in termini di specie interessate e stima del numero di esemplari interessati per specie, specificando le modalità di gestione e ripristino vegetazionale di suolo (terreno vegetale) e soprassuolo.

In funzione delle previste variazioni del profilo della corrente e della conseguente variazione dei livelli di falda a monte e valle dell'opera di presa, valutazione dei più probabili impatti sulla vegetazione presente nelle aree interessate.

Paesaggio

• Fase A

Individuare l'interessamento di zone di interesse paesistico, naturalistico, culturale, architettonico, urbanistico ed archeologico e di aree protette. Localizzazione e caratterizzazione (stima dell'entità numerica dei potenziali osservatori ed effettuazione riprese fotografiche in periodo estivo ed invernale) dei principali punti di vista dai quali è visibile la sezione di presa e la regione idrologica influenzata dal prelievo.

• Fase B

Simulazione mediante tecniche di "fotomontaggio" dell'intrusione visiva delle opere riproducendone con particolare cura le dimensioni (specialmente quelle verticali), i materiali di costruzione, i colori e la riflettività alla luce solare.

A 11.Piano di gestione e manutenzione delle opere

Il piano di gestione e manutenzione delle opere è il documento che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza atte a favorire il risparmio idrico. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione delle opere.

Il piano contiene le seguenti informazioni:

- la collocazione delle parti menzionate;
- la rappresentazione grafica;
- la descrizione sintetica di tutte le attrezzature ed i sistemi previsti per la gestione e manutenzione dell'opera (ad es. sistemi di telecontrollo e sensori di monitoraggio, allacciamenti rete elettrica esterna, presenza di sistemi oleodinamici, gruppi elettrogeni, sgrigliatori e modalità di smaltimento del materiale sgrigliato, stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti quali oli, vernici, lubrificanti, etc., modalità di gestione dell'interrimento dell'invaso e delle opere di presa)
- le modalità di uso corretto delle opere;
- il livello minimo delle prestazioni;
- un programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale in momenti successivi della vita dell'opera;
- un programma di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione previsti, al fine di fornire le informazioni per una maggiore efficienza dell'opera.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, però, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque superficiali pertinenti al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazione degli interventi proposti.

III. RINNOVO

Alle domande di rinnovo di una derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione illustrativa che documenti il fabbisogno attuale nonché le modalità di esercizio della derivazione e di rispetto degli obblighi di rilascio in alveo;
- piano di gestione e manutenzione delle opere.

L'Ufficio ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, in sede di rinnovo richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere, costituito da:

- relazione tecnica illustrativa;
- corografia;
- planimetria;
- profili longitudinali e trasversali;
- disegni particolareggiati.

PARTE III
Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi

I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione di acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo della falda con le massime garanzie a livello ambientale. Nel progetto di tale opera si deve altresì accertare che questa sia adeguata alle caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:

A 1. lo studio idrogeologico
A 2. il progetto dell'opera di captazione
A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche

A.1 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di campo-pozzi le distanze sono calcolate a partire dal perimetro del campo stesso. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio idrogeologico è schematizzato come previsto dai punti successivi.

Lineamenti geologici e geomorfologici

Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonché, per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.

La descrizione geologica e geomorfologia comprende:

- la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;
- la morfologia della superficie topografica con l'indicazione degli eventuali limiti geomorfologici;
- i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;
- i fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi d'acqua ed i fenomeni di subsidenza in atto

che possono interessare l'opera di captazione;
- la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.

Caratterizzazione idrogeologica

Lo studio della struttura idrogeologica deve permettere di individuare il comportamento idrodinamico dell'acquifero da captare e il rapporto di quest'ultimo con altri livelli produttivi più o meno separati idraulicamente da esso.

Allo scopo occorre:
- individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi captati e attraversati;
- verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra acquiferi superficiali e profondi;
- descrivere le modalità di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea.

La struttura idrogeologica studiata deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.

Nel caso di richiesta di utilizzazione di acque di falde profonde per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, lo studio deve altresì evidenziare la non disponibilità di risorse idriche alternative o la loro disponibilità in quantità non sufficiente e perciò necessitante di integrazione. La carenza di acqua di falda freatica o l'eventuale incompatibilità qualitativa della stessa, in particolare, deve essere dimostrata attraverso un approfondito studio idrogeologico ed idrochimico.

Carte piezometriche e di soggiacenza

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dalla definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta quest'ultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.

Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:
- le coordinate U.T.M.;
- le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e l'acquifero cui si riferisce il dato rilevato;
- la quota del piano campagna s.l.m.;
- la soggiacenza della falda;
- il livello piezometrico;
- la data delle misure.

Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo.

Ubicazione dei centri di pericolo

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, nell'individuare il sito idoneo alla captazione deve essere accertata nel raggio di almeno duecento metri dal punto prescelto l'assenza di centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del D.Lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

L'eventuale presenza di centri di pericolo nel raggio di duecento metri può essere ammessa solo quando nella zona la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da captare risulta, tramite approfonditi studi, bassa o molto bassa ed i centri di pericolo si trovano ai lati o a valle della direzione di flusso della falda e comunque all'esterno del probabile fronte di alimentazione del pozzo, valutato in funzione della portata massima estraibile.

Nell'area investigata dallo studio idrogeologico l'istante, in collaborazione con il Comune territorialmente interessato dalla captazione e dai Comuni eventualmente interessati dall'area di salvaguardia, effettua il censimento di tutte le attività, insediamenti e manufatti, in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque, con particolare riguardo ai centri di pericolo, alle strutture ed alle attività di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 152/1999 e alla normativa regionale attuativa.

A.2 Progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve garantire la massima funzionalità del pozzo valutando correttamente i rapporti tra il diametro delle colonne, il completamento (filtro/dreni) e l'equipaggiamento da un lato, e le caratteristiche granulometriche dell'acquifero e la potenzialità della falda da captare dall'altro, al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.

L'opera di captazione dovrà filtrare un solo tipo di falda ai sensi dell'art. 2, comma 6 della l.r. 22/1996 che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde.

Il pozzo deve essere provvisto di:
- tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondità del livello dinamico alla portata massima di esercizio) e di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per l'effettuazione delle misure piezometriche nel pozzo;
- rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata;
- misuratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti.

La parte superficiale dei pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve essere contenuta in un'apposita cabina in uso esclusivo, accessibile solo al personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra il suolo in relazione alle possibilità tecniche. Le dimensioni della cabina devono consentire l'agevole accesso e la libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione; la cabina deve essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle pareti e dalla copertura.

In tutti gli altri casi la testa del pozzo, qualora non sia previsto l'avanpozzo, deve essere comunque stagna e a perfetta tenuta ermetica.

Deve essere prevista la redazione, a cura del direttore lavori, del giornale di cantiere dove saranno dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese.

Elaborati specifici a corredo del progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.

Tale progetto deve contenere:

- il comune e, se nota, la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
- la mappa catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione del pozzo;
- l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione del pozzo;
- la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruito il pozzo (in metri s.l.m.) e le coordinate U.T.M.;
- la profondità prevista del pozzo espressa in metri;
- il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
- le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
- i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
- la granulometria e la posizione del dreno prevista rispetto al piano di campagna;
- il tipo di cementazione, il materiale usato e la posizione prevista rispetto al piano di campagna;
- il tipo di filtri e la posizione prevista delle finestrature drenanti.

É richiesta particolare cura nella progettazione dei lavori di isolamento delle falde attraversate: nella relazione tecnica dovranno essere riportati i disegni esemplificativi sulle tecniche di isolamento che si prevede di adottare nonché il materiale da utilizzare e le modalità della sua messa in opera.

Il progetto di massima deve inoltre contenere indicazioni sull'utilizzazione prevista e precisamente:

- i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
  - per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
  - per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
  - per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
  - per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo;
  - per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
- la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e i volumi massimi e medi annui espressi in metri cubi;
- la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;
- le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse, di superficie, ecc.) e più precisamente il tipo di impianto di sollevamento previsto (fisso o mobile) e la potenza del motore;
- i tracciati, il materiale ed i diametri delle condotte, la presenza di serbatoi di accumulo.

Per quanto riguarda la raccolta di dati da effettuarsi durante la fase di esecuzione e di collaudo dell'opera devono essere previste le seguenti modalità esecutive:

- campionamento e, per pozzi che attingono da falde profonde, prove di logs geofisici in pozzo quando le tecniche di perforazione (a rotazione con distruzione di nucleo) non consentono di determinare chiaramente la stratigrafia dei terreni attraversati; i campioni di terreno dovranno essere custoditi in appositi contenitori con l'indicazione della profondità a cui il materiale è stato prelevato, fino all'avvenuto collaudo dell'opera;
- prova di pozzo a portata variabile, con almeno tre gradini di portata, sulla base della quale determinare l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico e l'abbassamento specifico.

Le prove di pompaggio devono essere eseguite dopo lo spurgo del pozzo che dovrà continuare fino alla chiarificazione dell'acqua estratta e in ogni caso, dopo un tempo di arresto dell'emungimento tale da consentire alla falda il raggiungimento del livello statico.

La portata utilizzata nell'esecuzione delle prove deve essere commisurata alla portata massima d'esercizio.

Qualora siano presenti idonei punti di monitoraggio del livello piezometrico, diversi dal pozzo in oggetto, potranno essere utilizzati ai fini della prova.

Nel caso in cui le prove vengano eseguite con criteri diversi da quelli sopra indicati o comunque in contrasto con le comuni prescrizioni tecniche riportate in letteratura, dovranno esserne chiaramente esplicitate le motivazioni.

Per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde è richiesta la prova di falda a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati) sulla base della quale determinare la tipologia di acquifero captato e i principali parametri idrodinamici dello stesso (trasmissività, coefficiente di immagazzinamento, conducibilità idraulica, porosità efficace).

I parametri idrogeologici desunti dalla prova di falda sono inoltre utilizzati per determinare il cono di depressione indotto dal pompaggio alla portata massima di esercizio del pozzo, per definire le linee isocrone e individuare le aree di salvaguardia.

Il fronte di alimentazione con il quale definire le isocrone si determina simulando un regime permanente o di equilibrio oppure un regime transitorio o di non-equilibrio con un pompaggio del pozzo per almeno sette giorni alla

portata massima di prelievo prevista. Al fine di poter verificare il dimensionamento delle aree di salvaguardia devono essere riportati in relazione oltre ai parametri idrodinamici sopraelencati anche il gradiente idraulico e le direzioni di flusso della falda utilizzato per il dimensionamento delle stesse.

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

A 1. lo studio idrogeologico, contenente i risultati delle prove di emungimento, per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde;
A 2. la relazione tecnico-illustrativa, comprensiva degli elaborati grafici ove richiesti;
A 3. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti;

A. 1 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine all'ubicazione geografica, alle caratteristiche di permeabilità, al grado di confinamento e al comportamento idrodinamico dell'acquifero captato; deve inoltre riportare i risultati delle prove di emungimento effettuate.

A. 2 Relazione tecnico-illustrativa

La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione e al fabbisogno idrico attuale, nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi.

A. 3 Stato di consistenza

Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate (la profondità rispetto al piano-campagna, il numero e la posizione delle finestrature drenanti, il tipo di filtri, la posizione della cementazione, dei drenaggi, del sigillo e dei riempimenti nonché il profilo stratigrafico) nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE IV
Allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive

I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione da sorgente per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo delle emergenze della falda con le massime garanzie a livello ambientale.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:

A 1. lo studio idrogeologico
A 2. il progetto dell'opera di captazione
A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche

A.1 Studio idrogeologico

Lo studio Idrogeologico da allegare alla domanda di concessione di derivazione delle acque sorgive descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di più punti di emergenza le distanze sono calcolate a partire dalle sorgenti più esterne. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio Idrogeologico di una sorgente deve essere volto ad approfondire le conoscenze su:

- l'inquadramento geologico-strutturale comprensivo della caratterizzazione della litologia superficiale;
- l'identificazione geografica ed idrogeologica, quest'ultima contenente almeno le seguenti informazioni:
  - la classificazione idrogeologica della sorgente (per limite di permeabilità, per soglia di permeabilità, per affioramento della superficie piezometrica);
  - la tipologia della struttura acquifera (acquifero fratturato, acquifero carsico, acquifero poroso, acquifero a permeabilità mista);
  - l'identificazione cartografica del bacino di alimentazione della sorgente;
  - la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo (dati sulle precipitazioni pertinenti l'area di alimentazione ricavati da stazioni meteorologiche esistenti sulla zona, da stazioni limitrofe o da stazioni installate appositamente);
  - le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione

idrica sotterranea verso l'emergenza;
- uno studio particolareggiato alla scala 1:2.000 delle principali caratteristiche della zona di emergenza tramite un rilevamento geologico di dettaglio e eventuali prospezioni geofisiche e/o sondaggi geognostici esplorativi;
- definizione del regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il più lungo possibile);
- la qualità di base delle acque che si intendono captare (analisi chimiche pregresse e nuove) e la valutazione dello stato chimico in base all'Allegato 1 del D.Lgs. 152/1999;

sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima del quantitativo d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento e sulla qualità dell'acqua stessa;

- la descrizione degli usi prevalenti del suolo in un intorno significativo e l'eventuale tipologia delle aree urbanizzate nello stesso intorno;
- i processi geomorfici caratteristici, gli eventuali dissesti ed i possibili fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione, al fine di assicurare alla stessa un'efficace protezione da eventuali frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.

Limitatamente ai prelievi ad uso potabile di acque sorgive erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dall'individuazione e localizzazione dei centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del D.Lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; l'area da indagare si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a duecento metri con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'emergenza ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

A.2 Progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.

Tale progetto deve contenere:

- il comune e, se nota, la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
- la carta catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione della captazione;
- l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione della captazione;
- la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruita l'opera di captazione (in metri s.l.m.)
- i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
  - per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
  - per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
  - per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
  - per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi e le corrispondenti tonnellate di peso vivo;
  - per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
- la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e volume medio annuo espresso in metri cubi;
- le principali caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di captazione ed il relativo progetto in allegato;
- l'equipaggiamento dell'opera di captazione (misuratore di portata o registratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti).

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

A 1. lo studio idrogeologico, contenente la caratterizzazione idrogeologica ed idrodinamica dell'acquifero alimentante l'emergenza, per i prelievi di acqua sorgiva destinata al consumo umano;
A 2. la relazione tecnico-illustrativa comprensiva degli elaborati grafici, ove richiesti;
A 3. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i dise-

gni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti.

A. 1 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico deve fornire elementi in ordine all'ubicazione geografica, alla struttura dell'acquifero che alimenta la sorgente, alla tipologia idrogeologica della sorgente captata, alle probabili aree di alimentazione, alla stima sommaria degli apporti meteorici che esse ricevono nel tempo, alle condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed al modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza; lo studio deve, inoltre, contenere i dati che hanno consentito di definire il regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il più lungo possibile).

A. 2 Relazione tecnico-illustrativa

La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione, al fabbisogno idrico attuale nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sorgive.

A. 3 Stato di consistenza

Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE V
Allegati tecnici delle domande di concessione soggette a procedura semplificata

I. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI CON OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione deve essere corredato dalla documentazione di seguito elencata:

A 1. relazione tecnica;
A 2. corografia;
A 3. planimetria;
A 4. profili longitudinali e trasversali;
A 5. disegni particolareggiati delle principali opere d'arte;
A 6. scheda del catasto derivazioni idriche.

A 1. Relazione tecnica

La relazione deve fornire la descrizione delle principali opere in progetto e in particolare delle modalità di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale la cui determinazione potrà essere richiesta all'ufficio. Nel caso in cui siano previste opere soggette alla disciplina del decreto ministeriale 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", dovrà essere prodotta anche una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto.

Nel caso in cui siano previste opere in alveo dovranno essere allegati i calcoli di dimensionamento idraulico delle opere di presa e dei manufatti preposti al rilascio in alveo.

Per le derivazioni ad uso energetico devono essere indicati: salti utili, potenza nominale media, potenza installata, numero di turbine e tipo.

Nella relazione dovrà essere specificato se le opere in progetto sono coerenti con le previsioni del piano regolatore comunale o intercomunale.

A 2. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.

A 3. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua nonché il tracciato dei principali canali o condotte in progetto.

A 4. Profili longitudinali e trasversali

In presenza di sbarramenti fissi in alveo, andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua, da cui si vuole derivare nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato.

Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate, le opere che si progetta di costruire nell'alveo o sulle sponde.

Nel caso di impianti per la produzione di energia dovrà essere prodotto il profilo longitudinale delle condotte di adduzione e restituzione in opportuna scala.

A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su un piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e complessità dell'opera.

A 6. Scheda del catasto delle derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza di concessione la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

II. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione deve essere corredato dalla documentazione di seguito elencata.

A 1. relazione illustrativa;
A 2. corografia;
A 3. planimetria;
A 4. scheda del catasto derivazioni idriche.

A 1. Relazione illustrativa

La relazione deve illustrare l'uso dell'acqua, i quantitativi necessari e le modalità con cui avviene il prelievo.

A 2. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.

A 3. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua.

A 4. Scheda del catasto derivazioni idriche

All'istanza di concessione deve essere allegata la scheda del catasto derivazioni, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

III. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggetta a procedura semplificata. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnica o illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggetta a procedura semplificata pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

IV. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alle domande di rinnovo deve essere allegata al seguente documentazione:

A 1. relazione illustrativa;
A 2. stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto.

A 1. Relazione illustrativa

La relazione deve fornire elementi in ordine all'interesse dell'istante a continuare l'esercizio della derivazione, al fabbisogno idrico attuale e descrivere le modalità di rilascio in alveo del minimo deflusso vitale, se attuato, nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della derivazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata.

A 2. Stato di consistenza

Lo stato di consistenza, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati grafici di seguito indicati e redatti secondo le modalità descritte a proposito di nuove derivazioni:

- corografia;
- planimetria;
- profili longitudinali e trasversali (nel caso di opere in alveo e sulle sponde);
- disegni particolareggiati delle principali opere d'arte (nel caso di opere in alveo e sulle sponde).

Per le derivazioni che in origine non erano soggette ad obblighi di rilascio in alveo dovrà essere presentato il progetto di adeguamento delle opere di presa per consentire il rilascio del deflusso minimo vitale la cui determinazione potrà essere richiesta all'ufficio.

ALLEGATO B
(ART. 10, COMMA 5. ART. 20, COMMA 2)

SPESE DI ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del presente regolamento le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti sono a carico dell'istante.

Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei complessivi oneri sostenuti dall'autorità concedente per l'esame e la valutazione delle istanze, nonché per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato in funzione della complessità e durata dell'iter istruttorio ed alla tipologia di uso dell'acqua.

Nel definire le spese di istruttoria devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

B 1. la tipologia e complessità delle opere in progetto;
B 2. la complessità e la durata del procedimento;
B 3. la tipologia di acquifero interessato dal prelievo;
B 4. il valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua.

B 1. Tipologia e complessità del progetto

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- prelievi di portata massima superiori a 1.000 litri al secondo;
- prelievi di portata massima compresa tra 100 e 1000 litri al secondo, estremi compresi;
- prelievi di portata massima inferiore a 100 litri al secondo.

B 2. Complessità e durata del procedimento

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- nuove concessioni e varianti sostanziali:
  - prelievi sottoposti alla fase di valutazione prevista della legge regionale 40/1998;
  - prelievi sottoposti alla procedura ordinaria per i quali sono richiesti gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate dalla derivazione;
  - prelievi sottoposti alla procedura ordinaria;
  - prelievi sottoposti alla procedura semplificata;
- varianti non sostanziali e di rinnovi.

B 3. Tipologia di acquifero interessato dal prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- prelievi da corpo idrico superficiale;
- prelievi dalla falda freatica o da sorgenti;
- prelievi dalla falda profonda.

B 4. Valore aggiunto che il soggetto trae dall'uso dell'acqua

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- uso per produzione di beni e servizi;
- uso energetico;
- uso potabile;
- uso agricolo;
- altri usi.

Le spese di istruttoria sono quantificate dall'autorità concedente tenendo conto delle predette categorie e comunque entro i limiti di seguito indicati, rivalutabili ogni cinque anni in funzione della variazione del costo della vita:

- uso per produzione di beni e servizi
  200 - 1.000 euro
- uso energetico
  100 - 1.000 euro

• uso potabile
50 - 500 euro
• uso agricolo
50 - 300 euro
• altri usi
50 - 200 euro

Nel caso di varianti non sostanziali e di rinnovi gli importi massimi sono ridotti rispettivamente nella misura del 40% e dell'60%.

Nel caso di derivazioni soggette alla procedura semplificata le spese istruttorie non potranno eccedere i 150 euro.

ALLEGATO C
(ART. 16, COMMA 10)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE FINALE SULLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZO

La relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo deve contenere:
C 1. la relazione di regolare esecuzione dei lavori
C 2. le considerazioni idrogeologiche

C 1. Relazione di regolare esecuzione dei lavori

Il direttore dei lavori riferisce sull'andamento generale dei lavori e descrive in modo dettagliato le opere eseguite.

In particolare la relazione descrive:

- l'attrezzatura impiegata nella perforazione e la natura dei fluidi eventualmente usati;
- la profondità raggiunta dalla perforazione;
- la profondità dell'opera di captazione completata;
- le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
- i diametri nominali iniziale e finale di perforazione;
- i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
- l'esatta posizione ed il tipo di filtri utilizzati;
- la posizione degli isolamenti con la descrizione del materiale utilizzato (corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze) e della modalità di messa in opera con l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa installata o che si prevede di installare;
- la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

La direzione lavori, in corso d'opera, ha la facoltà di apportare modifiche di lieve entità rispetto al progetto iniziale quando queste sono ritenute indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori.

Non è comunque ammessa una variante in corso d'opera che preveda l'utilizzazione di acque di un tipo di falda diverso da quello indicato nell'autorizzazione alla ricerca.

C 2. Considerazioni idrogeologiche

Il professionista abilitato relaziona in merito all'assetto litostratigrafico ed idrogeologico ed in particolare descrive:

- la stratigrafia dei terreni attraversati;
- le modalità di effettuazione ed i risultati della prova a gradini di portata e, per le captazioni che prelevano acqua destinata al consumo umano e per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde, della prova a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati);
- il regime ed il movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonché la stabilità dei livelli piezometrici ed i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili.

Circa lo svolgimento delle prove di emungimento (prove a gradini di portata e/o prove a portata costante in discesa o in risalita) devono essere allegate le seguenti informazioni:

- coordinate U.T.M., quota del piano-campagna e quota bocca pozzo s.l.m. della captazione;
- esecutori, data, informazioni specifiche sugli strumenti di misura utilizzati, sulla loro disposizione nei pressi dell'opera di captazione e sulle modalità di allontanamento delle acque captate durante la prova;
- presenza, tipologia, ubicazione e quote (piano-campagna e bocca pozzo) e caratteristiche di eventuali piezometri o pozzi di osservazione;
- tabelle e grafici tempi/abbassamenti nel pozzo e nei piezometri o pozzi di osservazione;
- formule di interpretazione e di calcolo adottate;
- risultati di eventuali misure di parametri chimico-fisici effettuate nel corso della prova;
- eventuali valutazioni con prove di laboratorio (granulometria, porosità ecc.);
- nel caso di prove eseguite con immissione di traccianti, dovranno essere fornite tutte le informazioni relative alle caratteristiche chimiche del tracciante stesso, al suo utilizzo, alla misurazione delle concentrazioni e all'interpretazione dei risultati di misura.

Con la prova di pozzo a gradini di portata deve essere individuata l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico, l'abbassamento specifico, il raggio di influenza del pozzo alla portata richiesta e la trasmissività dell'acquifero.

Con la prova di falda a portata costante deve essere determinata la tipologia idraulica dell'acquifero interessato dalla captazione e la distribuzione dei valori dei parametri idrodinamici che ne governano il comportamento.

Per i pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve inoltre essere allegata alla relazione finale la documentazione contenente il dimensionamento delle aree di salvaguardia ai sensi della normativa vigente.

Per i pozzi diversi da quelli sopraindicati sono valutate le caratteristiche chimiche delle acque prelevate con particolare riferimento ai parametri che potrebbero influire sull'uso previsto; in particolare, per quanto riguarda gli usi connessi all'allevamento del bestiame deve essere verificata l'idoneità dell'acqua secondo la normativa vigente; per gli usi agricoli di tipo irriguo sono indicati i contenuti di nitrati, nitriti e ammoniaca e, ove richiesto, di fitofarmaci.

ALLEGATO D
(ART. 20, COMMA 2)

DISCIPLINARE TIPO

PARTE I
Disciplinare tipo per derivazione di acque superficiali, di sorgente, di fontanili o di trincee drenanti

N. . . . . .di repertorio
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da [1] . . . . . .
in comune di [2] . . . . . .,
ad uso [3] . . . . . .
richiesta da [4] . . . . . .
CF/Partita IVA . . . . . .
con istanza in data . . . . . .

ART. 1 QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE
(da utilizzare nel caso di captazione singola)
La quantità d'acqua da derivare dal [5] . . . . . .
in località . . . . . in Comune di . . . . . .codice univoco . . . . . ., è fissata in misura non superiore a litri al secondo . . . . . (. . . . . in lettere), per una portata media di litri al secondo . . . . . (. . . . . in lettere), cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi . . . . . (. . . . . in lettere). [6]
(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiori all'unità)
La quantità d'acqua complessiva di acqua concessa è fissata in misura non superiore a litri al secondo . . . . . (. . . . . in lettere), per una portata media di litri al secondo . . . . . (. . . . . in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi . . . . . (. . . . . in lettere).
Il prelievo sarà così ripartito:
a) litri al secondo massimi . . . . . (. . . . . in lettere) e litri al secondo medi . . . . . (. . . . . in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi . . . . . (. . . . . in lettere), dal [5]. . . . . in Comune di . . . ., codice univoco . . . . . .
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di prelievo)

ART. 2 USO DELL'ACQUA DERIVATA
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)
L'acqua derivata è utilizzata per uso [7] . . . . . .
(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)
L'acqua derivata è utilizzata per irrigare . . . . . ettari di terreno.
(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua)
Dell'acqua complessivamente derivata:
a) . . . . . (. . . . . in lettere) l/sec medi annui sono destinati all'uso . . . . . .;
b) . . . . . (. . . . . in lettere) l/sec medi annui sono destinati all'uso . . . . . .[8]

ART. 3 PERIODO IN CUI IL PRELIEVO È CONSENTITO
La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo . . . . . .;
(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione) [9]

ART. 4 LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA
Le opere di presa dell'acqua dal torrente/ fiume/canale/ lago/ecc. . . . . consisteranno in . . . . . [10]
Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto in data . . . . . ., firmato da . . . . . e conservato agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

ART. 5 DISLIVELLO E FORZA NOMINALE IN BASE AI QUALI È STABILITO IL CANONE
Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri . . . . In conseguenza la forza nominale in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a chiloWatt . . . . . (Q*h/102) .
(Nel caso di usi diversi dalla produzione di energia per i quali agli effetti del canone si debba considerare la sola quantità d'acqua o la superficie dei terreni irrigati, l'articolo dovrà essere variato sostituendo ai concetti di "dislivello e forza nominale" quelli di "quantità d'acqua" o di "superficie irrigata")

ART. 6 REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA
Affinché la portata di concessione non possa essere superiore e non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, il concessionario dovrà costruire le seguenti opere: . . . .
Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, su prescrizione dell'Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno esse-

1) nel caso di più punti di prelievo elencare tutti i corpi idrici interessati
2) in presenza di più punti di prelievo elencare tutti i Comuni interessati
3) elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione
4) inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche
5) tipo di corpo idrico e relativa denominazione dedotta dalla Carta Tecnica Regionale
6) da non indicare in caso di uso idroelettrico
7) indicare l'uso effettivo dell'acqua
8) da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto della concessione compreso l'uso agricolo a bocca tassata
9) ad esempio per specificare il periodo di tempo durante il quale il prelievo di acqua è finalizzato al solo fine di mantenere invasata la rete primaria
10) descrivere le opere

re trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalità per l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente.

ART. 7 CANALE DI CARICO/CONDOTTA DI ADDUZIONE

Il canale di carico/la condotta di adduzione, della lunghezza di metri . . . . . (. . . . . in lettere) sarà eseguito in conformità al progetto di cui all'articolo 4 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni dell'Autorità concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i frammenti delle sponde.

(Nel caso di uso irriguo dovrà accennarsi, in luogo del canale di carico, ai canali principali e secondari di irrigazione e si dovranno prescrivere, se necessario, gli interventi di piccola bonifica collegati con l'irrigazione. Tali interventi potranno essere richiesti dalla possibilità di dispersione nei canali della derivazione, come dall'eventuale sopralzo della falda freatica nei territori soggiacenti, in relazione anche alla natura dei terreni irrigati.)

ART. 8 LUOGO E MODALITÀ DI RESTITUZIONE/SCARICO

Il canale/la condotta di restituzione/scarico nel fiume/torrente/canale/ecc. . . . . si eseguirà in località . . . . . , Comune di . . . . . ., secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

ART. 9 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dell'irrigazione, della navigazione, della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento d delimitazione delle aree di salvaguardia).

ART. 10 MINIMO DEFLUSSO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di . . . . . .

(In caso di rinnovo la portata da rilasciarsi fino al 31.12.2004. è di . . . . . litri al secondo e dal 1.1.2005 sarà di . . . . . litri al secondo)

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

ART. 11 DISPOSITIVI PER IL RILASCI DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il concessionario, entro . . . . . e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare e gestire idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri.

(In alternativa, ove l'Autorità concedente non ritenga di imporre tale obbligo, il concessionario dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti fissi o regolabili descritti nel progetto in data . . . . . , in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.)

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

ART. 12 GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA [11]

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci, attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso continuo e costante di un corpo d'acqua sufficiente alla monta medesima.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui all'articolo 4.

ART. 13 RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume/torrente/canale/lago/ecc. . . . . in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipenden-

11) nel caso di sbarramenti che interrompono la continuità della corrente

ti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 19.

ART. 14 VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

ART. 15 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:

a) presentare all'Ufficio il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi . . . . . dalla data del provvedimento di concessione;
b) iniziare i lavori entro mesi . . . . . dalla data di cui alla lettera a), dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;
c) condurre a termine i lavori entro mesi . . . . . dalla data di cui alla lettera a);

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 18.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.

(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei lavori).

ART. 16 ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il concessionario invierà all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Entro mesi . . . . . dalla data di invio del certificato di collaudo, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

(L'intero articolo andrà omesso nel caso di concessione in sanatoria).

ART. 17. DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni . . . . . successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

(Nel caso di concessione in sanatoria la decorrenza dovrà essere fissata dal giorno in cui ebbe inizio l'effettiva utilizzazione).

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

(Nel caso di derivazione ad uso energetico con una potenza nominale media superiore a 3.000 chiloWatt i commi 2 e 3 del presente articolo andranno sostituiti dal seguente:

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applica il disposto dell'articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79).

ART. 18 CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro . . . . . (. . . . . in lettere) relativo al periodo . . . . . .- 31 dicembre . . . . . mediante versamento . . . . . (citare le modalità previste dalla specifica normativa regionale).

Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno ..... detto canone sarà di euro . . . . . (. . . . . in lettere) in ragione di euro . . . . . per . . . . . (chiloWatt o litri al secondo a seconda dell'uso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dal certificato medesimo.

ART. 19 PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

a) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro . . . . . (. . . . . in lettere), come da quietanza n. . . . . in data . . . . . , a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
b) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro . . . . . (. . . . . in lettere), come da quietanza n. . . . . in data . . . . . , per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
c) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro . . . . . (. . . . . in lettere), come da quietanza n. . . . . in data . . . . . , per conguaglio delle spese di procedimento;
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal. . . . . e sino al . . . . . ., corrispondenti a euro . . . . . (. . . . . in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro . . . . . .

per.. . . . . ., come da quietanza n. . . . . in data . . . . . ., (la presente clausola andrà inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria).

ART. 20 SOVRACANONE BACINO IMBRIFERO MONTANO

(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt).

La derivazione oggetto della presente concessione prevede opere di presa [12] situate nel bacino imbrifero montano . . . . . ., delimitato con il decreto ministeriale n. . . . . del . . . .

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere a chi di diritto il sovracanone annuo pari a euro . . . . . (. . . . . .in lettere) relativo al periodo . . . . . .- 31 dicembre . . . . . in ragione di euro . . . . . per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.

Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno . . . . . detto sovracanone sarà di euro . . . . . (. . . . . in lettere).

ART. 21 SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI

(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chilowatt)

Sono rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione, le Province di . . . . . ; . . . . . e i Comuni di . . . . . ; . . . . . ; . . . . . ; . . . . . .

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere agli enti rivieraschi secondo le quote ad essi spettanti, che saranno definite con provvedimento dell'Amministrazione provinciale di . . . . . ., il sovracanone annuo pari a euro . . . . . (. . . . . in lettere) relativo al periodo . . . . . .- 31 dicembre . . . . . in ragione di euro . . . . . per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.

Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno . . . . . detto sovracanone sarà di euro . . . . . (. . . . . in lettere).

ART. 22 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

12) anche nel caso in cui sia soltanto il massimo rigurgito a monte determinato dalle opere di presa a ricadere nel bacino imbrifero montano

ART. 23 DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di . . . . . ., Via . . . . . ., n. . . . . .

(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua).

ART. 24 CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

(L'articolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti).

La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a: . . . . . ; . . . . . .; . . . . . .; . . . . . .

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)

PARTE II
Disciplinare tipo per derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo

N. . . . . di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da [13]. . . . . ubicato/i nel Comune di [14]. . . . . ., ad uso [15]. . . . . richiesta da [16]. . . . . CF/Partita IVA . . . . . con istanza in data . . . . . .

ART. 1 QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

(DA UTILIZZARE NEL CASO DI CAPTAZIONE SINGOLA)

La quantità d'acqua concessa, derivabile dal pozzo ubicato in località . . . . . in Comune di . . . . . , codice univoco . . . . . , è fissata in litri al secondo massimi . . . . . .(. . . . . in lettere) e in litri al secondo medi . . . . . (. . . . . in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi . . . . . (. . . . . in lettere).

(Da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiore all'unità).

La quantità complessiva d'acqua concessa è fissata in litri al secondo massimi . . . . . (. . . . . in let-

13) nel caso di più punti di captazione indicare il numero di pozzi

14) in presenza di più punti di captazione ubicati in Comuni diversi elencare tutti i Comuni interessati

15) elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione

16) inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche

tere) e in litri al secondo medi . . . . . (. . . . . in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi . . . . . (. . . . . in lettere).
Il prelievo sarà così ripartito:
a) litri al secondo massimi . . . . . (. . . . . in lettere) e in litri al secondo medi . . . . . (. . . . . in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi . . . . . (. . . . . in lettere), derivabili dal pozzo ubicato in Comune di . . . . . ., codice univoco . . . . . ;
(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione).

ART. 2 USO DELL'ACQUA DERIVATA
(Da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua).
L'acqua derivata è utilizzata per uso [17]. . . . . .
(Da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo).
L'acqua derivata è utilizzata per irrigare . . . . . ettari di terreno.
(Da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua)
Dell'acqua complessivamente derivata:
. . . . . (. . . . . in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso . . . . . .;
. . . . . (. . . . . in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso . . . . . [18]

ART. 3 PERIODO IN CUI IL PRELIEVO È CONSENTITO
La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo . . . . . .
(Indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione).

ART. 4 MODO DI PRESA DELL'ACQUA
L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data . . . . . firmato da . . . . . e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri . . . . . (. . . . . in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a [19]. . . . . millimetri, dotata di n. . . . . filtri del tipo . . . . . compresi rispettivamente tra [20] . . . . . - . . . . . metri e cementazione con [21] . . . . . realizzata tra . . . . . - . . . . . metri, dotato di pompa [22]. . . . . .
La testa del pozzo è collocata a metri . . . . . (. . . . . in lettere) al di sopra del piano di campagna.
(In caso di un numero di pozzi superiore all'unità)
L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data . . . . . firmato da . . . . . e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in n. . . . . pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: pozzo n. . . . . - codice univoco . . . . . - di profondità pari a metri . . . . . (. . . . . in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a . . . . . millimetri, dotata di n. . . . . filtri del tipo . . . . . compresi rispettivamente tra . . . . . - . . . . . metri e cementazione con . . . . . realizzata tra . . . . . - . . . . . metri, dotato di pompa . . . . . La testa del pozzo è collocata a metri . . . . . (. . . . . in lettere) al di sopra del piano di campagna.
(Da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione).

ART. 5 MISURAZIONE DEL VOLUME DERIVATO
(Per i soggetti obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati).[23]
Ai sensi di legge, il concessionario dovrà installare entro il . . . . . gli strumenti di misura dei volumi prelevati descritti nel progetto di cui all'articolo 4, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.
(Per i soggetti non obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati).
Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà a sua cura e spese installare, su prescrizione dell'Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.
(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalità per l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente).

ART. 6 LUOGO DI SCARICO O RESTITUZIONE DELLE ACQUE
Dopo l'uso le acque sono convogliate nel [24] . . . . . in località . . . . . , Comune di . . . . . , secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.
Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE
(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse della tutela ambientale, della sicurezza e incolumità pubblica e dell'igiene. In particolare andran-

17) indicare l'uso effettivo dell'acqua
18) da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto della concessione
19) nel caso di diametro variabile con la profondità dal piano-campagna, indicare i valori massimi e minimi
20) riportare gli intervalli di profondità in cui sono ubicati i filtri rispetto al piano di campagna; da ripetere tante volte quanti sono i filtri stessi
21) materiale utilizzato per la cementazione
22) descrivere le caratteristiche tecniche della pompa e la relativa potenza
23) captazione di acque sotterranee ad uso potabile e di produzione di beni e servizi
24) indicare il corpo idrico recettore

no qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento d delimitazione delle aree di salvaguardia).

ART. 8 RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI
Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.
Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 14.

ART. 9 VIGILANZA
Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.
Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

ART. 10 TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
(Da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo).
Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:
a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi . . . . . dalla data del provvedimento di concessione, dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;
b) condurre a termine i lavori entro mesi . . . . . dalla data di cui alla lettera a).

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non importa proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 13.
Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.
(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omessi i termini di inizio e fine dei lavori).

ART. 11 ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA
(Da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo).
Ultimati i lavori, il concessionario entro i successivi trenta giorni, invia all'ufficio, sottoscritta da professionisti abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.
Entro mesi . . . . . dalla data di invio della dichiarazione giurata di cui sopra, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.
(L'intero articolo andrà omesso nel caso di concessione in sanatoria)

ART. 12 DURATA DELLA CONCESSIONE
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni . . . . . successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.
Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.
Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

ART. 13 CANONE
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione il canone di euro . . . . . (. . . . . in lettere) relativo al periodo . . . . . - 31 dicembre . . . . . mediante versamento . . . . . (citare le modalità previste dalla specifica normativa regionale)
Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno ..... detto canone sarà di euro . . . . . (. . . . . in lettere) in ragione di euro . . . . . per . . . . . (litri al secondo a seconda dell'uso della derivazione), anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

ART. 14 PAGAMENTI E DEPOSITI
All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:
a) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro . . . . . (. . . . . in lettere), come da quietanza n. . . . . in data . . . . . ., a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
b) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro . . . . . (. . . . . in lettere), come da quietanza n. . . . . in data . . . . . ., per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
c) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro . . . . . (. . . . . in lettere), come da quietanza n. . . . . in data . . . . . ., per conguaglio delle spese di procedimento;
d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal . . . . . e sino al . . . . . ., corrispondenti a euro . . . . . (. . . . . in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro . . . . . per . . . . . ., come da quietanza n. . . . . in data . . . . . (la presente clausola andrà inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria)

ART. 15. RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di

tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. 16 DOMICILIO LEGALE
Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di . . . . . , Via . . . . . , n. . . . . .
(Tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua).

ART. 17 CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ
(L'articolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti).
La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a: . . . . . .; . . . . . .; . . . . . ; . . . . . .
Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)

ALLEGATO E
(ART. 33, COMMI 1 E 3)

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CESSAZIONE DEL PRELIEVO

I. DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE O DA SORGENTE
Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 33, comma 6 del presente regolamento, alla cessazione dell'utenza il titolare della derivazione è tenuto a presentare, entro il termine assegnato dall'autorità concedente, il progetto per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi a propria cura e spese.
Il progetto si intende approvato se l'autorità concedente non formula osservazioni entro i sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.
Nel caso in cui l'Amministrazione statale disponga l'acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, il concessionario dovrà effettuare le manutenzioni utili a garantire che le opere siano consegnate in buono stato di conservazione.
Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino ovvero fino alla consegna delle stesse all'Amministrazione statale.
La restituzione della cauzione è subordinata all'accertamento dell'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte dall'autorità concedente.

II. DERIVAZIONI DA ACQUE SOTTERRANE TRAMITE POZZI
I titolari di pozzi che non chiedano di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33, comma 4 del presente regolamento, sono tenuti agli adempimenti di seguito descritti, da realizzarsi a loro cura e spese nei tempi e nei modi stabiliti dall'autorità concedente.

E 1. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde
Il titolare del pozzo deve provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dall'ufficio. Motivatamente l'autorità concedente può richiedere la sigillatura definitiva dell'opera secondo le modalità di cui al successivo punto E 2.

E 2. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde
La chiusura del pozzo avviene sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falda. Obiettivo dell'intervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "in pressione", ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo.

Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:
- la successione litostratigrafica di riferimento;
- lo schema di completamento attuale del pozzo;
- la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
- il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria;
- le modalità di iniezione;
- le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.

In mancanza di dati in ordine alla successione litostratigrafica e alle caratteristiche tecnico-costruttive attuali dell'opera di captazione, il progetto dovrà ipotizzare la situazione più sfavorevole ovvero che sussistano rischi di miscelazione tra le acque della falda freatica con quelle delle falde profonde dovuti alla possibile finestratura sui diversi orizzonti nonché alla mancanza di una corretta cementazione e quindi procedere conseguentemente alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza della falda ai sensi di quanto di seguito indicato.

La boiacca deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a risalire, nonché dall'interno della tubazione di rivestimento senza soluzione di continuità. L'operazione dovrà essere immediatamente completata con la messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalità di abbandono e messa in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche cementizie, tale scelta progettuale dovrà essere dettagliatamente descritta sul piano tecnico e comunque dovrà fornire adeguate garanzie di riuscita dell'intervento attestate dal professionista incaricato.

Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:
- la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
- l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche

qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
- le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
- l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

ALLEGATO F
(ART. 37, COMMA 2)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI USI

Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1 della legge regionale 5 agosto 2002 n. 20, concernente la definizione della misura dei canoni per l'uso dell'acqua pubblica, l'importo del canone annuo relativo alle concessioni, anche preferenziali, ai riconoscimenti di antico diritto, ai rinnovi ed alle licenze di attingimento rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento è determinato in base alla seguente tabella di equiparazione degli usi:

	Usi di cui all'articolo 3 del presente regolamento	Usi di cui all'articolo 18 della legge 36/1994
Agricolo:	irrigazione	Irriguo
	antibrina	Irriguo
	abbeveraggio bestiame per volumi inferiori o uguali a 1.000 metri cubi/anno	Irriguo
	altri usi funzionali all'attività dell'azienda agricola	Irriguo
Civile:	lavaggio strade e superfici impermeabilizzate	Igienico
	spurgo fognature	Irrigazione di aree a verde pubblico
	irrigazione di aree verdi pubbliche	Igienico
	scorte antincendio	Igienico
	altri usi non riconducibili alle altre categorie previste	Igienico
Domestico di acque superficiali		Igienico
Energetico:	produzione di energia elettrica	Idroelettrico
	produzione di forza motrice	Idroelettrico
Lavaggio di inerti		Industriale
Piscicolo		Piscicolo
Potabile:	approvigionamento idrico alle persone	Consumo umano
Produzione di beni e servizi:	usi direttamente connessi con il processo produttivo	Industriale
	usi di raffreddamento	Industriale
	usi direttamente connessi alla fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano	Industriale
	usi direttamente connessi con l'attività di prestazione del servizio	Industriale
	attrezzature sportive e ricreative	Irrigazione di attrezzature sportive
	innevamento artificiale	Igienico
Riqualificazione dell'energia		Igienico
Zootecnico	Igienico	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **1° agosto 2003, n. 65-10232**

Pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica degli scarti e sovvalli. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 61-8032 del 16 dicembre 2002

(B.U. n. 39 del 25 settembre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

DELIBERA:

di modificare il primo capoverso del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 61-8032 del 16 dicembre 2002, adottata ai sensi della legge regionale 29 agosto 2000, n. 48, e della deliberazione della Giunta regionale n. 24-5880 del 22 aprile 2002, come segue:

a) il punto 2 è sostituito con il seguente: "2) il periodo di riferimento iniziale su cui calcolare le percentuali di recupero è il biennio 2001-2002; il periodo di riferimento a regime è il biennio antecedente all'anno in cui è richiesta alle Province l'applicazione della misura ridotta del tributo; le percentuali minime prescritte dall'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 24-5880 del 22 aprile 2002 devono essere raggiunte in almeno uno dei due anni che costituiscono il biennio di riferimento;";
b) il punto 6 è sostituito con il seguente: "6) fermo restando l'obbligo di provvedere, per ogni anno, al conguaglio del tributo in misura intera ai sensi del punto 4, il diritto al pagamento in misura ridotta decade qualora dalle dichiarazioni presentate a consuntivo per due anni consecutivi non risulti il raggiungimento della percentuale minima di recupero.".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **1° agosto 2003, n. 86-10252**

Indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e del decreto ministeriale 13 marzo 2003

(B.U. n. 39 del 25 settembre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

DELIBERA:

di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, gli indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e del decreto ministeriale 13 marzo 2003 contenuti nell'allegato 1 al presente provvedimento, costituente parte integrante del medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO 1

INDIRIZZI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 36/2003 E DEL D.M. 13 MARZO 2003

Il decreto legislativo 36/2003 ed il D.M. 13 marzo 2003 di recepimento della direttiva 31/99/Ce in materia di discariche, hanno apportato significative innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione, gestione delle discariche, e di pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

I suddetti decreti prevedono inoltre un periodo transitorio per l'adeguamento delle discariche esistenti alla nuova normativa.

Tale adeguamento deve essere approvato dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni (Regioni o Province delegate).

Quindi, per evitare una disomogenea applicazione sul territorio nazionale delle suddette norme, si rende necessario fornire in materia i seguenti indirizzi regionali.

1) ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 36/2003 AL DEPOSITO DI TERRA NON INQUINATA (ART. 3, COMMA 2, LETTERA D)

Il deposito di terra non inquinata, ai sensi del D.M. 471/1999, è escluso dall'applicazione del decreto legislativo 36/2003, nel caso in cui siano rispettati i commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici" (c.d. Legge Lunardi).

2) DISPOSIZIONI TRANSITORIE - ARTICOLO 17

L'articolo 17, comma 1, si applica a tutte le discariche autorizzate, vale a dire quelle autorizzate all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o autorizzate esclusivamente alla realizzazione ex art. 27 dello stesso decreto. Tale articolo si riferisce pertanto anche alle discariche non ancora in esercizio.

I titolari di autorizzazione di dette discariche devono presentare il piano di adeguamento sulla base del D.Lgs. 36/2003, entro il 27 settembre 2003.

3) PIANO DI ADEGUAMENTO - ARTICOLO 17.

Non si applicano i criteri di cui al D.Lgs. n. 36/2003, per quanto riguarda il piano di adeguamento e le procedure di gestione, alle discariche che hanno cessato definitivamente la coltivazione entro il 27 marzo 2003.

a. Soggetti che devono presentare il piano di adeguamento:
   - Titolari di autorizzazione o gestori di discarica (su loro delega) già in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003;
   - Titolari o gestori di discarica (su loro delega) in possesso di approvazione di progetto e autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997.

b. Contenuto minimo del piano di adeguamento:
   Il piano di adeguamento deve contenere i seguenti documenti:
   - Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili;
   - Piano di gestione operativa della discarica;
   - Piano di gestione post-operativa della discarica;
   - Piano di sorveglianza e controllo;
   - Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;
   - Piano finanziario;
   - Relazione geotecnica sulla stabilità del fronte dei rifiuti verificata in corso d'opera;
   - Garanzie finanziarie.

   Non costituisce contenuto del Piano di adeguamen-

to l'individuazione dei rifiuti smaltibili nella discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali il singolo impianto è già stato autorizzato; ciò non toglie che possa essere richiesta, con un'autonoma istanza, l'integrazione dei rifiuti previsti in autorizzazione.
La presentazione del piano di adeguamento e la riclassificazione della discarica non comportano quindi una automatica estensione dell'autorizzazione ai rifiuti che in base ai criteri di cui al D.M. 13 marzo 2003 possono essere ammessi nel corrispondente nuovo tipo di discarica.

c. Approvazione del piano di adeguamento:
Il piano di adeguamento è approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2003, e come tale non costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 8, articolo 27, del D.Lgs. n. 22/1997.

4) AMPLIAMENTI.

a) Gli ampliamenti di discariche autorizzate che comportano la realizzazione di nuove vasche sono assoggettati agli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A..
In questo caso possono essere applicate le deroghe ai criteri previsti negli Allegati al D.Lgs. n. 36/2003 e nel D.M. 13/03/2003 (criteri localizzativi).

b) Le sopraelevazioni delle discariche per le quali è stato approvato il piano di adeguamento, devono essere autorizzate ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e, qualora necessario, devono essere sottoposte alla procedura di V.I.A.

In questi casi, trattandosi di discariche già in esercizio, si deve fare riferimento ai criteri tecnici di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e al D.M. 13 marzo 2003, per quanto applicabili.

Tali sopraelevazioni non devono comportare aumento della superficie massima orizzontale della discarica.

5) GARANZIE FINANZIARIE - ARTICOLO 14

a) Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per l'attivazione della discarica.
Si ritiene che la parola attivazione possa essere intesa come momento del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97. Da tale momento è richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie previste dal D.Lgs. n. 36/2003.
L'efficacia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

b) Il comma 3 prevede che le due garanzie, per le fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura, siano presentate contestualmente, e che siano trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

c) Poiché la durata delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura è pari, se non superiore, ad un periodo di 30 anni, con conseguenti notevoli difficoltà da parte dei soggetti autorizzati a farsi rilasciare fideiussioni di tale durata, gli Enti competenti alla verifica delle garanzie finanziarie possono accettare garanzie finanziarie riferite all'intero periodo di post-chiusura (30 anni) secondo piani quinquennali rinnovabili.

6) PIANIFICAZIONE GENERALE

Preso atto che i criteri costruttivi e gestionali delle discariche per rifiuti non pericolosi sono unici, è opportuno nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni continuare ad autorizzare il conferimento di rifiuti urbani separatamente da quello dei rifiuti speciali, per permettere una efficace pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

In ogni caso devono essere valutati gli effetti del mescolamento di rifiuti urbani ancora in parte putrescibili con rifiuti speciali.

INDICAZIONE DI MERI ERRORI MATERIALI
CONTENUTI NELL'ALLEGATO 1
AL DECRETO LEGISLATIVO 36/2003

Dall'esame dell'Allegato 1 al decreto legislativo 36/2003 si sono riscontrate alcune anomalie tecniche che si ritengono essere meri errori materiali. Al fine di ridurre l'insorgere di situazioni di incertezza, si propone di intendere le frasi qui di seguito nel seguente modo:

- Al paragrafo 2.4.3. al punto 3. la frase "conducibilità idraulica di ^{3}10 -8 m/s" deve intendersi come "conducibilità idraulica ≥ 10 - 8 m/s";
- Al paragrafo 2.5. al settimo capoverso la frase "a temperatura T>850°" deve intendersi come "temperatura T>850° C";
- Al paragrafo 2.10. al terzo capoverso la frase "pendenze superiori al 30%" deve intendersi come "pendenze superiori a 30°".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **1° agosto 2003, n. 87-10253**

Contributi regionali per la realizzazione di progetti territoriali di raccolta differenziata dei rifiuti. Disposizioni da applicarsi ai soggetti beneficiari e ai soggetti ammissibili a finanziamento a seguito del nuovo assetto organizzativo dei servizi pubblici locali previsto dalla Legge n. 448/2001 e dalla Legge regionale n. 24/2002

(B.U. n. 39 del 25 settembre 2003)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n. 59/1995 la Regione ha concesso negli anni 1999-2003 contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione sul territorio piemontese del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. n. 436-11546 del 30 luglio 1997.

I criteri programmatici, tecnici e finanziari per la concessione di tali contributi sono stati dettati dalla Giunta Regionale con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 5 comma 6 e dell'art. 12 della L.R. n. 59/1995. In particolare:

- Con la D.G.R. n. 26-25507 del 21.09.1998 sono stati dettati i criteri per il finanziamento, nell'anno 1999, di progetti finalizzati all'attivazione di specifici servizi di raccolta differenziata (quali la raccolta della frazione organica, la raccolta dei rifiuti ingombranti, ecc) e di progetti per la realizzazione di strutture di servizio a supporto della raccolta differenziata (quali Stazioni di conferimento, aree per la raccolta di rifiuti ingombranti e/o della frazione verde, aree attrezzate per la valorizzazione dei materiali) e sono stati individuati, quali soggetti beneficiari del contributo, i Consorzi di Comuni, le Comunità Montane e le Aziende pubbliche e speciali;
- Con la D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000 sono stati dettati i criteri relativi al programma triennale di finanziamento per gli anni 2000-2002 per la redazione e realizzazione di progetti territoriali di raccolta differenziata dei rifiuti che prevedano l'attivazione di sistemi integrati di raccolta dei rifiuti urbani e la realizzazione di Stazioni di conferimento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. La Deliberazione ha individuato quali soggetti titolati alla presentazione delle istanze di finanziamento i Consorzi di bacino ovvero i Consorzi di comuni già esistenti e le Aziende di proprietà o partecipate degli enti pubblici, purchè individuati dalla Provincia interessata quali Enti competenti per l'organizzazione dei servizi a livello di bacino. Infine è stato posto in capo ai soggetti beneficiari del contributo l'obbligo di mantenere, per almeno 5 anni, la proprietà dei mezzi e delle attrezzature acquisite con finanziamento regionale e di mantenere in funzione, per almeno 10 anni, le Stazioni di conferimento realizzate.

L'art. 35 L. n. 448/2001 ha modificato la disciplina in materia di servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113 del D.Lgs 267/2000. Tra i principi salienti della nuova norma vi è la separazione della proprietà degli impianti, sempre in capo agli enti locali - direttamente o tramite una società di capitali a maggioranza pubblica incedibile - dall'erogazione del servizio, attività da svolgersi tramite società di capitali individuate con procedure ad evidenza pubblica. Il comma 8 dell'art 35 L. n. 448/2001 prevede inoltre che gli enti locali trasformino in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 267/2000, le aziende speciali ed i consorzi che gestiscono i servizi pubblici locali. Tali società possono proseguire la loro attività di erogazione del servizio in affidamento diretto fino alla scadenza dello stesso e comunque non oltre il termine del periodo transitorio stabilito dalle norme di settore.

La L.R. n. 24/2002, che ha abrogato e sostituito quanto previsto dalla L.R. n. 59/1995, disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997. In accordo a quanto dettato dall'art. 35 L. n. 448/2001, la

L.R. n. 24/2002 prevede la distinzione delle funzioni di governo, affidate all'ente pubblico, dalla gestione degli impianti e dall'erogazione del servizio, la separazione della proprietà degli impianti dall'erogazione del servizio oltrechè, dando attuazione al comma 3 dell'art 113 D.Lgs. n. 267/2000, la separazione dell'attività di gestione degli impianti da quella di erogazione del servizio. La L.R. n. 24/2002 attribuisce pertanto ai Consorzi unici di bacino le funzioni di governo e coordinamento per assicurare l'esecuzione dei servizi di gestione integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto dei rifiuti, la realizzazione e gestione delle strutture di servizio a supporto della raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento. Sono invece attribuite alle Associazioni di Ambito le funzioni di governo e coordinamento relative alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 64-9402 del 19.05.2003 ha approvato lo schema di disciplinare tipo per la costituzione dei Consorzi di bacino e delle Associazioni di Ambito.

I Consorzi, le Aziende speciali e le Società per azioni costituite ai sensi della legge n. 142/1990, le Comunità Montane ed i singoli comuni, per l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti, devono pertanto adeguarsi all'assetto normativo dettato dai provvedimenti fin qui richiamati trasformandosi o adeguando il proprio statuto e la propria convenzione al contenuto del disciplinare tipo o aderendo obbligatoriamente al costituendo Consorzio di bacino.

Da quanto fin qui esposto risulta evidente la necessità di individuare nel Consorzio di bacino, deputato al governo e al coordinamento dei servizi di raccolta per il territorio di competenza, il soggetto destinatario dei finanziamenti regionali per la realizzazione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani di cui alle già citate deliberazioni della Giunta regionale n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000. È opportuno quindi che la Giunta regionale preveda delle disposizioni, contenute nell'allegato 1 alla presente deliberazione e costituente parte integrante della medesima, per i soggetti già individuati quali beneficiari di tali contributi ed i cui progetti non si concluderanno prima della costituzione dei Consorzi di bacino nonché per i soggetti ammissibili a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000, affinché gli stessi, a seguito dell'adeguamento al nuovo assetto organizzativo dei servizi pubblici locali previsto dalla L. n. 448/2001, dalla legge regionale n. 24/2002 e dal disciplinare tipo, possano mantenere le condizioni per l'ammissione ai predetti finanziamenti.

Vista la L.R. n. 24/2002,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 113 come modificato dall'art. 35 della L. n. 448/2001,

Richiamate le DD.G.R. n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000,

la Giunta Regionale, unanime,

DELIBERA:

di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, le disposizioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento da applicare ai soggetti beneficiari dei contributi ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000, i cui progetti non si concluderanno prima della costituzione del Consorzio di bacino di cui alla L.R. n. 24/2002, nonchè ai soggetti ammissibili a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000.

di demandare alla Direzione Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI BENEFICIARI
DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLE D.D.G.R. N. 26-25507
DEL 21.09.1998 E N. 16-409 DEL 10.07.2000
ED I CUI PROGETTI NON SI CONCLUDERANNO
PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI
DI BACINO DI CUI ALLA L.R. N. 24/2002 NONCHÉ
PER I SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 16-409 DEL 10.07.2000

A. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA TITOLARITÀ DEL FINANZIAMENTO

La titolarità del finanziamento è in capo al soggetto al quale, con provvedimento dirigenziale, è stato concesso il contributo fino alla costituzione del Consorzio di bacino di cui alla L.R. n. 24/2002. Dopo tale data la titolarità del finanziamento a seguito della costituzione del Consorzio obbligatorio di bacino passerà a quest'ultimo, al quale saranno pertanto erogati gli acconti o il saldo del contributo a seguito di presentazione della documentazione richiesta dalle disposizioni attuative dei singoli bandi di finanziamento.

I soggetti beneficiari dei contributi di cui alle D.D.G.R. n. 26-25507 del 21.09.1998 e n. 16-409 del 10.07.2000 ed i soggetti ammissibili a finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 16-409 del 10.07.2000 che non concluderanno le procedure di costituzione del Consorzio di bacino entro il termine perentorio del 29 novembre 2003, dovranno ritenersi decaduti dal diritto al beneficio del finanziamento in quanto non più individuati come soggetti istituzionalmente preposti al governo delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1 L.R. n. 24/2002, salvo comprovate ed oggettive ragioni, a giustificazione del protrarsi delle operazioni di trasformazione e sentita la Provincia in merito.

B. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE STRUTTURE ED AI BENI OGGETTO DI CONTRIBUTO REGIONALE

Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mantenere in capo a sé o al costituendo Consorzio unico di bacino la proprietà dei mezzi e/o delle attrezzature oggetto di contributo regionale per almeno 5 anni. Si impegna altresì a mantenere in funzione le Stazioni di conferimento realizzate con finanziamento regionale per almeno 10 anni.

In alternativa il Soggetto beneficiario, previo parere favorevole della Direzione Regionale Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti - Settore Programmazione gestione rifiuti, può attribuire la proprietà delle strutture e/o dei beni mobili finanziati a favore delle società di capitali a maggioranza pubblica incedibile di cui all'art. 35 comma 13 L. n. 448/2001. Quest'ultima si obbliga a porre le strutture e i beni finanziati nella disponibilità del soggetto individuato dal Consorzio di bacino per la gestione del servizio. I mezzi e le attrezzature dovranno essere concessi in uso tramite contratto di usufrutto.

Resta fermo il divieto di alienazione per 5 anni dei beni mobili oggetto di finanziamento e l'obbligo di mantenere in esercizio le stazioni di conferimento per almeno 10 anni.

C. INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DELL'INTERVENTO

Il Soggetto beneficiario, previo parere favorevole della Direzione Regionale Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti - Settore Programmazione gestione rifiuti -, può individuare il soggetto a cui delegare l'attuazione dell'intervento oggetto di contributo o nella Società di capitali a maggioranza pubblica incedibile di cui all'art. 35 comma 13 L. 448/2001, la quale in virtù di quanto previsto al precedente punto B può essere proprietaria dei beni oggetto del contributo, o nella Società di capitali affidataria diretta del servizio, che non potrà in alcun caso essere proprietaria dei beni oggetto del contributo.

I rapporti tra soggetto beneficiario e soggetto attuatore dovranno essere regolati da apposita convenzione i cui elementi essenziali devono essere:

- Obbligo del soggetto attuatore di realizzare l'intervento secondo quanto previsto dal progetto finanziato, dalle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione del contributo e secondo le indicazioni dettate dal soggetto beneficiario;
- Garanzia della copertura finanziaria dell'intervento per la quota non oggetto di contributo regionale;
- Vincolo della proprietà delle infrastrutture realizzate in capo al Consorzio di bacino, al Comune o alla Società di capitali a maggioranza pubblica incedibile di cui all'art. 35 c. 13 L. 448/2001 e delle attrezzature acquistate in capo al Consorzio di bacino o alla Società di capitali proprietaria degli impianti di cui all'art. 35 L. 448/2001. Le infrastrutture ed i beni finanziati dovranno essere disponibili ed utilizzabili dal soggetto individuato dal Consorzio di bacino per la gestione del servizio;
- Obbligo, nel caso in cui il soggetto attuatore sia individuato nella Società di capitali affidataria diretta del servizio, al termine del periodo di affidamento ed in ogni caso non oltre la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 35 l. 448/2001, di mettere a disposizione la stazione di conferimento o al Consorzio di bacino o al soggetto individuato dal Consorzio per la gestione del servizio di raccolta rifiuti. Il soggetto attuatore, nel caso in cui entro il predetto termine di scadenza non abbia ammortizzato l'investimento eventualmente sostenuto per la realizzazione dell'intervento, non potrà rivendicare un credito eccedente la quota di investimento non ancora ammortizzata.

Il soggetto attuatore espleterà per conto del soggetto beneficiario le procedure ad evidenza pubblica per la costruzione delle Stazioni di conferimento e per la fornitura dei beni e dei servizi finanziati.

Tutti i rapporti con l'Amministrazione regionale inerenti il finanziamento rimangono comunque in capo al soggetto beneficiario.

LEGGE REGIONALE **14 ottobre 2003, n. 27**

Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero

(Suppl. al B.U. n. 43 del 23 ottobre 2003)

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
Istituzione

1. È istituita la Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47, e ai sensi dell'articolo 6 della citata l.r. 12/1990.

2. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero è classificata di rilievo provinciale ai fini dell'articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del D.Lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

Art. 2
Confini

1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfré sono individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio della Zona di salvaguardia è delimitato da tabelle disposte in modo visibile lungo il perimetro dell'area recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di rilievo provinciale dei Boschi e delle Rocche del Roero.

Art. 3
Finalità

1. Le finalità della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:
a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;
c) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
d) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattica e scientifiche;
e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti ed elencati negli allegati delle direttive 79/409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/ CEE;
f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Roero e la sua complessità.

Art. 4
Gestione e personale

1. I comuni interessati esercitano direttamente le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 e, a tal fine, si avvalgono di proprio personale.

2. L'Assemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Zona di salvaguardia:
a) garantisce il necessario coordinamento delle iniziative;
b) predispone, approva e trasmette alla Regione il programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione previsto dall'articolo 95, comma 2, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001;
c) trasmette alla Regione il Piano d'Area di cui all'articolo 7;
d) assume tutte le iniziative necessarie a coordinare e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

Art. 5
Norme di salvaguardia

1. Sull'intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è vietato:
a) aprire e coltivare cave;
b) aprire e gestire discariche; il proseguimento e la conclusione dell'attività di smaltimento rifiuti nell'area in località Cà del Mago in Comune di Sommariva Perno indicata con la lettera A nella cartografia di cui all'articolo 2, comma 1, ed il suo assetto definitivo sono disciplinati dal Piano d'Area di cui all'articolo 7.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica dell'area protetta.

3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all'articolo 3 e sono disciplinati nel Piano d'Area.

4. L'utilizzazione del patrimonio forestale è normato con apposito Piano di Assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'Allegato D, lettera a) del D.P.R. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del citato D.P.R.

Art. 6
Vigilanza

1. La vigilanza sull'area della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Art. 7
Piano d'Area

1. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

2. Entro un anno dalla istituzione dell'area protetta i comuni, la Provincia e la Regione, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano d'area. L'assemblea dei sindaci trasmette il Piano d'Area alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento, lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alla Provincia di Cuneo e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area definitivo al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Piano d'Area ha la validità, gli effetti, l'efficacia stabilite dall'articolo 23 della l.r.

12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.

Art. 8
Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1 e 2 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi che è realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera b), della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001.

4. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 9
Norme transitorie

1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui all'articolo 5, comma 1, i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti.

2. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7 l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è rilasciata con riferimento:

a) alle finalità istitutive;
b) alle specifiche vulnerabilità definite nella scheda identificativa del sito d'importanza comunitaria Boschi e Rocche del Roero, proposto all'Unione Europea per l'inserimento nella Rete natura 2000;
c) all'esigenza di conservazione e ripristino dei valori naturalistici e paesaggistici, nonché di valorizzazione delle risorse culturali, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio.

Art. 10
Disposizioni finanziarie

1. Alle spese correnti quantificate in euro 50.000,00 e alle spese di investimento, quantificate in euro 100.000,00, derivanti dalla applicazione della presente legge per l'anno 2003 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003, che presentano la necessaria disponibilità.

2. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 8 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d'Area di cui all'articolo 7 sono introitate nella UPB 0902 (Bilanci e finanza Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

LEGGE REGIONALE **14 ottobre 2003, n. 28**

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge)

(Suppl. al B.U. n. 43 del 23 ottobre 2003)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge) è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Istituzione)

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) e successive modificazioni, ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del D.Lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, è istituita la Riserva naturale orientata delle Baragge.

2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Riserva naturale orientata delle Baragge è classificata di rilievo regionale.".

Art. 2
Modifica dell'articolo 2 della l.r. 3/1992

1. L'articolo 2 della l.r. 3/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Confini)

1. Il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge è suddiviso in nuclei:

a) Baraggia di Piano Rosa interessante i Comuni di Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Ghemme e Romagnano Sesia in Provincia di Novara;
b) Baraggia di Rovasenda interessante i Comuni di Brusnengo, Masserano e Castelletto Cervo in Provincia di Biella e di Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio e Rovasenda in Provincia di Vercelli;
c) Baraggia di Candelo o Baraggione interessante i Comuni di Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata e Villanova Biellese in Provincia di Biella;
d) Baraggia di Verrone interessante i Comuni di Salussola e di Verrone in Provincia di Biella.

2. I confini dei nuclei relativi alla Baraggia di Piano Rosa, alla Baraggia di Rovasenda, alla Baraggia di Candelo o Baraggione ed alla Baraggia di Verrone sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.

3. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata delle Baragge. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.".

Art. 3
Modifica dell'articolo 6 della l.r. 3/1992

1. L'articolo 6 della della l.r. 3/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislati-

ve in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva, inoltre, è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;
b) aprire e gestire discariche;
c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole e forestali.

2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio dell'Area protetta corrispondono ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'Area di cui all'articolo 9.

3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

4. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 490/1999 è soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, del D.Lgs. 490/1999.

5. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delle fauna selvatiche) e successive modificazioni, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 dello stesso D.P.R. 357/1997.

6. L'esercizio dell'attività venatoria è vietato all'interno della Riserva naturale orientata. Sono consentiti in tale territorio gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (relativa agli interventi per l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.".

Art. 4
Modifica dell'articolo 7 della l.r. 3/1992

1. L'articolo 7 della l.r. 3/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, e di cui all'articolo 10 bis, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. I tagli boschivi effettuati in difformità dalle previsioni di cui all'articolo 12 della l.r. 57/1979 comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. Per le violazioni al divieto all'articolo 6, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento delle Province territorialmente competenti.

6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'articolo 6, comma 4, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del D.Lgs. 490/1999.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata con legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Art. 5
Modifica dell'articolo 8 della l.r. 3/1992

1. L'articolo 8 della l.r. 3/1992 è sostituito

dal seguente:

"Art. 8. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge è affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell'ente di gestione dell'Area protetta;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli agenti di vigilanza faunistica della Province territorialmente competenti;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle Guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'Ente di gestione.".

Art. 6
Modifica dell´articolo 9 della l.r. 3/1992

1. L'articolo 9 della l.r. 3/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Piano d'Area)

1. La Riserva naturale orientata delle Baragge è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il Piano d'Area è efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 490/1999.

2. Il Piano d'Area, predisposto dall'ente di gestione in collaborazione con i comuni e le province territorialmente interessate e la Regione attraverso conferenze, è adottato dall'ente di gestione dell'Area protetta che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle province territorialmente interessate e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. L'ente valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area al Consiglio regionale per l'approvazione.".

Art. 7
Aggiunta di un articolo dopo l´articolo 10 della l.r. 3/1992

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 3/1992 è aggiunto il seguente:

"Art. 10 bis. (Norme transitorie)

1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui all'articolo 6, comma 3, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.

2. Fino all'approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sottoposto a preventiva autorizzazione delle Province territorialmente competenti.".

Art. 8
Modifica dell´articolo 11 della l.r. 3/1992

1. L'articolo 11 della l.r. 3/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, quantificati in euro 25.000,00 per la spesa corrente e in euro 50.000,00 per la spesa di investimento, si provvede, per l'anno 2003, mediante i finanziamenti stanziati sul bilancio della Regione di cui alle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione per l'anno 2003, le quali presentano la necessaria disponibilità finanziaria.

2. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d'Area di cui all'articolo 9 sono introitate nella UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio

regionale.”.

Art. 9
Abrogazione di norme

1. Gli articoli 10 e 12 della l.r. 3/1992 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

LEGGE REGIONALE **14 ottobre 2003, n. 29**

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine)

(Suppl. al B.U. n. 43 del 23 ottobre 2003)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
Modifica del titolo della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29

1. Il titolo della legge regionale 14 novembre 2001, n. 29 (Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine) è sostituito dal seguente: "Istituzione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa".

Art. 2
Modifica dell´articolo 1 della l.r. 29/2001

1. L'articolo 1 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Istituzione)
1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette) ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del D.Lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, con la presente legge è istituita la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa.
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è classificata di rilievo locale.".

Art. 3
Modifica dell´articolo 2 della l.r. 29/2001

1. L'articolo 2 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Confini)
1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Alice Bel Colle, Cassine e Ricaldone per la Provincia di Alessandria e dei Comuni di Bruno, di Maranzana e di Mombaruzzo per la Provincia di Asti sono individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta 'Regione Piemonte - Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.".

Art. 4
Modifica dell´articolo 3 della l.r. 29/2001

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/2001 è sostituita dalla seguente:
"f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica ecosostenibile, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Bosco delle Sorti - La Communa e la sua complessità".

Art. 5
Modifiche all´articolo 5 della l.r. 29/2001

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 29/2001 è abrogato.

Art. 6
Modifica dell´articolo 6 della l.r. 29/2001

1. L'articolo 6 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è affidata:

a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Alessandria;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).".

Art. 7
Modifiche all´articolo 7 della l.r. 29/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

"1. La Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394). Il Piano d'Area è efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).".

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 29/2001 è abrogato.

Art. 8
Modifiche all´articolo 8 della l.r. 29/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.".

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, che è realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia competente per territorio.".

Art. 9
Aggiunta di un articolo dopo l´articolo 8 della l.r. 29/2001

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 29/2001 è aggiunto il seguente:

"Art. 8 bis. (Disposizioni transitorie)

"1. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia competente per territorio.".

Art. 10
Modifiche dell´articolo 9 della l.r. 29/2001

1. L'articolo 9 della l.r. 29/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della Zona di salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa si provvede mediante finanziamenti stanziati nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimenti), 21061 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi

Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.

2. Per gli anni 2004 e 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria 2003).".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **27 ottobre 2003, n. 49-10807**

Definizione dei criteri per la presentazione ed il finanziamento dei progetti di ricerca sulla produzione e l'utilizzo dell'idrogeno in Piemonte per la produzione energetica e la mobilità sostenibile

(Suppl. al B.U. n. 45 del 6 novembre 2003)

La Regione Piemonte, nell'ambito della più generale politica internazionale europea e nazionale di protezione dell'ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, persegue gli obiettivi di contenimento dell'inquinamento atmosferico e di riduzione dei gas climalteranti, applicando il principio di integrazione delle politiche e dei soggetti che è alla base della strategia di sviluppo sostenibile più volte riaffermata dalla UE.

In tale contesto la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 29-7906 del 2 dicembre 2002 "Programma di sviluppo della ricerca sulla produzione e l'utilizzo dell'idrogeno in Piemonte", ha ribadito la centralità delle politiche e degli strumenti di sostegno dell'innovazione tecnologica, della ricerca di base e della ricerca applicata in campo energetico ed ambientale, in particolare per garantire l'evoluzione tecnologica necessaria alla crescente domanda di energia e di mobilità pulite, con il contenimento dei fattori di pressione ambientale ottenibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico per la mobilità sostenibile e per la produzione energetica.

Peraltro il metodo e l'argomento trovano conferma in recenti provvedimenti europei, quali:

- la Comunicazione della Commissione "La dimensione regionale dello spazio europeo della ricerca" - COM (2001) 549 definitivo del 3.10.2001 - che riconosce il ruolo trainante delle Regioni nel contesto generale della crescita economica basata sulla ricerca, la tecnologia e l'innovazione;
- la Decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 1513/2002/CE del 27 giugno 2002 "Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)", che individua le attività di ricerca sulle celle a combustibile e sull'idrogeno tra le priorità per perseguire lo sviluppo di sistemi energetici e di trasporto sostenibili.

Con la citata deliberazione programmatica, la Regione Piemonte ha voluto porsi come momento di riferimento e di coagulo per la sinergia delle diverse iniziative in atto o in programma sul territorio e intende sostenere, sia con proprie risorse sia orientando fondi statali, i programmi e i progetti di ricerca, ricerca applicata e formazione sull'utilizzo dell'idrogeno, al fine di realizzare quel tessuto di conoscenza diffusa che è condizione indispensabile per la costruzione di un'area scientificamente e tecnologicamente forte nel panorama europeo e mondiale.

In tale ottica si collocano:

- la stipula del Protocollo d'intenti fra i tre Atenei piemontesi e la Regione Piemonte in data 13 febbraio 2003, al fine di costruire un rapporto organico e sistematico tra il territorio e il mondo della conoscenza e favorire - attraverso la ricerca, la formazione e la disseminazione del sapere - la crescita e la diffusione di cultura scientifica applicata alle tematiche ambientali e all'innovazione, quale condizione indispensabile anche per individuare e formare le nuove figure professionali di cui il futuro necessiterà;
- la recente realizzazione, presso Environment Park, di HySy_Lab (Hydrogen System Laboratory), laboratorio di eccellenza per la ricerca applicata e la formazione sull'intera filiera dell'idrogeno: dalla produzione di idrogeno con le varie possibili fonti e tecnologie al suo accumulo/vettoriamento, alle sue applicazioni (civili/industriali/trasporti) nonché all'analisi di sistema (analisi di rischio, sostenibilità, analisi energetica). Il laboratorio, gestito da Environment Park, Politecnico di Torino,

SAPIO e GTT (ex ATM), rappresenta, per il "Sistema Piemonte", lo snodo per il coinvolgimento delle aziende nella ricerca applicata e nell'innovazione, per la sinergia con altri centri di ricerca presenti sul territorio (CRF, Edison, FN, ecc.) nonché per la formazione sul campo di risorse umane specializzate sulle tematiche della filiera idrogeno;

- il prossimo avvio del progetto regionale di "alfabetizzazione" sull'idrogeno, coordinato da Environment Park, che prevede la realizzazione presso HySy_Lab e presso un Istituto Tecnico Industriale in ogni provincia piemontese di un impianto didattico per la filiera dell'idrogeno con celle a combustibile, quale strumento di uno specifico percorso formativo per il personale docente e per gli studenti interessati, estendendo ed integrando, in tal modo, la positiva esperienza realizzata nel 2003 presso l'ITIS di Biella.

Con propria deliberazione n. 65-6727 del 22 luglio 2002, la Giunta Regionale ha approvato la copertura finanziaria per il triennio 2002-2004 per lo sviluppo delle sperimentazioni sull'utilizzo dell'idrogeno per la produzione energetica e la mobilità sostenibile, confermata per l'anno 2003 con successiva deliberazione n. 27-8237 del 20/01/2003.

Stante l'interesse di sviluppare le conoscenze sull'utilizzo di tecnologie fuel cell nei diversi campi di applicazione e sui vari segmenti della filiera del vettore idrogeno nell'ottica di perseguire, come detto, lo sviluppo sul territorio regionale di sistemi energetici e di trasporto sostenibili, non è limitabile a priori il campo di sperimentazione passibile di cofinanziamento mediante le risorse 2003-2004 - pari ad euro 3.000.000,00 per ciascun anno - ma si ritiene di individuare un criterio di priorità per le iniziative che consentono la sperimentazione di impianti per la produzione energetica ad alta efficienza che adottino tecnologie SOFC (celle a combustibile ad ossidi solidi) e/o MCFC (celle a combustibile a carbonati fusi) e di cogeneratori domestici (CHP Combined Heat and Power) con tecnologia PEMFC (celle a combustibile a membrana polimerica) in vista di uno sviluppo sostenibile della media e piccola generazione distribuita di energia.

Le sperimentazioni previste nei progetti di ricerca dovranno svolgersi sul territorio piemontese; i progetti stessi potranno essere presentati da imprese singole o da raggruppamenti di imprese nonché da raggruppamenti di imprese ed enti di ricerca e dovranno comunque prevedere il coinvolgimento di HySy_Lab e di almeno uno dei tre Atenei piemontesi, per l'importante ruolo che possono svolgere di collaborazione, di fornitura dei tecnici, di elaborazione e di messa a disposizione delle informazioni scientifiche e tecnologiche, e per assicurare il coordinamento in rete dei progetti stessi.

Il cofinanziamento avverrà nel rispetto della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06 pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 45 del 17.02.1996) e pertanto i progetti di ricerca dovranno contenere anche gli elementi necessari alla notifica a norma degli artt. 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE.

I progetti di ricerca dovranno pervenire al Settore Risanamento acustico ed atmosferico della Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale,

visto l'art. 17 della l.r. n. 51/1997;

vista la l.r. 7 aprile 2000, n. 43;

vista la l.r. 7 ottobre 2002, n. 23;

vista la D.G.R. n. 29-7906 del 2 dicembre 2002;

con voto unanime, espresso nei modi di legge,

DELIBERA:

di stabilire i seguenti criteri per la presentazione ed il finanziamento dei progetti di ricerca sulla produzione e l'utilizzo dell'idrogeno in Piemonte per la produzione energetica e la mobilità sostenibile:

- presentazione di progetti di ricerca sull'utilizzo di tecnologie fuel cell nei diversi campi di applicazione e sui vari segmenti della filiera del vettore idrogeno (produzione, accumulo/ vettoriamento, applicazioni) nell'ottica di perseguire lo sviluppo sul territorio regionale di sistemi energetici e di trasporto sostenibili, con priorità per le iniziative che consentono la sperimentazione di impianti per la produzione ener-

getica ad alta efficienza che adottino tecnologie SOFC (celle a combustibile ad ossidi solidi) e/o MCFC (celle a combustibile a carbonati fusi) e di cogeneratori domestici (CHP Combined Heat and Power) con tecnologia PEMFC (celle a combustibile a membrana polimerica) in vista di uno sviluppo sostenibile della media e piccola generazione distribuita di energia;

- le sperimentazioni previste nei progetti di ricerca dovranno svolgersi sul territorio piemontese;
- i progetti di ricerca potranno essere presentati da imprese singole o da raggruppamenti di imprese nonché da raggruppamenti di imprese ed enti di ricerca e dovranno comunque prevedere il coinvolgimento di HySy_Lab e di almeno uno dei tre Atenei piemontesi, per l'importante ruolo che possono svolgere di collaborazione, di fornitura dei tecnici, di elaborazione e di messa a disposizione delle informazioni scientifiche e tecnologiche, e per assicurare il coordinamento in rete dei progetti stessi;
- il cofinanziamento avverrà nel rispetto della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06 pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 45 del 17.02.1996) e pertanto i progetti di ricerca dovranno contenere anche gli elementi necessari alla notifica a norma degli artt. 87 e 88 (ex artt. 92 e 93) del Trattato CE;
- i progetti di ricerca dovranno pervenire al Settore Risanamento acustico ed atmosferico della Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti;
- di prendere atto della necessità di notificare alla Commissione Europea i provvedimenti di ammissione a cofinanziamento dei progetti di ricerca a norma della citata Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) e di avvertire pertanto i beneficiari che l'effettiva erogazione dei contributi in parola avverrà a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione stessa;
- di dare atto che il contributo dei progetti ammessi a cofinanziamento per il 2003 sarà erogato al Comune di riferimento affinché provveda alla liquidazione delle competenze conseguenti;
- di demandare alla Direzione regionale Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **27 ottobre 2003, n. 52-10810**

L.R. n. 42/2000 art. 16, definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell'ammissione a finanziamento per l'anno 2004

(B.U. n. 47 del 20 novembre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

DELIBERA:

1. di definire, ai sensi della L.R. n. 42/2000 art. 16 i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati, ai fini dell'ammissione a finanziamento regionale, come dettagliato nell' "Allegato 1" della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante unitamente all'allegato 2 (scheda di riepilogo dei dati di intervento);

2. di destinare all'attuazione del piano di finanziamento le risorse finanziarie comunitarie e regionali che a tal fine verranno assegnate dal bilancio regionale, nonché quelle di provenienza statale o comunitaria;

3. di dare atto che non è possibile procedere ad assegnazioni di fondi per gli interventi di cui al D.Lgs. 22/97 art. 14) in attuazione di quanto espressamente previsto dal D.M. 471/99 art. 1, comma 2) se non per consentire operazioni previste dal D.M. 471/1999;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO 1

CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA CARATTERIZZAZIONE E LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI (D. LGS 22/1997 ART. 17 E S.M.I. - L.R. 42/2000 ART. 16)

FINALITÀ

I finanziamenti oggetto della presente procedura sono finalizzati all'esecuzione in danno di interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e progettazione, bonifica e ripristino ambientale così come definiti dal D.M. 25 ottobre 1999 n. 471.

Il finanziamento regionale è previsto dal comma 9, articolo 17 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'articolo 16 della L.R. 42/2000.

SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Sono ammesse a finanziamento le Amministrazioni comunali di cui all'articolo 16 della L.R. 42/2000 nel cui territorio sia presente un sito inquinato ai sensi del D.M. 471/1999 segnalato quale prioritario dalla Provincia in base ai criteri del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate, e per il quale non è stata avviata la bonifica da parte del responsabile dell'inquinamento secondo le indicazioni previste per l'ammissibilità al finanziamento. Sono ammesse altresì le Amministrazioni provinciali nel caso, previsto dall'articolo 3 lettera f della L.R. 42/2000, in cui l'intervento interessi il territorio di più comuni.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Sono ammessi al finanziamento gli interventi eseguiti in danno dalle Amministrazioni di cui al punto precedente e per i quali sussistano le condizioni previste dal D.Lgs. 22/97, articolo 17, comma 9 e D.M. 471/99, articolo 14, comma 1 ed in particolare:

a) il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile ed il proprietario del sito non provveda;
b) il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, né provveda il proprietario del sito da

bonificare o altro soggetto interessato;

c) il sito da bonificare sia di proprietà pubblica ed il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento integrale le spese di progettazione sostenute direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale, le spese per la caratterizzazione dell'area e le indagini realizzate, eseguite secondo i criteri dell'allegato 2 del D.M. 471/99 ed ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della L.R. 42/2000, nonché, oltre alle spese per l'esecuzione degli interventi, tutte le spese sostenute per l'aggiudicazione la conduzione ed il collaudo degli interventi.

LIMITE DI SPESA

Per favorire l'avvio del maggior numero di interventi l'importo dei progetti dovrà essere suddiviso in lotti funzionali del valore massimo di 2,5 milioni di euro.

Qualora non fosse possibile la suddivisione in lotti funzionali di tale valore dovrà essere presentata richiesta di deroga debitamente motivata indicando il valore del minimo lotto funzionale realizzabile. Tale deroga dovrà essere avvallata dal parere della Provincia.

L'ammissibilità di progetti di valore superiore ai 2,5 milioni di euro verrà accertata dalla Giunta regionale in seguito a ricognizione delle risorse finanziarie disponibili.

Ogni proposta di intervento dovrà essere corredata dalla documentazione descritta nei paragrafi che seguono.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini della determinazione dell'ammissibilità al finanziamento dovrà essere presentata:

- relazione attestante la necessità di esecuzione d'ufficio dell'intervento secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 16 della L.R. 42/2000 e dell'articolo 14 del D.M. 471/99 supportata dai relativi atti;
- la documentazione urbanistica integrata secondo quanto previsto dal comma 4, articolo 17 del D.M. 471/99, o, in alternativa, che dimostri l'avvio della procedura di variazione degli strumenti urbanistici finalizzata all'evidenziazione dell'onere reale sul certificato di destinazione urbanistica;
- in caso di fallimento del responsabile dell'inquinamento, la documentazione attestante l'insinuazione nella procedura fallimentare secondo quanto previsto dal comma 11, articolo 17 del D.Lgs. 22/97 e comma 5, articolo 18 del D.M. 471/99;
- parere provinciale ex art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 42/2000; esplicitamente positivo, con eventuali prescrizioni, o negativo;
- per i siti non inseriti negli elenchi dell'Anagrafe Regionale dei siti inquinati deve essere allegata una relazione dell'A.R.P.A. in merito alla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 22/1997. Per i siti inseriti nell'Anagrafe Regionale dei siti inquinati deve essere indicato il numero d'ordine del sito nell'Anagrafe Regionale.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Sono ammesse le seguenti tre tipologie di progetti:

1. realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza
2. caratterizzazione e progettazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale
3. realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale

Potranno essere presentati progetti di una delle tre tipologie ovvero progetti abbinati di tipo 1 e 2; i progetti di tipo 3 non possono essere abbinati ad altri tipi di progetto.

A seconda del tipo di progetto dovrà essere presentata la seguente documentazione tecnica:

Per tutti i tipi di intervento:

- cronoprogramma, soggetto a verifica trimestrale di attuazione, delle attività tecnico - amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento a partire dalla data di concessione del finanziamento (ipotizzata nel 30 giugno 2004) e sino alla rendicontazione finale dello stesso;
- parere di congruenza dei competenti ordini o collegi professionali, anche in sede previsionale, sulle spese tecniche.

Realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza:

- descrizione del sito e della situazione che impone gli interventi, comprensiva delle tipologie di inquinanti coinvolti, recenti referti analitici sulle matrici ambientali che dimostrino l'attuale necessità di intervento e relativa documentazione a supporto dei possibili percorsi di contaminazione e dei bersagli interessati;
- progetto della messa in sicurezza d'emergenza;
- computo metrico estimativo degli interventi;
- quadro economico dell'intervento.

Caratterizzazione e progettazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale:

- descrizione del sito e della situazione ambientale, recenti referti analitici effettuati sulle matrici ambientali che dimostrino l'attuale necessità di intervento;
- piano di caratterizzazione;
- quadro economico della caratterizzazione;
- parcella previsionale per le spese di progettazione dell'intervento di bonifica.

Realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale:

- progetto definitivo (comprensivo degli esiti della caratterizzazione dell'area);
- computo metrico estimativo degli interventi;
- quadro economico dell'intervento;
- cronoprogramma dei lavori e corrispondente previsione della spesa, suddivisa in trimestri, a partire dal momento di pubblicazione del bando di gara.

La documentazione tecnica dovrà essere redatta conformemente a quanto previsto dagli allegati 2 e 4 del D.M. 471/99.

I prezzi di riferimento sono quelli dell'elenco prezzi ufficiale della Regione Piemonte. Per i prezzi non presenti dovrà essere presentata l'analisi o una ricerca di mercato.

Tutta la documentazione dovrà essere conforme alla normativa di aggiudicazione prevista (lavori o servizi).

Dovranno essere rendicontate per il rimborso le eventuali spese, non inserite nel quadro economico, già sostenute degli Enti per la presentazione dei progetti; la rendicontazione dovrà essere approvata dal Comune e corredata della relativa documentazione.

APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, dovrà essere presentata previa esplicita approvazione formale da parte dell'Amministrazione competente (Comune o Provincia).

L'approvazione dovrà avvenire tenuto conto del parere di apposita conferenza dei servizi, in analogia con quanto stabilito dall'art.10 del D.M. 471/99.

Nel caso dei Comuni la documentazione dovrà essere corredata dal parere degli Enti presenti alla conferenza dei servizi e/o dal verbale della stessa.

Nel caso l'intervento preveda la Valutazione dell'Impatto Ambientale, alla documentazione dovrà essere allegata la relativa dichiarazione di compatibilità assunta dall'Amministrazione a ciò competente secondo quanto disposto dalla normativa.

Nel caso in cui siano richieste dalla Regione integrazioni e/o modifiche alla documentazione amministrativa e progettuale, l'Amministrazione competente dovrà provvedere all'approvazione delle stesse.

Unitamente alla documentazione amministrativa e progettuale, dovrà essere inoltrata la scheda progettuale allegata, compilata in ogni sua parte.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata completa in tutte le sue parti entro il 28 febbraio 2004, a pena di decadenza, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2000 n. 42.

Al fine della concessione del finanziamento, le eventuali integrazioni richieste dalla Regione dovranno pervenire improrogabilmente entro il 15 maggio.

ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Il contributo regionale sarà assegnato, fatte salve le condizioni di ammissibilità, in base ai seguenti criteri di priorità:

- indice di rischio calcolato secondo il metodo ARPA riportato nel Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate;
- completamento o prosecuzione di interventi già avviati;
- coordinamento dell'intervento con eventuali progetti di infrastrutturazione o sviluppo anche sotto il profilo temporale e di massimizzazione delle economie e dei risultati;
- coerenza del cronoprogramma delle attività all'entità dell'intervento ed alle tempistiche minime previste dalle normative in materia di affidamento ed esecuzione di lavori/servizi pubblici.

Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza saranno considerati comunque prioritari indipendentemente dai criteri di cui sopra.

Qualora l'intervento, alla data del 15 giugno 2004, non risulti appaltabile, fatta salva l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, o sia carente della documentazione richiesta, la domanda di contributo verrà considerata decaduta.

Nel caso di interventi proposti su siti già oggetto di precedenti finanziamenti regionali, il nuovo finanziamento verrà concesso esclusivamente a seguito di attestazione da parte del Comune della avvenuta conclusione lavori da presentare entro e non oltre il 15 giugno 2004. Per gli interventi conclusi precedentemente al 28 febbraio 2004 dovrà essere presentata la relativa rendicontazione finale all'atto della richiesta di nuovo finanziamento.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE PROVINCE

In conformità con quanto disciplinato dall'articolo 16 della L.R. 42/2000 i progetti, nei limiti delle risorse previste in bilancio, verranno finanziati su proposta della Provincia che a tale scopo presenterà i progetti da finanziare, tenuto conto dei limiti e dei criteri sopra segnalati ai fini dell'ammissibilità, con indicazione degli interventi ritenuti prioritari sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, tenendo altresì conto dei propri strumenti di pianificazione territoriale.

La presentazione avverrà attraverso l'invio di una deliberazione dell'organo provinciale competente entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2004.

Per il calcolo dell'indice di rischio gli Enti potranno avvalersi del supporto di ARPA.

Ogni progetto dovrà essere accompagnato da una relazione della Provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e) della L.R. 42/2000 che, oltre al parere espresso nella Conferenza dei Servizi in merito al progetto, contenga le motivazioni della scelta di inserimento nel programma proposto dalla Provincia, il dettaglio di calcolo dell'indice di rischio, l'eventuale parere in merito alla deroga al tetto di finanziamento di 2,5 milioni di euro.

FUNZIONI DELLA REGIONE

In sede istruttoria la Regione si riserva la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni relative alla documentazione presentata.

La Regione si riserva altresì di richiedere modifiche ai progetti ed ai relativi quadri economici sia per motivi tecnici che di ammissibilità della spesa.

REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Come previsto dall'articolo 19 della L.R. 42/2000, la Giunta regionale può avviare procedure di revoca al fine del riutilizzo delle somme finanziate per la realizzazione di altri interventi qualora, entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento, non siano state avviate le procedure per l'esecuzione dell'intervento.

ALLEGATO 2

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Tutela e Risanamento
Ambientale - Programmazione
Gestione Rifiuti

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 2004

INTERVENTI DI BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE
ART. 16, L.R. 7 aprile 2000, n.42

PROVINCIA

_____

COMUNE

Responsabile del Procedimento

telefono_____ **fax** _____

e-mail

DENOMINAZIONE SITO

_____

N.ORD. Anagrafe regionale

_____

TIPOLOGIA DI PROGETTO

1 2 3

(Barrare la casella relativa alla tipologia di progetto per la quale è richiesto il finanziamento; nel caso di abbinamento dei progetti di tipo 1 e 2 barrare entrambe le caselle)

- messa in sicurezza d'emergenza
- caratterizzazione e progettazione intervento
- realizzazione intervento di bonifica

FINANZIAMENTO RICHIESTO (oneri fiscali inclusi)*:*

_____

Qualora il finanziamento sia richiesto per l'abbinamento dei progetti di tipo 1 e 2 compilare entrambi i quadri economici.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO [tipo 1 e tipo 3]:			
A – Lavori		**€**	
B - Somme a disposizione		**€**	
di cui:			
B1	*iva su lavori (10%)*		*€*
B2	*spese tecniche (OFI)*		*€*
B3	*altri oneri (OFI)*		*€*
Totale		**€**	

QUADRO ECONOMICO DELLA CARATTERIZZAZIONE [tipo 2]:		
A – Indagini ed analisi	**€**	
B – I.V.A. su indagini ed analisi (20%)	**€**	
C – Spese tecniche per la redazione ed esecuzione del piano della caratterizzazione (O.F.I.)	**€**	
D - Altri oneri (O.F.I.)	**€**	
E – Previsionale spese di progettazione dell'intervento	**€**	
Totale		**€**

L'intervento proposto è già stato oggetto di finanziamento regionale	SI	NO
L'intervento proposto è su un'area industriale	SI	NO
L'intervento proposto è su un'area obiettivo 2 o Phasing out	SI	NO
Il sito è già presente nell'Anagrafe dei siti da bonificare	SI	NO
Il responsabile dell'inquinamento è soggetto a procedura di fallimento	SI	NO
Necessità di sottoporre a fase di verifica o di valutazione di impatto ambientale l'intervento	SI	NO
Nel progetto sono stati utilizzati Prezzi non presenti nell'Elenco prezzi regionale	SI	NO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (ED APPROVATA DAL COMUNE)

0) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Relazione attestante la necessità di esecuzione d'ufficio	SI	NO
Atti relativi alla determinazione della necessità d'esecuzione d'ufficio	SI	NO
Documentazione attestante l'insinuazione nella procedura fallimentare	SI	NO
Documentazione urbanistica	SI	NO
Parere provinciale	SI	NO
Per i siti non inseriti in anagrafe relazione ARPA di accertamento della ricorrenza delle fattispecie di cui all'art.17 del D. Lgs 22/1997	SI	NO
Rendicontazione spese **non** inserite nel quadro economico	SI	NO
Rendicontazione spese dei precedenti finanziamenti della Regione sul sito	SI	NO

0.1) TUTTI GLI INTERVENTI

Cronoprogramma delle attività tecnico - amministrative	SI	NO
Parere di congruità delle spese tecniche	SI	NO

1) MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

Descrizione del sito e della situazione di pericolo che impone gli interventi	SI	NO
Evidenziazione delle tipologie di inquinanti coinvolti e relative analisi	SI	NO
Identificazione dei possibili percorsi di contaminazione e dei bersagli interessati	SI	NO
Progetto della messa in sicurezza d'emergenza	SI	NO
Computo metrico estimativo degli interventi	SI	NO
Quadro economico dell'intervento	SI	NO

2) CARATTERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

Relazione sulla necessità di intervento	SI	NO
Referti analitici a supporto della relazione sulla necessità di intervento	SI	NO
Piano di caratterizzazione	SI	NO
Quadro economico della caratterizzazione	SI	NO
Parcella previsionale per le spese di progettazione **dell'intervento** di bonifica	SI	NO

3) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

Progetto definitivo	SI	NO
Esiti della caratterizzazione dell'area	SI	NO
Certificati analitici relativi alla caratterizzazione	SI	NO
Computo metrico estimativo degli interventi	SI	NO
Analisi dei prezzi non contenuti nel Prezzario regionale	SI	NO
Quadro economico dell'intervento	SI	NO
Cronogramma dei lavori e corrispondente previsione della spesa, suddivisa in trimestri, a partire dal momento di pubblicazione del bando di gara	SI	NO
Dichiarazione di compatibilità ambientale (in caso di V.I.A.)	SI	NO

Data Timbro e firma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **3 novembre 2003, n. 10-10828**

Approvazione della bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm^3, non inventariati ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 96/59/CE. Adeguamento normativa regionale alla Direttiva 96/59/CE, recepita con D.Lgs. n. 209/1999 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili"

(Suppl. al B.U. n. 45 del 6 novembre 2003)

La Direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili ha stabilito l'obbligo per gli Stati membri di adottare, entro tre anni dall'approvazione della Direttiva stessa, un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti e una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario a norma dell'art. 4, paragrafo 1, come previsto all'art. 6, paragrafo 3 della medesima direttiva.

In attuazione della Direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili l'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 1999, ha previsto che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le regioni e le province autonome adottino e trasmettano al Ministero dell'Ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 (vale a dire quelli contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 e dei PCB in essi contenuti), nonché un atto di programmazione per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3 non soggetti ad inventario.

In base al secondo comma dello stesso articolo i programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al citato decreto n. 209/1999 e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22/1997 e s.m.i. in materia di rifiuti.

Con Deliberazione del Consiglio 30 luglio 1997, n. 435-11546 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che comprende, fra l'altro, la Sezione 2 "Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti Speciali da attività produttive, commerciali e di servizi, di cui al Capo IV della L.R. n. 59/1995", nel cui ambito vengono presi in considerazione anche i rifiuti contenenti PCB e/o PCT.

Con deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2002, n. 39-8085 è stato approvato l'adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999 in ordine allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB inventariati e dei PCB/PCT in essi contenuti.

La commissione Europea ha segnalato, per tutte le regioni italiane, la mancanza delle bozze dei piani per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario.

Lo Stato Italiano si è impegnato ad inviare alla Commissione Europea entro fine novembre 2003 le bozze dei piani regionali per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario.

Per ottemperare quindi alla normativa comunitaria e nazionale è necessario approvare ed inviare in tempi brevi al Ministero dell'Ambiente la bozza di piano regionale per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario, allegata alla presente deliberazione, che costituisce adeguamento al Piano regionale di gestione rifiuti, conseguente all'evoluzione normativa.

In base all'articolo 5, comma 7, della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" le modifiche e gli adeguamenti

del Piano Regionale di gestione dei rifiuti conseguenti all'evoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla L.R. 34/1998.

Considerata l'urgenza il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla L.R. 34/1998 sarà espresso successivamente alla adozione del presente provvedimento.

Visto il D.Lgs. n. 209/1999;

visto il D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

vista la L.R. n 24/2002;

vista al D.G.R. 23 dicembre 2002, n. 39-8085;

La Giunta Regionale
viste le considerazioni in premessa
unanime,

DELIBERA:

di approvare la bozza di piano per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario, allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e che si configura come aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. n. 436-11546 del 30 luglio 1997, relativamente alla gestione degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario;

di riservarsi ogni opportuna modifica a seguito del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla L.R. 34/1998.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO

BOZZA DI PIANO PER LA RACCOLTA E IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB NON SOGGETTI AD INVENTARIO, A NORMA DELL'ART. 11, COMMA 1, SECONDO TRATTINO, DELLA DIRETTIVA 96/59/CE

INDICE

Premessa
1. Tipologie di apparecchiature non soggette ad inventario
2. Stima del quantitativo di PCB presente nelle apparecchiature non soggette ad inventario
3. Destinazione delle apparecchiature
4. Stoccaggio e trattamento delle componenti contenenti PCB
5. Previsione dei tempi di raccolta e dismissione

PREMESSA

I PCB (PoliCloroBifenili) sono sostanze chimiche riconosciute a livello internazionale tra gli inquinanti organici più persistenti nell'ambiente. A causa della loro scarsa solubilità in acqua e della loro resistenza al degrado, essi tendono ad accumularsi nel suolo e nei sedimenti creando fenomeni di bioaccumulo lungo la catena trofica. Essi presentano effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana quali la tossicità per il sistema riproduttivo, immunotossicità e cancerogenicità.

I PCB furono prodotti a partire dagli anni '30 ed utilizzati come fluidi idraulici, additivi e fluidi diatermici per apparecchiature elettriche (principalmente trasformatori e condensatori). A partire dagli anni '70 se ne riconobbe la potenziale tossicità e ne venne vietata progressivamente la produzione.

La Comunità Europea interviene sull'argomento agendo da un lato sulla limitazione dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose, tra cui i PCB, con diverse direttive: direttiva 76/769/CEE e successive modifiche (direttiva 82/828/CEE, direttiva 85/467/CEE, e direttiva 89/677/CEE che riporta l'ottava modifica fissando il limite massimo di concentrazione a 50 ppm) e dall'altro lato regolandone lo smaltimento con la direttiva 76/403/CEE successivamente sostituita dalla direttiva 96/59/CE.

In Italia la direttiva 85/467/CEE è stata recepita con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 24 maggio 1988 "Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante la sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183" che vieta l'immissione ed il commercio di PCB e delle apparecchiature che li contengono.

La direttiva 96/59/CE sullo smaltimento è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 209 del 22 maggio 1999 "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei poloclorotrifenili" che prevede un inventario delle apparecchiature contenenti PCB di dimensione superiore ai 5 dm^3 e lo smaltimento o decontaminazione entro il 2010 per quelle contenenti una percentuale di PCB superiore allo 0,05%.

La direttiva 96/59/CEE prevede all'art. 11, secondo trattino, una Bozza di Piano per la raccolta e successivo

smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario come previsto dall'art. 6 paragrafo 3 che individua la necessità, ove possibile, della rimozione e della raccolta separata dei condensatori contenenti PCB che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, quando questa è riciclata o sottoposta a smaltimento.

La bozza di Piano per la raccolta e successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario (minori di 5 dm^3) qui di seguito presentata è pertanto resa per adempimento delle disposizioni dell'art. 11 della direttiva 96/59/CEE.

1. TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE NON SOGGETTE AD INVENTARIO

Fino agli anni ottanta i PCB sono stati utilizzati per varie applicazioni elettriche, ma soprattutto nella costruzione di piccoli condensatori utilizzati come componenti in diversi prodotti. La maggior parte di queste apparecchiature ha una vita operativa di circa 15 anni. Essi sono di dimensione ridotta (minore di 5 dm^3) e non sono quindi soggetti ad inventario ai sensi dell'art. 4 comma 1 della direttiva 96/59/CEE.

Normalmente costituiscono parte di:

Lavatrici e lavastoviglie;
Frigoriferi;
Condizionatori;
Piccoli elettrodomestici (tv, radio);
Veicoli (componenti dell'impianto elettrico);
Apparecchi di illuminazione;
Apparecchi installati su materiale rotabile.

La presente bozza di Piano non fa riferimento agli apparecchi installati su materiale rotabile in quanto per gli stessi si richiama il documento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, considerato che tali apparecchi sono sostituiti nelle officine di Trenitalia, localizzate in qualsiasi parte del territorio nazionale e, conseguentemente, non possono essere riferiti ad una specifica Regione.

2. STIMA DEL QUANTITATIVO DI PCB PRESENTE NELLE APPARECCHIATURE NON SOGGETTE AD INVENTARIO

Nella seguente tabella si presenta la stima del numero di apparecchi che potenzialmente potrebbero contenere PCB e una stima del quantitativo complessivo di PCB ancora presente sul territorio piemontese in apparecchiature di volume inferiore ai 5 dm^3 e quindi non soggette ad inventario.

TABELLA 2.1

Numero di apparecchiature e quantitativo di PCB stimato

	% di famiglie che possiedono apparecchiature (1)	Numero di apparecchi	% di apparecchi superiore a 15 anni di età (2)	Numero di apparecchi di età superiore a 15 anni	Contenuto medio PCB (g) (3)	PCB totale (t)
Lavatrici	96,7	1.796.098	1,0	17.961	50	0,90
Lavastoviglie	32,3	599.938	0,5	3.000	50	0,15
Televisori	96,8	1.797.955	0,1	1.798	5	0,01
Hi-fi	57,5	1.068.000	0,1	1.068	5	0,01
Condizionatori	4,7	87.297	0,1	87	50	0,01
Frigoriferi	100	1.857.392	1,4	26.003	50	1,30
Veicoli				582.094 (4)	50	29,15
		Totale				31,53

(1) Fonte Istat. Famiglia, abitazioni e sicurezza dei cittadini. Anno 2001
(2) Indagine presso le piattaforme nazionali di raccolta e trattamento dei beni durevoli dismessi.
(3) Fonte Department of Environment UK. Waste Management Paper n. 6. Anno 1994
(4) Fonte ACI. Statistiche automobilistiche - Autoritratto 2001. Anno 2001

La maggior parte delle apparecchiature che contengono componenti elettrici (condensatori) nei quali si può registrare la presenza di PCB, sono elettrodomestici di vario genere distribuiti in maniera estesa nelle abitazioni piemontesi. La diffusione di tali apparecchiature è registrata dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ed è riportata nella prima colonna della tabella con il numero di apparecchi presenti ogni 100 famiglie. Il numero di famiglie presente sul territorio piemontese è di 1.857.392 nel 2001 (Fonte IRES Piemonte) e permette di calcolare il numero complessivo di apparecchi in esercizio. La stima degli apparecchi che potenzialmente potrebbero contenere PCB va condotta limitatamente ai dispositivi commercializzati anteriormente al 1988 anno in cui è entrato anche in Italia il divieto di produzione ed uso dei PCB e delle apparecchiature che lo contengono. Pertanto la percentuale di apparecchi domestici con età superiore ai 15 anni ancora in esercizio è stata stimata sulla base di indagini effettuate presso le piattaforme di raccolta e trattamento dei beni durevoli presenti sul territorio nazionale.

Nella quarta colonna sono stati quindi riportati i numeri di apparecchi di età superiore a 15 anni, calcolati moltiplicando i valori complessivi indicati nella seconda colonna e le percentuali di apparecchi di età superiore a 15 anni indicate nella terza colonna.

Per quanto attiene gli elettrodomestici risulta un numero complessivo di circa 50.000 apparecchi che contengono componenti elettrici nei quali, come detto, si può registrare la presenza di PCB.

La stima del quantitativo di PCB presente in queste apparecchiature è stata infine calcolata su un contenuto medio di PCB per apparecchio, ottenendo nell'ultima colonna della tabella il peso complessivo dei PCB in Piemonte derivante da queste tipologie di apparecchi.

Per il calcolo dei quantitativi presenti nelle autovetture si è ricorso alla valutazione del parco veicolare al 2001 con immatricolazione antecedente il 1988. Anche in questo caso si considera in via cautelativa che tutte le vetture di età superiore ai 15 anni abbiano un condensatore che contiene PCB.

Per ciò che riguarda le altre apparecchiature che potrebbero contenere PCB si rileva che a seguito di un'indagine presso i principali enti di gestione piemontese dell'illuminazione pubblica (ENEL e AEM), le apparecchiature di illuminazione esterna sono risultate attualmente esenti da PCB, grazie a un limitato utilizzo di tali tipologie di apparecchiature negli anni passati e ad una buona manutenzione, che ha permesso di rinnovare progressivamente gli impianti.

3. DESTINAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Elettrodomestici

La raccolta degli elettrodomestici dismessi avviene in modo capillare attraverso il conferimento del soggetto privato alle stazioni di conferimento per la raccolta differenziata dei rifiuti, condotte dai gestori della raccolta dei rifiuti urbani, oppure vengono ritirate dai venditori di elettrodomestici, che conferiscono il rifiuto alle stesse stazioni o direttamente alle successive piattaforme di trattamento.

Le stazioni di conferimento sono dislocate diffusamente sul territorio piemontese e sono predisposte per il deposito temporaneo in sicurezza delle apparecchiature evitando accuratamente la dispersione di componenti pericolosi (CFC, PCB; ecc.); nella tabella successiva è indicato il numero di stazioni che ritirano elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, televisori ecc.) presenti per provincia.

TABELLA 3.1

Stazioni di conferimento per la raccolta differenziata di rifiuti

Province	Numero di stazioni di conferimento
Alessandria	91
Asti	13
Biella	3
Cuneo	55
Novara	34
Torino	70
Verbania	27
Vercelli	10
Piemonte	303

Gli elettrodomestici raccolti nelle stazioni di conferimento vengono successivamente conferiti alle piattaforme di trattamento delle apparecchiature e ad alcuni impianti di stoccaggio.

La più significativa piattaforma esistente In Piemonte, autorizzata dalla Provincia di Torino, è collocata nel Comune di San Mauro Torinese ed è gestita dalla società AMIAT TBD srl.

Il suddetto impianto è uno delle 12 piattaforme di raccolta e trattamento dei beni durevoli realizzate in Italia a seguito di un accordo tra il Ministero dell'Ambiente e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia).

In tale impianto avvengono le seguenti operazioni:

- stoccaggio preliminare delle apparecchiature;
- prelievo dei fluidi refrigeranti dai circuiti di refrigerazione per aspirazione con attrezzatura operante in circuito chiuso;
- prelievo detersivi ed altri fluidi residui;
- asportazione dei componenti contenenti sostanze pericolose, tra cui i condensatori contenenti PCB;
- smontaggio dei rimanenti componenti asportabili e separazione per tipologia di materiale;
- stoccaggio temporaneo dei fluidi refrigeranti, dei materiali contenti sostanze pericolose e dei materiali recuperabili ai fini del loro conferimento a soggetti che ne operano industrialmente il recupero;
- demolizione controllata delle carcasse;
- trasporto esterno alla piattaforma dei componenti e dei materiali recuperati e dei materiali non recuperabili per avviarli al recupero/riutilizzo o allo smaltimento.

Per quanto attiene, in particolare, i componenti che possono contenere PCB, gli stessi vengono conferiti da AMIAT TBD a soggetti autorizzati ai sensi della normativa sui rifiuti (rif. elenchi indicati nel successivo Capitolo 4) ai fini del loro smaltimento.

Le operazioni che attualmente vengono svolte presso la piattaforma sono in concordanza con le disposizioni introdotte dalla Direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Veicoli

I veicoli dismessi sono principalmente ritirati dai venditori di veicoli nuovi e, successivamente alla cancellazione dai registri automobilistici, sono conferiti agli autodemolitori presenti sul territorio. In alcuni casi il conferimento avviene direttamente da parte del detentore della vettura, e l'autodemolitore provvede alle pratiche di cancellazione. Gli autodemolitori autorizzati alla gestione di tali rifiuti sono presenti in modo capillare sul territorio Piemontese. Si presenta di seguito il numero di aziende operanti per provincia.

TABELLA 3.2

Autodemolitori autorizzati in Piemonte

Province	Numero di autodemolitori
Alessandria	19
Asti	2
Biella	6
Cuneo	19
Novara	7
Torino	74
Verbania	6
Vercelli	14
Piemonte	147

La demolizione dei mezzi è regolata in Italia dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Tale normativa prevede alcuni requisiti per i centri di raccolta e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso (Allegato 1, ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2). Tra i requisiti vengono indicate anche le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso che consistono principalmente nella rimozione delle componenti pericolose: accumulatori, serbatoi di gas, carburante, oli e in particolare (comma 5.1 lettera g dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 209/2003) la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.

4. STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DELLE COMPONENTI CONTENENTI PCB

Le componenti elettriche, principalmente condensatori, contenenti PCB, separate attraverso il sistema di raccolta e trattamento degli elettrodomestici e veicoli, sono destinate ad imprese autorizzate specificamente allo smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti PCB.

Si riporta di seguito l'elenco delle ditte autorizzate sul territorio piemontese allo stoccaggio ed al trattamento dei rifiuti contenenti PCB, con una breve descrizione delle operazioni di trattamento effettuate e le potenzialità degli impianti.

IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

La situazione impiantistica risultante in provincia di Alessandria emerge dalla seguente tabella

TABELLA 4.1

Comune	Ragione Sociale	Attività autorizzata[1]	C.E.R. autorizzati	Potenzialità (t/a)	status impiantistico [2]
Alessandria	GRASSANO ALDO	R13-D15	160109*	Capacità: 15 t (di cui 3 t per rifiuti pericolosi) Capacità annuale: 500 t/anno	O
Montecastello	EREDI DI BOCCHIO PIETRO DI BOCCHIO GIAN GIUSEPPE	R13-D15	160209*	Capacità: 67,15 t di cui 5,15 t per (rifiuti pericolosi)	O
Alessandria	RECUPERA DI MIRABELLI MARCO & C S.a.s.	R13-D15	160109* 160210*	Capacità: 825 t (di cui 300 t per rifiuti pericolosi)	O
Tortona	TERMINE UGO	R13-D15	160210*	Capacità: 171,15 t (di cui 40 t per rifiuti pericolosi)	O
Tortona	SIDERURGICA GIRARDENGHI S.r.l.	R13-D15	160209* 160210*	Capacità: 3.000 t (di cui 315 t per rifiuti pericolosi)	O
Bozzolo Formigaro	SOFIO ELIA DI FRANCO SOFIO S.a.s.	R13-D15	160209* 160210* 170902*	Capacità: 252,855 t di cui 82,855 per (rifiuti pericolosi)	O
Valenza	AZIENDA MUNICIPALIZZATA VALENZANA A.M.V.	D15	130101* 130301* 160109* 160209* 160210* 170902*	Capacità: 260 t.	O
Basaluzzo	ECOSIDER	D15	160109* 160209* 160210*	Capacità: 357 m^3 (o t) di cui 257 t per (rifiuti pericolosi)	O
Alessandria	GRASSANO GIOVANNI	R13-D15	130101* 130301* 160209* 160210*	Capacità: 50 t di rifiuti pericolosi contenenti PCB in concentrazione inferiore a 500 ppm e 50 t per rifiuti pericolosi contenenti PCB in concentrazione superiore a 500 ppm	O

1) con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;
2) "C" costruzione; "O" operativo.

IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI BIELLA
La situazione impiantistica risultante in provincia di Biella emerge dalla seguente tabella

TABELLA 4.2

Comune	Ragione Sociale	Attività autorizzata [1]	C.E.R. autorizzati	Potenzialità (t/a)	Status impiantistico [2]
Gaglianico	METALLURGICA BIELLESE di G. Ferrara & C S.n.c..	R13	130301* 160209* 160210*	18	O
Ponderano	NEGRO SERVIZI S.r.l.	R13 o D15	160209* 160210*	Capacità: 24 t	O

1) con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;
2) "C" costruzione; "O" operativo.

IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI CUNEO
La situazione impiantistica risultante in provincia di Cuneo emerge dalla seguente tabella

TABELLA 4.3

Comune	Ragione Sociale	Attività autorizzata [1]	C.E.R. autorizzati	Potenzialità (t/a)	Status impiantistico [2]
Fossano	ROSSO S.r.l.	D15	130101* 130104* 130204* 130301* 130306*	12.000 (comprensive di altre tipologie di rifiuti)	O
Entracque	ENEL PRODUZIONE S.p.A.	D15	160209* 160213*	10	O
Savigliano	ELETTROMECCANICA MAGLIANO S.n.c.	D15	130301*	60	O
		D15	130109*	0,2	
		D15-R13-R4	160209* 160213*	40	

1) con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;
2) "C" costruzione; "O" operativo.

Per quanto attiene la Ditta Elettromeccanica Magliano risulta, in particolare, che:

- la ditta effettua la bonifica di macchine con olio contenente quantità superiori a 25 ppm di PCB;
- le macchine contenenti olio con quantità superiore a 25 ppm di PCB inutilizzabili non sono sottoposte a bonifica ma destinate allo smaltimento nello stato in cui si trovano;
- se giungono in stabilimento macchine senza caratterizzazione dell'olio si provvede localmente all'analisi e si opera di conseguenza;
- non sono accettate o vengono inviate allo smaltimento le macchine contenenti olio con più di 500 ppm di PCB;
- il ciclo di lavoro comprende essenzialmente il controllo delle macchine in arrivo (macchine chiuse); il controllo delle condizioni fisiche; il controllo delle caratteristiche degli oli; l'apertura delle macchine e la valutazione dell'operazione successiva (bonifica o avvio allo smaltimento); in caso di bonifica l'estrazione delle parti attive (essenzialmente rame, carte isolanti, legno) ed il percolamento dell'olio; il lavaggio delle parti attive per immersione in olio con PCB in quantità minore di 25 ppm; l'estrazione dell'olio dal cassone e lo svuotamento dello stesso; il lavaggio dei cassoni (internamente con oli esausti contenenti PCB in quantità inferiore a 25 ppm, esternamente con idropulitrice); la ricostruzione della macchina.

IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI NOVARA

La situazione impiantistica risultante in provincia di Novara emerge dalla seguente tabella

TABELLA 4.4

Comune	Ragione Sociale	Attività autorizzata (1)	C.E.R. autorizzati	Potenzialità (t/a)	Status impiantistico (2)
San Pietro Mosezzo	DECOMAN S.r.l.	D9 D15	130101* 130301* 160209* 160210*	210 (D9) Capacità: 70 t (D15)	O
Boca	PULINET S.r.l.	D15	130101* 130301* 160209* 160210*	Capacità: 650 t	O

1) con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;
2) "C" costruzione; "O" operativo;

In merito all'attività D9 effettuata nell'impianto della Ditta Decoman si precisa che la stessa consiste in un processo di decontaminazione oggetto di brevetto ("Procedimento per il disinquinamento di apparecchiature elettriche-meccaniche da policlorodifenile").

La ditta è inoltre dotata di un impianto a ciclo chiuso per la dealogenazione di oli minerali contaminati da PCB e PCT (costituito da un reattore, un decartatore, un riscaldatore e da una centrifuga) (potenzialità giornaliera di 6 m^3 corrispondenti a 4 cicli/giorno).

IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI TORINO
La situazione impiantistica risultante in provincia di Torino emerge dalla seguente tabella

TABELLA 4.5

Comune	Ragione Sociale	Attività autorizzata (1)	C.E.R. autorizzati	Potenzialità (t/a)	Status impiantistico (2)
Avigliana	APIC S.a.s	D15	160210*	Capacità: 84 t di rifiuti pericolosi	O
La Loggia	BIVI S.r.l.	D15	160209* 160210*	Capacità: 75 t di rifiuti pericolosi	O
Moncalieri	ELMA S.p.A.	D9	160209* 160210*	2.000 (apparecchiature)	O
Moncalieri	ELMA S.p.A.	D13-D14-D15	130101* 130301* 160109* 160209* 160210*	Capacità: 248 t di rifiuti pericolosi	O
Torino	FENICE S.p.A.	D15	130301* 160209* 160210*	Capacità: 2.000 t di rifiuti pericolosi	O
Villastellone	LA FU.MET. S.r.l.	D15	160209* 160210*	Capacità: 30 t relativa ai codici 160209* e 160210*	Attualmente sospesa a seguito dell'incendio del 22/07/2003
Robassomero	SED S.r.l.	D15	130101* 130301* 160109* 160209* 160210*	Capacità: 1.415 t di rifiuti pericolosi	O
Torino	SEPI S.a.s.	D15	130101* 130301* 160209*	Capacità: 535,62 t di rifiuti pericolosi	O
Orbassano	SERVIZI INDUSTRIALI S.r.l.	D15	130101* 130301* 160209* 160210*	Capacità: 8.068 t di rifiuti pericolosi	O
	SEA MARCONI Technologies S.a.s	D9 (impianto mobile)	130301+ 160209* 160210*	930 (suddivise su 5 diversi impianti mobili autorizzati)	O (non risulta nessuna campagna di attività)

1) con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;
2) "C" costruzione; "O" operativo;

Per quanto attiene la Ditta ELMA risulta, in particolare, che:

- la voce D9 riguarda l'attività di trattamento (decontaminazione) di trasformatori e condensatori contaminati da PCB e di apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate;
- le operazioni effettuate consistono essenzialmente nella movimentazione dei trasformatori e/o condensatori e dei materiali contaminati nelle aree di stoccaggio temporaneo e di smantellamento; nell'estrazione del fluido dielettrico contenuto nelle apparecchiature elettriche e nello stoccaggio dello stesso in contenitori stagni; nello smantellamento e/o cernita dei rifiuti; nello smontaggio dei trasformatori, condensatori ed altre apparecchiature elettriche; nella separazione del rame e/o alluminio dai propri isolanti; nella predisposizione dei rifiuti destinati a termodistruzione in funzione delle modalità concordate con gli impianti finali italiani o esteri; nel lavaggio a circuito chiuso, con solventi clorurati in fase vapore, dei materiali che sono stati in contatto con oli con PCB al fine di ottenere rottami metallici idonei ad essere riutilizzati in un ciclo tecnologico di seconda fusione o rifiuti ceramici inerti che vengono conferiti a ditte autorizzate allo smaltimento;
- lo smantellamento delle apparecchiature comprende, in particolare, la loro apertura e l'estrazione dalla cassa della parte attiva con sgocciolamento della

stessa, lo smontaggio del coperchio e degli accessori, lo smontaggio della parte attiva con separazione del nucleo e degli avvolgimenti, lo svolgimento delle bobine e la separazione dei metalli non ferrosi dai propri isolanti.

Per quanto attiene la Ditta SEA MARCONI risulta, in particolare, che:

- la voce D9 riguarda l'attività di trattamento (decontaminazione) di apparecchi e la dealogenazione di PCB, PCT, PCBT nei liquidi isolanti;
- in ordine ai cinque impianti mobili si precisa che trattasi più propriamente di cinque configurazioni diverse dello stesso impianto;
- gli impianti realizzano interventi a ciclo chiuso ed in continuo per la decontaminazione in sito di trasformatori, apparecchiature ed altre macchine contenenti oli isolanti contaminati da PCB.

IMPIANTI AUTORIZZATI IN PROVINCIA DI VERBANIA

La situazione impiantistica risultante in provincia di Verbania emerge dalla seguente tabella

TABELLA 4.6

Comune	Ragione Sociale	Attività autorizzata (1)	C.E.R. autorizzati	Potenzialità (t/a)	Status impiantistico (2)
Pieve Vergante	Tessenderlo Italia S.r.l.	D15	070107*	Capacità massima di stoccaggio: 320 t	O

1) con riferimento agli Allegati del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;
2) "C" costruzione; "O" operativo.

In relazione ai dati di cui alla tabella si precisa che l'autorizzazione alla Ditta Tessenderlo Italia riguarda il deposito preliminare di rifiuti pericolosi costituiti, fra l'altro, da residui clororganici, prodotti dall'attività dello stabilimento.

Non risultano infine impianti autorizzati dalle Province di Asti e Vercelli alla gestione di rifiuti contenenti PCB.

I rifiuti contenenti PCB vengono inviati all'inceneritore Ambiente Spa di Ravenna ed ai seguenti impianti ubicati in paesi esteri, nel rispetto del Regolamento 259/1993/CEE:

TABELLA 4.7

Impianti esteri di smaltimento finale dei rifiuti contenenti PCB

Operatori	Stato	Quantità di oli piemontesi (2001)
Tredi Centre de Saint-Vulbas	Francia	211 t
AGR HMBH	Germania	141 t (apparecchiature)
SAVA	Germania	41 t
Indaver	Belgio	145 t
Akzo Nobel	Olanda	45 t
Fernwarme Wien GMBH	Austria	247 t

5. PREVISIONE DEI TEMPI DI RACCOLTA E DISMISSIONE

Le apparecchiature che includono componenti di dimensione inferiore a 5 dm^3 che contengono PCB provengono, come già illustrato, da elettrodomestici e veicoli.

Elettrodomestici

Nel caso degli elettrodomestici la stima illustrata nel Capitolo 2 individua circa 50.000 apparecchi ancora in esercizio che possono contenere PCB, costituiti principalmente da frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie.

La società AMIAT TBD srl effettua un trattamento su circa 5.000 tra lavatrici e lavastoviglie e su circa 15.000 frigoriferi all'anno (anno 2002).

Alla luce dei dati relativi alla dismissione degli elettrodomestici ed in considerazione della loro limitata vita media (14 anni per i frigoriferi e 9 anni per le lavatrici e le lavastoviglie), nonché del numero di apparecchi di età superiore a 15 anni, indicato nella quarta colonna della Tabella 2.1, si prevede che i tempi di dismissione e di smaltimento per i circa 26.000 frigoriferi di età superiore a 15 anni siano di 2 anni, e quindi entro il 2005, mentre per le circa 21.000 lavatrici e lavastoviglie di 3-4 anni.

Veicoli

Per ciò che concerne lo smaltimento dei veicoli, il trend di smaltimento è stato valutato sulla base della dismissione delle autovetture dagli anni 1997 al 2002. Attualmente più del 50% delle vetture immatricolate antecedentemente al 1988 è già stato avviato al trattamento, e, seguendo

l'andamento delle cancellazioni dal registro automobilistico, si prevede la completa scomparsa di tali vetture entro il 2010.

Tale data è comunque da considerarsi estremamente cautelativa in quanto si ritiene che l'andamento di dismissione delle autovetture è destinato ad aumentare, con conseguente anticipazione della data suddetta, a causa delle sempre più severe restrizioni relative alla circolazione degli automezzi non catalizzati, nonché grazie a future campagne nazionali di rottamazione, che in passato hanno stimolato la sostituzione delle autovetture (3 campagne nazionali, l'ultima delle quali nel 2000 ha incrementato la rottamazione di auto immatricolate precedentemente al 1988 di circa il 32%).

Si rileva infine che la Regione ha attivato e sta perfezionando una serie di iniziative volte a garantire la corretta dismissione delle apparecchiature contenenti PCB assicurandone altresì una gradualità sufficiente a garantire il rispetto della scadenza stabilita dall'articolo 3 della Direttiva 96/59/CE.

In particolare:

1) Richiamo dell'adozione delle necessarie precauzioni e cautele, in sede di esercizio, manutenzione, dismissione, decontaminazione e smaltimento, di apparecchiature (operative o dimesse) contenenti PCB, con riferimento, in particolare, alla Guida Tecnica 10-38 della CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
2) Indicazione di prescrizioni integrative da inserire nelle autorizzazioni provinciali, connesse all'esercizio di impianti di stoccaggio e di trattamento di rifiuti contenenti PCB, anche in relazione a comunicazioni periodiche sui rifiuti gestiti e sulle destinazioni degli stessi.
3) Richiamo alle Associazioni di Categoria di richiamo delle scadenze di legge in materia di PCB, nonché di alcuni obblighi specifici previsti dalla normativa vigente, ad esempio quello introdotto dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) in ordine alla rimozione ed allo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.
4) Definizione di criteri di gestione dei rifiuti da demolizione, in modo da promuovere la selezione di quelli contenenti PCB (rif. Codice CER 170902*) ed intercettare così, a monte, le fonti di inquinamento da PCB in tali materiali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **24 novembre 2003, n. 63-11101**

Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Definizione dei criteri di ripartizione e di trasferimento dei fondi alle Province

(B.U. n. 52 del 24 dicembre 2003)

Con Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.", la Regione ha, tra l'altro, provveduto a definire i criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, ad individuare in sede di prima applicazione i Comuni assegnati alle zone per la gestione della qualità dell'aria e per la pianificazione degli interventi necessari al suo miglioramento progressivo, nonché ad individuare prime misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Con propria deliberazione n. 14-7623 dell' 11 Novembre 2002 la Giunta Regionale ha provveduto all'aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni alle diverse zone e all'approvazione degli indirizzi per la predisposizione e la gestione dei Piani di Azione di cui al D.Lgs. n. 351/1999.

La Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte, approvata con propria deliberazione n. 109-6941 del 5 Agosto 2002, individua come critici i parametri PM_{10} e NO_x; è quindi richiesto che i Piani di Azione prevedano interventi prevalentemente finalizzati alla riduzione di tali inquinanti.

Anche le azioni regionali di sostegno finanziario, previste con propria deliberazione n. 65-6727 del 22 Luglio 2002, si rivolgono prioritariamente agli stessi obiettivi in tutti i settori interessati: in primis, la mobilità e, a seguire, il riscaldamento, la climatizzazione e gli impianti produttivi.

In particolare con la deliberazione citata la Giunta Regionale ha prenotato euro 2.500.000 sul cap. 26938/2003 e euro 2.500.000 per l'anno 2004, da destinarsi allo sviluppo di tecnologie a bassa produzione di emissioni negli impianti produttivi, di riscaldamento e climatizzazione.

Relativamente alle risorse per l'anno 2003, confermate con propria deliberazione n. 27-8237 del 20 gennaio 2003, se ne prevede l'utilizzo per incentivare l'installazione, in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993, di generatori di calore caratterizzati da una bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi d'azoto).

A tal fine si prevede di procedere alla ripartizione e al trasferimento delle risorse di cui è caso alle Province, assegnando a ciascuna di esse una quota calcolata ripartendo il totale in base al parametro popolazione.

Ogni Provincia emanerà apposito bando per la concessione dei contributi in conto capitale sulla base dei criteri specificati nell'Allegato alla presente deliberazione, che riguardano i requisiti minimi richiesti per le varie tipologie di intervento, le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni.

Al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, sentite le Province, provvederà ad integrare i criteri di cui all'Allegato con la previsione dell'ammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive.

Il bando provinciale dovrà essere emanato al più presto in modo tale da consentire la fruibilità dei contributi anche per gli interventi proposti per la stagione invernale 2004 - 2005.

Il finanziamento assegnato a ciascuna Provincia verrà erogato fin da subito a cura della Direzione competente.

Tutto ciò premesso,
la Giunta Regionale,

visto l'art. 17 della L.R. n. 51/1997;

vista la L.R. 43/2000;

vista la D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002;

visto la proposta di Piano Energetico Regionale, adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 21 - 9031 del 14 Aprile 2003;

con voto unanime espresso nei modi di legge,

DELIBERA:

di approvare i criteri di riparto dei fondi destinati alle Province a sostegno dello sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico, secondo le modalità indicate in premessa, che comportano il trasferimento alle Province delle seguenti somme:
Provincia di Alessandria 248.644,00 euro
Provincia di Asti 124.609,00 euro
Provincia di Biella 112.231,00 euro
Provincia di Cuneo 333.013,00 euro
Provincia di Novara 206.417,00 euro
Provincia di Torino 1.273.691,00 euro
Provincia Verbano-Cusio-Ossola 95.405,00 euro
Provincia di Vercelli 105.990,00 euro

di approvare i criteri, di cui all'Allegato alla presente deliberazione, per la concessione di contributi in conto capitale per l'installazione di generatori di calore caratterizzati da bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi d'azoto) in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993;

di stabilire che, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, sentite le Province, provvederà ad integrare i criteri di cui all'Allegato alla presente deliberazione, con la previsione dell'ammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive;

di demandare alla Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti l'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

L'Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO

CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI PROVINCIALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE A BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO

Si riportano di seguito le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni per la concessione dei contributi, nonché, in Tabella 1, i requisiti minimi richiesti per interventi su impianti esistenti e nuovi.

Sono considerati prioritari gli interventi su impianti siti nelle "zone di Piano", così come individuate con D.G.R. n. 14-7623 dell'11/11/2002.

Sono considerati prioritari gli interventi su impianti esistenti che prevedono la sostituzione di generatori di calore alimentati con combustibili solidi e liquidi di cui alle lettere l), m), n), o), p), q), comma 1 dell'art. 6 del DPCM 8 Marzo 2002, con generatori di calore aventi le caratteristiche riportate nella Tabella 1 ed alimentati con i combustibili ivi previsti.

Relativamente agli interventi su impianti esistenti costituisce elemento di merito, al fine dell'ottenimento del contributo, l'evidenza di un corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto all'utenza servita.

Sono esclusi da contributo gli interventi realizzati in aree in cui è presente una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo che venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di "non allacciabilità" relativa al sito interessato all'intervento, rilasciata dal Gestore della rete di distribuzione calore;

Sono esclusi da contributo gli interventi che, pur in pre-

senza dei requisiti tecnici richiesti previsti in Tabella 1, prevedono il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi);

Sono esclusi da contributo gli interventi che prevedono, in nuovi edifici costituiti da più di 4 unità abitative, l'installazione di generatori di calore per singola unità abitativa (autonomi);

TABELLA 1

Requisiti minimi

	IMPIANTI ESISTENTI
Intervento	**Requisiti minimi**
1. sostituzione bruciatore	Installazione di un bruciatore caratterizzato da una emissione di NO_x inferiori a (§): 120 mg/kWh se alimentato a gasolio 80 mg/kWh se alimentato a gas naturale o GPL
2. sostituzione del/i generatore/i di calore (Pn>35 kW) (*)	Generatori di calore costituiti da: bruciatore con le caratteristiche riportate al punto 1. Caldaia con classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) Oppure generatori di calore compatti caratterizzati da: - classe di riferimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NO_x < 120 mg/kWh se alimentati a gasolio (§) - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NO_x < 80 mg/kWh se alimentati a gas naturale o GPL (§)
3. sostituzione generatori di calore (Pn<=35 kW) (*)	Generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche: - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissione NO_x < 120 mg/kWh se alimentati a gasolio (§) - classe di rendimento >= 3 stelle (DM 660/96) ed emissione di NO_x < 70 mg/kWh se alimentati a gas naturale o GPL (§)
	IMPIANTI NUOVI
Intervento	**Requisiti minimi**
4. installazione generatore di calore (Pn>35 kW) (*)	Generatori di calore costituiti da: - bruciatore con le caratteristiche riportate al punto 1. - Caldaia con classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) Oppure generatori di calore compatti caratterizzati da: - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NO_x < 120 mg/kWh se alimentati a gasolio (§) - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NO_x < 80 mg/kWh se alimentati a gas naturale o GPL (§)
5. installazione generatori di calore (Pn<=35 kW) (*)	Generatori di calore aventi le seguenti caratteristiche: - classe di riferimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NO_x < 120 mg/kWh se alimentati a gasolio (§) - classe di rendimento = 4 stelle (DM 660/96) ed emissioni di NO_x < 70 mg/kWh se alimentati a gas naturale o GPL (§)

(§) Le prestazioni emissive dichiarate dal costruttore dell'apparecchiatura, utili ai fini dell'ammissibilità a contributo, devono riferirs al combustibile realmente utilizzato nell'impianto.

(*) Le potenze indixcate si riferiscono al singolo generatore di calore oggetto dell'intevento.

Nota: per la definizione delle caratteristiche dei combustibili indicati in Tabella 1 come "gas naturale", "GPL" e "gasolio", deve essere fatto riferimento rispettivamente alle lettere a), c) e d), comma 1 dell'art. 6 del D.P.C.M. 8 marzo 2002.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **23 dicembre 2003, n. 64-11402**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ("Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") - Disposizioni attuative dell'articolo 2

(B.U. n. 53 del 31 dicembre 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

DELIBERA:

1. di approvare l'elenco degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini di protezione civile nonché di quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come riportato nell'allegato A che è parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare, secondo quanto disposto con D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003, l'elenco delle tipologie di edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova edificazione appartenenti alla zona 4, per i quali è introdotto il rispetto della progettazione antisismica prevista dall'ordinanza n. 3274/2003, come riportato nell'allegato B che è parte integrante della presente deliberazione;

3. di disporre che siano sottoposti a verifica, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3274/2003, in via prioritaria gli edifici strategici e le opere infrastrutturali di cui all'allegato A ricadenti in zona 2 e successivamente quelli ricadenti in zona 3;

4. di individuare, così come indicato nell'allegato C che forma parte integrante della presente deliberazione, l'ordine prioritario delle tipologie di edifici ed opere di cui all'allegato A, da sottoporre a verifica, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3;

5. di attuare le verifiche di cui ai punti precedenti anche attraverso l'avvalimento di istituti universitari, enti di ricerca ed esperti e professionisti; alle spese derivanti si farà fronte, mediante i fondi che saranno all'uopo iscritti ed individuati nel Bilancio per l'anno 2004;

6. di demandare al Direttore della Direzione Opere pubbliche l'adozione di successivi provvedimenti relativi a:
- programma temporale delle verifiche;
- indicazioni da fornire ai soggetti competenti per le relative verifiche tecniche da effettuarsi sugli edifici e le opere individuate come strategiche o rilevanti;
- adempimenti necessari alla stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al punto 5 della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI EDIFICI E DELLE OPERE
DI COMPETENZA REGIONALE ART. 2 COMMA 3
ORDINANZA PCM N. 3274/03
(..."EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - EDIFICI E OPERE INFRASTRUTTURALI CHE POSSONO ASSUMERE RILEVANZA IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO"...)

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (*)
b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale (*)
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*)
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato, ecc.)
f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile
g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*)
j. Centrali operative 118
k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale.

(*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

Opere infrastrutturali

a. Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
f. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
g. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici

Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane:

a. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)
b. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 2 1.10.2003
d. Stadi ed impianti sportivi
e. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
f. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento
g. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

Opere Infrastrutturali

a. Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
b. Opere di ritenuta non di competenza statale
c. Impianti di depurazione
d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI EDIFICI E COSTRUZIONI DI CUI ALLA D.G.R. N. 61 - 11017 PUNTO 2) (TIPOLOGIE DI EDIFICI E COSTRUZIONI, RIENTRANTI TRA QUELLI DI INTERESSE STRATEGICO DI NUOVA COSTRUZIONE PER I QUALI È INTRODOTTO IL RISPETTO DELLA PROGETTAZIONE ANTISISMICA PREVISTA DALL'ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 MARZO 2003 N. 3274 PER LA ZONA 4)

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

1. Edifici

k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
j. Centrali operative 118
l. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*)

1. Infrastrutture

e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
a. Opere d'arte annesse (attraversamenti) alle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

(*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

ALLEGATO C

ORDINE PRIORITARIO DELLE TIPOLOGIE DA SOTTOPORRE A VERIFICA (INDIVIDUATE TRA QUELLE DI CUI ALL'ALLEGATO A)

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ovvero degli edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO

1. Edifici

k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
j. Centrali operative 118
a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (*)
b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale (*)
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*)
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*)

1. Opere Infrastrutturali

a. Opere d'arte annesse (attraversamenti) alle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
g. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
f. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI RILEVANTI

2. Edifici

e. Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
f. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento
g. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi
a. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)

b. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21.10.2003
d. Stadi ed impianti sportivi

2. Opere Infrastrutturali
b. Opere di ritenuta non di competenza statale
c. Impianti di depurazione
a. Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

* limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE **23 dicembre 2003, n. 7/AQA**

Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti

(B.U. n. 53 del 31 dicembre 2003)

La presente circolare è rivolta a tutti i soggetti che detengono apparecchi contenenti PCB/PCT ed in essa si intendono evidenziare alcuni aspetti connessi all'applicazione della normativa relativa alla gestione dei suddetti apparecchi e dei PCB in essi contenuti, richiamando, in particolare, gli obblighi e le scadenze di legge.

Si rileva innanzitutto che nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1988), con cui fu recepita la Direttiva 85/467/CEE, venne stabilito il divieto di immissione sul mercato e d'uso dei PCB/PCT, nonchè degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono. Ciò significa che gli apparecchi di qualsiasi tipo prodotti successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 216 non devono più contenere tali sostanze.

Si richiamano inoltre la Direttiva 96/95/CE del 16 settembre 1996 ed il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209/1999, attuativo della suddetta direttiva, relativi allo smaltimento dei policlodifenili e dei policlorotrifenili.

Nei due provvedimenti suddetti viene operata, fra l'altro, una distinzione fondamentale tra apparecchi soggetti ad inventario (quelli contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm^3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito; rif. articolo 3 del D.Lgs. n. 209/1999) e quelli non soggetti al suddetto obbligo (gli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm^3).

In generale i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 209/1999.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto, la decontaminazione o la smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4), qualora non sia decontaminati entro i termini suddetti.

A questo proposito si precisa che la direttiva 96/59/CE stabilisce che la possibilità di smaltimento alla fine dell'esistenza operativa riguarda unicamente i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB (rif. articolo 9, comma 2 della direttiva) e non gli apparecchi in generale; si ritiene pertanto che solo questi ultimi (se contengono PCB con una percentuale compresa fra lo 0,05% e lo 0,005%) possono godere della deroga di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 209/1999.

A conferma di quanto precisato nel paragrafo precedente si evidenzia che le condizioni indicate nel comma 4 del citato articolo 5 sono espressamente riferite ai soli trasformatori.

In tale comma è, in particolare, prescritto l'obbligo di comunicazione, alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore, in ordine al rispetto di cui trattasi.

Al riguardo viene prescritto il buono stato funzionale degli apparecchi in questione, l'assenza di perdite di fluidi e la conformità dei PCB in essi contenuti alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica (da indicarsi con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

Per quanto attiene le apparecchiature non soggette ad inventario si rileva che le stesse sono costituite essenzialmente da prodotti di uso comune, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, televisori, Hi-fi, veicoli

(componenti dell'impianto elettrico).

Al riguardo si precisa che la Regione ha approvato con D.G.R. n. 10-10828 del 3 novembre 2003 la Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore a 5 dm^3, non inventariati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 96/59/CE.

Alla luce di quanto finora esposto i soggetti detentori delle apparecchiature oggetto della presente circolare devono: valutare la possibilità che le stesse possano contenere PCB, anche in base al loro anno di costruzione, rispettare le scadenze di legge e gli obblighi di decontaminazione e di smaltimento.

Ai fini del loro smaltimento gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati a riceverli.

Per quanto attiene, in particolare, i veicoli fuori uso si evidenzia che al riguardo è stata recentemente emanata una normativa specifica concernente questo tipo di rifiuti, il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209; nell'Allegato I, punto 5, lettera g), di tale decreto si stabilisce, fra l'altro, che le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso comprendono la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.

Si ritiene opportuno infine sottolineare che l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi contenenti PCB nonchè le operazioni successive alla loro cessazione d'uso (dismissione, decontaminazione e smaltimento) devono avvenire ponendo particolare attenzione alle necessarie precauzioni e cautele che le sostanze in questione impongono; al riguardo si richiama il contenuto della Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Citazioni e riferimenti

Atti della Comunità Europea

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003, n. 1382/2003
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo")

(G.U.C.E. n. L 196 del 2 agosto 2003)

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003, n. 1641/2003
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(G.U.C.E. n. L 245 del 29 settembre 2003)

Direttiva della Commissione dell'11 agosto 2003, 2003/76/CE
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(G.U.C.E. n. L 206 del 15 agosto 2003)

Direttiva della Commissione del 18 agosto 2003, n. 1497/2003
Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(G.U.C.E. n. L 215 del 27 agosto 2003)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, 2003/108/CE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(G.U.C.E. n. L 345 del 31 dicembre 2003)

Atti dello Stato

Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2003
Programma tetti fotovoltaici 2003 - Nuovi bandi regionali

(G.U. n. 223 del 25 settembre 2003)

Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2003, n. 203
Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo

(G.U. n. 180 del 5 agosto 2003)

Decreto Ministeriale del 29 maggio 2003
Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

(G.U. n. 228 del 1° ottobre 2003)

Decreto Ministeriale del 23 giugno 2003
Proroga del termine per la definizione dei progetti di cui al bando per il cofinanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di agende 21 locali

(G.U. n. 192 del 20 agosto 2003)

Decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182
Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico

(G.U. n. 168 del 22 luglio 2003)

Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003
Recepimento della direttiva 2003/29/CE della Commissione del 7 aprile 2003 che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (testo rilevante ai fini SEE)

(Suppl. alla G.U. n. 186 del 12 agosto 2003)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2003
Approvazione della "Modifica dell'art. 6 della deliberazione del comitato istituzionale n. 18/2001 del 26 aprile 2001, recante "Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po" disposta dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 6/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003"

(G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2003)

Ordinanza Commissario delegato per la Sicurezza dei materiali nucleari del 9 luglio 2003, n. 7/2003
Aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a.

(G.U. n. 163 del 16 luglio 2003)

Decreto Ministeriale del 10 luglio 2003
Finanziamenti per l'anno 2003 per i PRUSST - Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio

(G.U. n. 221 del 23 settembre 2003)

Decreto Ministeriale del 16 luglio 2003
Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life-Natura per l'annualità 2004

(G.U. n. 198 del 27 agosto 2003)

Deliberazione Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 luglio 2003
Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

(Suppl. alla G.U. n. 205 del 4 settembre 2003)

Decreto Ministeriale del 2 settembre 2003
Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003

(Suppl. alla G.U. n. 236 del 10 ottobre 2003)

Ordinanza Commissario delegato per la Sicurezza dei materiali nucleari dell'11 settembre 2003, n. 11/2003
Aggiornamento del "Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari"

(G.U. n. 218 del 19 settembre 2003)

Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2003
Recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della medesima direttiva relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (42. Paraffine clorurate a catena corta; 17. Composti dell'arsenico; 41. Coloranti azoici)

(G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003)

Decreto legge del 24 dicembre 2003, n. 355
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003)

Atti della Regione

Legge regionale del 15 luglio 2003, n. 18
Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42

(B.U. n. 31 del 31 luglio 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, n. 52-10035
Criteri e modalità di trasmissione alla Regione delle informazioni relative ai provvedimenti di competenza provinciale rilasciati in materia rifiuti

(B.U. n. 35 del 28 agosto 2003)

Legge regionale del 6 ottobre 2003, n. 25
Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49

(B.U. n. 41 del 9 ottobre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 6 ottobre 2003, n. 9-10593
Attuazione del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Proroga termini per monitoraggio

(B.U. n. 41 del 9 ottobre 2003)

Deliberazione della Giunta Regionale del 6 ottobre 2003, n. 41-10623
Approvazione criteri e modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni

(B.U. n. 41 del 9 ottobre 2003)

Deliberazione Comitato di regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 del 20 ottobre 2003, n. 1
Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

(B.U. n. 49 del 4 dicembre 2003)

Legge regionale del 24 dicembre 2003, n. 35
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette)

(B.U. n. 53 del 31 dicembre 2003)

Volumi già pubblicati

VOLUMI GIÀ PUBBLICATI

N. 1 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989
Riferimenti legislativi
(testi delle principali leggi in materia ambientale)

N. 2 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989

N. 3 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990

N. 4 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990
Citazioni e riferimenti

N. 5 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991
Citazioni e riferimenti

N. 6 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991

N. 7 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1992

N. 8 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

N. 9 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1993

N. 10 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

N. 11 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1994

N. 12 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

N. 13 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1995

N. 14 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

N. 15 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1996

N. 16 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

N. 17 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1997

N. 18 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

N. 19 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1998

N. 20 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

N. 21 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1999

N. 22 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

N. 23 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 2000

N. 24 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

N. 25 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 2001

N. 26 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

N. 27 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 2002

N. 28 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

N. 29 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 2003

Raccolta del Bollettino Giuridico Ambientale in CD rom:
volumi 17-25

Raccolta del Bollettino Giuridico Ambientale in CD rom:
1997-2001

Raccolta del Bollettino Giuridico Ambientale in CD rom:
1997-2002